



BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



n.3 / 2006



BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

N. 3 settembre - dicembre 2006.

Viene spedito agli iscritti agli albi dell'Ordine di Bologna;
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;
alle Istituzioni.

Direzione e redazione:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia)
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 5365 del 6/05/1986.

Direttore responsabile: Lucio Strazziari

Capo redattore: Francesco Berti Arnoaldi Veli


Comitato di redazione:

Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli,
Sandro Callegaro, Giovanni Cerri, Claudio Cristoni,
Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi,
Antonio Spinzo.

Hanno collaborato a questo numero:

Filippo Andreani, Giuliano Berti Arnoaldi Veli,
Nicola Bianchi, Serena Caroli, Vincenzo Comi,
Manlio d'Amico, Laura D'Angeli,
Vicenzo De Gaetano, Ferdinando di Francia,
Franco Oliva, Luigi Persico, Bruno Micolano
Paolo Rendina, Andrea Stefanelli

Chiuso in redazione il 1 Marzo 2007.
Tiratura 4200 copie.
Grafica e Stampa: Grafiche **A&B** - Bologna



Bologna - Panorama

associato all'ASTAF

BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

● EDITORIALE

Lucio Strazziari 3 - Liberizzazioni: cos'è cambiato per gli avvocati

● RICORDO

Lucio Strazziari 5 - Stefano Graziosi:
un grande avvocato, un grande uomo

Luigi Persico 6 - Elogio di un avvocato scritto da un amico magistrato

● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Giovanni Cerri
Sandro Callegaro

8 - Le delibere più significative

23 - Presenze dei Consiglieri alle adunanze,
alle udienze disciplinari e ai turni di ricevimento

● 28° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE: i contributi (segue)

Filippo Andreani
Serena Carroli
Laura D'Angeli
Paolo Rendina

24 - Contributi in tema di condizione dei praticanti
e dei giovani avvocati all'interno degli studi legali
(*Il parte*)

Nicola Bianchi

40 - Onorari e tariffe dopo la legge 248/2006:
Aspetti economici e tributari

● SENZA SCHERMI

Stefano Graziosi 57 - Notai arcigarranti

Giuliano Berti Arnoaldi Veli 59 - I due grossisti di birra di Colonia

● ATTUALITÀ FORENSE

Giovanni Cerri 63 - La manifestazione del 12 ottobre a Roma del CUP.
Figli e figliastri. I professionisti, figli di un Dio minore

Andrea Stefanelli 65 - C'era proprio bisogno di un Codice
dei contratti pubblici?

Bologna Forense

● FONDAZIONE FORENSE

- | | | |
|-------------------------|------|---|
| <i>Sandro Callegaro</i> | 67 - | Attività svolta nel corso dell'anno 2006 |
| | 76- | Programma formativo del 1° semestre 2007 |
| <i>Vincenzo Comi</i> | 00 - | Incontro dei responsabili delle scuole forensi a Bologna il 2 dicembre 2006 |

● DALLE ISTITUZIONI

- | | | |
|--|------|--|
| <i>a cura di
Sandro Giacomelli</i> | 84 - | Lettera del Presidente del Tribunale di Bologna dott. Antonino Cricchio agli avvocati di Bologna |
| | 86 - | Regolamento per l'erogazione dei trattamenti assistenziali da parte della Cassa Forense |

● DALLE ASSOCIAZIONI

- | | | |
|------------------------------|------|--|
| <i>Ferdinando di Francia</i> | 81 - | Relazione del Presidente alla assemblea ordinaria del 14 Dicembre 2006 della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna |
| <i>Franco Oliva</i> | 93 - | Programma elettorale |
| <i>Bruno Micolano</i> | 95 - | Notizie dall'U.I.A. - Programma per il 2007 |

● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

- | | | |
|---|------|----------------------|
| <i>a cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli</i> | 97 - | Decisioni depositate |
|---|------|----------------------|

● JUS BOLOGNA SPORT

- | | | |
|-----------------------|-------|---|
| <i>Manlio D'Amico</i> | 113 - | La maglia dello Jus Bologna al Central Park |
|-----------------------|-------|---|

● NOTIZIE UTILI

- | | | |
|--|-------|---|
| <i>Stefano Bargellini
Lucio Strazziari</i> | 114 - | Tribunale di Bologna I ^a sezione civile:
Consultazione dei fascicoli nelle separazioni |
| | 114 - | Tribunale di Bologna sezioni civili:
Procedimenti cautelari <i>ante causam</i> |
| | 115 - | Avvocati e Conservatoria dei registri immobiliari |
| | 119 - | Tribunale di Bologna I ^a , II ^a , III ^a sezione civile:
Sportello unico di ricezione degli atti in scadenza |
| | 119 - | Tribunale di Bologna, sezione stralcio:
Trasferimento delle sezioni stralcio |
| | 120 - | Tribunale di Bologna II ^a sezione civile:
Regolamentazione delle udienze del giovedì del dott. Salina |

LIBERALIZZAZIONI

Cosa è cambiato per gli avvocati

Avv. LUCIO STRAZZIARI

Al momento di dare un "titolo" a questo mio intervento, ho avuto qualche dubbio se completarlo o meno con un finale "punto interrogativo". Che significa chiedersi, al di là del metodo di quella improvvisa, parziale e settoriale "incursione normativa" nel nostro assetto istituzionale, che resterà conosciuta come "legge Bersani", nei cui confronti la avvocatura si è giustamente mobilitata e ha attuato le prolungate e convinte forme di protesta, quanto, e sotto quali specifici aspetti, le nuove normative incidano, e possano incidere sempre più in futuro, sul concreto svolgimento della nostra attività forense. Sotto tale profilo, intendo qui soffermarmi sui tre aspetti che assumono più significativo rilievo:

- **la non più prevista obbligatorietà delle tariffe fisse e minime** (così modificata la disposizione in sede di conversione in legge, rispetto alla "abrogazione", che era sancita nel "decreto", delle norme che prevedevano tali tipi di tariffe);
- **la abolizione del divieto del patto di quota lite;**
- **l'apertura al messaggio pubblicitario.**

LE TARIFFE

Premesso come il testo della legge si presenti, sotto tale specifico aspetto, di tutt'altro che chiara (per non dire del tutto confusa) comprensione, in quanto, mentre da un lato abolisce la obbligatorietà delle tariffe fisse e minime, dall'altro lato ribadisce che, nelle liquidazioni giudiziali, il giudice deve attenersi alla tariffa forense in vigore (e, quindi, tenendo conto anche dei "diritti fissi" e degli "onorari minimi"), resta il fatto, certo e non suscettibile di possibile diversa interpretazione, che gli accordi relativi ai compensi professionali, in ambito civilistico, possono ora essere svincolati dalle tariffe fisse o minime; restando ovvio che il fatto che detti limiti non siano più obbligatori non esclude che le parti possano ugualmente concludere un accordo che tenga conto ancora di tali criteri tariffari.

Io credo, e affermo, che tale nuova disposizione di legge che "liberalizza" la concreta determinazione del compenso che spetti all'avvocato, e che l'avvocato sia legittimato a richiedere, non possa tuttavia non tenere conto, e debba trovare un limite e un ragionevole criterio di quantificazione, nel

disposto dell'art. 36 della Costituzione, sì che si possa, e si debba, ragionevolmente ritenere come un compenso "irrisorio" si porrebbe in contrasto con il detto principio, perché finirebbe per ledere la dignità dell'avvocato e di quella stessa funzione di garanzia del diritto di difesa che il dettato costituzionale affida alla classe forense.

Resta la considerazione che la nuova normativa, con i diversi criteri introdotti rispetto al regime precedentemente in vigore, renderà opportuno, o comunque prudenziale, che l'avvocato, al momento dell'affidamento, e dell'accettazione, dell'incarico, provveda ad assumere i dovuti preventivi accordi con il cliente in relazione a questi specifici aspetti del mandato professionale.

LA ABOLIZIONE DEL DIVIETO DEL PATTO DI QUOTA LITE

E' questa la novità normativa che appare più difficile da accettare, perché l'interesse personale che il Legale possa avere all'esito della causa è sempre stato ritenuto elemento inquinante del corretto rapporto profes-

sionale con il cliente, comportandone possibili deviazioni, con pregiudizio dei diritti della persona assistita; e pertanto il divieto del patto di quota lite ha da sempre rappresentato uno dei principi fondanti e fondamentali dell'esercizio professionale forense.

Si impongono, comunque, al riguardo, alcune considerazioni.

La nuova disciplina aggiunge all'art. 2 un comma che riguarda i compensi, disponendo che il terzo comma dell'art. 2233 c.c. sia sostituito dal seguente: *"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi fra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"*.

E' questo patto, consentito e previsto e valido se rispetta l'onere della forma scritta, che ha legittimato la interpretazione secondo cui la nuova normativa abbia eliminato il divieto del "patto di quota lite".

Senza volere limitare la portata di una disposizione che può incidere profondamente, e in modo pesantemente negativo, sul rapporto fra avvocato e cliente e sulla correttezza e sull'equilibrio cui lo stesso deve sempre ispirarsi, reputo tuttavia che la stessa meriti un adeguato e meditato approfondimento.

Nel senso che, se è fondato prendere atto come la abrogazione del terzo comma dell'art. 2233 c.c. faccia venire meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti "relativi a beni che formano oggetto della controversia", non si può tuttavia non riconoscere, a mio giudizio, come la detta norma non abbia abrogato un'altra disposizione del codice civile, e cioè l'art. 1261, che fa divieto agli avvocati di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione avanti l'autorità giudiziaria.

Ne discende che restano nulli, anche nella vigenza della nuova disciplina, i patti con cui si dovessero cedere diritti del cliente all'avvocato suo difensore.

Per verificare, allora, la validità di un patto concluso fra avvocato e cliente che abbia ad oggetto il compenso professionale sotto forma di "patto di quota lite", occorrerà operare le dovute distinzioni, prima di dedurre i relativi convincimenti, valutando caso da caso, secondo criteri che si possono così specificare: **(a)** il "patto di quota lite" con il quale si stabilisca un **compenso correlato al risultato pratico dell'attività svolta**, e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi dedotti nel giudizio, dovrà ritenersi civilisticamente legittimo, giusta la previsione del comma 1, lett. a) dell'art. 2 della legge di conversione (con la doverosa osservazione, che risponde ad un necessario profilo deontologico, che non vi sia inaccettabile sproporzione fra il risultato ottenuto a favore del cliente e la entità del compenso risultante a seguito dell'accordo preventivamente intervenuto); **(b)** sarà invece da ritenersi vietato e nullo ex art. 1418 c.c., nella misura in cui il suo assenso repliti la previsione di cui all'art. 1261 c.c., il "patto" che realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso.

E' certo che il tema specifico sarà, e dovrà essere, oggetto di più approfondite valutazioni sulla base della concreta attuazione che sarà data al contenuto della nuova normativa; come è del tutto auspicabile che una riforma organica dell'ordinamento professionale forense possa riesaminare la specifica materia, ripristinando, in tutto, o quantomeno per gran parte, il precedente assetto normativo.

PUBBLICITA' INFORMATIVA

Il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b) rimuove il divieto di svolgere **pubblicità informativa** circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, secondo (questa precisazione è stata introdotta dalla legge di conversione) criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine.

Su questo tema le valutazioni sono particolarmente complesse ed articolate. Mi limiterò ad accennarle.

Si deve innanzitutto rilevare come la possibilità di "informazioni" era già prevista e consentita nel Codice deontologico forense (artt. 17 e 17 bis), nei due aspetti che la qualificano: il primo che riguarda la **pubblicità istituzionale**, inerente al soggetto che la promuove, il secondo che ha lo scopo di **informare** il pubblico sulle caratteristiche del servizio prestato.

Quanto alla "pubblicità istituzionale", già ora era consentito indicare i titoli che sono appropriati e che hanno diretto riferimento con l'esercizio professionale. Del tutto aperto è il problema che riguarda le **"specializzazioni"**. Concordo con la interpretazione ricorrente, che è stata fatta propria anche dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui le "specializzazioni" di cui parla la legge debbano essere riferite a qualificazioni professionali ottenute mediante regolare procedura, là dove le singole professioni lo prevedano, con il rilascio dei relativi diplomi, mentre non si possa utilizzare il termine "specializzazione" per indicare i settori e le materie della prevalente attività.

La legge non fa poi riferimento alla "pubblicità comparativa", né ai "mezzi pubblicitari". In una tale situazione non si possono che ritenere confermate le disposizioni del codice deontologico che vietano la pubblicità comparativa e quelle che prevedono restrizione in tema di mezzi utilizzati, con la confermata esclusione di forme disdicevoli, quali la pubblicità indiscriminata effettuata a mezzo di cartelli negli esercizi commerciali, nei luoghi pubblici, e quant'altro. Così come deve essere rigorosamente ritenuta inammissibile la pubblicità con insegne che non ri-

spondano ai criteri di correttezza e di dignità, e improponibile una attività che si svolga in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E resta in ogni caso in vigore il divieto di accaparramento della clientela.

Sarà necessario ritornare, e spesso, su tali argomenti. Ma il vero auspicio è che l'"iter parlamentare" del disegno di legge di riforma dell'ordinamento professionale, che è stato presentato al Senato con la sottoscrizione di esponenti di tutte le forze politiche, e che la classe forense valuta positivamente, perché esprime la figura di un avvocato che è propria del nostro comune sentire, possa ottenere una corsia preferenziale per arrivare nei tempi più celeri alla sua approvazione, così da offrire alla classe forense, e alla società civile, un quadro normativo organico che, consentendo alla avvocatura di giovare di strumenti moderni e adeguati ai tempi, salvaguardi, nello stesso tempo, quei principi di autonomia e di indipendenza, e quella dignità e quel decoro, che rappresentano l'identità più autentica della nostra professione, e quel ruolo che, più che dalle leggi, le è riconosciuto dalla storia stessa e dalla cultura del nostro Paese.

STEFANO GRAZIOSI

Un grande avvocato, un grande uomo

Pochi giorni fa, il 7 febbraio, ci ha lasciato Stefano Graziosi, che un tragico destino ha strappato improvvisamente ai suoi famigliari, ai Colleghi e a tutto il mondo giudiziario bolognese.

Stefano Graziosi aveva cominciato il suo percorso professionale nella maniera più brillante e feconda dei più lusinghieri auspici, in quanto, laureatosi in giurisprudenza con il massimo dei voti all'Università di Bologna il 7 febbraio 1963, nell'anno successivo aveva superato l'esame di procuratore meritandosi il "Premio Jacchia", quale candidato che, nel distretto, aveva ottenuto il più alto punteggio, nelle complessive materie.

E il 9 luglio 1964 si iscrisse all'Albo dei Procuratori.

Troppo conosciuta da tutti è la storia della sua esperienza professionale perché la si debba ripercorrere con parole che sarebbero sicuramente improprie ed inadeguate alla sua grandezza.

Sarà sufficiente richiamare il suo iniziale interesse per il diritto agrario, che poi si allargò ai più vasti temi del diritto civile e commerciale, fino ad incentrarsi sulla responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, che ha rappresentato il settore specifico nel quale la sua preparazione tecnica e le felici intuizioni di profondo giurista ne hanno fatto un punto di riferimento unico ed insostituibile per il mondo giudiziario, e non solo bolognese.

Non è fuori luogo affermare come talune sue tesi giuridiche, innovative e di grande respiro interpretativo, hanno contribuito in modo determinante a fare giurisprudenza.

Stefano Graziosi ha poi sempre avuto il costante convincimento della dignità e della importanza della attività dell'avvocato che ancora più si esalta nel costante confronto con i giudici, con una dialettica che, improntata al rispetto delle reciproche funzioni, consente l'esercizio della più alta funzione che è quella di rendere giustizia.

Stefano Graziosi è poi stato prezioso Maestro per tanti giovani che, accolti nel suo Studio per il periodo di pratica forense, si sono potuti giovare del suo insegnamento, della sua guida, del suo esempio. E su questi preziosi tesori hanno costruito il loro sicuro e brillante cammino professionale.

Ma sarebbe riduttivo e farebbe torto alla sua grande figura un ricordo che si limitasse ad esaltare i suoi pure straordinari meriti di avvocato e di giurista, e che non sottolineasse con altrettanta ammirazione la grandezza dell'uomo: la assoluta rigidità dei suoi principi morali, che hanno fatto di lui un esempio di limpidezza, di probità, di correttezza; e poi la sua generosità, la sua disponibilità verso gli altri; la piacevolezza della sua conversazione. Era un vero sollievo, nell'affanno quotidiano, e nel ritmo alle volte turbinoso delle nostre mattine in Tribunale, potersi ritagliare qualche momento per uno scambio di opinioni sui tanti problemi del nostro mondo

giudiziario, come sui grandi temi della vita, con un arricchimento per tutti noi che derivava dalla sua profonda cultura umanistica e letteraria, e dalla sua disponibilità ad un dialogo franco, aperto e pieno di contenuti.

Stefano Graziosi non si è poi limitato a fare l'avvocato nel modo straordinario che sappiamo, ma si è anche sempre interessato dei problemi che connotano una classe forense che vive oggi, e da tempo, una situazione di grande disagio e di palese difficoltà.

E' stato così eletto, alla metà degli anni ottanta, al Consiglio dell'Ordine, e tutti coloro che hanno condiviso con lui questa esperienza bene possono testimoniare quale patrimonio di saggezza e di equilibrio Stefano Graziosi abbia sempre apportato nelle tante decisioni, spesso sofferte e sempre meditate, che il Consiglio è chiamato ad assumere.

Ma anche successivamente Stefano Graziosi ha sempre mantenuto contatto e collaborazione con il Consiglio, rendendosi disponibile quale docente per la Scuola Forense Bolognese e per i corsi di aggiornamento per gli avvocati, approfondendo in tale impegno le sue preziose doti di chiarezza espositiva e di capacità di captare l'attenzione e l'interesse dei giovani e dei Colleghi.

Stefano Graziosi faceva poi parte del Comitato scientifico della "Fondazione Forense Bolognese", e anche questo specifico compito ha sempre svolto con il suo entusiasmo e con le sue qualità di studioso.

E chi non ha atteso quasi con impazienza l'uscita di questo Notiziario per leggere con estremo interesse e con curiosità l'articolo (che compare anche in questo numero) che Stefano Graziosi scriveva sotto la rubrica "Senza schermi". Nello specifico impegno manifestava tutta la sua capacità di filtrare certe realtà legislative con spirito acuto, approfondendo in questi suoi scritti l'ironia e il disincanto di cui la sua mente libera era capace.

Ora Stefano ci ha lasciato, ancora nel pieno della sua professionalità, e della sua capacità di rappresentare esempio mirabile per coloro che l'hanno conosciuto e per coloro che tanto di lui sentiranno parlare. E nell'esprimergli tutta la riconoscenza per quanto ci ha saputo dare, manifestiamo la certezza che una vita come la sua meriti, e avrà già ottenuto, ben di più di quanto non possano i nostri sentimenti, convinti che certi valori superino il limite della umana fragilità.

Rivolgiamo rinnovati sentimenti della più commossa ed umana solidarietà alla moglie Signora Silvia e ai quattro figli, in particolare a Maria e a Domenico, nostri giovani Colleghi, nella convinzione, che manifesteranno dal profondo del cuore, che continueranno ad avere la sua presenza vicina, ad aiutarli e sostenerli lungo il cammino della loro vita.

ricordo...

La pari dignità delle due toghe

Elogio di un avvocato scritto da un amico magistrato

DOTT. LUIGI PERSICO

Durante le esequie celebrate nella sua parrocchia di Santa Caterina di Strada Maggiore – ove il Vescovo Ausiliare mons. Ernesto Vecchi, anche a nome del Cardinale Arcivescovo Carlo Caffarra, ha ricordato uno dei recenti e più importanti impegni professionali dell'avv. Stefano Graziosi, quale legale della Chiesa bolognese – tra i tanti familiari, amici ed estimatori eravamo in molti a cercarci l'uno con l'altro, con uno sguardo silenzioso, riconoscendo i volti dei tanti che l'hanno conosciuto ed apprezzato, e tra noi anche molti magistrati.

Altri hanno ripercorso in dettaglio la storia della sua esperienza professionale, dall'iniziale interesse per il diritto agrario, di cui era docente il prof. Bassanelli, all'aprirsi ai più vasti temi del diritto civile e commerciale (spesso ricordavamo un suo scritto – elaborato in tante sere, nel suo studio di primo direttore del Collegio Universitario Morgagni, che era stato istituito in quei lontani anni come struttura d'eccellenza – sulla cessione di impresa e di azienda e sulla "incrostazione dei debiti") fino al settore della responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, che era divenuto nel tempo il suo principale campo di specializzazione, fino al delicato tema della responsabilità civile dei magistrati, nel quale aveva raccolto – in un delicato caso – il consenso della Corte di Cassazione, avanti alla quale aveva illustrato oralmente, con rara capacità di sintesi, le sue tesi, nei soli otto minuti che il presidente gli aveva eccezionalmente concesso, ascoltandolo tuttavia con grande attenzione, come ben ricorda chi era presente a quella udienza.

Ma, custodendo nel riserbo dei ricordi personali tanti episodi, uno ne voglio ricordare, poiché da esso ricavo l'origine di uno degli insegnamenti fondamentali di Stefano, sull'atteggiarsi dei rapporti tra avvocati e magistrati e sulla pari dignità delle due funzioni.

Incontratici all'università, e superando il fatto che Stefano era un minghettiano ed io un galvaniano (l'appartenenza rispettiva ai due licei classici segnava allora gli studenti bolognesi per tutta la vita), ci eravamo immediatamente legati in sincera amicizia e in un forte impegno universitario, sia nello studio che nell'attività dell'organismo rappresentativo studentesco.

Non eravamo ancora laureati, quando mi invitò a recarmi a casa sua, una certa sera, per prendere il caffè insieme ad ospiti importanti.

Il papà di Stefano, il dr. Gino, era uno stimato medico, che una grave malattia costringeva su una poltrona, impossibilitato a parlare, ma vigile nell'ascolto. Conobbi così l'allora procuratore della Repubblica dr. Domenico Bonfiglio ed il consigliere pretore dirigente dr. Ignazio Testoni, che unitamente alle consorti si erano recati a visitare l'amico infermo, amorevolmente assistito dalla moglie, signora Rosa Gualandi Graziosi, da me ammirata per tutta la vita, non soltanto poiché mi accolse tante volte con grande ospitalità ed amicizia ma soprattutto per la ragione che – superando intuibili difficoltà con la sua forza morale e cristiana coerenza – aveva realizzato il progetto di portare i sei figli alla laurea, cui poi

seguirono affermazioni professionali incontestabili.

Basti qui ricordare l'amministrativista avv. Benedetto, il commercialista dr. Giovanni Battista, e la "piccola" di famiglia, la cara Elisabetta, ora professore associato di italianistica, autrice di molti saggi sulle donne poetesse.

Da quel lontano episodio e da quella conversazione iniziò per me l'insegnamento di Stefano sulla necessità di costruire il rapporto tra avvocati e magistrati sul profondo rispetto reciproco, sulla lealtà e sulla consapevolezza del fine comune della giustizia.

Stefano credeva nel fondamento della libera professione forense, da esercitarsi in piena indipendenza personale, con i soli limiti di una indispensabile approfondita preparazione tecnica, con lo sviluppo massimo delle attitudini di ciascuno e l'adesione ad alcuni valori essenziali della "morale delle professioni", che in quegli anni insegnava a Bologna – ad un certo numero di giovani laureandi e laureati – padre Giorgio Flick, S.J., il quale teneva tuttavia cordiali rapporti anche con numerosi esponenti dell'intelligenza laica.

Se si potesse racchiudere in una definizione il complesso di valori in cui una persona crede, direi che Stefano costruì la sua personalità come un uomo indipendente, liberale di vocazione, appassionato della cultura umanistica e letteraria (nei suoi scritti processuali spesso introduceva citazioni testuali del padre Dante e come rotariano tenne indimenticabili esposizioni sugli argomenti giuridici nascosti in alcune opere di

Shakespeare), riflessivo sui fondamenti cristiani, a cui di recente dedicava sempre più attenzione, seguendo le magistrali lezioni del Cardinal Biffi e meditando sui recenti documenti di Papa Benedetto XVI.

Qualche mese fa volle donarmi una copia dell'enciclica *Deus est caritas*, fatto questo che ora mi turba e commuove.

E' sicuro che – al di là dell'impegno affettuoso per la sua grande e numerosa famiglia – Stefano visse tutta la sua intensa esperienza professionale come una costante prova della dignità ed importanza del lavoro dell'avvocato nella nostra società, portato quotidianamente a confrontarsi – sul piano tecnico, culturale ed etico – con i giudici, che egli considerava depositari di valori altrettanto importanti, ai quali si doveva indirizzare non un formale ossequio di comodo, ma il rispetto esigente di colui che vede nel destinatario dei suoi scritti un lettore culturalmente evoluto, che prima di scrivere una sentenza si misura con l'essenza stessa della sua importante funzione.

Farò forse torto a qualche collega magistrato, se non lo menziono, ma come non ricordare – da quei lontani anni in avanti – la profonda stima di Stefano per il riservatissimo dr. Vanini, giudice delegato ai fallimenti, per il Presidente Delfini, allora impegnato con i Giuristi Cattolici insieme ad Alberto Passarelli, per il giudice dr. Ciccone, per la cara dr.ssa Falcone, per il consigliere dr. Pignataro, per il presidente dr. Vincenzo de Robertis, per il consigliere, oggi presidente di sezione, dr. Guarino, per il procu-

ratore generale dr. Pellegrino Iannaccone, ed infine per il presidente Cricchio, che da poco ha lasciato la guida del Tribunale?

Nei quattro decenni di vita forense Stefano aveva conosciuto ed apprezzato tanti magistrati, dei quali sottolineava la preparazione giuridica e la esemplare correttezza di rapporti con il foro, correttezza reciproca che considerava essenziale condizione per lo svolgimento delle rispettive funzioni, così come aveva apprezzato lo stile di tanti colleghi avvocati, venendone ricambiato, come è stato confermato dalle tante parole di stima, che gli sono state tributate in occasione dell'ultimo saluto.

Queste considerazioni le ho anche di recente svolte con il Presidente avv. Lucio Strazziari, auspicando che classe forense e magistratura sappiano ritrovare – anche in presenza dei grandi numeri attuali di legali esercenti iscritti all'Albo e del rilevante numero dei magistrati della nostra città – quella antica "distinta atmosfera di rapporti" che aiuterebbe a superare talune recenti contrapposizioni, peraltro più frequenti nel settore penale che in quello civile.

Uguali riflessioni ho scambiato con Guido Magnisi, che – dopo avere sostenuto con eccezionale professionalità i profili penali della tragica vicenda del prof. Marco Biagi – aveva voluto la collaborazione civilistica di Stefano Graziosi nella conduzione degli incontri con l'Avvocatura generale dello Stato, per la definizione dei profili risarcitori.

Questa esperienza, condotta col consueto riserbo, si era chiusa con

l'udienza a Palazzo Chigi, presso il sottosegretario alla Presidenza, dr. Gianni Letta, di cui Stefano aveva vivamente apprezzato la capacità di sintesi, la signorilità e le doti umane, dandomene personale attestazione. La vicenda professionale di Stefano si è improvvisamente conclusa, nel pieno della sua attività, con due impegni rilevanti e significativi: la tutela della famiglia del prof. Biagi e la tutela della Chiesa bolognese.

Sicuramente avrebbe continuato a scrivere sui balzelli imposti alla giustizia ed alla professione forense e sugli eccessi di legiferazione, non senza quello spirito critico finissimo che lo contraddistingueva (basti andare all'ultimo saggio sulle api, e sulla... loro qualità di incaricate del pubblico servizio statale della... impollinazione dei fiori).

Ci mancheranno le prossime puntate della sua rubrica, ma il suo esempio – sul come "essere avvocato" – ed il suo insegnamento, in particolare quello sulla pari dignità della toga dell'avvocato e della toga del magistrato, non saranno dimenticati.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

LE DELIBERE PIU' SIGNIFICATIVE

A CURA DI GIOVANNI CERRI
E SANDRO CALLEGARO

- 1) **Funzionamento degli uffici;**
- 2) **Edilizia giudiziaria;**
- 3) **Congressi, convegni, corsi e altre iniziative;**
- 4) **Nomine e incarichi;**
- 5) **Praticanti avvocati;**
- 6) **Iscrizioni ad albi o al registro;**
- 7) **Opinamento note;**
- 8) **Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato;**
- 9) **Organismo Unitario dell'Avvocatura;**
- 10) **Fondazione Forense Bolognese;**
- 11) **Associazioni forensi;**
- 12) **Rapporti con la Magistratura e gli Uffici giudiziari**
- 13) **Processo telematico;**
- 14) **Rapporti con il CNF, URCOFER e OUA**
- 15) **Pareri**
- 16) **Varie**

**periodo dal 1 Settembre
al 31 Dicembre 2006**

1) **FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI**

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulle varie proposte economiche pervenute per un nuovo contratto di fornitura di volumi di carattere giuridico per la biblioteca del Consiglio ed in particolare sulla proposta pervenuta dalla libreria giuridica "Le novità del diritto" di Mauro Bortolini che comunica di poter applicare uno sconto pari al 15% sul prezzo di copertina, superiore ad altre offerte, e che sarà possibile avere in visione per un periodo di tempo non superiore a dieci giorni i volumi per valutare l'opportunità dell'acquisto.

Il Consiglio, udito il riferimento dell'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che ringrazia, delibera di accettare la proposta della libreria giuridica "Le novità del diritto" del signor Mauro Bortolini con sede in Bologna via delle Tovaglie 35/A, come fornitore per i libri della biblioteca del Consiglio.

Manda al Tesoriere per i relativi adempimenti.

adunanza del 9 ottobre 2006

Riferisce il Segretario f.f. avv. Sandro Callegaro che rimangono in giacenza 650 copie dell'Albo degli Avvocati aggiornato al novembre 2004.

Il Consiglio all'esito del riferimento, delibera che dette copie vengano distribuite gratuitamente sino ad esaurimento.

adunanza del 6 novembre 2006

Riferisce il Segretario f.f. avv. Sandro Callegaro che i libretti di pratica forense sono in esaurimento e ne propone la ristampa apportando le seguenti modifiche:

- copertina recante il logo dell'Ordine e di colore più vivace;
- inserimento della dichiarazione di attestazione di frequenza alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.p.r. 10/04/1990, n.101 e dell'art. 10 del Regolamento della pratica forense approvato con delibera 12/05/2003, successive modifiche ed integrazioni;
- inserimento della dichiarazione di attestazione di frequenza al Corso di tecnica forense e di preparazione all'esame di avvocato organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese.

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro propone inoltre di aggiungere, in fondo alla parte normativa, il suindicato regolamento della pratica forense nonché quello della Scuola della Fondazione Forense Bolognese oltre alle altre delibere di rango consolidate.
Il Consiglio approva.

adunanza del 6 novembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione pervenuta in data 31/10/2006 dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense avente ad oggetto l'accesso ai registri di cancelleria della Suprema Corte Cassazione che dal 1° novembre 2006 sarà gratuito per tutti i Consigli degli Ordini e colleghi.

Il Consiglio, udito il riferimento, soddisfatto per il servizio supplementare reso all'avvocatura dispone di dare massima diffusione

adunanza del 13 novembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che in data odierna è pervenuta missiva dal Consiglio Nazionale Forense recante l'elenco degli avvocati cassazionisti iscritti presso questo Ordine con preghiera di verifica e di restituzione dello stesso elenco, debitamente siglato.

Si richiede inoltre di comunicare mensilmente alla segreteria del CNF le eventuali variazioni.

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'adempimento delle richieste pervenute.

adunanza del 4 dicembre 2006

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, su richiesta del tesoriere avv. Sandro Giacomelli, sull'opportunità che il Consiglio organizzi per ciascuna domanda di assistenza sia sul Fondo di Solidarietà del Consiglio che quello della Cassa Nazionale di Previdenza un fascicolo nel quale raccogliere le domande e la relativa documentazione idonea a consentire una approfondita valutazione in sede di delibera.

Il Consiglio, dato atto di quanto sopra dispone che allo scopo vengano aperte per ogni persona assistita singole posizioni disposte in carpette di colore verde per gli assistiti della Cassa e di colore rosso per gli assistiti del Consiglio e che in esse venga raccolta l'intera documentazione riguardante le erogazioni.

Dispone inoltre che anche le domande relative ai contributi che verranno elargiti dal Consiglio vengano opportunamente documentate maturando in ciò quanto previsto nel Regolamento della Cassa all'art.8.

adunanza del 11 dicembre 2006

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla nota pervenuta in data 14/09/2006 dalla Corte d'Appello di Bologna con la quale si trasmette copia degli allegati riguardanti lo studio, predisposto dal Comune di Bologna - Settore Lavori pubblici, di fattibilità per il trasferimento degli uffici giudiziari nei locali di Palazzo Legnani-Pizzardi.

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dalla Corte d'Appello con la quale si comunica la convocazione della Commissione di manutenzione per il giorno 19/09/2006 alle ore 10,00 col seguente ordine del giorno:

1. Nuova distribuzione degli spazi a disposizione del Tribunale nel Palazzo Pizzardi;
2. Varie ed eventuali

Il Consiglio prende atto, delega a parteciparvi il Consigliere avv. Sandro Callegaro.

adunanza del 18 settembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla nota 12/9/2006 del Procuratore della Repubblica dott. Enrico de Nicola nella quale manifesta ampio dissenso rispetto alla delibera della commissione di manutenzione del 23/06/2006 circa i progetti per la nuova ubicazione degli uffici giudiziari.

Il Consiglio prende atto.

adunanza del 18 settembre 2006

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sugli aggiornamenti relativi alla Commissione di manutenzione del 23.9.2006. Pianta alla mano, illustra gli spazi assegnati nella nuova dislocazione degli uffici giudiziari all'interno di palazzo Pizzardi.

Il Presidente integra il riferimento comunicando di aver inviato al Presidente della Corte d'Appello una missiva con l'adesione di massima al progetto. Riferisce altresì il Consigliere avv. Sandro Callegaro che a seguito dell'insediamento dei vari uffici a Palazzo Pizzardi si libereranno ampi spazi a Palazzo Baciocchi che potranno consentire l'acquisizione di locali essenziali al nuovo Consiglio. Conseguentemente il Consigliere Avv. Sandro Callegaro ha già avanzato espressa richiesta verbale nel senso che precede al

Presidente della Corte d'Assise d'appello dott. Paolo Angeli, delegato ai problemi dell'edilizia giudiziaria. L'avv. Callegaro auspica che su tale punto il Consiglio sia compatto e deciso, poiché una tale occasione, così vitale per il futuro del nostro Consiglio, difficilmente si potrà riproporre.

Il Consiglio manda al Consigliere avv. Sandro Callegaro di acquisire ulteriori elementi conoscitivi affinché riferisca in prossima seduta ed unanimemente converge sulla necessità di reperire ulteriori spazi in cui poter svolgere in modo dignitoso l'attività istituzionale demandata per legge al Consiglio.

adunanza del 2 ottobre 2006

EDILIZIA GIUDIZIARIA - Palazzo Pizzardi sede definitiva del Tribunale. Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro di avere effettuato un sopralluogo in Palazzo Pizzardi, unitamente al Presidente avv. Strazziari e al Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, nonché ai Presidenti di sezione del Tribunale civile e penale di Bologna e al Cancelliere dr. Di Bisceglia, per rendersi conto in modo concreto della distribuzione degli spazi e della compatibilità degli stessi al fine della dislocazione degli uffici di cancelleria, aule d'udienza, stanze dei magistrati e sale avvocati.

L'impressione ricevuta è di uno spazio assai ampio per il quale vi sarà non poco da lavorare per ottenere ambienti funzionali alle esigenze dell'attività giudiziaria.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere avv. Sandro Callegaro per il riferimento e lo invita a riportare in prossima seduta l'esatta dislocazione degli uffici con particolare riferimento a quelli da destinare agli avvocati.

adunanza del 16 ottobre 2006

CORSO PER I DIFENSORI TRIBUNALE MINORENNI. Riferisce il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico che sta per avere inizio il corso di perfezionamento e aggiornamento per il diritto minorile destinato agli avvocati del Distretto a partire dal mese di dicembre 2006 in collaborazione con la Fondazione Forense Bolognese. Il corso il cui programma è in via di elaborazione, comprenderà lezioni interattive e si articolerà in almeno 10 incontri aventi ad oggetto temi di diritto sostanziale processuale, sia penale che civile, oltre che materie ausiliarie. Gli incontri si terranno preferibilmente il sabato mattina. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 24 novembre 2006 presso la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30, previo contestuale versamento di €180,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di organizzazione che potrà essere versato anche con bonifico bancario, per un numero di partecipanti compatibile con la capienza della sala della Fondazione, con i medesimi criteri di priorità già deliberati per gli anni precedenti.

Il Programma verrà inserito nel sito della Fondazione Forense Bolognese e dell'Ordine e le eventuali variazioni potranno essere ivi rilevate e comunque verranno tempestivamente comunicate agli iscritti anche a mezzo e-mail.

Il Consiglio, udito il riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico per il riferimento ed approva la programmazione del corso per la formazione e l'aggiornamento necessari all'inserimento negli elenchi dei difensori d'ufficio, così come illustrata.

Dispone di fissarsi il contributo di iscrizione al predetto corso nella misura di Euro 180,00 (IVA inclusa). Delega il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, responsabile e coordinatore di tale corso, a dare esecuzione alla presente delibera ed alla conseguente organizzazione del corso per l'anno 2006-2007.

adunanza del 16 ottobre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla delibera della Giunta del Comune di Bologna del 7/11/2006 pervenuta in data 10/11/2006, che riferisce sugli accordi della locazione di palazzo Legnani-Pizzardi, prossima nuova sede del palazzo di giustizia. In tale delibera di giunta viene approvato il canone annuo per la durata di anni 12 dalla consegna prevista per l'1.1.2009 e comunque non oltre il 30.6.2009, data di decorrenza del contratto.

Il Consigliere avv. Giovanni Cerri propone di delegare alla commissione consiliare per la manutenzione un approfondimento sulla dislocazione degli uffici e degli spazi particolarmente da destinare al Consiglio dell'ordine ed al ceto forense in generale ed in esito di incaricare un tecnico di fiducia dell'Ordine affinché partecipi con parere consultivo alle scelte strategico-logistiche.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, felicitandosi per la conclusione di un percorso tanto anelato seppur in esito ad un travagliatissimo iter, delibera di dare diffusione alla notizia e di incaricare la commissione per gli opportuni approfondimenti operativi che possano riguardare l'avvocatura bolognese, dando espresso mandato al Presidente di prendere contatti con i responsabili degli uffici giudiziari e di riferire in prossima adunanza.

adunanza del 13 novembre 2006

Riferisce l'Avv. Lucio Strazziari sulla conferenza stampa tenuta a sostegno della scelta di Palazzo Pizzardi quale nuova sede per gli uffici del Tribunale.

Il Presidente invierà lettera al Comune di Bologna nella quale esprime il compiacimento dell'avvocatura per una soluzione che appare compatibile con le esigenze di raggruppare in un unico comparto territoriale tutti gli uffici giudiziari del circondario.

adunanza del 4 dicembre 2006

3) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dal direttore della Fondazione Carlo M. Verardi avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli con la quale comunica che nella giornata di sabato 4 novembre prossimo presso l'Oratorio dei Filippini si terrà il convegno annuale della Fondazione dal titolo "Diritto del lavoro e dignità della vita" ed allega la bozza del programma dei lavori del convegno e richiede il patrocinio morale del Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere il patrocinio.

adunanza del 18 settembre 2006

Riferisce il Segretario avv. Giovanni Cerri sul Congresso che si svolgerà a Porto (Portogallo) dal 18 al 21 ottobre 2006 organizzato dalla FBE (Federation des Barreaux d'Europe) al quale si invita a partecipare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega a parteciparvi i Consiglieri avv. ti Guido Clausi-Schettini e Flavia Masè Dari. Manda alla Segreteria per i relativi adempimenti.

adunanza del 25 settembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dal CUP in data 09/10/2006 avente ad oggetto la manifestazione pubblica unitaria delle Professioni che si svolgerà a Roma il 12/10/2006 e sull'organizzazione relativa alla partecipazione a tale manifestazione

Il Consiglio all'esito del riferimento, dispone che la trasferta per partecipare all'evento venga organizzata con viaggio in treno con spese a carico del Consiglio; parimenti per ragioni logistiche autorizza gli avvocati residenti ad Imola, se lo crederanno, noleggiare un piccolo autobus sempre a spese del Consiglio .

Il Presidente richiama l'importanza della partecipazione a tale manifestazione particolarmente per i delegati al congresso e per i consiglieri.

adunanza del 9 ottobre 2006

Sulla comunicazione pervenuta in data 29/09/2006 dalla Corte d'Appello a firma del Presidente f.f. dott. Lucio D'Orazi sulla Giornata Europea della Giustizia Civile programmata per il prossimo 25 ottobre 2006. L'alto magistrato prospetta una fattiva collaborazione istituzionale con il Consiglio al fine di individuare iniziative congiunte da porre in essere per l'indicata ricorrenza ed allega copia della delibera del Comitato di Presidenza 15/09/2006. Interviene il Consigliere avv. Sandro Callegaro, il quale riferisce di un incontro con il Presidente dott. D'Orazi nel quale è stato illustrato il programma già organizzato per l'anno scorso e rivolto agli studenti degli ultimi anni dei licei cittadini. Evento preparato con la collaborazione del Provveditorato agli Studi, A.N.M. e il Comune di Bologna. Tale manifestazione, poi, non ha potuto essere realizzata a motivo dello sciopero nazionale degli studenti e degli insegnanti.

Il Consiglio prende atto e dà mandato al Presidente di prendere contatti con il dott. D'Orazi per concordare le modalità concrete per attuare in modo più proficuo la manifestazione al fine di incontrare e sensibilizzare in modo fattivo la cittadinanza.

adunanza del 9 ottobre 2006

Sulla lettera pervenuta in data 05/05/2006 dall'Union Internationale des Avocats (UIA) con la quale si invia il programma del 50° Congresso annuale dell'UIA che si svolgerà a Salvador de Bahia (Brasile).

Il Consiglio, all'esito del riferimento, designa l'Avv. Bruno Micolano a rappresentare l'Ordine di Bologna.

adunanza del 9 ottobre 2006

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ANNO 2008 - Designazione di Bologna quale sua sede. Il Consiglio, facendo seguito a precedenti determinazioni riguardanti la designazione della città nella quale si terrà il prossimo Congresso Nazionale Forense, delibera di proporre la disponibilità dell'Ordine di Bologna per l'anno 2008. Manda alla segreteria per le comunicazioni al CNF e all'OUA.

adunanza del 16 ottobre 2006

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sulla giornata della Giustizia Civile per la quale ha riproposto al Presidente della Corte d'Appello F.F. l'organizzazione dell'iniziativa in collaborazione con l'A.N.M., il Comune di Bologna, il Provveditorato agli Studi e la Fondazione Forense Bolognese prevista per il giorno 25.10.2006.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere avv. Sando Callegaro per il riferimento e lo invita a definire ed aggiornare il programma da comunicare anche a tutti gli iscritti.

adunanza del 16 ottobre 2006

GIORNATA DELLA GIUSTIZIA CIVILE - 25 OTTOBRE 2006 . Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro conferma che l'organizzazione dell'evento è stata completata come da locandina che viene distribuita, affissa nei vari locali e che è stata comunicata ai colleghi a mezzo mail. Stante i limitati tempi, auspica l'intervento anche dei Consiglieri e di quanti più avvocati del foro bolognese. Il Consiglio ringrazia il Consigliere avv. Sandro Callegaro per il riferimento e sollecita i colleghi ad intervenire

adunanza del 23 ottobre 2006

RENDICONTO FESTA DELLE TOGHE D'ORO. Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sul rendiconto delle spese e dei ricavi per la manifestazione Toghe d'Oro.

Il consigliere riporta con dovizia di particolari ogni singola voce e chiede che il Consiglio voglia approvare il rendiconto. Il Consiglio, all'esito del riferimento, approva il rendiconto ed esprime gratitudine al Consigliere avv. Sandro Callegaro per l'attività prestata per l'eccezionale riuscita della manifestazione toghe d'oro.

adunanza del 30 ottobre 2006

CONVEGNO F.B.E.A PORTO. Riferiscono i Consiglieri avv.ti Guido Clausi Schettini e Flavia Masè Dari di avere partecipato alla Riunione Intermedia della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa che si è tenuta a Porto (Portogallo) nei giorni dal 18 al 21 ottobre scorsi:

" Dopo un cocktail di benvenuto offerto ai Congressisti, la sera di mercoledì 18, presso una delle più note cantine di Porto, i lavori sono cominciati il giorno seguente trattando la formazione dell'avvocato nei diversi Paesi europei.

La giornata si è conclusa con una cena presso il suggestivo convento di S. Benito da Vitoria.

Venerdì 19 ottobre, il congresso è proseguito con interventi su temi di grande attualità quali i profili etici posti dal confronto con le regole del c.d. mercato e il finanziamento degli studi legali e la partecipazione ai medesimi di soci di capitale, concludendosi, nel pomeriggio, con un interessante confronto tra il modello di avvocato dei paesi anglosassoni e quello continentale.

Nel corso del convegno i delegati spagnoli hanno riferito che anche la Spagna ha modificato il procedimento per l'accesso alla professione di avvocato equiparandosi a quello vigente presso gli altri paesi U.E. è previsto ora un periodo di praticantato di 2 anni con esame di stato. La riforma entrerà in vigore tra 5 anni.

I congressisti sono stati, poi, accolti presso l'elegante Palazzo della Borsa per una cena di gala.

Sabato 21 i lavori sono terminati con le relazioni dei Presidenti delle Commissioni e l'Assemblea Generale Straordinaria, ove è stata, tra l'altro, assunta una risoluzione per esprimere solidarietà agli avvocati italiani nella protesta contro il c.d. decreto Bersani.

La città di Porto ha salutato i congressisti con una colazione di lavoro presso il ristorante della Casa della Musica.

Il prossimo appuntamento della F.B.E. è fissato per il 25 e 26 maggio 2007 a Napoli.

Il Consiglio, ringrazia i Consiglieri avv. ti Guido Clausi-Schettini e Flavia Masè Dari per i riferimenti. Il materiale pervenuto verrà posto in visione per i Consiglieri interessati nell'apposita carpenta a ciò riservata.

adunanza del 30 ottobre 2006

MOBILITAZIONE DELL'AVVOCATURA: iniziative da assumere. Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulle varie forme di protesta in atto nei vari fori del distretto relazionando sulla circostanza che, all'atto pratico, le ipotizzate iniziative rischiano di non essere incidenti sulla conoscenza delle ragioni del disagio dell'avvocatura con riferimento alle norme di finta liberalizzazione che all'attualità stanno incidendo pesantemente sul ceto forense.

Il Presidente riferisce del disegno di legge parlamentare a firma del Senatore avv. Calvi e altri sulla riforma della professione forense che pare davvero essere allineato con gran parte dei desiderata dell'avvocatura e che, qualora venisse approvato dalle camere, potrà superare molte delle doglianze del ceto forense.

Il Senatore Calvi ha inviato il progetto ai presidenti distrettuali degli ordini forensi italiani chiedendo un pronunciamento ed un parere sul contenuto dell'articolato.

Il Presidente propone di convocare un'assemblea dell'avvocatura bolognese per il giorno mercoledì 29 novembre 2006 ore 11,00 e seguenti, per fare il punto sulle manifestazioni di protesta e di svolgerla anche in un'ottica propositiva e non solo di contrapposizione con il Governo.

Riferisce il Consigliere Segretario sul comunicato dallo stesso inviato agli organi di stampa in merito al periodo di astensione indetto dal 13 al 18 novembre ed alle iniziative della avvocatura. Riferisce inoltre sulla conferenza stampa alla quale ha partecipato stamani tenutasi in un'aula al piano terra della sezione distaccata del Tribunale di Imola concessa con il consenso del Presidente del Tribunale di Bologna dott. Antonino Cricchio e del dr. Mazzino Barbensi magistrato addetto a Palazzo Calderini. Riferisce inoltre che dopo la conferenza stampa gli avvocati con studio in Imola hanno promosso una giornata dei diritti dei cittadini con consulenze gratuite sulla scorta di quanto deliberato dall'OUA.

Nello specifico quanto alla manifestazione tenutasi ad Imola riferisce il consigliere segretario avv. Giovanni Cerri che unitamente all'avv. Paletti ha risposto alle domande dei giornalisti della stampa locale rappresentando le difficoltà nel rendere giustizia, i tagli nel bilancio del ministero di giustizia e le gravi ricadute sull'organizzazione degli uffici e del lavoro dei colleghi.

Buona la partecipazione dei colleghi e scarsissima quella dei cittadini che, in ossequio ai desiderata dell'OUA, erano destinatari della consulenza gratuita.

adunanza del 13 novembre 2006

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari circa due lettere del Presidente della Camera di commercio - Camera arbitrale dott. Sangalli, pervenute l'8 novembre 2006, con le quali si chiede la collaborazione dell'Ordine, con l'indicazione di un referente e di eventuali possibili relatori, per lo studio e l'organizzazione di un convegno, da tenersi nel prossimo anno (primo trimestre), sulle novità introdotte dalla recente riforma del c.p.c. in materia di arbitrato.

Il Consiglio delibera di interessare sul punto l'apposita commissione consiliare, nonché la Fondazione Forense, che da anni organizza con la CCIAA corsi sull'argomento.

adunanza del 20 novembre 2006

Assemblea straordinaria del 1° dicembre p.v. Il Consiglio conferma che l'assemblea straordinaria del Foro Bolognese si terrà il giorno 1° dicembre 2006 alle ore 11 nell'aula della Corte d'assise e d'Appello di Palazzo Baciocchi col seguente Ordine del giorno: "Situazione attuale della Avvocatura fra "proteste" e "proposte".

Ne verrà data notizia ai Colleghi attraverso manifesti da affiggere nella sede dell'Ordine e presso gli uffici giudiziari nonché con missiva inviata via "e-mail" di cui viene approvata la bozza.

adunanza del 27 novembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 che ha avuto ad oggetto la verifica della situazione sulle manifestazioni di protesta da parte dell'avvocatura di contrasto alle liberalizzazioni e sulle valutazioni delle determinazioni dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura con riferimento all'ulteriore periodo di astensione deliberato per il mese di dicembre 2006.

La partecipazione del foro è stata modesta; qualificati, di contro, gli interventi che, per la quasi totalità, hanno messo in luce come l'astensione dalle udienze, pur utile per spingere la politica a calendarizzare le iniziative legislative per la riforma delle professioni, in generale, e di quella di avvocato, in particolare, è divenuta uno strumento desueto e comunque poco incidente sulle decisioni assunte dal potere politico.

adunanza del 4 dicembre 2006

4) NOMINE E INCARICHI

OGIM: determinazioni sui rapporti del Consiglio con la detta organizzazione. Riferisce il Presidente sull'attività dell'OGIM e sull'opportunità che il Consiglio si ponga, rispetto a detto organismo, in posizione propositiva attraverso la costituzione di una commissione che mantenga costanti contatti.

Il Consiglio istituisce la suddetta commissione e, verificata la loro disponibilità, nomina quali componenti i Consiglieri avv.ti Flavia Masè Dari e Avv. Antonio Spinzo.

adunanza del 27 novembre 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense per la nomina di ulteriori 21 Commissari per l'esame da avvocato per l'anno 2006 - 2007, da ricercare nel distretto dell'Emilia - Romagna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento indica gli ulteriori nominativi degli avvocati: Federico Alzona, Elena Minzoni, Massimo Pontiroli, Michele Taroni, Giovanni Trombini, Giovanni Turrone e Luca Vittori Antisari e comunque si è già attivato presso gli altri consigli circondariali per ottenere i nominativi di legali iscritti presso i rispettivi albi.

adunanza del 4 dicembre 2006

5) PRATICANTI AVVOCATI

Riferisce il Presidente che è pervenuta in data 5/10/2006 ulteriore richiesta da parte dell'Avv. D. M. di poter accogliere presso il proprio studio un terzo praticante.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, vista l'istanza, rilevato che l'avv. D. M. motiva la richiesta di deroga per il numero di praticanti superiore al limite fissato dall'art. 2 del Regolamento della pratica forense adducendo "il carico di lavoro" del suo studio; atteso che il periodo di pratica deve privilegiare il percorso formativo alla professione futura e non considerare il carico di lavoro dello studio ospitante quale criterio per giustificare la presenza nello studio di un terzo praticante, delibera di esprimere parere negativo.

adunanza del 16 ottobre 2006

Riferisce il Consigliere Avv. Giovanni Cerri sulla mail pervenuta in data 11/10/2006 dal praticante dr. Fabio Govoni con la quale chiede di conoscere se le udienze svolte in sede arbitrale siano valide ai fini della pratica forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda di rispondere in senso affermativo.

adunanza del 23 ottobre 2006

6) ISCRIZIONI AD ALBI O AL REGISTRO

Facendo seguito a quanto già riferito nella adunanza del 30 maggio 2005, il Consigliere avv. Sandro Callegaro richiama il quesito pervenuto dal Consolato di Bruxelles volto a conoscere se la normativa che presiede alla iscrizione degli Avvocati all'Albo imponga la cancellazione di coloro che abbiano trasferito all'estero la loro residenza anagrafica.

All'esito del riferimento, il Consiglio delibera di rispondere che, in forza di quanto disposto dall'art. 16 della Legge 21 dicembre 1999 n. 526 (che ha recepito relativa direttiva comunitaria), per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

A seguito di tale nuova normativa, il cambiamento della residenza anagrafica non comporta alcuna cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati, qualora l'interessato chieda di potere mantenere l'iscrizione all'Albo sulla base del "domicilio professionale" che gli deve essere riconosciuto, per la pregressa attività professionale svolta in loco.

adunanza del 4 settembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla segnalazione 31/7/2006 della Polizia di Stato, dipartimento della polizia ferroviaria, che lamenta la difficoltà incontrata nel reperire un difensore iscritto all'elenco dei difensori d'ufficio tramite il call-center nel giorno 23/7/2006.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Presidente di contattare i colleghi indicati nella segnalazione, affinché giustificano la loro mancata disponibilità nel giorno 23/7/2006.

adunanza del 11 settembre 2006

Riferisce il Presidente sull'avvenuto decesso dell'avv. Guido Delvecchio nel cui ricordo il Consigliere avv. Claudio Cristoni dà lettura di un suo breve e toccante scritto.

I Consiglieri commossi ne ricordano il tratto e la personalità signorile e professionale.

adunanza del 9 ottobre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 13/10/2006 dal sen. avv. Emilio Nicola Buccico alla quale è allegata copia di un disegno di legge d'iniziativa dello stesso e dell'avv. Valentino, per regolamentare, soltanto attraverso concorso, l'accesso in Cassazione degli Avvocati.

Il Consiglio prende atto.

adunanza del 16 ottobre 2006

Riferisce il Consigliere Segretario f.f. Avv. Sandro Callegaro sulla richiesta di iscrizione al Registro praticanti avvocati pervenuta in data odierna dal dott. S. T., laureato in Giurisprudenza all'Università di Teramo e residente a Pescara.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di esprimere parere negativo non essendo state esplicitate ragioni tali da giustificare l'iscrizione sulla scorta del domicilio professionale, che è criterio riconducibile al soggetto abilitato alla professione che elegge in un determinato luogo, diverso dalla residenza anagrafica, il centro dei suoi affari professionali.

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

adunanza del 6 novembre 2006

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Cerri sulla richiesta pervenuta in data 05/12/2006 dalla Abogado Elena Fiorini di passaggio dall'elenco speciale degli Avvocati Stabiliti all'Albo ordinario. A tal fine allega copia conforme rilasciata in data 06/06/2006 del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia, nonché copia autentica del certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense in data 05/10/2006 che attesta il superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 6 D.L. 27/01/92 n.115.

Il Consiglio, udito il riferimento, visti gli articoli 37 D.Lgs. 25/07/98 n.286, 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999 n.394, ritenuto che la Abogado Elena Fiorini ha presentato la documentazione prevista, ne delibera l'iscrizione all'Albo Avvocati ordinario.

adunanza del 11 dicembre 2006

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

8) DIFESE D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Su riferimento del Consigliere Avv. Antonio Spinzo, il Consiglio sulla base delle domande pervenute e dei requisiti posseduti, delibera di integrare l'elenco dei difensori d'ufficio per il Tribunale ordinario, con l'inserimento dei seguenti avvocati:

AQUILANO	MARIA ROSA	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2006
ARENA	SUSANNA PAOLA	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2006
BORDA	EMANUELA	Reinserimento dopo sospensione
CANÉ	MASSIMILIANO	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2006
CARDILE	DOMENICA	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2003
CAUTERUCCIO	ROMINA	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2003
COTTIGNOLI	LORENZO	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2006
GAMBERINI	LUDOVICO	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2006
GRENCI	ETTORE	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2006
PIZZOLEO	GUGLIELMO	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2006
VINCIERI	MICHELE	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2005
VITIELLO	MARCELLA	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2006
ZUCCO	FRANCESCO	ha frequentato il corso ex-art.7 L.6/3/2001 n.60 nell'anno 2006

Su riferimento del Consigliere Avv. Fausto Sergio Pacifico, il Consiglio sulla base delle domande pervenute e dei requisiti posseduti, delibera di *integrare* l'elenco dei difensori d'ufficio per il Tribunale per i minorenni, con l'inserimento dei seguenti avvocati:

CARDILE	DOMENICA	ha frequentato il corso ex-art.15 comma 4 d.lgs 28/07/1989 n.272 nell'anno 2003
CAUTERUCCIO	ROMINA	ha frequentato il corso ex-art.15 comma 4 d.lgs 28/07/1989 n.272 nell'anno 2003
GIBERTI	ANDREI	ha frequentato il corso ex-art.15 comma 4 d.lgs 28/07/1989 n.272 nell'anno 2003

adunanza del 4 settembre 2006

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo sugli incontri avuti con l'avv. Franco Oliva per la Camera Penale per l'approntamento della programmazione del corso per le difese d'ufficio per l'anno 2006 -2007. Il Consigliere avv. Antonio Spinzo si riserva di riferire in prossima adunanza il calendario esatto delle lezioni con il programma didattico.

adunanza del 2 ottobre 2006

CORSO PER I DIFENSORI TRIBUNALE MINORENNI. Riferisce il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico sull'approntamento del programma relativo al corso per i difensori d'ufficio presso il Tribunale per i minorenni per l'anno 2006 - 2007.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico per il riferimento e lo incarica di approfondire con la Fondazione Forense Bolognese per riferirne in prossima adunanza.

adunanza del 2 ottobre 2006

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo sulle problematiche insorte con gli uffici in relazione alla liquidazione degli onorari dei colleghi nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato alla luce delle novità introdotte dal decreto Bersani. Chiede che il Consiglio organizzi un incontro con le associazioni forensi locali per fare il punto della situazione.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere avv. Antonio Spinzo per il riferimento e incarica la commissione di approfondire l'argomento, delegando sin da ora il Consigliere avv. Antonio Spinzo ad organizzare un incontro con le associazioni forensi per valutare la situazione e prendere contatti con i responsabili degli uffici giudiziari addetti al patrocinio.

adunanza del 9 ottobre 2006

CORSO PER I DIFENSORI TRIBUNALE ORDINARIO. Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo di avere concordato con l'avv. Franco Oliva, referente per la Camera Penale di Bologna per il corso delle difese d'ufficio, la programmazione del VII corso di deontologia e formazione del penalista, abilitante all'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio.

Il Corso si articolerà in 33 incontri seminariali, come da calendario concordato con la Segreteria della Fondazione Forense, aventi ad oggetto la trattazione di vari istituti penali sostanziali e processuali, con l'intendimento di rafforzare maggiormente gli aspetti pratici delle questioni giuridiche che verranno trattate.

Il primo incontro è stato programmato per il giorno 10 novembre 2006 dalle ore 17 alle ore 19 per la presentazione del Corso, del programma e del calendario degli incontri.

Il Consigliere avv. Antonio Spinzo, in accordo con l'avv. Franco Oliva, propone che il Consiglio deliberi l'introduzione di un colloquio finale per gli iscritti. La valutazione di proficua frequentazione del corso sarà resa dal Consiglio dell'Ordine tenendo conto non solo della frequenza effettiva al Corso ma anche dell'esito di tale colloquio.

Il colloquio finale sarà tenuto da un gruppo di docenti del Corso che verranno individuati dal responsabile del Consiglio dell'Ordine e dal responsabile della Camera Penale.

Il Consigliere avv. Antonio Spinzo, come auspicato dalla Fondazione Forense Bolognese, presso la cui sede verranno tenuti gli incontri seminariali, propone che per il presente corso venga determinato il contributo di iscrizione in complessive Euro 200,00 (oneri fiscali compresi) e ciò in considerazione dei maggiori oneri economici sopportati dalla Fondazione Forense Bolognese. Propone che le iscrizioni vengano aperte dal giorno successivo alla approvazione del corso da parte del Consiglio dell'Ordine con termine da fissarsi nel giorno 8 novembre 2006, per un numero di partecipati compatibile con la capienza della sala della Fondazione, con i medesimi criteri di priorità già deliberati per gli anni precedenti.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere avv. Antonio Spinzo per il riferimento ed approva la programmazione del VII corso per la formazione e l'aggiornamento necessari all'inserimento negli elenchi dei difensori d'ufficio, così come illustrata.

Dispone di fissarsi il contributo di iscrizione al predetto corso nella misura di Euro 200,00 (oneri fiscali compresi).

Delega il Consigliere avv. Antonio Spinzo, responsabile e coordinatore, di dare esecuzione alla presente delibera ed alla conseguente organizzazione del corso per l'anno 2006-2007.

adunanza del 16 ottobre 2006

Su riferimento del Consigliere Avv. Antonio Spinzo, il Consiglio, sulla scorta delle domande pervenute e dei requisiti posseduti, delibera di integrare l'elenco dei difensori d'ufficio per il Tribunale ordinario, con l'inserimento dei seguenti avvocati:

CENACCHI	CLAUDIO	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2006</i>
CHIARINI	FRANCESCA	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2006</i>
CIMMINIELLO	GIUSEPPE	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2006</i>
CONTI	RAFFAELLA	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2004</i>
DI MEO	MONICA	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2006</i>
DONATI	GIOVANNI	<i>ERA Già NEI TURNI</i>
EQUIZI	CHIARA	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2002</i>
FERRARA	GIOVANNI	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2003</i>
IORE	ALESSANDRA	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2001</i>
GIAMPIETRO	VINCENZO	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2006</i>
GIUSEPPE	FILIPPO	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2003</i>
PELLICONI	ANNA MARIA	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2006</i>
SILVESTRI	FABRIZIO	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2006</i>
STRADIOTTI	MARCO	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2006</i>
TROISI	MICHELA	<i>ha frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 nell'anno 2006</i>

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Con riferimento alla domanda degli avv. A. C. e R. O. , il Consiglio, atteso che i suddetti non hanno frequentato il corso ex-art. 7 L. 6/3/2001 n. 60, e che non ricorrono gli altri requisiti di legge (prova dell'esercizio in forma continuativa di attività penale per almeno un biennio), delibera di respingere le domande.

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

Su riferimento del Consigliere Avv. Antonio Spinzio, il Consiglio delibera di respingere la domanda dell'avv. F. L. di essere inserita nell'elenco dei difensori d'ufficio presso il Centro di Permanenza Temporanea essendo la stessa sprovvista del requisito dell'attestazione di frequenza al corso di formazione e aggiornamento nella specifica materia.

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

adunanza del 4 dicembre 2006

9) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Il Presidente avv. Lucio Strazziari ha partecipato in data 6/9/2006 all'Assemblea Nazionale dell'Avvocatura, nonché al Comitato Organizzativo del Congresso.

In tale sede è stata confermata dall'Assemblea Nazionale dell'Avvocatura l'astensione dall'attività giudiziaria nei giorni dal 18/9 al 23/9/2006 compresi.

Avuta lettura della delibera 7/9/2006 dell'OUA che si riporta:

"La Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana,

richiamate

le proprie precedenti deliberazioni del 5 luglio 2006 e del 21 luglio 2006, con le quali è stata deliberata l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie rispettivamente per i giorni dal 10 al 21 luglio 2006 e per i giorni 24, 25 e 28 luglio 2006, in segno di protesta in relazione ai provvedimenti introdotti con il D.l. 4 luglio 2006, n. 223;

premessò,

che l'Assemblea generale degli Ordini Forensi riunitasi in Roma il 21 luglio 2006 ha deliberato l'astensione anche per i giorni 18, 19, 20, 21 e 22 settembre 2006, in difetto di sviluppi che avessero tenuto adeguatamente conto delle ragioni manifestate dall'Avvocatura;

ritenuto

che il D.l.n. 223/06 è stato successivamente convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con modificazioni ben lontane da quelle richieste ed attese dall'Avvocatura e comunque del tutto insoddisfacenti;

ritenuto altresì

che, come emerso nell'Assemblea generale degli Ordini e delle Associazioni del 6 settembre 2006, si stanno moltiplicando iniziative assunte o preannunciate da esponenti di rilievo dell'attuale maggioranza di governo, connotate da una marginalizzazione ed uno svilimento della professione forense sempre più significativi, quali l'approvazione del regolamento di esecuzione del c.d. indennizzo diretto, la ripresa del progetto delle class actions, la pubblicazione della disciplina attuativa della normativa sulla conciliazione in materia societaria, nonché le minacce dell'autonomia e dell'indipendenza dell'apparato previdenziale forense;

preso atto

che nell'Assemblea generale degli Ordini e delle Associazioni del settembre 2006 è stata non solo ribadita la determinazione di riprendere le forme di protesta nei modi già individuati, ma è stato altresì deciso di protrarre l'astensione anche per il giorno 23 settembre 2006, al contempo reiterando le richieste e le iniziative volte alla più sollecita discussione ed approvazione della riforma delle professioni e dell'ordinamento professionale forense;

ritenuto

che occorre dunque procedere alla formale proclamazione della prosecuzione dello stato di agitazione dell'intera Avvocatura italiana e dell'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 settembre 2006, facendo naturalmente salva la trattazione degli affari civili, penali, amministrativi e tributari di cui agli artt. 4 e 5 della Regolamentazione citata;

delibera

di proclamare l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 settembre 2006; è fatta salva la trattazione degli affari civili, penali, amministrativi e tributari di cui

agli artt. 4 e 5 della Regolamentazione citata.

Roma, 7 settembre 2006

il Presidente avv. Michelina Grillo

il Segretario avv. Andrea Pasqualin “

Il Consiglio prende atto, incaricandosi di darne comunicazione alle autorità giudiziarie del circondario ed ai colleghi. Manda alla segreteria per gli adempimenti necessari.

adunanza del 11 settembre 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che gli avv. ti Clara Berti e Sandro Giacomelli, eletti quali delegati effettivi al XXVIII Congresso Nazionale Forense, hanno comunicato la loro impossibilità a partecipare alla Seconda Sessione del Congresso che si svolgerà a Roma dal 21 al 24 settembre 2006.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, dispone che partecipino alla detta Seconda Sessione del Congresso, quali delegati “effettivi”, in sostituzione degli avv. ti Clara Berti e Sandro Giacomelli, l’avv. Giampiero Barile e l’avv. Stefania Soffientini, rispettivamente secondo e terza fra i delegati “supplenti”, ritenuto che il primo dei delegati “supplenti”, avv. Giovanni Delucca, ha dichiarato, a sua volta, la impossibilità a partecipare al Congresso.

adunanza del 11 settembre 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sui lavori congressuali dell’assise romana.

Particolarmente in quella sede è emersa la necessità di un dialogo con le forze politiche e governative affinché possano essere modificate alcune norme contenute nel decreto Bersani da reclamare nel solco di una riforma organica della legge professionale. A questo proposito segnala il Presidente che alcuni Presidenti di ordini distrettuali, tra i quali il nostro, hanno caldeggiato che i Presidenti del C.N.F., dell’O.U.A. e della Cassa Forense, superando eventuali ragioni di contrasto, si impegnino al fine ipotizzato ed in proposito si prevedano alcune sedute interlocutorie nel corso delle quali potranno essere valorizzate anche collaborazioni esterne.

Si registra con soddisfazione che l’iniziativa ha trovato forte apprezzamento.

Segnala il Presidente che il raggiungimento della mozione politica del Congresso è stata sofferta, ed è stata approvata dopo una votazione per appello nominale dei delegati.

Quanto alle iniziative di mobilitazione si deve registrare che, ferma la vigile attenzione sulle questioni della giustizia e dei diritti dei cittadini, il Congresso, nel confermare lo stato di agitazione, ha deliberato l’astensione dalle attività di udienza nel giorno 12 ottobre 2006 in concomitanza con la giornata di protesta unitaria del C.U.P. nazionale a Roma.

Nel corso del Congresso è stato comunicato che l’autorità garante dei servizi essenziali ha comminato all’O.U.A. una sanzione nella misura di €25.000,00, ritenuta la illegittimità della astensione proclamata dal 10 al 21 luglio 2006 per il mancato rispetto del termine di preavviso e per il suo protrarsi per un periodo consecutivo superiore al massimo consentito dalla normativa di riferimento.

Segue il dibattito con gli interventi dei Consiglieri che, nella veste di delegati, hanno partecipato al Congresso, attraverso i quali vengono completati i riferimenti del Presidente sulla scorta delle varie istanze di approfondimento nel dettaglio avanzate dagli altri Consiglieri.

Al termine del congresso è stata riproposta la candidatura dell’ordine di Bologna quale sede organizzatrice del Congresso nazionale forense che si terrà nell’anno 2008.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente per il riferimento e, quanto alla candidatura per il prossimo congresso, ci si riserva di approfondire l’argomento in prossima adunanza ed anche in sede U.R.C.O.F.E.R.

adunanza del 25 settembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall’O.U.A. in data 26/09/2006 con la quale si informa sulla manifestazione pubblica di protesta che si terrà a Roma il 12 ottobre 2006 per la Riforma delle Professioni alla quale l’Avvocatura ha aderito e si invia per opportuna informativa copia della circolare del Comitato Unitario Professioni degli Ordini e Collegi professionali.

Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di informare i colleghi per la massima partecipazione alla manifestazione. Delega il Consigliere avv. Sandro Callegaro per l’organizzazione della manifestazione diramando via e-mail ed a mezzo volantini l’invito alla partecipazione dei colleghi bolognesi, assumendo le necessarie informazioni per il trasferimento a Roma con mezzi pubblici, pullman o treno. Dispone che i relativi costi siano posti a carico del Consiglio in apposita voce di spesa.

adunanza del 2 ottobre 2006

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta comunicazione dall’O.U.A. riguardanti le elezioni della giunta: sono stati nominati l’avv. Michelina Grillo di Bologna, presidente; gli avv. ti Antonio Giorgino (Trani) e Andrea Pasqualin (Venezia); vice presidenti; l’avv. Maurizio Cecconi (Roma), segretario; l’avv. Giuseppe Mojo (Napoli), tesoriere.

Il Consiglio, udito il riferimento, si compiace per l’elezione e il Presidente invierà all’avv. Michelina Grillo un messaggio di rallegramenti con gli auspici più fervidi di buon lavoro.

adunanza del 9 ottobre 2006

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

MANIFESTAZIONE A ROMA DEI PROFESSIONISTI - 12/10/2006. In limine il Presidente avv. Lucio Strazziari ringrazia la collaboratrice dott.ssa Loretta Madera per l'organizzazione di supporto alla trasferta romana per partecipare alla manifestazione svoltasi a Roma il 12 ottobre scorso ed il Segretario avv. Giovanni Cerri per le prestazioni logistiche e di complemento. Particolarmente si complimenta per la massiccia partecipazione dei colleghi con studio in Imola, proporzionalmente numerosissimi.

Rappresenta che il discorso dell'avv. De Tilla, Presidente della Cassa Forense è stato davvero incidente ed ha infiammato l'uditorio; che la manifestazione è stata molto civile e partecipatissima con circa 50.000 convenuti, come riferito da organi di stampa.

Quanto alle future iniziative, e particolarmente a quelle ipotizzate nel corso dell'ultima seduta dell'URCOFER, il Presidente avv. Lucio Strazziari rileva la necessità di un coinvolgimento massiccio degli iscritti ad evitare che una non troppo partecipata assemblea possa avere importanti non condivise ricadute sulle scelte di tanti colleghi.

Interviene il Consigliere avv. Antonio Spinzo il quale nell'evidenziare la necessità che le iniziative di protesta e/o di "sciopero bianco" siano deliberate dagli Organismi nazionali (CNF e OUA) da programinarsi per tutto il territorio Nazionale sottolinea come sia altrettanto necessario informare l'opinione pubblica sulle ragioni e i motivi che stanno alla base della nostra protesta con particolare riferimento non solo alla lesione dell'autonomia e dignità dell'avvocatura ma anche alla inefficienza generale del "sistema giustizia" e sotto questo profilo assume pure importanza la programmazione di iniziative di confronto e di informazione che veda il coinvolgimento anche della Magistratura, trattandosi di problematiche, qual'è il malfunzionamento della Giustizia, che interessano l'intero mondo giudiziario e quindi giudici, avvocati, operatori della Giustizia e destinatari della stessa cioè i cittadini.

Completa il riferimento il Consigliere Segretario avv. Giovanni Cerri che richiama i nominativi dei partecipanti elencati in calce al presente riferimento e, quanto alla manifestazione, parimenti sottolinea la grande e composta partecipazione dei professionisti italiani presenti nello scenario di Piazza Venezia, eccezione fatta per qualche sporadico isolato irraguardoso slogan.

Quanto alle future iniziative ipotizza l'indizione di un referendum con gli iscritti perché le ulteriori forme di protesta, diverse dall'astensione, siano quanto più condivise.

Il Consiglio all'esito del riferimento manda al Presidente per approfondire presso l'OUA e gli Ordini circondariali modalità concrete, nonché verificare le iniziative che siano state assunte per le forme di mobilitazione dell'avvocatura. Porrà all'ordine del giorno la questione in prossima adunanza.

Elenco dei partecipanti:

Avvocati Strazziari Lucio, Callegaro Sandro, Cerri Giovanni, Bini Monica, Trifirò Nadia, Fiorin Massimiliano, Bottiglieri Alberto, Manes Filomena, Zaccara Efraim, Vitto Franco, Roversi Alessandra, Casella Roberto, Paoletti Riccardo, Rossi Solferini Renata, Santandrea Lodovico, Gaddoni Paola, Villa Silvia, Campagnoli Edoardo, Machirelli Gianna, Taroni Michele, Normanni Sandra, Gandolfo Anna Maria, Minzoni Elena, Peggì Silvia e Domenicali Antonella.

adunanza del 16 ottobre 2006

9) Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari, anche con riferimento al punto 4) *all'Ordine del Giorno (Riferimento sulla mobilitazione, ancora in atto, dell'Avvocatura) che è pervenuta comunicazione dall'OUA con la quale, alla luce di un assoluto silenzio del potere politico, sordo a qualunque invito alla concertazione, espone le forme di manifestazioni di protesta invitando all'adesione.*

Riferisce altresì di altra lettera 02/11/2006 sempre dell'OUA con la quale si evidenzia che il Ministro della Giustizia Mastella ha fornito anticipazioni sul progetto di legge delega per la riforma delle professioni e delle società professionali.

Riferisce altresì delle informazioni assunte in sede URCOFER circa le manifestazioni di protesta c.d. bianca, consistente ad esempio dall'astensione della verbalizzazione, disattivazione delle fotocopiatrici e dell'invito all'astensione dalle difese d'ufficio, che per i motivi più vari hanno avuto poco successo. Interviene a sostegno l'Avv. Antonio Spinzo e l'Avv. Giovambattista Fragomeni vi aderisce.

Il Consiglio, all'esito dei riferimenti delibera di predisporre e affiggere manifesti contenenti comunicazione della astensione della Avvocatura dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni dal 13 al 18 novembre 2006 per le motivazioni espresse nella delibera 27-28 ottobre 2006 della Giunta dell'Organismo Unitario, nonché di predisporre un questionario atto a sensibilizzare i colleghi in preparazione all'assemblea di cui si valuterà in prosieguo.

adunanza del 6 novembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 23/10/2006 dal Presidente dell'OUA avv. Michelina Grillo con la quale si informa sui lavori del Congresso Internazionale Intermedio della FBE svoltosi in Portogallo ed alla quale allega copia di un proprio intervento scritto sulla inaccettabilità del decreto Bersani nonché il testo di una risoluzione FBE dalla stessa proposta e presentata a sostegno dell'Avvocatura Italiana. Il Consiglio prende atto.

adunanza del 13 novembre 2006

10) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che il Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Bolognese ha proposto di modificare lo Statuto inserendo la figura del "socio sostenitore". Peraltro, ai sensi dell'art. 11 punto c) dello statuto della stessa Fondazione, ogni modifica deve essere preceduta da una deliberazione conforme del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna quale Socio Fondatore. La proposta viene dettagliatamente illustrata dal Direttore della Fondazione avv. Sandro Callegaro il quale, dopo aver precisato che tale nuovo socio non avrebbe diritto di elettorato attivo e passivo, e ciò al fine di mantenere inalterata la struttura della Fondazione originariamente delineata, dà lettura dell'articolo n. 9 bis così come proposto: "Possono essere nominati soci "sostenitori", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti di Bologna, che presenteranno domanda e verseranno la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Detti soci saranno tenuti al versamento di una quota annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio. Detti soci potranno frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Fondazione Forense usufruendo di particolari agevolazioni". Il Consiglio dopo ampia discussione approva la modifica statutaria che istituisce la figura del "socio sostenitore". Manda alla Fondazione Forense Bolognese per quanto di competenza.

adunanza del 18 settembre 2006

11) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 26/10/2006 dal Vice Presidente dell'UIA Avv. Corrado De Martini con la quale invia copia di una lettera di protesta nei confronti del Decreto Bersani inviata dall'UIA al Presidente del Consiglio Romano Prodi. Il Consiglio ne prende atto.

adunanza del 13 novembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 7/11/2006, con la quale l'avv. Bruno Micolano trasmette al Consiglio copia della missiva inviata dall'UIA al Presidente del Consiglio prof. on. Romano Prodi a sostegno della mobilitazione dell'Avvocatura italiana avverso le norme contenute nel c.d. decreto Bersani. Il Consiglio prende atto e il Presidente ringrazierà il Collega.

adunanza del 20 novembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall'O.G.I.M. (Organismo della Federation des barreaux d'Europe) con la quale si invita alla prossima inaugurazione della sede francese a Marsiglia il 7 dicembre p.v. e della sede marocchina a Marrakech nel corso dell'Assise del Mediterraneo il 23 e 24 marzo 2007. In tale missiva si comunica inoltre l'avvenuta nomina dell'avv. Tommaso Divincenzo quale tesoriere dell'O.G.I.M. e alla richiesta di pagamento del contributo annuale.

Il Consiglio prende atto e, quanto al pagamento della quota annuale, manda al tesoriere ed alla segretaria per i conseguenti adempimenti.

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta di affiggere negli Uffici di Segreteria del Consiglio un manifesto dell'ANF (Associazione Nazionale Forense) che riguarda la doglianza dei ritardi della giustizia italiana con invito a ritirare le cartoline presso la sede ANF o presso il Consiglio e da inviare alla Corte Europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo.

Il Consiglio prende atto e, ritenuta l'iniziativa meritevole di considerazione, concede l'autorizzazione all'affissione, nonché alla distribuzione presso gli uffici di Segreteria delle cartoline.

adunanza del 4 dicembre 2006

12) RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA E GLI UFFICI GIUDIZIARI

Sulla comunicazione pervenuta in data 05/10/2006 del Presidente del Tribunale dott. Antonino Cricchio alla quale è allegata copia del provvedimento con il quale il Dirigente delle cancellerie, con riferimento alla corresponsione del Contributo Unificato nei processi per opposizione a sanzioni amministrative, ha provveduto a predisporre un articolato quesito trasmesso al competente ufficio del Ministero per conoscere l'orientamento dell'amministrazione. Il dirigente ha inoltre chiarito che non verrà richiesto il contributo unificato fino a quando il Ministero non avrà risposto allo specifico quesito.

Il Consiglio prende atto e dispone per la massima diffusione del comunicato e manda per la pubblicazione sul sito dell'Ordine e su Bologna forense.

adunanza del 9 ottobre 2006

12) Sulla lettera in data 29/09/2006 del Presidente del Tribunale di Bologna dott. Antonino Cricchio, pervenuta per conoscenza all'Ordine, con la quale lamenta l'inadeguatezza dei fondi assegnati dal Ministero della Giustizia al Tribunale per le spese d'ufficio relative al corrente anno.

Il Consiglio prende atto e si rammarica per i tagli di bilancio, e dispone per la diffusione della missiva nonché per la pubblicazione sul sito dell'Ordine e su Bologna Forense, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale.

adunanza del 9 ottobre 2006

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data odierna dal Dirigente del Tribunale di Bologna e riguardante le modalità adottate affinché gli avvocati provvedano a ritirare dall'archivio i fascicoli di parte giacenti relativi a cause civili definite.

Il Consiglio all'esito del riferimento delibera di diffondere la comunicazione ai colleghi e dispone la pubblicazione su Bologna Forense.

adunanza del 23 ottobre 2006

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Cerri sulla missiva dell'avv. Marino Mazzoli che, allegando copia del relativo verbale, riporta quanto verificatosi all'udienza del 21 settembre 2006 nella causa Cosma srl c/Simca 200 srl (n. 4713/03 R.G. Tribunale Civile di Bologna), nella quale il Giudice istruttore dott.ssa Chiara Graziosi non ha consentito ai legali delle parti di esercitare il loro diritto di astensione dall'udienza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, dispone di inviarne comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente del Tribunale per ogni conseguente valutazione.

adunanza del 23 ottobre 2006

Riferisce il Consigliere avv. Annalisa Atti sulle gravi disfunzioni della cancelleria del Tribunale relativamente ai tempi necessari per ottenere la visura dei fascicoli delle cause da parte dei colleghi. Il problema si pone in particolare - ma ovviamente non solo - per le cause soggette al "rito societario", nelle quali i tempi per l'esame delle produzioni avversarie e per la predisposizione delle difese sono particolarmente stringenti.

adunanza del 27 novembre 2006

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulle gravi disfunzioni del servizio di notifiche, rappresentando le lunghe code cui sono costretti i colleghi ed i loro collaboratori, e propone di far installare, eventualmente anche a spese del Consiglio, un apparecchio per lo smaltimento delle file, con distribuzione di numeri. Riferisce altresì sul recente accorpamento degli sportelli di cancelleria della II sezione civile, con conseguente allungamento dei tempi di attesa. Inoltre, chiede che il Consiglio si attivi per ottenere la possibilità per gli avvocati di accedere alla consultazione telematica, tramite il programma Polis, delle proprie cause in Corte d'Appello, così come da anni avviene per quelle di Tribunale.

L'avv. Berti chiede che venga convocata la "commissione rapporti con gli uffici giudiziari", al fine di assumere le opportune iniziative al riguardo e richiedere un incontro con i dirigenti delle cancellerie. L'avv. Atti si associa alla richiesta dell'avv. Berti.

Interviene l'avv. Callegaro, il quale ritiene di affidare ogni problema relativo alle segnalate disfunzioni alla commissione consiliare per i rapporti con gli uffici e di chiedere urgente convocazione al Presidente del Tribunale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, preoccupato per le gravi difficoltà cui è costretto il ceto forense per le disfunzioni degli uffici, manda al referente della commissione rapporti con uffici di convocare la commissione.

adunanza del 27 novembre 2006

13) PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro di avere sollecitato al dott. Di Bisceglie l'autorizzazione, da rilasciare al dott. Elvis Agassi, collaboratore del Consiglio, per poter accedere alle utenze SICC e SIL di Polisweb, al fine di aggiornare i dati anagrafici degli avvocati. In tal senso è pervenuta missiva in data 21/09/2006 dal collaboratore dott. Elvis Agassi il quale conferma di avere ricevuto tale autorizzazione all'utilizzo degli account SICC e SIL che gli consentirà di tenere monitorata la situazione anagrafica degli avvocati, ed allega copia di tale autorizzazione.

Il Consiglio prende atto compiacendosi della riconferma della propria scelta sulla postazione presidiata all'interno del Tribunale.

adunanza del 2 ottobre 2006

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Cerri sulla missiva pervenuta in data 28/09/2006 dal Ministero della Giustizia nella quale, con riferimento a Polisweb, si fa presente che il sito Nazionale di Napoli è attivo e funzionante dall'inizio dell'anno 2006 ed ospita attualmente 38 uffici giudiziari, tra i quali, per questo distretto, i Tribunali di Bologna e Rimini e si chiede di procedere alla bonifica della tabella avvocati con gli adempimenti necessari.

Il Consiglio prende atto e manda al collaboratore dr. Elvis Agassi di attivarsi nell'indicato senso.

adunanza del 2 ottobre 2006

14) RAPPORTI CON IL CNF, URCOFER E OUA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta dal C.N.F. una bozza di regolamento per la formazione permanente degli avvocati affinché i consigli territoriali esprimano ogni opportuna valutazione considerato che il C.N.F., sulla scorta dei richiesti pareri, possa adottare una generale normativa di riferimento che inciderà sulle norme deontologiche.

Il Consiglio all'esito del riferimento invita tutti i Consiglieri a prendere visione della citata bozza di regolamento e ad esprimere in un'apposita seduta personali valutazioni e suggerimenti.

adunanza del 4 settembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla missiva pervenuta in data 18/09/2006 dal Consiglio Nazionale Forense avente ad oggetto un monitoraggio sugli studi di settore e per il quale si invia una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Esperti relativa all'acquisizione di dati. Il Consiglio incarica il segretario avv. Giovanni Cerri, responsabile dell'osservatorio fiscale, di approfondire l'argomento e riferire in prossima adunanza.

adunanza del 2 ottobre 2006

Riferimento Riunione Presidenti Distrettuali a Roma 25/11/2006. Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di avere partecipato alla riunione dei Presidenti distrettuali e delle Unioni distrettuali svoltasi presso il CNF il 25 novembre u.s., convocata dal presidente nazionale Avv. Prof. Guido Alpa, ove hanno partecipato il Presidente dell'O.U.A. Avv. Michelina Grillo e il Presidente della Cassa Forense avv. Maurizio de Tilla.

Le relazioni svolte e il dibattito che ne è seguito hanno consentito un esame approfondito della situazione, con particolare riferimento ai nuovi progetti normativi rappresentati dal disegno di legge "Mastella", e da quello sulla "riforma delle professioni forensi", presentato al Senato dal Senatore Avv. Guido Calvi e da numerosi altri Senatori di varie parti politiche.

All'esito è emerso un orientamento pressoché unanime sull'opportunità di fare prevalere, ora, alla "protesta", la volontà propositiva di operare, con sinergia di intenti, per ottenere che nel progetto "Mastella" venga inserito il riconoscimento della assoluta specificità della professione forense; per evitare che la riforma professionale forense si trovi condizionata da norme di carattere generale che siano in contrasto con i principi fondamentali cui deve continuare ad ispirarsi la nuova normativa. Di convogliare pertanto le norme del disegno di legge "Calvi" in un testo unitario e condiviso della riforma professionale forense, che possa essere presentato e sostenuto quale proposta dell'intera Avvocatura.

adunanza del 27 novembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato all'assemblea dell'OUA del 16 dicembre 2006 in Roma in esito alla manifestazione di astensione.

In quella sede, presso il Teatro Capranica, è emerso in modo pressoché unanime che le manifestazioni di protesta dovranno trovare una diversa veicolazione e comunque l'astensione dalle udienze dovrà trovare fine risultando davvero uno strumento desueto,

adunanza del 18 dicembre 2006

15) PARERI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla mail 24/8/2006 dell'avv. G.D. con la quale, sottoponendo la bozza dell'annuncio pubblicitario per Pagine Gialle, chiede al Consiglio di esprimere un parere con riferimento al messaggio che riguarda la sua attività.

Il Consiglio, in esito alla richiesta, dopo approfondita discussione, rilevato che il codice deontologico in vigore, con riferimento agli artt. 17 e 17 bis, indica per ciascun settore di attività tre sole materie nel massimo, manda al Presidente di rispondere all'avv. G. D. affinché limiti a tre le materie indicate nel settore elettivo del collega, quello appunto del diritto civile.

adunanza del 11 settembre 2006

16) VARIE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla nota 31/8/2006 dell'Assessore del Comune di Bologna Avv. Virgilio che, con riferimento alla recrudescenza del fenomeno delle violenze sessuali, chiede a ciascun ente ed autorità in indirizzo, ivi compreso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, iniziative e relazioni progettuali per eventuali sinergie al fine di affrontare la grave emergenza.

Il Consiglio, in esito al riferimento, *incarica* il Consigliere Avv. Tiziana Zambelli di approfondire l'argomento e riferirne in prossima adunanza.

adunanza del 11 settembre 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 26.10.2006 dalla Prof. Maria Malatesta Carletti, Professore ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna. Con tale missiva la Prof. Malatesta informa che l'Ateneo di Bologna bandisce un concorso per selezionare i migliori progetti di ricerca e finanziarli adeguatamente e che la stessa assieme a un gruppo di colleghi appartenenti a varie Facoltà presenterà un progetto sulle professioni liberali dal Medioevo ad oggi per realizzare il quale sarà necessario uno stanziamento di € 200.000,00. Chiede pertanto al Consiglio di impegnarsi a contribuire al progetto con una somma che potrebbe essere di 5000 euro e che rappresenterebbe un contributo importante.

Il Consiglio udito il riferimento, delibera di concedere per tale iniziativa la sponsorizzazione ed il contributo richiesto di € 5.000,00. Manda al Presidente di rispondere alla Prof. Maria Malatesta Carletti ed al Tesoriere per gli adempimenti relativi alla erogazione del contributo.

adunanza del 13 novembre 2006

16) Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta missiva in data 30/11/2006 dall'avv. Desi Bruno con la quale si invia la seconda relazione semestrale (successiva ad altra pervenuta in data 23/05/2006) del lavoro svolto dall'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Il Consiglio prende atto.

adunanza del 4 dicembre 2006

PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE ED ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

(periodo dal 4 Settembre 2006 al 27 Dicembre 2006)

ADUNANZE	04/09	11/09	18/09	25/09	27/09*	02/10	03/10*	09/10	11/10	16/10	18/10	23/10	25/10	30/10
Atti Annalisa	•	•	•	•	•	•	no	•	no	•	•	•	no	•
Berti Arnoaldi Veli Giovanni	no	no	•	•	•	•	•	•	no	•	•	•	no	•
Callegaro Sandro	•	•	•	•	no	•	no	•	no	•	•	•	no	•
Canova Federico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	no	•
Cerri Giovanni	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	no	•	•	•
Clausi-Schettini Guido	•	•	•	•	•	no	•	•	•	•	no	•	•	no
Cristoni Claudio	•	•	•	•	•	•	no	•	•	•	•	•	no	•
Florio Vincenzo	•	no	no	no	no	no	no	•	•	no	•	no	•	no
Fragomeni Giovambattista	•	•	•	•	no	•	•	•	•	•	no	•	•	no
Giacomelli Sandro	•	no	•	no	no	no	no	no	no	no	•	no	no	no
Masè Dari Flavia	no	•	•	no	•	•	•	•	no	•	no	•	•	•
Pacifico Fausto Sergio	•	•	•	•	no	•	•	•	no	•	•	•	no	•
Spinzo Antonio	•	•	•	•	•	•	no	•	•	•	•	•	•	•
Strazziari Lucio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zambelli Tiziana	•	•	•	•	•	no	no	•	•	•	no	•	•	no

* = udienza disciplinare

ADUNANZE	06/11	08/11	10/11	13/11	15/11	20/11	22/11	27/11	29/11	04/12	6/12*	11/12	13/12*	18/12	20/12	27/12
Atti Annalisa	•	no	no	•	no	•	•	•	•	•	•	•	no	•	•	•
Berti Arnoaldi Veli Giovanni	•	•	•	•	no	•	•	•	•	•	•	•	•	•	no	•
Callegaro Sandro	•	•	•	•	no	•	•	•	•	•	no	•	no	•	•	•
Canova Federico	•	•	•	•	•	•	no	•	no	•	no	•	•	•	no	•
Cerri Giovanni	no	no	•	•	•	no	no	•	•	•	no	•	no	•	•	•
Clausi-Schettini Guido	•	•	•	•	•	•	no	•	•	•	•	•	•	•	no	•
Cristoni Claudio	no	no	•	no	no	•	no	no	•	no	•	•	•	•	•	no
Florio Vincenzo	no	•	no	•	no	no	•	no	•	no	no	no	no	no	no	no
Fragomeni Giovambattista	•	no	no	•	•	no	no	no	•	•	no	•	•	•	no	no
Giacomelli Sandro	no	no	no	no												
Masè Dari Flavia	no	no	•	•	•	no	•	•	•	•	no	no	no	•	•	•
Pacifico Fausto Sergio	•	•	•	•	no	•	•	no	•	•	•	•	no	•	•	•
Spinzo Antonio	•	no	•	•	•	•	no	•	•	•	•	•	•	•	•	no
Strazziari Lucio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zambelli Tiziana	•	no	no	•	•	•	•	•	•	•	•	no	•	no	no	no

* = udienza disciplinare

TURNI DI RICEVIMENTO DEI CONSIGLIERI

Consigliere	turni assegnati	presenze effettive
avv. Annalisa Atti	7	6 (86%)
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli	14	11 (79%)
avv. Sandro Callegaro	16	15 (94%)
avv. Federico Canova	14	11 (79%)
avv. Giovanni Cerri (segretario)	-	-
avv. Guido Clausi-Schettini	15	15 (100%)
avv. Claudio Cristoni	16	7 (44%)
avv. Vincenzo Florio	16	1 (6%)
avv. Giovambattista Fragomeni	16	4 (25%)
avv. Sandro Giacomelli (tesoriere)	-	-
avv. Flavia Masè Dari	8	7 (88%)
avv. Fausto Sergio Pacifico	8	8 (100%)
avv. Antonio Spinzo	15	10 (67%)
avv. Lucio Strazziari (presidente)	-	-
avv. Tiziana Zambelli	8	7 (88%)
Periodo dal 4 settembre 2006 al 23 dicembre 2006		

20⁰ CONGRESSO 20 NAZIONALE FORENSE I CONTRIBUTI (*segue*)

Roma 21 – 22 – 23-24
Settembre 2006

CONTRIBUTI IN TEMA DI CONDIZIONE DEI PRATICANTI E DEI GIOVANI AVVOCATI ALL'INTERNO DEGLI STUDI LEGALI

SECONDA PARTE

- Possibilità di configurare un contratto tipo per i praticanti e i giovani avvocati che sia assoggettabile, quanto ai compensi, alla contribuzione alla Cassa**
(Dott. Paolo Rendina) pag. 25
- Bozza di contratto tra titolare dello studio e professionista collaboratore**
(Avv. Filippo Andreani) pag. 28
- Bozza di contratto di collaborazione legale**
(Dott.ssa Laura D'Angeli)..... pag. 30
- Bozza di contratto tra praticante e dominus**
(Avv. Serena Carroli)..... pag. 33
- Bozza di contratto tra giovane avvocato (con meno di tre anni di iscrizione all'albo) e dominus**
(Avv. Serena Carroli)..... pag. 36

POSSIBILITÀ DI CONFIGURARE UN CONTRATTO TIPO PER I PRATICANTI E I GIOVANI AVVOCATI CHE SIA ASSOGGETTABILE, QUANTO AI COMPENSI, ALLA CONTRIBUZIONE ALLA CASSA

(Dott. Paolo Rendina)

1. L'attuale assetto normativo ed evoluzione storica

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense venne istituita nel 1952 come Ente di Diritto pubblico con lo scopo di assicurare trattamenti di previdenza e forme di assistenza a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, in pratica a favore degli avvocati che esercitano la professione con carattere di continuità e dei loro superstiti.

Divenuta Fondazione di Diritto Privato a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 509/1994 e del successivo Decreto Interministeriale del 28 settembre 1995, la Cassa ha da sempre perseguito, quale primario obiettivo, non solo quello di garantire, in attuazione dell'art. 38 Cost., un adeguato e congruo trattamento previdenziale ma anche di erogare forme di assistenza per malattia, inabilità nonché maternità e indigenza.

Ma non solo. Merita infatti particolare attenzione la facoltà rimessa alla Cassa di gestire forme di previdenza integrativa nell'ambito della normativa vigente. Servizio ora reso finalmente possibile a seguito della delibera, varata il 17 marzo 2006 dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con la quale si è pervenuti anche ad alcuni interventi parametrici e strutturali della previdenza forense.

In particolare, il Comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha recentemente approvato l'innalzamento delle aliquote a carico degli iscritti dal 10% al 12% del contributo soggettivo a partire dal 2009 e l'aumento dal 2% al 4% del contributo integrativo a partire dal 2007.

Sempre dal 2007, la liquidazione dei supplementi di prestazione sarà calcolata su base contributiva, ma solo per chi andrà in pensione dal 1° gennaio 2007, mentre sarà considerato l'intero arco della vita lavorativa nel calcolo retributivo della prestazione (con l'esclusione dei peggiori cinque anni).

Tale mini riforma non ha però sacrificato le agevolazioni già previste per i giovani fino a 35 anni, per i quali, nei primi tre anni di iscrizione alla Cassa resta la riduzione a metà del contributo soggettivo minimo e l'eliminazione del contributo integrativo minimo.

Una riforma ritenuta necessaria e per il raggiungimento della quale si è assistito ad anni di durissime battaglie, anche e soprattutto politiche, certamente cristallizzate nella difficoltà di riuscire a conciliare le varie esigenze, anche generazionali, che da sempre si contrappongono in materia previdenziale.

Un vero e proprio "scontro" generazionale il cui superamento, alla luce di recenti ricerche, sarebbe in grado, anche a breve periodo, di apportare significativi vantaggi agli iscritti già in età pensionabile nonché sgravi fiscali e, comunque, una minor pressione nelle tasche dei giovani iscritti alla Cassa.

In tal senso, merita pertanto un cenno particolare il principio sancito dall'art. 35 della Legge Delega del 23 aprile 2004, n. 243 in materia di previdenza complementare dei professionisti, in quanto può considerarsi un punto di arrivo per una migliore tutela previdenziale costituzionalmente garantita ed un nuovo strumento parallelo e funzionale per la stessa Cassa di previdenza.

Per concludere questa breve ma doverosa panoramica sull'attuale assetto normativo e sulle recenti innovazioni apportate al sistema di previdenza forense, va precisato che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ad oggi, conta un numero di circa 112.000 avvocati iscritti, di cui circa il 43% ha meno di 40 anni di età, con circa 47.000 iscritti all'Albo, ma non alla Cassa, che contribuiscono solo in termini di contributo integrativo (2%). Da questi numeri, non può che emergere un dato significativo. Il numero di iscritti è in aumento, ma il potere contributivo sembra essere inversamente proporzionale creando una sorta di pericoloso paradosso per cui i giovani non contribuiscono a sufficienza per garantire una congrua previdenza ai colleghi in età pensionabile. D'altro canto gli stessi giovani, iscrivendosi tardivamente e comunque apportando inizialmente contributi minimi, rischieranno di non vedere nemmeno quel minimo, oggi almeno garantito, per le proprie spese assistenziali e previdenziali.

2. I diversi regimi contributivi e l'iscrizione alla Cassa

Per poter verificare se vi sia o meno una possibilità di configurare un contratto tipo per i praticanti e i giovani avvocati che sia assoggettabile, quanto ai compensi, alla contribuzione alla Cassa, è necessario innanzitutto fare un breve cenno sul sistema contributivo oggi vigente nonché sulle modalità di iscrizione alla Cassa dei vari soggetti interessati.

L'attuale sistema contributivo prevede che gli iscritti versino un contributo c.d. soggettivo e un contributo c.d. integrativo i quali rappresentano la fonte primaria di finanziamento delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa Forense.

In particolare, il contributo soggettivo di cui all'art. 10 della Legge 576/1980 viene versato in proporzione (ora ancora pari al 10% e dal 2009 innalzato al 12%) al reddito netto dichiarato dall'iscritto ai fini Irpef entro un tetto annualmente rivalutabile, associato ad un 3% (4% dal 2009) del reddito dichiarato oltre il tetto.

Il successivo art. 11 disciplina invece la misura dovuta a titolo di contributo c.d. integrativo il quale è da versarsi nella misura del 4% in proporzione al volume di affari Iva dichiarato, di natura professionale.

In quest'ottica si inserisce, grazie all'emanazione del D.Lgs. n. 151/2001, il contributo di maternità dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa secondo le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo). Detto contributo, applicato per la prima volta nel 1993, è finalizzato alla copertura dell'indennità di maternità erogata in favore delle professioniste iscritte alla Cassa (D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge n. 289/2003).

Fatta questa premessa, doverosa per ragioni di metodo espositivo, è necessario verificare quali sono i requisiti e gli adempimenti necessari per l'iscrizione alla Cassa Forense, tanto per i giovani praticanti non abilitati, quanto per quelli iscritti allo speciale albo dei praticanti abilitati ed, infine, per i giovani avvocati infra quarantenni:

1.1 Il praticante non abilitato

Il regolamento parla chiaro. I praticanti senza abilitazione al patrocinio non possono iscriversi alla Cassa di Previdenza non avendo, pertanto, alcun obbligo nei confronti della stessa. In particolare, il neo-laureato che si iscrive all'albo dei praticanti non deve trasmettere alla Cassa la comunicazione obbligatoria (modello 5) di cui all' art. 17 della Legge 586/1980 né, tanto meno, applicare il 2% sui corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA. Questo comporta ovviamente che tale categoria non possa così ricevere alcun tipo di assistenza (tanto per infortuni sul lavoro, quanto previdenziale) nonostante il proprio proficuo ed assiduo lavoro all'interno di uno studio legale.

1.2 Il praticante abilitato e l'iscrizione facoltativa alla Cassa

Anche per i praticanti c.d. abilitati ma non iscritti alla Cassa non esistono obblighi contributivi, senonché per gli stessi sussiste è la possibilità di trasmettere domanda di iscrizione alla Cassa per l'anno in corso o con effetto retroattivo, a decorrere dal primo anno di iscrizione nel registro dei praticanti con abilitazione al patrocinio o da uno degli anni successivi al primo. Il praticante abilitato può fruire della riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, se si iscrivono alla stessa, per la prima volta, con decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età. I praticanti abilitati al patrocinio devono trasmettere alla Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione obbligatoria (modello 5) di cui all' art. 17 della Legge 586/1980, indicando il reddito professionale Irpef netto, denunciato con il modello Unico, relativamente all'anno solare anteriore alla presentazione della dichiarazione al Fisco, nonché il volume di affari Iva relativo al medesimo anno.

L'obbligo di invio della comunicazione obbligatoria permane a carico dei praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nell'anno solare anteriore a quello di trasmissione del modello 5 e nessuna deroga può essere ammessa rispetto a tale adempimento. La normativa, poi, obbliga l'iscritto al pagamento del contributo minimo soggettivo ma in misura ridotta al 50%, limitatamente ai primi tre anni di iscrizione alla Cassa, qualora la stessa decorra da data anteriore al compimento del 30° anno di età. Ulteriore adempimento previsto è che il neoiscritto effettui il versamento del 10% sul reddito professionale Irpef netto fino al tetto massimo (stabilito dal Comitato dei delegati), nonché il 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto, di cui sopra, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno oppure in due rate, di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio e, la seconda, entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Infine, anche il praticante abilitato dovrà applicare il 2% sull'effettivo volume di affari IVA (detratto l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA - Legge 22 marzo 1995, n. 85), essendo esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo.

Infine permane l'obbligo per tutti gli iscritti di versare il contributo di maternità.

1.3 Il giovane avvocato non iscritto alla Cassa

Diversa invece è la posizione del giovane avvocato che non si sia mai iscritto alla Cassa, ma che si sia già iscritto all'Albo. Per questa categoria è comunque previsto che vengano versati i contributi e, comunque, inviata alla Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione obbligatoria (modello 5) di cui all' art. 17 della Legge n. 576/1980, indicando il reddito professionale Irpef netto, denunciato con modello Unico, relativamente all'anno solare anteriore alla presentazione della dichiarazione al Fisco, nonché il volume di affari Iva relativo al medesimo anno;

I giovani avvocati dovranno comunque applicare il 2% sui corrispettivi rientranti nel volume di affari Iva (detratto l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad Iva - Legge 22 marzo 1995 n. 85) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno oppure in due rate, di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio e la seconda, entro il 31 dicembre del medesimo anno.

L'iscrizione diventa invece obbligatoria qualora i giovani avvocati abbiano raggiunto o superato, nell'anno anteriore a quello di invio del modello 5, i livelli minimi di reddito professionale Irpef netto e/o di volume di affari Iva, stabiliti dal Comitato dei delegati ai fini della dimostrazione della continuità dell'esercizio professionale.

2.4 Il giovane avvocato già iscritto alla Cassa

Anche al giovane avvocato neo-iscritto vengono offerti indubbi vantaggi: infatti, è stata accordata - e recentemente confermata - l'esclusione dal pagamento del contributo minimo integrativo per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, sempre che siano coincidenti con l'iscrizione all'Albo. Per tale periodo, come recita l'ultimo provvedimento di riforma, il contributo integrativo resterà infatti dovuto solo in misura corrispondente al volume d'affari effettivamente dichiarato.

Come si può notare, solo l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (che può avvenire anche molti anni dopo l'effettivo inserimento in uno Studio Legale) può assicurare al professionista una congrua forma di assistenza assicurativa e/o previdenziale lasciando pertanto il praticante non iscritto (o eventualmente il giovane avvocato ancora non iscritto) in una sorta di limbo sicuramente in contrasto con l'art. 38 Costituzionale che cementifica tutt'altro principio: ovvero il principio solidaristico e assistenziale connesso a quella libertà dal bisogno cui fa riferimento l'art. 3 comma 2 della Costituzione.

3. Problematiche e proposte per una nuova assistenza previdenziale

Per parlare di proposte è comunque necessario fare alcune ulteriori precisazioni.

- a) L'attuale posizione di chi non è iscritto alla Cassa fa sì che, diversamente dalla posizione di ogni altro lavoratore impiegato nel settore pubblico o privato, lo stesso venga a mancare qualsiasi forma di assistenza assicurativa e/o previden-

ziale (es. incidenti sul lavoro, infortunio in itinere, maternità, malattia...). Non è un problema di poco conto se si considera che un neolaureato in legge, nella migliore delle ipotesi, potrà comunque accedere ad una forma di assistenza e previdenza solo ed esclusivamente al momento dell'iscrizione nello speciale albo dei praticanti abilitati (e, pertanto, non prima di un anno dall'iscrizione all'Albo dei praticanti) e comunque solo potendo contare su un certo volume d'affari che possa permettergli il regolare versamento dei contributi.

- b) L'attuale regime di contribuzione (soggettivo + integrativo) non risulta sufficiente affinché ciascun individuo possa finanziare la riserva necessaria alla copertura del trattamento previdenziale e assistenziale a lui destinato. Da alcune stime, infatti, risulta che l'attuale regime copre circa il 57% di quello che percepirà in media un avvocato trentenne che si iscrive oggi alla Cassa con l'ipotesi che il suo reddito medio evolverà in misura pari a quella osservata per le generazioni che lo hanno preceduto.
- c) In Italia, si era creata una forbice preoccupante fra il gettito contributivo e la spesa pensionistica, con conseguente andamento declinante dell'indice di copertura a fronte di un aumento, graduale ma costante, della spesa previdenziale. Secondo gli analisti, un consistente aumento degli iscritti ha certamente contribuito alla diminuzione di tale forbice. Vi è da dire però che sul tavolo delle questioni vi è anche, e soprattutto, il problema relativo all'accesso della professione. Cosa fare? Se da un lato, infatti, si adottasse un principio di maggiore rigidità nell'accesso alla professione ciò determinerebbe inevitabilmente (soprattutto in un sistema a ripartizione) una ulteriore contrazione del gettito, destinata a destabilizzare esponenzialmente il sistema. D'altro canto, la soluzione della liberalizzazione della professione non servirebbe a nulla se non si adottassero contromosse efficaci e, in ogni caso, utili al gettito contributivo.
- d) Oggi, la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense ha di fatto la possibilità di erogare pensioni complementari calcolate con il metodo di capitalizzazione individuale, in forza del Decreto 5 dicembre 2005, n. 252 e dei regolamenti attuativi. Il disegno di legge, dopo aver riaffermato l'autonomia della nostra Cassa Forense, prevede (art. 351 bis) che gli enti di diritto privato di cui ai D.Lgs. 509/94 e 103/96, tra i quali vi è, com'è noto, anche la nostra Cassa Forense, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera A e B, forme pensionistiche complementari.

A fronte di queste ulteriori precisazioni, si potrebbero avanzare alcune proposte per assoggettare un eventuale contratto con i Praticanti alla contribuzione alla Cassa.

3.1 Praticanti non abilitati e pensione complementare

I giovani neolaureati che intendano collaborare all'interno di uno Studio Legale potrebbero venire assimilati, dal punto di vista squisitamente previdenziale, a veri e propri lavoratori parasubordinati potendo usufruire dei servizi assistenziali e previdenziali offerti da un apposito Fondo pensione dedicato.

Attualmente l'INPS prevede, per il lavoratori parasubordinati, diverse tipologie di contributo, ossia un contributo per professionisti e collaboratori, da corrispondere in misura diversa a seconda dei casi.

Nel caso di specie, potrebbe essere invece previsto il pagamento di una quota fissa da corrispondere, ad opera del dominus, annualmente o, in alternativa, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dell'eventuale compenso concordato con lo Studio e in misura percentuale allo stesso.

Questo meccanismo potrebbe essere realizzato grazie alla possibilità rimessa alla Cassa di gestione delle pensioni complementari, mediante una sorta di pensione complementare dedicata ai Praticanti (abilitati e non) ed ai giovani avvocati non iscritti.

Da ciò potrebbero derivarne alcuni indubbi vantaggi.

- **Per i praticanti:** i quali potrebbero godere di tutela assistenziale e previdenziale sino alla loro iscrizione all'Albo dei praticanti, maturando così da subito gli anni contributivi.
- **Per il dominus:** per il quale potrebbero prevedersi alcuni sgravi fiscali quali, a titolo meramente esemplificativo, la possibilità di detrazione dal proprio reddito professionale Irpef netto quanto versato a titolo di contribuzione integrativa a favore del praticante.
- **Per la stessa Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense:** la quale potrebbe garantirsi, da subito, un maggior gettito contributivo.

3.2 Praticanti abilitati e giovani avvocati

Il sistema contributivo sopra delineato potrebbe inoltre coesistere con l'eventuale iscrizione del praticante nell'Albo Speciale dei praticanti abilitati al patrocinio, nonché con l'eventuale iscrizione del praticante direttamente nell'Albo degli Avvocati. In effetti, in entrambi i casi il versamento di contributi complementari non osterebbe comunque al pagamento dei contributi dovuti nel caso di iscrizione facoltativa alla Cassa che rimarrebbero, con le agevolazioni ancora oggi previste, a carico del singolo professionista.

Nel caso invece di obbligo di iscrizione per aver raggiunto o superato, nell'anno anteriore a quello di invio del modello 5, i livelli minimi di reddito professionale Irpef netto e/o di volume di affari Iva, il neo iscritto potrebbe comunque avvalersi, dell'istituto della ricongiunzione, così come disciplinato dalla Legge n. 45/1990 o, in alternativa, proseguire contribuendo anche alla Cassa.

L'eventuale contratto potrebbe infatti prevedere, nel solo caso di ricongiunzione a seguito di iscrizione obbligatoria ad opera del solo praticante abilitato, che dall'aliquota versata dal dominus, quale contributo previdenziale sulle parcelle su cui il praticante ha effettivamente prestato la propria opera, possa essere trattenuta una percentuale da destinarsi alla contribuzione previdenziale del praticante come se si trattasse di una sorta di ritenuta d'acconto previdenziale.

4. Conclusioni

Al termine di questa breve relazione, credo che la possibilità di configurare un contratto tipo per i praticanti e i giovani avvocati che sia assoggettabile, quanto ai compensi, alla contribuzione alla Cassa, sia non solo possibile, ma anche attuabile in termini relativamente brevi.

Non vi è dubbio che lo scontro generazionale si è più volte confrontato sul famigerato art. 26 del nostro Codice Deontologico laddove, da un lato veniva rivendicato quel contributo minimo ritenuto dovuto per le prestazioni offerte all'interno della struttura dello Studio mentre, dall'altro, veniva ovviamente osteggiato, con non poco livore, un certo disinteresse ad ogni imposizione in tal senso.

Ma un piccolo significativo traguardo per i "contendenti" potrebbe proprio essere rappresentato dalla possibilità, anche per i giovani neo-lauerati maggiormente sensibilizzati sul tema previdenziale, di inserirsi nel mondo del lavoro potendo, da subito, assicurarsi quella forma di assistenza assicurativa e/o previdenziale che, purtroppo, è venuta a mancare per troppe generazioni.

Un provvedimento questo che potrebbe, fra l'altro, arginare quel mal costume oggi rappresentato dalla pratica fittizia di molti giovani. Esso infatti potrebbe garantire, mediante l'applicazione di contratti studiati ad hoc - contratti che prevedano, allo stesso tempo, sgravi fiscali per il dominus e tutela previdenziale - una pratica effettiva all'interno di quegli Studi che intendano crescere e formare i futuri giovani avvocati.

BOZZA DI CONTRATTO TRA TITOLARE DELLO STUDIO E PROFESSIONISTA COLLABORATORE

(Avv. Filippo Andreani)

Scrittura privata¹ tra

....., residente in, alla via, CF, P.Iva

- Titolare -

e

....., residente in, alla via, CF, P.Iva

- Professionista -

Entrambe anche definite congiuntamente come "Parti"

Premesso che

- esaminate le capacità tecniche e personali del Professionista, il Titolare ha valutato l'utilità di una possibile introduzione del Professionista all'interno della propria struttura lavorativa (anche "Studio Professionale");
- il punto precedente è ritenuto di interesse da parte del Professionista che, intende prestare la propria opera di carattere legale all'interno dello Studio Professionale;
- in nessun modo il Professionista dovrà essere inquadrato come dipendente del Titolare, conservando sempre una propria autonomia, tanto organizzativa, quanto decisionale in ordine alla gestione del lavoro affidatogli da parte del Titolare;
- il presente accordo è concordemente volto alla instaurazione di un rapporto di collaborazione professionale esclusiva, coordinata e continuativa, senza vincoli di subordinazione

¹ Riferimenti normativi - Codice Civile:

Art. 1373. *Recesso unilaterale* – Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

È salvo in ogni caso il patto contrario.

Art. 2222. *Contratto d'opera* – Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Art. 2229. *Esercizio delle professioni intellettuali* – La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

(... Omissis ...)

Art. 2232. *Esecuzione dell'opera* – Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2236. *Responsabilità del prestatore d'opera* – Se la prestazione implica soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto e le Parti rinunciano, sin da ora, a muovere eccezioni in ordine alla loro veridicità.

2. Oggetto

2.1. Il presente accordo è inteso al fine di conferire un incarico di collaborazione continuativa, al Professionista, il quale, in accordo con la propria libertà da vincoli di subordinazione, dovrà comunque operare per correttamente contribuire al lavoro svolto all'interno dello Studio Professionale del Titolare.

2.2. Fanno parte delle attività comprese nell'incarico conferito al Professionista, soltanto a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la redazione di pareri legali;
- l'assistenza in sede giudiziaria degli assistiti dal Titolare;
- la redazione di atti giudiziari;
- la partecipazione alle riunioni volte alla istruzione di una pratica, tanto in presenza degli assistiti, quanto svolte nell'esclusivo ambito dei colleghi che collaborano all'interno dello Studio Professionale;
- la partecipazione alle attività volte all'organizzazione dell'attività all'interno dello Studio Professionale;
- ogni altra attività, alle precedenti connessa, ritenuta utile da parte del Titolare al fine di rendere profittevole l'incarico affidato al Professionista.

3. Svolgimento dell'attività di consulenza

3.1. Lo svolgimento dell'attività di collaborazione avverrà in piena autonomia ed al di fuori di ogni vincolo del rapporto di lavoro subordinato, quindi senza obbligo di presenza, di orari, di gerarchia nei confronti di alcuno del nostro Studio Professionale.

3.2. L'incarico sarà svolto con diligenza e professionalità, nel rispetto dell'esigenza imposta dalla natura dell'incarico stesso, in accordo con le necessità connesse alla peculiare attività svolta dallo Studio Professionale.

3.3. Al Professionista dovrà essere messo a disposizione, da parte del Titolare, tutto il supporto tecnico ed informatico utile al fine di svolgere diligentemente l'incarico affidatogli.

4. Durata

4.1. Il presente contratto di collaborazione avrà durata di 1 anno con decorrenza dal e si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, per un uguale periodo salvo che una delle parti abbia effettuato formale disdetta scritta da inviare all'altra parte entro tre mesi prima della data di scadenza.

5. Corrispettivo

5.1. Il compenso per la suddetta attività di collaborazione è forfettariamente determinato nell'importo minimo garantito di Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge, e sarà pagato con cadenza mensile, entro il sesto giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

5.2. Al fine di ottenere il tempestivo pagamento del proprio corrispettivo, il Professionista dovrà presentare regolare fattura intestata al Titolare entro l'ultimo giorno del mese di riferimento.

5.3. Al termine di ogni anno di collaborazione, sarà a discrezione del Titolare individuare una somma *bonus* da conferire al Professionista, in ragione dell'eventuale particolare proficuità dell'opera da questi svolta. La misura di tale somma sarà compresa tra un minimo del 50% del minimo mensile pattuito ed un massimo del 200% dello stesso minimo mensile pattuito.

5.4. Per le pratiche personali del Professionista, consegnate da propri assistiti e gestite all'interno dello Studio Professionale, verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo al Professionista nella misura del%, calcolato sull'importo fatturato direttamente dallo Studio Professionale con riferimento alle pratiche in questione.

6. Spese

6.1. Tutte le spese inerenti e necessarie allo svolgimento del suddetto contratto sono integralmente a carico del Titolare.

6.2. Le eventuali spese straordinarie e non direttamente pertinenti all'incarico affidato, provvisoriamente sostenute da parte del Professionista, saranno rimborsate dal Titolare solamente ove preventivamente concordate.

6.3. Rimane a carico esclusivo del Titolare anche la copertura assicurativa per la responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività del Professionista presso il Titolare stesso.

7. Accesso e permanenza in studio

7.1. L'accesso e la permanenza presso lo Studio Professionale sono consentiti per l'espletamento dell'incarico di collaborazione, fermo restando l'obbligo di segretezza sulle notizie conosciute in ragione o in occasione dello svolgimento dell'attività di collaborazione o della permanenza negli uffici.

8. Obbligo di riservatezza

8.1. In particolare il Professionista, durante e dopo il periodo della sua collaborazione, s'impegna a non rivelare a terzi qualsiasi informazione riguardante le attività dello Studio Professionale, e si impegna altresì a non trattenere alcun documento di qualsiasi genere che riguardi informazioni riservate, o dati, di cui sia comunque a conoscenza.

8.2. In accordo con quanto previsto dal d.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la sottoscrizione del presente accordo il Professionista accetta di essere nominato quale incaricato del trattamento di dati, impegnandosi a rispettare le indicazioni fornitegli dal Titolare in ordine alle concrete modalità di effettuazione del trattamento degli stessi dati personali.

9. Risarcimento danni

9.1. In caso di violazione degli obblighi assunti dal Professionista, ed in particolare di quelli previsti al precedente articolo 8, questi sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni che potranno derivare allo Studio Professionale.

10. Disposizioni finali

Per quanto qui non espressamente previsto, varranno le disposizioni sul lavoro autonomo previste dal codice civile, e più precisamente le disposizioni generali di cui agli artt. 2222 e seg. e le disposizioni sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seg..

Letto, confermato e sottoscritto

....., li

Il Titolare

Il Professionista

BOZZA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LEGALE

(Dott.ssa Laura D'Angeli)

Tra l'Avv., nato a il, residente in, via, n., C.F., P. IVA., titolare dello Studio Legale (in seguito definito anche **Studio**) sito in, via n., ed iscritto al relativo Albo dell'Ordine degli Avvocati di, n. ...

- Dominus

e

L'Avv./Dott., nato a il, residente in, via n., C.F., P. IVA., iscritto al relativo Albo dell'Ordine degli Avvocati di, n. (quale *Praticante Avvocato Abilitato se Dott.*)

- Collaboratore

Premesso che

- Lo Studio Legale deve garantire alla propria clientela un servizio adeguato e sempre aggiornato, anche per mezzo dell'attività legale svolta da validi collaboratori.
- Il Collaboratore risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze professionali atte al corretto esercizio dell'attività professionale.
- Secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del Codice Deontologico degli Avvocati (in seguito semplicemente **Codice Deontologico**), il Dominus deve consentire ai propri collaboratori la possibilità di migliorare la propria preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto, oltre che fornire un adeguato ambiente di lavoro.
- L'attività prestata dal Collaboratore non rientra nell'esercizio di un'attività subordinata, mantenendo questi, comunque e sempre, la propria condizione di libero professionista.
- Il Collaboratore dichiara di avere le conoscenze professionali atte a realizzare la propria attività in totale autonomia, se pur in linea con quanto richiesto dal Dominus, per la migliore riuscita dell'attività legale dello Studio.
- Col presente contratto, le parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 2222 e ss. c.c.
- Entrambe le parti del contratto sono soggette ai doveri previsti dal Codice Deontologico.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, in considerazione dei reciproci diritti e doveri derivanti dal presente contratto ed essendo intenzione che questi siano legalmente sanciti, le parti, in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti, stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

Il Dominus conferisce al Collaboratore, che accetta, l’incarico di collaboratore legale.

Il Collaboratore si obbliga a fornire allo Studio, in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, la propria collaborazione per lo svolgimento dell’attività professionale richiestagli in campo legale.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nell’ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato.

Il Dominus avrà, comunque, diritto alla supervisione tecnica dell’attività svolta dal Collaboratore, fornendo le direttive di massima, tese alla corretta esecuzione dell’attività di cui in premessa.

L’attività professionale prestata dal Collaboratore avrà ad oggetto: la redazione di atti giudiziari e pareri legali, attività di ricerca in ambito legale, sostituzione del Dominus in udienza e quant’altro sia connesso all’esercizio dell’attività legale sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Art. 2 – Svolgimento dell’incarico

L’attività professionale verrà svolta prevalentemente presso lo Studio Legale, in totale autonomia e senza l’assoggettamento ad alcun vincolo di subordinazione.

In considerazione della natura degli incarichi conferiti, l’attività professionale dovrà svolgersi celermente, tenuto conto dei tempi a cui ogni singola pratica sarà in concreto soggetta, senza che ciò comporti l’obbligo di orari e presenze standardizzati da tenersi all’interno dello Studio, che snaturerebbero la natura di libero professionista del Collaboratore.

Il Collaboratore potrà accrescere la propria professionalità attraverso la partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento idonei all’approfondimento della formazione, previo consenso del Dominus e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Art. 3 – Doveri e compiti del Collaboratore

Fermi restando gli ambiti di autonomia e flessibilità propri dell’attività di cui al presente contratto, la prestazione del Collaboratore dovrà coordinarsi con le necessità del Dominus, il quale dovrà fornire tutti i suggerimenti atti a perseguire nel migliore dei modi le esigenze e gli obiettivi inerenti a detto accordo; inoltre, il Collaboratore non potrà assumere e svolgere incarichi a beneficio di altri dominus, se non previo accordo – posto espressamente per iscritto – del Dominus.

Il Collaboratore:

- dovrà dedicare all’attività oggetto del contratto, il tempo necessario ad assicurare la completa e corretta esecuzione degli incarichi affidatagli;
- potrà utilizzare i locali e le attrezzature (biblioteca, banche dati, postazione, computer, etc.) dello Studio, messi a disposizione dal Dominus, e previo consenso di quest’ultimo, anche per l’esercizio dell’attività professionale svolta a titolo personale e per ricevere i propri clienti;
- non sarà soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Dominus, salvo il necessario rispetto delle direttive di massima fornitegli da questi e delle regole organizzative dello Studio;
- dovrà presentare, a richiesta e nei termini stabiliti dal Dominus, una relazione particolareggiata sull’attività svolta. Nel compiere e portare a termine la propria attività, il Collaboratore dovrà operare con la diligenza richiesta dalla natura degli incarichi assunti, facendo un uso appropriato della propria professionalità nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede, tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 1176, 2° c., e 2236 c.c.

Salvo il caso in cui non lo sia già, il Collaboratore è tenuto a fare domanda di iscrizione alla Cassa Forense.

Art. 4 – Doveri e compiti del Dominus

Il Dominus potrà procedere, liberamente, a verifiche periodiche per constatare la correttezza ed adeguatezza dell’attività svolta dal Collaboratore.

Lo stesso si assume, a proprie spese, l’onere di iscrivere il Collaboratore alla Cassa Forense, salvo che quest’ultimo non vi sia già iscritto.

Art. 5 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Al Collaboratore sono assicurati tutti i diritti e le tutele scaturenti dalle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro; si applica, in particolare, l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con le modalità ed il luogo di prestazione dell’attività svolta.

Art. 6 – Durata dell’incarico

Il presente contratto si intende stipulato a tempo determinato per una durata *triennale* con inizio dal e termine il, esclusa ogni tacita proroga e previa diversa volontà delle parti; qualsiasi accordo, riferentesi ad un periodo successivo allo scadere del termine appena pattuito, dovrà risultare da atto scritto a pena di nullità.

Art. 7 – Compenso e modalità di pagamento

Il compenso per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata per conto del Dominus, resa dal Collaboratore nel periodo di cui all'art.6, viene stabilito in un fisso pari ad Euro (...in lettera...), salvo ulteriore importo che il Dominus ritenga opportuno concedere di volta in volta, nel caso dovesse costatare che la natura dell'attività svolta in concreto lo richieda. Detto compenso, che dovrà corrispondersi mensilmente previo rilascio di regolare fattura da parte del Collaboratore, sarà soggetto a maggiorazione, a seguito del contributo dovuto ai sensi dell'art. 11 della Legge n.576/1981 oltre che dell'IVA. Il Dominus, al termine di ogni anno di collaborazione e valutato il reale apporto prestato a beneficio del suo Studio dal Collaboratore, mediante la propria attività professionale, potrà decidere di concedergli un bonus economico extra.

Art. 8 – Rimborso delle spese

Il Dominus provvederà a rimborsare al Collaboratore le spese sostenute e validamente documentate – anche di viaggio, vitto ed alloggio nel caso di assolvimento di incarichi di trasferta svolti al di fuori del territorio nel quale è collocato lo Studio Legale –, preventivamente autorizzate dallo stesso.

Art. 9 – Maggiorazione del compenso

Qualora lo Studio dovesse acquisire nuova clientela per tramite del Collaboratore, il Dominus dovrà concedere una maggiorazione del compenso pari al%, da calcolarsi sull'importo del fatturato derivante dalle relative pratiche.

Art. 10 – Copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi

Il Dominus si impegna a stipulare, a proprie spese, idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale del Collaboratore, per danni involontariamente arrecati a terzi, a seguito dell'attività professionale svolta a favore del di lui Studio.

Art. 11 – Recesso

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., potranno recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, per causa di forza maggiore o per impedimento motivato di una delle parti.

A tal fine, la parte recedente comunicherà per iscritto all'altra – a mezzo di lettera raccomandata a/r – l'intenzione di recedere dal contratto; trascorso il congruo termine di preavviso (espressamente specificato per iscritto nella stessa comunicazione, a pena di nullità), ed il quale termine inizierà a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

A seguito della comunicazione del recesso, il Collaboratore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Dominus e, comunque, non oltre il termine di giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Il Dominus sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute sino alla data del recesso ed al pagamento del compenso per l'opera svolta sino a quel momento.

In caso di rinuncia al periodo di preavviso, la stessa dovrà essere concordata per iscritto, fatto salvo, naturalmente, il compenso, spettante al Collaboratore per l'attività svolta e, maturato al momento del recesso.

Art. 12 – Risoluzione, cessazione degli effetti del contratto, conseguenze

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che:

- la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 14 del presente contratto;
- l'esito negativo delle eventuali verifiche periodiche sull'attività svolta dal Collaboratore, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente contratto;
- l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dal Collaboratore,
- il comportamento eticamente scorretto nei confronti del Dominus ed in contrasto con quanto stabilito dal Codice Deontologico,

comporteranno la risoluzione di diritto e senza preavviso del contratto, già dal momento in cui il Collaboratore riceve comunicazione, tramite raccomandata a/r, dell'intenzione del Dominus di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – Modifiche

Eventuali modifiche o aggiunte al presente contratto, saranno valide solo se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

Tutte le informazioni ed i documenti di cui il Collaboratore entrerà in possesso a seguito dello svolgimento della propria attività professionale dovranno essere considerati riservati.

Art. 15 – Trattamento dati

Ai sensi della Legge n. 196/2003, il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati, da parte del Dominus per le finalità connesse e/o strumentali all'esecuzione del presente contratto.

Art. 16 – Foro competente

Il presente contratto viene concluso in presso lo Studio Legale del Dominus.

Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro in relazione all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.

Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto l'esercizio della professione o la violazione di norme deontologiche, la parte attorea dovrà dare preventiva comunicazione dei fatti contestati a chi di dovere, secondo quanto stabilito dagli artt. 2, 22 e 24 del Codice Deontologico.

Art. 17 – Norme applicabili

Il presente contratto è disciplinato, oltre che dalle disposizioni ivi contenute, dalle disposizioni della Legge Professionale, del Codice Deontologico, dagli artt. 2229 e ss., c.c., ed, in generale, dalle leggi che disciplinano i rapporti di lavoro autonomo.

Art. 18 - Accettazione

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma

....., lì

Il Dominus

Il Collaboratore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss., c.c., il Collaboratore dichiara di aver preso attenta visione (e di aver attentamente riletto) quanto previsto dagli articoli del contratto ad oggetto, che vengono così espressamente e specificamente approvati:

art. 5 (sicurezza sul luogo di lavoro), art. 11 (recesso), art. 12 (risoluzione, cessazione degli effetti del contratto, conseguenze), art. 16 (foro competente).

....., lì

Il Collaboratore

BOZZA DI CONTRATTO TRA PRATICANTE E DOMINUS

(Avv. Serena Carroli)

Tra l'Avv. _____ (di seguito, "**Dominus**"), nato a _____, il _____, residente in _____, via _____, n. _____, C.F. _____, iscritto all'Albo degli Avvocati, presso l'Ordine degli Avvocati di _____, sin dal _____, con il n. _____, nella qualità di titolare dello studio legale dello stesso Avv. _____ (di seguito, "**Studio Legale**" o anche solo "**Studio**"), con sede in _____, via _____ n. _____

e

il Dott. _____ (di seguito, "**Praticante**"), nato a _____, il _____, residente in _____, via _____, n. _____, C.F. _____,

Premesso

- che, ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, è richiesto lo svolgimento di un periodo di pratica della durata di almeno due anni consecutivi presso lo studio di un avvocato, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (di seguito, "**Legge Professionale**"), nonché del regolamento della pratica forense, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ con delibera del _____ (di seguito, "**Regolamento**"),
- che l'avvocato presso il cui studio la pratica è svolta è tenuto nei confronti del praticante ad assicurare l'effettività e a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione, nonché a fornire un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo al Praticante, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto, ai sensi dell'art. 26 del codice deontologico forense (di seguito, "**Codice Deontologico**"),
- che il Dominus si dichiara disponibile ad accogliere nel proprio Studio il Praticante, allo scopo di consentirgli lo svolgimento della pratica forense in modo coerente con i requisiti di legge,
- che i servizi legali offerti dallo Studio alla propria clientela sono tali da consentire un effettivo inserimento nella struttura operativa e la partecipazione, nei limiti presupposti dal praticantato, allo svolgimento dell'attività,
- che i servizi legali offerti dallo Studio comportano l'esigenza di un'attività di ricerca e di aggiornamento, in funzione sia del mantenimento di standard qualitativi che tengano conto dei mutamenti del quadro normativo, sia dell'adeguamento, ove necessario, delle strutture interne e delle modalità operative,
- che il Praticante si dichiara disponibile a fornire la propria collaborazione nell'attività dello Studio Legale, in modo coerente con lo svolgimento della pratica forense e nel rispetto di quanto di seguito convenuto,

si conviene

Art. 1) Le Premesse formano parte integrante del presente contratto (di seguito, "**Contratto**") e si hanno per approvate con la sottoscrizione dello stesso.

Art. 2) Il Dominus impartirà al Praticante una formazione adeguata, affinché questo possa apprendere un metodo di lavoro, nonché collaborare all'esame delle questioni giuridiche, assistere alle udienze e partecipare alla redazione di atti giudiziari e stragiudiziali, relativi alle pratiche trattate dal Dominus, in maniera proficua.

Il Praticante potrà assistere alle riunioni che siano tenute presso lo Studio Legale, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal Dominus, al fine di imparare a relazionarsi ai clienti e ad approcciarsi ai casi da questi prospettati sin dal momento del conferimento dell'incarico.

Il Praticante potrà altresì partecipare a seminari e corsi di aggiornamento, previo accordo con il Dominus e nel rispetto delle esigenze relative all'attività dello Studio.

Art. 3) Il Dominus è tenuto ad adempiere all'obbligo formativo previsto dal Contratto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Art. 4) Il Praticante si obbliga ad eseguire con diligenza gli incarichi affidatigli sulla base del Contratto, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

E' esclusa la possibilità per il Praticante di prestare la propria attività su incarico di altro dominus.

Il Praticante si obbliga altresì a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali verrà in possesso nello svolgimento degli incarichi affidatigli.

Art. 5) Nell'esecuzione del Contratto, entrambe le parti sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal Codice Deontologico.

Art. 6) Nello svolgimento della sua attività, il Praticante dovrà prestare particolare attenzione allo studio della disciplina in materia di _____ e di _____² e tenersi costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione normativa e degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, se esistenti.

Il Praticante dovrà redigere una relazione di n. ____ pagine con riferimento a ciascuna delle tematiche di aggiornamento convenute, nel rispetto delle scadenze che gli saranno assegnate³.

Art. 7) Il Dominus conferisce al Praticante, che accetta, l'incarico di verificare la conformità dello Studio Legale alla disciplina normativa regolata dagli artt. _____, e di redigere, entro il _____, i seguenti documenti:

- _____
- _____
- _____

Art. 8) Nell'esecuzione del Contratto, il Praticante agirà senza vincolo di subordinazione nei confronti del Dominus, salvo il necessario coordinamento generale con l'attività dello stesso e nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'attività del Praticante presso lo Studio Legale dovrà essere svolta con continuità, per il tempo necessario; in ogni caso, date le esigenze di coordinamento con l'attività del Dominus, il Praticante dovrà rendersi reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 20.00,
- nello svolgimento dell'attività giudiziale di udienza, il Praticante potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nella redazione degli atti giudiziari, il Praticante potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nella redazione degli atti stragiudiziali, il Praticante potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nello svolgimento dell'attività di aggiornamento in merito a _____, il Praticante potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nello svolgimento dell'attività di adeguamento dello Studio Legale alla _____, il Praticante potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____⁴.

Art. 9) Nella vigenza del Contratto ai sensi dell'art. 12, il Praticante avrà diritto a sospendere l'attività prevista dal Contratto per un periodo di __ settimane, al fine di potersi adeguatamente preparare per sostenere la prova scritta dell'esame da avvocato nonché, in caso di differimento del termine finale del Contratto, di un periodo di __ settimane al fine di potersi adeguatamente preparare per sostenere la prova orale dell'esame da avvocato,

Art. 10) Le parti concorderanno periodi di ferie, durante i quali il Praticante potrà sospendere l'attività e non sarà soggetto all'obbligo di reperibilità previsto dall'art. 8 del Contratto.

Art. 11) Nello svolgimento delle attività che gli saranno affidate, il Praticante avrà libero accesso alla biblioteca e gli sarà assegnata una postazione munita di terminale, dalla quale potrà accedere alle banche dati dello Studio.

Il Praticante potrà avvalersi delle menzionate risorse dello Studio solo per un utilizzo coerente con gli scopi del Contratto.

² Indicare una o più tematiche per le quali si ritiene utile un aggiornamento dello Studio: potrebbe essere opportuno stabilire dei limiti generali, da decidersi ad opera del Consiglio dell'Ordine, in merito al grado di approfondimento richiesto. Le tematiche di aggiornamento potrebbero essere indicate, alternativamente, in un progetto formativo da allegare al Contratto.

³ Potrebbe essere opportuno indicare ulteriori parametri di riferimento per lo svolgimento della suddetta attività di aggiornamento.

⁴ Qualora il Dominus si avvalga della collaborazione di altri professionisti e questi possano fornire utili indicazioni al Praticante in merito alle attività giudiziale e stragiudiziale, nonché di aggiornamento e adeguamento, potrebbe essere opportuno individuare, in aggiunta al Dominus, altri referenti interni allo Studio.

⁵ Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, non ha previsto l'abrogazione del Tariffario Forense, bensì l'eliminazione della sua obbligatorietà.

Art. 12) La durata del Contratto è di due anni, con efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione del Praticante nel Registro dei Praticanti.

Nell'ipotesi che il Contratto sia sottoscritto successivamente, esso cesserà comunque allo spirare del secondo anno successivo a detta delibera.

Ogni accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale alla data di iscrizione del Praticante nell'Albo degli Avvocati, a seguito del superamento dell'esame da avvocato, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Art. 13) Al Praticante è dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'attività svolta a favore del Dominus e dei clienti di questo, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

A partire dal secondo anno, al Praticante sarà corrisposto un compenso pari al ___% dei diritti e degli onorari dovuti, con riferimento agli importi previsti dal Tariffario Forense⁵, per le singole attività giudiziali e stragiudiziali dallo stesso prestate a favore dei clienti del Dominus, con esclusione dell'attività procuratoria svolta in udienza e al lordo delle ritenute fiscali. Detto compenso sarà maggiorato del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1981, n. 576, a far tempo dall'iscrizione del Praticante alla Cassa Forense ai sensi dell'art. 16 del Contratto, nonché dell'IVA.

Nell'importo che sarà così determinato dovrà considerarsi compreso anche il corrispettivo per le attività di cui agli artt. 6 e 7 del Contratto e, comunque, per qualsiasi attività, anche qui non espressamente prevista, che sia svolta in forza del Contratto.

Il compenso sarà corrisposto dal Dominus al Praticante mensilmente, in relazione alle attività svolte dallo stesso nel mese di riferimento, previa emissione di regolare fattura e a prescindere dal fatto che le attività svolte dal Praticante abbiano costituito, o meno, già oggetto di fatturazione ai clienti del Dominus.

oppure

Al Praticante è dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'attività svolta a favore del Dominus e dei clienti di questo, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

A partire dal secondo anno, al Praticante sarà corrisposto un compenso mensile di importo pari a €___ per le attività giudiziali e stragiudiziali dallo stesso prestate a favore dei clienti del Dominus, con esclusione dell'attività procuratoria svolta in udienza e al lordo delle ritenute fiscali.

Detto compenso sarà maggiorato del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1981, n. 576, a far tempo dall'iscrizione del Praticante alla Cassa Forense ai sensi dell'art. 16 del Contratto, nonché dell'IVA.

Nell'importo che sarà così determinato dovrà considerarsi compreso anche il corrispettivo per le attività di cui agli artt. 6 e 7 del Contratto e, comunque, per qualsiasi attività, anche qui non espressamente prevista, che sia svolta in forza del Contratto.

Il compenso sarà corrisposto dal Dominus al Praticante, previa emissione di regolare fattura e a prescindere dal fatto che svolte dal Praticante abbiano costituito, o meno, già oggetto di fatturazione ai clienti del Dominus.

Art. 14) Al Praticante spetterà una maggiorazione del ___% sul compenso, previsto ai sensi dell'art. 13 del Contratto, per le attività prestate con riferimento ad eventuali nuovi clienti dallo stesso conferiti allo Studio.

oppure

nel caso di compenso mensile di importo fisso

Al Praticante spetterà una maggiorazione del ___% sul compenso mensile, previsto ai sensi dell'art. 13 del Contratto, a titolo di premio, qualora egli conferisca nuovi clienti allo Studio.

Art. 15) Il Praticante è tenuto ad aprire un conto corrente bancario o postale per la corresponsione del compenso come sopra pattuito ed i prelevamenti per il pagamento delle spese ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 16) Al termine del primo anno di pratica, il Praticante è tenuto a trasmettere domanda di autorizzazione al patrocinio al Consiglio dell'Ordine, nonché domanda di iscrizione alla Cassa Forense.

Art. 17) Il Dominus dovrà stipulare, a proprie spese, idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile professionale del Praticante, per l'attività da questo svolta presso lo Studio, ovvero il Praticante dovrà essere incluso tra i soggetti coperti dalla polizza assicurativa professionale del Dominus.

Art. 18) A ciascuna delle parti è data la facoltà di recedere liberamente dal Contratto, prima della relativa scadenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra per mezzo di raccomandata a/r, con un preavviso di n. ___ giorni e con contestuale segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine.

In caso di recesso, al Praticante saranno dovuti il rimborso delle spese sostenute ed il compenso maturato fino alla scadenza del periodo di preavviso.

Le parti potranno concordare per iscritto la rinuncia al periodo di preavviso, fermi restando i diritti economici maturati dal Praticante.

Art. 19) Il Contratto potrà essere risolto, senza preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, e con contestuale segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine, nelle seguenti circostanze:

- violazione del segreto professionale da parte del Praticante,
- assunzione di accordi personali con i clienti dello Studio senza previa autorizzazione del Dominus,
- inattività del Praticante, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di due settimane,
- sospensione, cancellazione o radiazione del Praticante dall'Albo a cui è iscritto.

Art. 20) Le parti si danno reciprocamente atto che, quando le prestazioni lavorative oggetto del Contratto siano svolte presso lo Studio Legale, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21) Il trattamento dei dati personali del Praticante, al fine di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'attività professionale di natura legale prestata in favore del Dominus ovvero dei clienti del Dominus, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla stessa, sarà effettuato con le modalità e le finalità indicate nell'Informativa allegata al Contratto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Detto trattamento non necessita del consenso del Praticante ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 26 del citato decreto, dell'Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro n. 1/2005 e dell'Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 22) Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di _____.

Qualora la controversia relativa alla interpretazione o alla applicazione del Contratto riguardi fatti attinenti all'esercizio della professione, la parte che intende agire in giudizio, dovrà darne preventiva comunicazione per iscritto all'altra parte, fatta eccezione per il caso in cui l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare, ai sensi dell'art. 22 del Codice Deontologico.

Inoltre, qualora integrino violazione di norme deontologiche, i fatti contestati dovranno essere comunicati al Consiglio dell'Ordine, ai sensi degli artt. 2 e 24 del Codice Deontologico.

Art. 23) Per tutto quanto non previsto dal Contratto, si rinvia alle disposizioni della Legge Professionale, del Codice Deontologico, del Regolamento vigente della pratica forense e degli artt. 2229 s.s. c.c..

[Data e luogo]

[Firma del Dominus]

[Firma del Praticante]

BOZZA DI CONTRATTO TRA GIOVANE AVVOCATO (CON MENO DI TRE ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO) E DOMINUS

(Avv. Serena Carroli)

Tra l'Avv. _____ (di seguito, "**Dominus**"), nato a _____, il _____, residente in _____, via _____, n. _____, C.F. _____, iscritto all'Albo degli Avvocati, presso l'Ordine degli Avvocati di _____, sin dal _____, con il n. _____, nella qualità di titolare dello studio legale dello stesso Avv. _____ (di seguito, "**Studio Legale**" o anche solo "**Studio**"), con sede in _____, via _____, n. _____
e

l'Avv. _____ (di seguito, "**Collaboratore**"), nato a _____, il _____, residente in _____, via _____, n. _____, C.F. _____, iscritto all'Albo degli Avvocati, presso l'Ordine degli Avvocati di _____, sin dal _____⁶, con il n. _____,

Premesso

- che i servizi legali offerti dallo Studio alla propria clientela richiedono la collaborazione di altri professionisti e sono tali da consentire un effettivo inserimento nella struttura operativa e la partecipazione allo svolgimento dell'attività,
- che l'avvocato titolare dello studio deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto, ai sensi dell'art. 25 del codice deontologico forense (di seguito, "**Codice Deontologico**"),
- che il Dominus si dichiara disponibile ad accogliere nel proprio Studio il Collaboratore, allo scopo di riceverne un'utile

- collaborazione consentendogli di migliorare, al tempo stesso, la propria preparazione professionale,
- che i servizi legali offerti dallo Studio comportano l'esigenza di un'attività di ricerca e di aggiornamento, in funzione sia del mantenimento di standard qualitativi che tengano conto dei mutamenti del quadro normativo, sia dell'adeguamento, ove necessario, delle strutture interne e delle modalità operative,
- che il Collaboratore si dichiara disponibile a fornire la propria collaborazione nell'attività dello Studio Legale, nel rispetto di quanto di seguito convenuto,

si conviene

Art. 1) Le Premesse formano parte integrante del presente contratto (di seguito, "**Contratto**") e si hanno per approvate con la sottoscrizione dello stesso.

Art. 2) La collaborazione richiesta avrà ad oggetto l'esame di questioni giuridiche, la redazione di atti giudiziari e stragiudiziali, lo svolgimento di attività procuratoria d'udienza in sostituzione del Dominus, giusta delega di quest'ultimo, il compimento dei necessari depositi ai sensi di legge e gli altri incarichi affidati al Collaboratore sulla base del Contratto.

Art. 3) Il Dominus consentirà al Collaboratore di migliorare la propria preparazione professionale, fornendogli, ove richiesto, una formazione adeguata, affinché egli possa apprendere un metodo di lavoro e collaborare proficuamente alla trattazione delle pratiche dello Studio.

Il Collaboratore potrà partecipare alle riunioni che siano tenute presso lo Studio Legale, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal Dominus, al fine di poter esaminare con adeguata consapevolezza i casi prospettati dai clienti.

Il Collaboratore potrà altresì partecipare a seminari e corsi di aggiornamento, previo accordo con il Dominus e nel rispetto delle esigenze relative all'attività dello Studio.

Art. 4) Il Dominus è tenuto a favorire il miglioramento della preparazione del Collaboratore ai sensi dell'art. 3 del Contratto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Art. 5) Il Collaboratore si obbliga ad eseguire con diligenza gli incarichi affidatigli sulla base del Contratto, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

E' esclusa la possibilità per il Collaboratore di prestare la propria attività su incarico di altro dominus.

Il Collaboratore si obbliga altresì a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali verrà in possesso nello svolgimento degli incarichi affidatigli.

Art. 6) Nell'esecuzione del Contratto, entrambe le parti sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal Codice Deontologico.

Art. 7) Nello svolgimento della sua attività, il Collaboratore dovrà prestare particolare attenzione allo studio della disciplina in materia di _____ e di _____⁷ e tenersi costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione normativa e degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, se esistenti.

Il Collaboratore dovrà redigere una relazione di n. ____ pagine con riferimento a ciascuna delle tematiche di aggiornamento convenute, nel rispetto delle scadenze che gli saranno assegnate⁸.

Art. 8) Il Dominus conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di verificare la conformità dello Studio Legale alla disciplina normativa regolata dagli artt. _____, e di redigere, entro il _____, i seguenti documenti:

- _____,
- _____,
- _____.

Art. 9) Nell'esecuzione del Contratto, il Collaboratore agirà senza vincolo di subordinazione nei confronti del Dominus, salvo il necessario coordinamento generale con l'attività dello stesso e nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'attività del Collaboratore presso lo Studio Legale dovrà essere svolta con continuità, per il tempo necessario; in ogni caso, date le esigenze di coordinamento con l'attività del Dominus, il Collaboratore dovrà rendersi reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 20.00,
- nello svolgimento dell'attività giudiziale di udienza, il Collaboratore potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nella redazione degli atti giudiziari, il Collaboratore potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nella redazione degli atti stragiudiziali, il Collaboratore potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nello svolgimento dell'attività di aggiornamento in merito a _____, il Collaboratore potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____,
- nello svolgimento dell'attività di adeguamento dello Studio Legale alla _____, il Collaboratore potrà eventualmente fare riferimento anche all'avv. _____⁹.

⁶ La bozza di contratto è stata redatta con riferimento al rapporto tra giovane avvocato, con meno di tre anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati, e Dominus.

⁷ Indicare una o più tematiche per le quali si ritiene utile un aggiornamento dello Studio: potrebbe essere opportuno stabilire dei limiti generali, da decidersi ad opera del Consiglio dell'Ordine, in merito al grado di approfondimento richiesto. Le tematiche di aggiornamento potrebbero essere indicate, alternativamente, in allegato al Contratto.

Art. 10) Le parti concorderanno periodi di ferie, durante i quali il Collaboratore potrà sospendere l'attività e non sarà soggetto all'obbligo di reperibilità previsto dall'art. 9 del Contratto.

Art. 11) Nello svolgimento delle attività che gli saranno affidate, il Collaboratore avrà libero accesso alla biblioteca e gli sarà assegnata una postazione munita di terminale, dalla quale potrà accedere alle banche dati dello Studio. Il Collaboratore potrà avvalersi delle menzionate risorse dello Studio solo per un utilizzo coerente con gli scopi del Contratto.

Art. 12) La durata del Contratto è di tre anni, con efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione del Collaboratore nell'Albo degli Avvocati.

Nell'ipotesi che il Contratto sia sottoscritto successivamente, esso cesserà comunque allo spirare del terzo anno successivo a detta delibera.

Ogni accordo in merito alla prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Art. 13) Al Collaboratore è dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'attività svolta a favore del Dominus e dei clienti di questo, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

Al Collaboratore sarà corrisposto un compenso pari al ___% dei diritti e degli onorari dovuti, con riferimento agli importi previsti dal Tariffario Forense per le singole attività giudiziali e stragiudiziali dallo stesso prestate a favore dei clienti del Dominus, al lordo delle ritenute fiscali.

Detto compenso sarà maggiorato del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1981, n. 576, nonché dell'IVA.

Nell'importo che sarà così determinato dovrà considerarsi compreso anche il corrispettivo per le attività di cui agli artt. 7 e 8 del Contratto e, comunque, per qualsiasi attività, anche qui non espressamente prevista, che sia svolta in forza del Contratto.

Il compenso sarà corrisposto dal Dominus al Collaboratore mensilmente, in relazione alle attività svolte dallo stesso nel mese di riferimento, previa emissione di regolare fattura e a prescindere dal fatto che le attività svolte dal Collaboratore abbiano costituito, o meno, già oggetto di fatturazione ai clienti del Dominus.

oppure

Al Collaboratore è dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'attività svolta a favore del Dominus e dei clienti di questo, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

Al Collaboratore sarà corrisposto un compenso mensile di importo pari a € ___ per le attività giudiziali e stragiudiziali dallo stesso prestate a favore dei clienti del Dominus, al lordo delle ritenute fiscali.

Detto compenso sarà maggiorato del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1981, n. 576, nonché dell'IVA. Nell'importo che sarà così determinato dovrà considerarsi compreso anche il corrispettivo per le attività di cui agli artt. 7 e 8 del Contratto e, comunque, per qualsiasi attività, anche qui non espressamente prevista, che sia svolta in forza del Contratto.

Il compenso sarà corrisposto dal Dominus al Collaboratore, previa emissione di regolare fattura e a prescindere dal fatto che le attività svolte dal Collaboratore abbiano costituito, o meno, già oggetto di fatturazione ai clienti del Dominus.

Art. 14) Al Collaboratore spetterà una maggiorazione del ___% sul compenso, previsto ai sensi dell'art. 13 del Contratto, per le attività prestate con riferimento ad eventuali nuovi clienti dallo stesso conferiti allo Studio.

oppure

nel caso di compenso mensile di importo fisso

Al Collaboratore spetterà una maggiorazione del ___% sul compenso mensile, previsto ai sensi dell'art. 13 del Contratto, a titolo di premio, qualora egli conferisca nuovi clienti allo Studio.

Art. 15) La collaborazione che si riveli indispensabile, oltre che valida e proficua per l'attività dello Studio, potrà costituire oggetto di una valutazione da parte del Dominus in merito all'opportunità di associare il Collaboratore.

Art. 16) Il Collaboratore è tenuto ad aprire un conto corrente bancario o postale per la corresponsione del compenso come sopra pattuito ed i prelevamenti per il pagamento delle spese ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 17) Il Collaboratore è tenuto a trasmettere domanda di iscrizione alla Cassa Forense, qualora non vi fosse già iscritto in qualità di praticante abilitato al patrocinio.

⁸ Potrebbe essere opportuno indicare ulteriori parametri di riferimento per lo svolgimento della suddetta attività di aggiornamento.

⁹ Qualora il Dominus si avvalga della collaborazione di altri professionisti con più di tre anni di iscrizione all'Albo e questi possano fornire utili indicazioni al Collaboratore in merito alle attività giudiziale e stragiudiziale, nonché di aggiornamento e adeguamento, potrebbe essere opportuno individuare, in aggiunta al Dominus, altri referenti interni allo Studio.

Art. 18) Il Dominus dovrà stipulare, a proprie spese, idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile professionale del Collaboratore, per l'attività da questo svolta presso lo Studio, ovvero il Collaboratore dovrà essere incluso tra i soggetti coperti dalla polizza assicurativa professionale del Dominus.

Art. 19) A ciascuna delle parti è data la facoltà di recedere liberamente dal Contratto, prima della relativa scadenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra per mezzo di raccomandata a/r, con un preavviso di n. ___ giorni e con contestuale segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine.

In caso di recesso, al Collaboratore saranno dovuti il rimborso delle spese sostenute ed il compenso maturato fino alla scadenza del periodo di preavviso.

Le parti potranno concordare per iscritto la rinuncia al periodo di preavviso, fermi restando i diritti economici maturati dal Collaboratore.

Art. 20) Il Contratto potrà essere risolto, senza preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, e con contestuale segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine, nelle seguenti circostanze:

- violazione del segreto professionale da parte del Collaboratore,
- assunzione di accordi personali con i clienti dello Studio senza previa autorizzazione del Dominus,
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di due settimane,
- sospensione, cancellazione o radiazione del Collaboratore dall'Albo degli Avvocati.

Art. 21) Le parti si danno reciprocamente atto che, quando le prestazioni lavorative oggetto del Contratto siano svolte presso lo Studio Legale, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22) Il trattamento dei dati personali del Collaboratore, al fine di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'attività professionale di natura legale prestata in favore del Dominus ovvero dei clienti del Dominus, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla stessa, sarà effettuato con le modalità e le finalità indicate nell'Informativa allegata al Contratto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Detto trattamento non necessita del consenso del Collaboratore ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 26 del citato decreto, dell'Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro n. 1/2005 e dell'Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 23) Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione o alla applicazione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di _____.

Qualora la controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del Contratto riguardi fatti attinenti all'esercizio della professione, la parte che intende agire in giudizio, dovrà darne preventiva comunicazione per iscritto all'altra parte, fatta eccezione per il caso in cui l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare, ai sensi dell'art. 22 del Codice Deontologico.

Inoltre, qualora integrino violazione di norme deontologiche, i fatti contestati dovranno essere comunicati al Consiglio dell'Ordine, ai sensi degli artt. 2 e 24 del Codice Deontologico.

Art. 24) Per tutto quanto non previsto dal Contratto, si rinvia alle disposizioni della Legge Professionale, del Codice Deontologico e degli artt. 2229 s.s. c.c..

[Data e luogo]

[Firma del Dominus]

[Firma del Collaboratore]

20⁰ CONGRESSO 20 NAZIONALE FORENSE

I CONTRIBUTI (*segue*)

Roma 21 – 22 – 23- 24
Settembre 2006

Onorari e tariffe dopo la legge 248/2006. Parte seconda: aspetti economici e tributari

AVV. NICOLA BIANCHI

ASPETTI ECONOMICI

1. Riferimenti sullo studio per la semplificazione strutturale del sistema tariffario forense
2. Un'analisi economica del sistema tariffario forense; suoi collegamenti con l'ordinamento tributario (in particolare, gli studi di settore)

ASPETTI TRIBUTARI

3. Gli studi di settore nell'ordinamento tributario:
 - a. generalità
 - b. le novità del DL 223/2006
 - c. le ulteriori novità annunciate
4. Le novità nella determinazione del reddito professionale ed altre procedurali:
 - a. le modalità per incassi e pagamenti
 - b. il regime delle plusvalenze e minusvalenze
 - c. il regime delle perdite
 - d. la cessione della clientela e degli elementi immateriali
 - e. i rimborsi delle spese di vitto, alloggio e viaggio
 - f. l'elenco dei clienti e fornitori
 - g. i versamenti con F24 telematico
 - h. il regime dei contribuenti minimi
 - i. brevi riferimenti ad altre di generale rilievo
5. Gli altri temi sostanziali e procedurali:
 - a. la presunzione legale correlata ai prelevamenti dai conti bancari
 - b. lo stato della questione irap
 - c. attualità: la detrazione iva sulle auto
6. L'imposizione diretta delle organizzazioni pluripersonali
7. Le opportunità tributarie della riforma ordinamentale

ASPETTI ECONOMICI

1. RIFERIMENTI SUI LAVORI PER LA SEMPLIFICAZIONE STRUTTURALE DEL SISTEMA TARIFFARIO FORENSE

L'esistenza della struttura tariffaria ed in essa l'inderogabilità dei minimi, oggi caduta, hanno **giustificazione comunitaria**, non solo formale¹. Motivi d'interesse pubblico, da valutare secondo il test di proporzionalità proposto dall'ordinamento comunitario, sostengono la ragionevolezza del vincolo.

Per limitare l'analisi all'aspetto economico, la previsione di minimi tariffari tende ad evitare accaparramenti di clientela "al ribasso", pratica alla quale sarebbero tendenzialmente disponibili professionisti meno qualificati per i quali l'utilità marginale della prestazione si situa a livelli inferiori alla media a causa dei loro scarsi od inesistenti investimenti. I minimi tariffari proteggono e preservano, inoltre, la struttura capillare del mercato dei prestatori dei servizi contro la forza finanziaria di pochi gruppi di grandi dimensioni che tenderebbero alla concentrazione, con la conseguente estromissione dal mercato di professionisti anche di qualità, più vicini alla clientela ma troppo piccoli per competere con armi misurabili in moneta. Sarebbero così accentuate le difficoltà di selezione e ridotte notevolmente le opportunità dei cittadini di tutelare i propri diritti.

Per ciò il limite è funzionale alla protezione dei diritti fondamentali e consentirebbe di superare il test di proporzionalità. Il diritto comunitario ritiene comunque possibile la previsione di una tariffa inderogabile: secondo la sentenza resa nel caso *Amok*², infatti, la misura è l'unica possibile per garantire il principio di prevedibilità e dunque di certezza del diritto per la parte che avvia un giudizio e corre quindi il rischio di sopportare le spese della sua controparte nel caso di soccombenza.

Il caso *Amok* insegna che la previsione dei minimi tariffari nell'attività giudiziale dell'avvocato è funzionale al rispetto del principio di soccombenza. Difatti il vincolo del livello inferiore della forcilla tariffaria è stato mantenuto nella liquidazione giudiziale anche dal recente intervento normativo, poiché ritenuto, stavolta correttamente, un principio – cardine dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti. In tale prospettiva il minimo tariffario resta dunque essenziale parametro di valutazione nelle mani del giudicante ed assicura maggior prevedibilità, trasparenza e parità di trattamento. La specifica Commissione interna al Consiglio nazionale forense da tempo va studiando una radicale **semplificazione strutturale del sistema tariffario**, a partire da quello per le prestazioni giudiziali, non soltanto al fine di agevolare al professionista la compilazione della nota, ma soprattutto per consentire al cliente un più comodo controllo di preventivi ed addebiti consuntivi resi più comprensibili, nonché di facilitare tanto all'ordine professionale quanto al giudice la verifica di congruità.

I lavori sono tuttora in corso. La proposta di ristrutturazione, tanto per la tariffa **civile** (unita all'amministrativa ed alla tributaria) quanto per la **penale**, è in avanzato stato d'elaborazione e prevede allo stato, in sintesi:

- la riduzione del numero delle prestazioni finora considerate, con accorpamento delle voci relative;
- la fusione dei compensi in misura fissa (i "diritti") nell'unica categoria degli onorari;
- l'assorbimento del rimborso, forfettizzato in percentuale, delle "spese generali", assunto tra i costi medi e confluito tra gli onorari;
- la riduzione conseguente delle attività a quattro ampie categorie, sostanzialmente concernenti: studio e consultazioni, fase istruttoria (ovvero delle indagini del P.M. e del difensore nella materia penale), partecipazione alle udienze, redazione di scritti difensivi;
- il mantenimento (quantitativamente invariato) degli aumenti nell'avanzare dei gradi del giudizio, con valorizzazione ponderata delle attività caratteristiche diversamente incidenti sulle fasi di merito e quella di legittimità;
- la sostanziale invarianza media – già empiricamente verificata – dei compensi globalmente dovuti rispetto alla tariffa attualmente vigente;
- l'arrotondamento di tutti i valori numerici;
- l'accorpamento, nella tariffa giudiziale civile, degli scaglioni di valore, in un numero limitato di classi (da tre a cinque), ovvero in classe unica con una formula continua d'aumento tale da eliminare gli "scalini" altrimenti inevitabili nel passaggio degli scaglioni.

La nuova tariffa relativa al **processo di esecuzione** pure tende ad accorpare le voci di diritti ed onorari, pervenendo ad un valore unico per ciascun scaglione per qualsiasi procedura esecutiva, con aumento (ipotizzato del 40%) per l'immobiliare.

L'unificazione delle voci tariffarie ha condotto ad individuare quattro gruppi di attività omogenee:

- fase preliminare di studio (se autonoma);
- redazione atto e notifica;
- vendita e distribuzione del ricavato;
- udienze.

Il modello che sta vedendo la luce consentirà una migliore comprensibilità della tariffa civile, fino a giungere ad una funzione continua di miglior interpolazione. Tale **funzione** (ed una chiara tabella che ne propone lo sviluppo) permetterà al cliente di stabilire, per un determinato valore di causa, un ammontare medio indicativo -sia pure grossolanamente- del livello di compenso di norma complessivamente dovuto.

¹ E' pacifico ed accertato (nella notissima sentenza *Arduino* 19 febbraio 2002 in causa C-35/99) che l'atto normativo che approva le tariffe degli avvocati italiani è per intero imputabile alla volontà ed alla responsabilità politiche del Ministero della Giustizia "rispetto al quale la proposta del Consiglio nazionale assume la valenza di un mero "progetto" che ha dato impulso al procedimento".

² Sentenza 11 dicembre 2003 in causa C-289/02.

2. UN'ANALISI ECONOMICA DEL SISTEMA TARIFFARIO FORENSE; SUOI COLLEGAMENTI CON L'ORDINAMENTO TRIBUTARIO (IN PARTICOLARE, GLI STUDI DI SETTORE).

Anche a seguito delle sollecitazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'attenzione del Consiglio nazionale forense è da tempo concentrata nel sostenere e dimostrare una considerazione economica empirica: che le tariffe (ed il loro limite inferiore, in particolare) sono appena sufficienti a coprire i **costi medi di riferimento** dello Studio legale ed a sostenere il **minimo vitale** che permettesse vita appena dignitosa al professionista.

Uno studio, commissionato in proposito ad economisti ed allo stato noto in bozza pressoché definitiva, dimostra l'assunto e di esso è opportuno dare sinteticamente conto.

La tariffa, soprattutto quella minima, deve essere in grado di coprire i costi delle prestazioni in qualunque area territoriale essa sia fornita e, pertanto, anche là dove alcuni costi (tipicamente i canoni di locazione, i trasporti, il costo della vita in generale) sono più elevati.

Lo studio ha pertanto testato, al momento senza pretesa di scientificità statistica, situazioni diverse, differenti attività, svolte da studi legali appartenenti a varie tipologie e localizzati in aree territoriali differenziate. Per svolgere l'analisi sono state compiute rilevazioni puntuali dei costi d'esercizio di un piccolo campione di studi legali, mentre per la stima del compenso annuo si è fatto riferimento agli studi di settore (sui quali oltre).

Le rilevazioni puntuali hanno interessato non solo gli effettivi costi d'esercizio di studi legali di diverse tipologie, ma anche l'analisi della tempistica media necessaria per la definizione di un procedimento per una causa civile di merito, di valore e di difficoltà medio-basse. I dati di costo hanno tenuto conto delle spese sopportate dal professionista, ma non di tutti i costi ammissibili (ammortamento beni strumentali) e di quelli figurativi (remunerazione al minimo del tempo lavorativo del professionista, remunerazione che deve trovare copertura all'interno dell'onorario minimo di tariffa).

Per rendere quindi comparabili le informazioni sui costi rilevati con quelle richieste od ottenibili dallo studio di settore, si è operata l'opportuna riclassificazione secondo le voci richieste dallo studio di settore e si è aggiunta la voce relativa al costo figurativo della minima remunerazione del professionista.

Al fine di comprendere la relazione tra tariffa e costi si è dunque fatto riferimento alla fonte ufficiale proveniente dall'Agenzia delle Entrate, che ha svolto appunto uno **studio di settore** con l'intento di cogliere, a partire dai costi dichiarati degli studi legali, i cambiamenti strutturali, le modifiche dei modelli organizzativi, le variazioni di mercato all'interno del settore economico, giungendo a suddividere i professionisti esaminati in gruppi omogenei sulla base di differenti aspetti³.

La finalità statistica perseguita dallo studio di settore è di determinare un compenso potenziale, tenendo conto non solo di variabili contabili ma anche di strutturali in grado di determinare il risultato economico dell'attività professionale (nella specie, forense).

A tale scopo, nell'ambito dello studio di settore sono state individuate le relazioni tra le variabili contabili e quelle strutturali, per analizzare i diversi modelli organizzativi impiegati nell'espletamento dell'attività, distinguendo e disarticolando i dati secondo l'area specialistica di riferimento⁴, la tipologia della clientela⁵ nonché la dimensione e struttura dello studio professionale⁶.

L'impiego dei risultati del modello al fine di verifiche puntuali è facilitato da un supporto informatico che consente, a partire dai dati dello studio legale in esame, d'individuare il segmento (*cluster*) d'appartenenza e quindi di verificare se il compenso dichiarato sia congruo (ed, in caso contrario, di calcolare il compenso di riferimento e quello minimo ammissibile).

Tale ultimo valore è quello che ha consentito agli economisti incaricati dal Consiglio nazionale forense di stimare la quota parte imputabile all'onorario e di intendere questa come la **soglia minima di remunerazione** del lavoro svolto dal professionista forense.

³ Per suddividere i professionisti oggetto dell'analisi in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata adottata una strategia d'analisi che combina due tecniche statistiche di tipo multivariato, l'*Analisi in Componenti Principali* e la *Cluster Analysis*, che hanno dato corpo allo studio di settore TK04U (approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2005, pubblicato nel S.S. della G.U. n. 74 del 31 marzo 2005), sostitutivo dal periodo d'imposta 2004, dello studio SK04U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2003.

⁴ diritto amministrativo (cluster 2), infortunistica stradale (cluster 3 e 13), diritto penale (cluster 4), diritto del lavoro/previdenziale (cluster 8), diritto commerciale/societario/industriale (cluster 9), altri istituti di diritto civile (cluster 11), diritto tributario (cluster 12), diritto internazionale (cluster 18). L'area specialistica di riferimento ha permesso anche di evidenziare gli studi legali che operano nell'ambito di più aree specialistiche, ma presentano una competenza prevalente nell'ambito di una delle seguenti aree: diritto immobiliare (cluster 5), procedure concorsuali (cluster 6), diritto civile (cluster 7), diritto di famiglia (cluster 16). Inoltre, lo stesso elemento ha permesso di distinguere gli studi legali operanti in diverse aree specialistiche senza però che nessuna di queste risulti prevalente rispetto alle altre (cluster 1).

⁵ La tipologia della clientela ha portato all'evidenziazione degli studi specializzati in infortunistica stradale che operano quasi esclusivamente per privati (cluster 3), per compagnie d'assicurazione (cluster 13) nonché degli avvocati che collaborano con altri studi legali (cluster 14).

⁶ La dimensione e struttura dello studio professionale hanno consentito di evidenziare una distinzione tra i modelli organizzativi adottati: da un lato ci sono studi legali caratterizzati dall'esiguità della struttura di supporto (locali di dimensioni ridotte che non comprendono spazi dedicati a sale riunioni e biblioteche), una dotazione strumentale contenuta (limitata generalmente ad un personal computer ed una stampante), l'assenza sia di personale (dipendenti, collaboratori) che di soci; dall'altro lato ci sono studi che dispongono di strutture più articolate (cluster 10,15,17): locali ampi, aree dedicate a biblioteche e sale riunioni, beni strumentali di supporto, presenza di personale e di soci e ricorso a servizi di terzi. Il primo modello è costituito generalmente dal professionista che svolge autonomamente il complesso delle attività; il secondo risulta più articolato e, in molti casi, è organizzato sotto forma di associazione tra professionisti.

Dai risultati della sperimentazione effettuata, si sono potute trarre le seguenti prime indicazioni:

- nella maggior parte dei casi, i costi sono inferiori alla tariffa minima e compresi entro una fascia di variazione piuttosto contenuta;
- in nessun caso la tariffa minima sembra dar luogo a margini tali da far presumere una situazione d'abuso dovuta alla presenza di una tariffa obbligatoria;
- anche senza l'obbligatorietà della tariffa minima, il corrispettivo della prestazione troverebbe comunque un limite invalicabile nei costi di produzione del servizio, i cui livelli sembrerebbero già molto vicini al valore dell'attuale tariffa minima.

Queste considerazioni fanno ritenere verosimile che la tariffa minima, essendo riferita a tutte le tipologie e a tutte le località, risponda ad un'esigenza di tutela minima della qualità delle prestazioni e del livello di remunerazione del professionista. La stessa tariffa minima, anche quando non obbligatoria, continua, con le dovute semplificazioni, a rappresentare almeno un'indicazione di riferimento economico stringente, risultando fortemente agganciata ai costi di produzione nelle condizioni medie operative degli studi professionali.

Se dunque il livello inferiore della tariffa consente la copertura dei costi ed un'adeguata remunerazione vitale, le intuizioni economiche prospettate in premessa risultano più scientificamente validate. L'offerta di prestazioni a prezzi sottosoglia sarà espressione di un tentativo di *dumping*, di un'aggressione alla conquista di spazi di mercato che nel lungo andare rischia di punire il consumatore, poiché i compensi per sostenere i costi non trasferiti o la remunerazione vitale non assicurata dovranno in ogni modo essere reperiti sul mercato.

Se qualcuno volesse fare l'economista alla Bertoldo, dovrebbe constatare che, con la quantità di professionisti disponibili, l'abolizione del minimo tariffario innescherà concorrenza al ribasso sui prezzi. Senonché **prezzi in ribasso** comportano riduzione del margine unitario d'ogni prestazione e dunque, per garantire in ogni caso al prestatore copertura di costi e remunerazione almeno dignitosa, inevitabilmente significano, non sempre in via alternativa:

- maggiori disponibilità di prodotti vendibili, dunque un'artificiosa offerta di servizi legali, nonché un'ulteriore tendenza all'aggregazione dei prestatori, per la riduzione dei costi, non solo attraverso la virtuosa razionalizzazione di quelli fissi, ma anche la invece pernicioso riduzione dei variabili, che conduce alla standardizzazione del prodotto e lo irrigidisce, ostacolandone la personalizzazione e l'adattamento alle specifiche esigenze d'ogni cliente;
- severa riduzione dei costi, non solo con misure accettabili e positive, ma anche a scapito di prassi non immediatamente incidenti sul contenuto delle prestazioni e la cui mancanza è più difficilmente avvertibile dagli utenti (a causa delle risapute asimmetrie informative), col rischio che il primo sacrificio concerna, tra gli altri, i materiali per l'aggiornamento e la formazione e comunque gli elementi che conferiscono valore all'opera professionale, sui quali si fonda la qualità delle prestazioni offerte e l'affidamento della clientela.

ASPETTI TRIBUTARI

3. GLI STUDI DI SETTORE NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

a. generalità

Nell'incessante ricerca di un'arma efficace contro l'evasione, gli studi di settore rappresentano il prodotto, rinnovato nella definizione ed affinato nella metodologia, di un'antica tecnica d'accertamento, evoluzione di recenti e più grezzi strumenti, quali i coefficienti presuntivi, il "redditometro" od i parametri, tutti congegni rispondenti alla tentazione semplificatoria, alla scorciatoia accertativa della catastizzazione (anche) del reddito professionale e d'impresa.

Il sistema è semplice nella sua impostazione, anche se di fatto sono sconosciuti al cittadino i dettagli ed i complessi passaggi nonché le stesse elaborazioni statistiche su cui gli studi si fondano.

In sostanza, chi dichiara al Fisco un ricavo o compenso inferiore a quello atteso è sottoposto ad accertamento. Se nella preventiva fase contraddittoria non è in grado di dimostrare il motivo dello scostamento rilevato, il reddito atteso diventa reddito accertato.

È evidente l'insidia che si nasconde in un tale sistema. Provare di non aver prodotto quel certo reddito atteso è cosa ben diversa dal provare l'entità del reddito posseduto. E lo scostamento del reddito dichiarato da quello atteso costituisce, per l'Agenzia delle Entrate, una presunzione grave, precisa e concordante su cui fondare l'accertamento⁷. Un tale sistema, pur di rilievo procedimentale, può giungere a modificare profondamente lo stesso principio sostanziale di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della nostra Carta costituzionale.

Ma al di là di teoria ed accademia, quello che più preme rilevare è la distorta applicazione di un meccanismo che potrebbe, se utilizzato con le giuste ed equilibrate modalità, avere anche degli innegabili vantaggi in termini d'economia dell'azione amministrativa e di gettito per l'Erario.

Se la discordanza tra reddito dichiarato e reddito atteso costituisce l'occasione per l'avvio tra cittadino e Fisco di un contraddittorio senza pregiudizi e riserve mentali, mirante a determinare l'effettivo reddito prodotto e tra parti poste (quasi) sullo stesso piano, nessuno avrebbe nulla da ridire. Viceversa, i risultati degli studi di settore sono spesso accettati ed applicati dall'Agenzia delle Entrate (per la loro stessa struttura, che porta inevitabilmente a fenomeni di deresponsabilizzazione del funzionario procedente) senza alcun esame critico, come se fossero degli strumenti infallibili e non invece semplici mezzi matematico-statistici, come tali fondati su delle medie -per quanto raffinate, disarticolate e d'orientamento mirato- che non possono, per definizione, attagliarsi indistintamente a tutti i soggetti appartenenti ad un medesimo segmento dell'universo di riferimento o *cluster*.

Il risultato è fortemente sperequativo, non solo rispetto ai soggetti che di fatto non riescono a produrre il reddito atteso, ma altresì nei confronti di chi produce un reddito più alto e può essere indotto ad occultarlo o comunque a sottrarlo

artificialmente all'imposizione, godendo così di una rendita fiscale e d'impunità se non certa, almeno ragionevole a causa delle ampie maglie della rete operativa di controllo. Risultati non rispondenti alla realtà ed abbondantemente sperequati si possono avere inoltre riguardo a particolari situazioni: si pensi ai giovani professionisti ai primi anni d'attività, alle donne, od ancora a diversità territoriali, contesti tutti non sempre considerati adeguatamente nell'impostazione degli studi. La recente "manutenzione" ed evoluzione degli studi di settore ha indubbiamente attenuato le distorsioni senza eliminarle, in quanto tali strumenti trattano ancora in modo troppo simile realtà tra loro diverse⁸.

Anche perché nati anticamente in ambito d'impresa, gli studi di settore per i professionisti rappresentano uno strumento particolarmente grossolano al fine di determinare correttamente i compensi percepiti, in quanto le modalità di svolgimento delle attività professionali sono troppo diverse rispetto a quelle dell'impresa. In particolare non risulta pesata la peculiare natura del rapporto professionale, fondata sulla personale relazione fiduciaria, del tutto dissimile da quello commerciale che esaurisce il proprio svolgimento nell'ambito pressoché esclusivo delle categorie economiche.

Numerosi elementi oggettivi (quali le dimensioni dello studio professionale o l'organizzazione di mezzi messi a disposizione di collaboratori e dipendenti) sono per il professionista non determinanti ai fini della produzione del reddito e comunque non idonei a costituire una presunzione veramente attendibile di redditività. Tali elementi hanno perso, per la verità, rilevanza nell'ultima versione degli studi, incentrata maggiormente sul numero d'incarichi e che ha tentato di superare le anomalie rappresentate dal criterio di cassa che presiede all'imputazione temporale dei compensi professionali, ma restano comunque dati di riferimento per gli anni precedenti.

Per ovviare a tanti inconvenienti era stata introdotta, per i professionisti un'attenuazione, attraverso la regola secondo la quale l'accertamento era ammesso solo nel caso in cui la discordanza tra reddito dichiarato e reddito atteso si fosse realizzata in due anni su tre, ma neanche tale regola era in grado di risolvere i problemi. Addirittura ora il DL 223/2006 ha eliminato del tutto la regola del due su tre, in tal modo destabilizzando e rendendo ancora più iniquo e sostanzialmente punitivo un sistema dall'equilibrio già compromesso.

Si discute se gli studi di settore fondino **presunzioni legali o semplici**. Nel primo caso il contribuente avrebbe l'onere della prova contraria per impedirne l'applicazione. Nel secondo caso, sarebbe l'Ufficio a dover dimostrare almeno la gravità, precisione e concordanza degli indizi su cui tale presunzione si fonda. Di certo, però, nella pratica quotidiana i giudici di merito non pretendono, di regola, che l'Agenzia dimostri, di volta in volta, che il reddito accertato corrisponde a canoni di plausibilità. Ciò rende, almeno di fatto, lo studio di settore una presunzione legale, accettata a priori come un risultato ad elevata, decisiva probabilità.

Il dato normativo, comunque, anche se indirettamente, pare assegnare alla presunzione fondata sulla non congruità rispetto allo studio di settore di riferimento la natura di presunzione semplice.

L'art.62-sexies del d.l. 331/93, infatti, dispone che gli accertamenti analitico-induttivi di cui all'art. 39, comma 1, lettera d) del d.P.R. 600/73 "possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi (...) dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore". Parte della dottrina⁹ ritiene che la lettera della legge assegni allo studio di settore la funzione e capacità di costituire fondamento dell'accertamento analitico-induttivo, senza da solo potere legittimarlo. In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione¹⁰, oltre a diverse Commissioni tributarie di merito (provinciali di Macerata, Milano, Lucca; regionale della Puglia¹¹).

Inoltre, l'incongruenza tra compensi o ricavi dichiarati ed attesi dev'essere "grave", ed è questo un ulteriore elemento che fa propendere per la natura di presunzione semplice dello studio di settore.

La natura della presunzione è correlata al problema della **motivazione** dell'accertamento basato sugli studi. Secondo il Fisco, infatti, la motivazione degli atti d'accertamento va ricercata nell'intero procedimento d'approvazione dei singoli studi, perché gli elementi posti a base del ragionamento presuntivo sono frutto di una specifica attività d'analisi di dati forniti dalle stesse categorie lavorative, anche a mezzo di questionari individuali e di successivi controlli documentali mediante accessi¹².

In realtà la raccolta dei dati per l'elaborazione statistica è cosa affatto diversa dalla motivazione dell'atto amministrativo. Quest'ultima, che dev'essere portata a conoscenza del contribuente per assicurare l'esercizio del suo diritto di difesa, dovrebbe investire anche le modalità stesse di costruzione dei modelli ed elaborazione e classificazione dei dati (formazione dei *clusters*, individuazione degli *outliers*, determinazione degli indici di redditività territoriale etc.¹³), modalità che invece restano nascoste, comunque coperte da una culturale difficoltà d'accesso e che non vengono esplicitate, non in via generale e nemmeno nella specifica sede contenziosa.

Circolare 11 aprile 2002, n. 29/E

⁸ In questo senso si veda, ad esempio, R.Lupi, "Sugli studi di settore serve più coraggio", in *Il Sole 24 Ore* 19 settembre 2005.

⁹ Si veda D.Deotto, "Margini ampi contro gli studi", in *Il Sole 24 ore* 12 settembre 2006.

¹⁰ Cassazione sezione Tributaria, 28 luglio 2006 n.17229 (in "il fisco" n. 34/2006, fascicolo 1, pag. 12410) e Cassazione sezione Tributaria, 27 febbraio 2002, n. 2891 (nella banca dati "I quattro codici della riforma tributaria" IPSOA). La prima sentenza ha anche concluso per l'obbligatorietà del contraddittorio pre-accertamento, in quanto solo il completamento dell'attività istruttoria prevista legittima il successivo accertamento. La sentenza costituisce la naturale evoluzione di un percorso argomentativo avviato dalla sezione Tributaria della Corte con la sentenza 15 dicembre 2003, n. 19163 (nella banca dati "I quattro codici della riforma tributaria" IPSOA), secondo cui "non può essere ammesso che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la reale capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica" e proseguito con la sentenza 3 maggio 2005, n. 9135 (nella banca dati "I quattro codici della riforma tributaria" IPSOA), che considera gli studi di settore "meri supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato e ai notiziari ISTAT".

¹¹ Si vedano D.Deotto, citato, e *Il Sole 24 Ore* del 12.6.06.

¹² A. Buscema "La difesa del contribuente contro l'automatismo accertativo degli studi di settore", in *Diritto & Giustizia* del 18 marzo 2006

¹³ B. Aiudi "Giocati dai Numeri. ovvero, dagli studi di settore" in *Bollettino Tributario* n. 8/05 pag 590.

Fatto sta che prevalentemente, anche in giudizio, lo studio di settore viene accettato senza troppi problemi e la sua legittimità accolta su basi genetiche. Grava dunque sul contribuente l'impossibile onere di dimostrare i motivi per i quali i suoi compensi sono inferiori a quelli determinati dallo studio di settore. Una prova negativa, tradizionalmente quanto oggettivamente diabolica

Lo scostamento peraltro potrà essere giustificato non solo da prove documentali, ma anche da ragionevoli prospettazioni di tipo presuntivo, fondate su elementi certi e che conducano a valutazioni convincenti (per l'Ufficio prima e per il giudice dopo). Si può trattare anche di circostanze ed elementi specifici non presi in considerazione dallo studio di settore¹⁴.

Un dato appare evidente: lo studio di settore per l'attività forense, già in monitoraggio¹⁵, richiede, dopo le novità del D.L. 223/2006 e per gli effetti economici che lo stesso indurrà, una **completa revisione**, rimodulazione ed una nuova approfondita rilevazione statistica a partire dall'anno 2006. Ne è ineludibile, infatti, la ristrutturazione in funzione della non obbligatorietà della tariffa fissa e minima, dei nuovi costi per la pubblicità informativa, delle possibilità d'aggregazione multi professionale, della legittimità civilistica del patto di quota lite nonché delle stesse modifiche tributarie contenute nel DL 223/2006 (in particolare, il nuovo regime delle spese di vitto ed alloggio, che introduce un'artificiosa "partita di giro" contabile incidente tanto sui costi quanto sui compensi).

L'attuale strumento si rivela ormai idoneo a misurare, con qualche obiettivo di ragionevolezza e probabilità, i nuovi assetti del cosiddetto mercato dei servizi legali che potranno essere indotti dal recente intervento legislativo.

b. le novità del DL 223/2006.

L'art. 37, commi 2 e 3, del DL 223/2006 ha uniformato l'applicazione degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, a prescindere dal regime di contabilità adottato (ordinaria naturale, per opzione, ovvero semplificata).

Sono stati, in particolare, abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge 146/98, i quali consentivano agli Uffici finanziari di ricorrere agli studi di settore nei confronti dei professionisti solo in caso di non congruità per **due periodi su tre** considerati, ovvero quando l'inattendibilità della contabilità in base alle disposizioni del d.P.R. 570/1996 risultasse a seguito d'accesso, ispezione o verifica.

Ora gli Uffici potranno procedere ad accertamento, anche nei confronti dei professionisti, in base alle determinazioni degli studi di settore in caso di non congruità anche per **una sola annualità**.

Le novità si applicano, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già con riferimento al periodo d'imposta 2005. Con riguardo alle annualità pregresse, valgono, invece, le regole *pro tempore* applicabili.

Anche i professionisti, comunque, possono procedere all'**adeguamento** dei compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi propri (art. 37, comma 3, del d.l.223/2006). Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'adeguamento potrà essere eseguito in sede di UNICO 2006 il cui termine di trasmissione telematica scadrà il 31 ottobre 2006. L'eventuale adeguamento non sarà soggetto alla prevista maggiorazione del 3% sui compensi non annotati nelle scritture contabili, qualora la differenza tra compensi annotati e quelli risultanti dagli studi di settore non sia superiore al 10% dei primi.

Le novità in materia di accertamento sulla base degli studi di settore per i professionisti – in vigore già a partire dal 2005 – devono peraltro essere coordinate con la proroga, per lo stesso periodo d'imposta, dell'applicazione "monitorata" degli studi stessi, proroga disposta da decreti ministeriali del 5.4.2006.

Gli studi di settore in monitoraggio non possono essere utilizzati dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento, ma solo come criterio per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. Solo quando lo studio monitorato diverrà definitivo, il contribuente potrà anche essere assoggettato ad accertamento per il periodo 2004-2005 sulla base delle risultanze dello studio di settore definitivo.

La congruità allo studio di settore monitorato preclude comunque la successiva possibilità che il contribuente possa essere considerato non congruo sulla base dello studio di settore "definitivo"¹⁶.

¹⁴ A. Buscema citato; Commissione tributaria provinciale di Pescara –Sez.II- 20giugno 2005, n.58; Commissione tributaria provinciale di Udine –Sez. VI- 6 giugno 2005, n.39; Commissione tributaria provinciale di Caserta –Sez. XIV- 13 maggio 2005, n.133

¹⁵ Intanto il monitoraggio continua: è appena pervenuta ed è stata diffusa ai Consigli dell'ordine una nota ministeriale che sollecita la trasmissione telematica di dati al fine di rendere lo studio più aderente alla realtà economica. Il più ampio contributo non potrà che affinare lo strumento statistico, pur nei limiti considerati nel testo.

¹⁶ In sostanza:

- un contribuente non congruo in base allo studio di settore monitorato non può subire accertamento sulla base dello studio di settore fino a quando non sarà approvata la versione definitiva dello studio, sopravvenuta la quale l'accertamento diverrà possibile purché la non congruità risulti confermata anche dallo studio definitivo;
- un contribuente congruo in base allo studio di settore monitorato non potrà subire accertamento per quel periodo sulla base dello studio di settore, anche qualora la congruità sulla base dello studio monitorato dovesse non essere confermata dallo studio definitivo. In entrambi i casi è possibile procedere all'adeguamento dei compensi alle risultanze degli studi di settore in sede di UNICO 2006 entro il termine di presentazione della dichiarazione (art. 37, comma 3, del DL 223/2006), senza applicazione della maggiorazione del 3%.

c. le novità annunciate

In questi giorni sono circolate notizie di **altre modifiche** all'impianto degli studi di settore.

In particolare, si prevede che la revisione periodica degli studi di settore passerà da 4 a 3 anni. Sarebbero allo studio anche sanzioni più severe per chi dichiarasse dati infedeli ai fini dello studio di settore, oltre a sanzioni indirette o disincentivi per gli incongrui che non si adeguassero agli studi (per esempio, si parla d'impossibilità di portare una parte dei crediti iva in compensazione o di controllo preventivo dell'Agenzia sul rimborso).

Si punta anche a procedure telematiche per rendere più veloci i riscontri delle dichiarazioni incoerenti, al fine di evitare che i contribuenti possano invocare mutamenti di fatto rispetto al momento della dichiarazione.

Infine, si discute di introdurre obblighi di comunicazione di dati rilevanti ai fini degli studi a carico delle imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro (ora escluse dall'applicazione degli studi di settore), anche al fine di decidere se elevare la soglia d'esclusione dagli studi (da 5 a 10 milioni).

4. LE NOVITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE ED ALTRE PROCEDIMENTALI¹⁷.

Gli artt. 35 e 36 del DL 223/2006 introducono una serie d'importanti novità per i professionisti, gli artisti, le associazioni e le società tra professionisti.

Il decreto impone, infatti, nuovi obblighi per quanto riguarda le modalità per incassi e pagamenti (al fine di monitorare gli stessi) e modifica alcune regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo (avvicinandole a quelle proprie del reddito d'impresa).

a. le modalità per incassi e pagamenti

a.1. *l'obbligo di tenuta di uno o più conti correnti.*

L'art. 35 comma 12 del DL 223/2006, attraverso la modifica dell'art. 19 comma 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, impone –tra gli altri- a professionisti, loro associazioni e società di tenere uno o più conti correnti bancari o postali sui quali devono essere versate, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività professionale e dai quali devono essere effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese¹⁸.

Il tenore letterale della norma ha immediatamente indotto a chiedersi se i predetti conti dovessero essere dedicati esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, ovvero se fossero ammissibili anche conti correnti di tipo misto, pervenendo a soluzioni difformi. Tali dubbi sono stati risolti dalle indicazioni contenute nella circolare 4 agosto 2006, n. 28, dell'Agenzia delle Entrate, come più diffusamente nel paragrafo riguardante la presunzione legale correlata ai prelevamenti dai conti correnti, a cui si rimanda.

a.2. *l'obbligo di tracciabilità dei compensi.*

L'art. 35 comma 12 e 12-bis del DL 223/2006 modifica l'art. 19 comma 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e quindi le modalità di riscossione dei compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni, anche in forma associata o societaria.

In particolare, i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (decrescenti nel tempo) devono essere riscossi mediante strumenti finanziari che ne consentano a posteriori la ricostruzione dei passaggi, e cioè:

- assegni non trasferibili;
- bonifici;
- altre modalità di pagamento bancario o postale (quali vaglia, rid, riba, mav e simili);
- sistemi di pagamento elettronico (pos, bancomat, carte di credito).

L'obbligo di riscossione tramite i richiamati strumenti finanziari tracciabili non sussiste per importi unitari d'importo inferiore a:

- 1.000,00 € dal 12 agosto 2006 (entrata in vigore della legge di conversione) al 30 giugno 2007;
- 500,00 € dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008;
- 100,00 € dal 1° luglio 2008¹⁹.

¹⁷ La sintesi delle novità proposta in questa relazione –definita martedì, 19 settembre 2006- è ampiamente tributaria dei tempestivi, preziosi contributi offerti dalle "schede di aggiornamento" pubblicate da EUTEKNE sul sito www.eutekne.it.

¹⁸ La dottrina (A. Buscema "Profili di incostituzionalità della norma sul tracciamento delle movimentazioni finanziarie riguardanti i professionisti" ne "il fisco", 33/2006, fascicolo 1, pag. 5175) ha prospettato la violazione dell'art. 3, Cost. per disparità di trattamento dei professionisti rispetto agli altri contribuenti nonché per l'irragionevolezza e la sproporzionalità della misura rispetto al fine perseguito. Considerazioni di legittimità costituzionale sono, tra le altre, svolte da I. Caraccioli ("Conto corrente, arma tuttofare contro l'evasione" ne Il Sole - 24 ore del 6 settembre 2006) con riferimento agli artt. 23 e 53, Cost.

¹⁹ Le soglie indicate, previste dal comma 12-bis dell'art. 35 sono state introdotte in sede di conversione del provvedimento, che originariamente prevedeva la sola soglia di € 100,00 (di cui al comma 12 dello stesso). A tale proposito si rileva che la citata circolare n. 28 ha precisato che l'obbligo di tracciabilità decorre esclusivamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2006). Anche sulla scorta di questa presa di posizione, si può dunque escludere che la soglia di 100,00 € prevista dalla versione originaria del decreto trovi applicazione per i compensi riscossi dal 4 luglio 2006 all'11 agosto 2006.

In merito alla determinazione del superamento delle soglie sono necessarie alcune precisazioni. E', anzitutto, da preferire l'interpretazione letterale della norma, riferita al solo compenso. L'importo incassato dovrebbe così essere frazionabile in tutte le sue componenti e da considerare come soggetto alle norme di "tracciabilità" solo qualora la parte relativa al puro compenso della prestazione ecceda la soglia (al netto, in particolare, da IVA e contributo previdenziale e senza tenere conto dei rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del committente - quale, tipicamente, il contributo unificato - e nemmeno dei fondi spese indistinti²⁰).

Il superamento delle soglie potrebbe alternativamete essere commisurato al valore della prestazione oppure all'ammontare della movimentazione finanziaria²¹. Nell'attesa d'asestamenti interpretativi, prudenza impone di considerare sotto soglia i compensi che risultino tali con l'applicazione di entrambi i criteri.

La relazione ministeriale al DL 223/2006 precisa che il professionista deve comunque far affluire ai suddetti conti correnti anche i compensi unitari inferiori alle predette soglie, incassati in contanti; in relazione a tale versamento non è previsto alcun termine²².

Il regime dei pagamenti delle spese è invece svincolato dalle nuove modalità e ad essi si può pertanto provvedere anche per contanti. La relativa disponibilità di cassa è tuttavia necessario provenga da un precedente prelevamento effettuato dal conto bancario di riferimento dell'attività professionale. Per i motivi esposti nel capoverso precedente, non sembra possibile eseguire pagamenti in contanti utilizzando le disponibilità liquide realizzate dall'incasso di compensi sotto soglia.

Il mancato rispetto dei due obblighi appena illustrati non comporta l'applicazione di alcuna sanzione specifica. In dottrina²³ prevale la tesi secondo la quale, poiché le nuove disposizioni sono state incluse all'interno dell'art. 19 del DPR 600/73 (rubricato "scritture contabili degli esercenti arti e professioni"), dovrebbero essere applicabili alle violazioni dei nuovi adempimenti le sanzioni previste per le irregolarità contabili (anche se le stese non hanno natura di scritture contabili in senso stretto). L'inadempimento agli obblighi in esame potrebbe allora comportare la sanzione amministrativa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art.9 D.Lgs. 471/1997 nell'ammontare da €1.032,00 a €7.746,00²⁴.

In ogni caso, la violazione dei particolari obblighi procedurali potrebbe condurre alla constatazione d'inattendibilità delle scritture contabili, da cui potrebbe derivare la legittimazione a procedere nei confronti del soggetto inadempiente all'accertamento induttivo ex art. 39 comma 2 lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ovvero all'accertamento analitico presuntivo ex art. 39 comma 1 lett. d) dello stesso d.P.R.²⁵.

Gli usuali poteri d'indagine dell'amministrazione (in particolare, l'invio di questionari) sono estesi dall'art. 37, comma 2 del DL 223/2006 ai clienti e fornitori del professionista, individuabili dagli elenchi della cui (re-imposta) trasmissione si tratterà oltre.

b. il regime delle plusvalenze e minusvalenze

Il comma 29 lett. a) n. 1) dell'art. 36 del DL 223/2006 modifica l'art. 54 del TUIR²⁶ in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Per effetto di tale intervento partecipano alla determinazione del reddito da lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze realizzate attraverso l'estromissione dei beni strumentali dall'ambito dell'attività di lavoro autonomo²⁷. Le plusvalenze o le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito quando sono realizzate mediante

²⁰ Per i quali sia attivata la procedura d'annotazione sul registro delle somme in deposito di cui al d.m. 31 ottobre 1974 fino a che le somme indistintamente anticipate non assumano, decorso il sessantesimo giorno, la natura di compensi per la parte non imputata a spese anticipate.

²¹ Entrambi i criteri possono dare luogo ad effetti distortivi e lasciano spazio a manovre volte ad aggirare l'obbligo di tracciabilità. Tali problemi però dovrebbero essere sostanzialmente superati una volta entrata in vigore la soglia definitiva pari a 100,00 € in ragione del suo esiguo valore.

²² Tale adempimento non è espressamente previsto dalla norma, ma evidenziato soltanto nella relazione ministeriale. Nonostante ciò, lo si ritiene comunemente obbligatorio, come appendice dell'obbligo di far affluire nei conti correnti le somme riscosse nell'attività professionale.

²³ cfr: G.P. Ranocchi "Compensi dei professionisti nel mirino del Fisco con versamenti su conti correnti «dedicati»", Guida Normativa, 29.7.2006, p. 59; G. Pasquale "Professionisti, per la denuncia soglia a mille €", Il Sole - 24 Ore, 27.7.2006, p. 19; A. Mastromatteo, B. Santacroce "La tracciabilità cambia volto alle presunzioni", Il Sole - 24 Ore, 17.7.2006, p. 23; N. Forte, P. Formica "Novità per i professionisti", Corriere Tributario, 30, 2006, p. 2355; F. Brighenti "I professionisti nella manovra Bersani-Visco sussurri e grida", Bollettino Tributario, 13, 2006 p. 1103 e seguenti.

²⁴ Il sistema attuale delle sanzioni amministrative tributarie è informato al principio di derivazione penalistica in virtù del quale l'applicazione della sanzione può essere irrogata solo qualora il fatto che ne determina l'applicazione sia espressamente previsto dalla legge. Il citato art. 9 del DLgs. 471/97, invece, si limita a richiamare solo le scritture contabili e non genericamente le norme del DPR 600/73. Perciò si può ipotizzare l'applicazione della sanzione per la violazione degli obblighi relativi alla contabilità solo se si considerino i nuovi adempimenti strettamente strumentali alla corretta tenuta delle scritture contabili (ma tale ricostruzione è almeno discutibile).

²⁵ A proposito dell'inattendibilità delle scritture contabili come conseguenza dell'inadempimento agli obblighi in oggetto vi sono notevoli perplessità, particolarmente in merito alla possibilità che il solo inadempimento dei nuovi obblighi (magari episodico e quantitativamente poco significativo) possa essere sufficiente a legittimare l'accertamento induttivo, fondato invece sulla complessiva inattendibilità del sistema contabile per effetto di violazioni gravi ripetute e numerose.

Sembra invece più corretto ipotizzare che dall'inadempimento ai nuovi obblighi possa derivare un accertamento analitico presuntivo con cui gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate possono rettificare il reddito di lavoro autonomo (o d'impresa) dichiarato sulla base di presunzioni semplici a patto che le stesse siano gravi, precise e concordanti.

²⁶ Con questo usuale acronimo si indica il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

²⁷ Come espressamente previsto dalla predetta circolare n. 28 sono escluse le plusvalenze o minusvalenze generate da beni il cui costo d'acquisto non è ammortizzabile, come ad esempio i beni immobili e gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (i quali costituiscono spese di rappresentanza detraibili nel limite dell'1% dei compensi).

cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni, ovvero nel caso in cui i beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista od a finalità estranee all'esercizio dell'attività (il cosiddetto autoconsumo).

La plusvalenza o la minusvalenza è determinata dalla differenza (positiva o negativa) tra il corrispettivo o l'indennità percepita e il costo non ammortizzato, ovvero, in assenza di corrispettivo (e cioè nei casi d'autoconsumo), tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

Qualora il costo dei beni non sia integralmente deducibile (ad esempio, per autovetture e telefoni cellulari), le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato²⁸.

Nel silenzio del legislatore, è da escludere la possibilità per artisti e professionisti (com'è invece nella determinazione del reddito d'impresa) di frazionare, in un massimo di cinque anni, i plusvalori realizzati qualora i beni siano posseduti da almeno tre anni²⁹.

E' da notare che per i professionisti è possibile il conseguimento di minusvalenze anche dalla destinazione di beni al consumo personale o familiare. Tale possibilità, in precedenza prevista anche a favore delle imprese, è da ritenere non più applicabile alle stesse in quanto espunta dal comma 1 dell'art. 101 del TUIR ad opera dell'art. 36 comma 18 del decreto 223/2006.

c. il regime delle perdite

I commi 27 e 28 dell'art. 36 del DL 223/2006 riformulano l'art. 8 del TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e d'impresa minore.

In base alla nuova disciplina anche questi contribuenti (così come previsto per quelli in contabilità ordinaria) possono dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria (per quanto qui interessa, di lavoro autonomo) nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Nella disciplina previgente i lavoratori autonomi e le imprese minori potevano portare in deduzione le perdite d'esercizio dal reddito complessivo (e non solo dai redditi della stessa categoria), ma unicamente nel periodo d'imposta in cui le perdite si erano prodotte.

Il comma 3 dell'art. 8 del TUIR, così come modificato, dispone poi che anche nei confronti degli esercenti arti e professioni trova applicazione il riporto non limitato nel tempo delle perdite realizzate nei primi tre esercizi d'attività³⁰.

Le predette disposizioni si applicano ai redditi ed alle perdite realizzati a partire dal periodo d'imposta 2006.

d. la cessione della clientela (e di altri "elementi immateriali")

L'art. 36 co. 29 lett. a) n. 1) del DL 223/2006 aggiunge il comma 1-quater) all'art. 54 del TUIR. Per effetto di tale modifica, concorrono a formare il reddito del professionista anche i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela³¹ o di elementi immateriali in ogni modo riferibili all'attività professionale (come, ad esempio, il marchio)³².

Se i compensi sono percepiti in un'unica soluzione, i corrispettivi possono essere assoggettati a tassazione separata (nuova lett. g-bis) aggiunta all'art. 17 co. 1 del TUIR³³.

e. i rimborsi delle spese di vitto, alloggio e viaggio

L'art. 54 comma 5 del TUIR – come modificato dall'art. 36 co. 29 lett. a) n. 2) del DL 223/2006 – prevede l'integrale deducibilità, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, delle spese relative a prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande se sostenute dal committente per conto del professionista e riaddebitate dal professionista in fattura al committente stesso (in questi casi non sussiste, allora, il limite del 2% che permane invece in ogni diversa situazione).

²⁸ La circolare 4 agosto 2006, n. 28 così recupera favorevolmente quanto previsto per le imprese dall'art. 164, comma 2 TUIR, peraltro non richiamato dall'art. 54, comma 1-bis.

²⁹ Tale possibilità è prevista a favore delle imprese dall'art. 86 comma 4 del TUIR, mentre la sua applicazione a favore dei professionisti è esplicitamente esclusa anche dalla più volte citata circolare 4 agosto 2006, n. 28 dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia giustifica questa disparità di trattamento sulla scorta della mancata previsione normativa ed in base all'applicazione del criterio d'imputazione temporale dei redditi di lavoro autonomo che, come noto, è fondato sul principio di cassa.

³⁰ Secondo la ripetuta circolare dell'Agenzia delle Entrate, il richiamo contenuto nel nuovo art. 8 comma 3 del TUIR all'art. 84 comma 2 del TUIR (il quale che consente la deducibilità delle perdite dal reddito complessivo dei soggetti IRES) dovrebbe, comunque, essere interpretato, nei confronti degli esercenti arti e professioni, come riferito unicamente al reddito complessivo della specie d'appartenenza.

³¹ Perviene, così, a rango normativo e sistematizzata nell'ambito d'unica categoria reddituale l'interpretazione già svolta nella risoluzione 29 marzo 2002, n. 108.

³² Allo stato è irrisolto il tema dell'assoggettamento anche ad irap dei compensi in esame. A causa della straordinarietà degli eventi considerati sembra ragionevole l'esclusione, come già le plusvalenze da cessione d'azienda realizzate da imprese.

³³ Con l'applicazione dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto realizzato nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione dei relativi compensi e permanendo la facoltà di optare espressamente per la tassazione corrente come previsto dall'art. 17, comma 3, TUIR. La nuova disciplina lascia irrisolto il problema dell'imponibilità dei corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o degli altri beni da parte di soggetti che hanno già cessato la propria attività. Tali corrispettivi dovrebbero costituire redditi diversi riconducibili tra quelli derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere di cui all'art. 67 comma 1° lettera l) del TUIR.

Un'assai farraginoso procedura regola gli adempimenti: il fornitore del servizio (albergo, ristorante, bar) emette il documento fiscale intestato al committente, contenente esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio; il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta ed invia copia della relativa fattura (in questo momento il costo non è deducibile per il committente); quindi il professionista emette fattura nei confronti del committente comprendendo le spese in questione (da assoggettare, poiché incluse nel compenso professionale, ad IVA, a contributo previdenziale integrativo ed a ritenuta d'acconto); il costo dei servizi alberghieri e di ristorazione diventa integralmente deducibile per il professionista³⁴ ed il committente, dopo aver ricevuto la parcella, la imputa interamente a costo deducibile.

Occorre notare che la citata circolare dell'Agenzia delle Entrate fa esclusivo riferimento alle spese di vitto e alloggio per cui non è chiaro se la descritta procedura contabile debba essere estesa anche alle spese di viaggio³⁵.

Le disposizioni in esame³⁶ sono già state ampiamente criticate dalla dottrina, in particolare sotto il profilo della razionalità³⁷.

f. L'elenco dei clienti e fornitori

Il comma 8 dell'art. 37 del D.L. 223/2006, intervenendo sull'art. 8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 con l'introduzione del nuovo comma 4-bis, ha ripristinato, a carico dei contribuenti tenuti a presentare la comunicazione annuale IVA, l'obbligo dell'invio dell'elenco dei clienti e fornitori. Questi elenchi dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione annuale³⁸.

La norma definisce poi il contenuto minimo degli elenchi, stabilendo che, per ciascun soggetto, si dovrà riportare il codice fiscale³⁹ e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione, con indicazione distinta d'imponibile, imposta ed importo delle operazioni non imponibili od esenti.

Gli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità di presentazione degli stessi in via telematica saranno determinati con provvedimento da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

In via transitoria, per il periodo d'imposta 2006, nell'elenco dovranno essere indicati i soli soggetti titolari di partita IVA. Lo stesso comma 8, peraltro, espressamente prevede che il ripristino dell'obbligo di presentazione di questi elenchi è temporanea, "in attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica"⁴⁰.

Le violazioni in materia di elenchi clienti e fornitori sono punibili con la sanzione amministrativa nella misura prevista per analoghe violazioni in materia di comunicazione dei dati IVA da €58,23 ad €0.065,83⁴¹.

g. i versamenti con F24 telematico

L'art. 37 comma 49 del D.L. 223/2006 stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA⁴² sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento telematiche a decorrere dal 1° ottobre 2006⁴³ per:

³⁴ Che, contabilmente, lo sostiene, non venendogli -ovviamente- pagata la quota della parcella corrispondente alle spese in questione, di fatto sostenute, in via anticipata, dal committente.

³⁵ Allo stato, fermo restando che le spese di viaggio sono sottratte al limite percentuale di deducibilità in capo al professionista, potrebbe alternativamente ipotizzarsi che le spese di tale tipologia sostenute direttamente dal committente siano per questi immediatamente deducibili e non generino reddito di lavoro autonomo per il professionista, ovvero che per le stesse debba essere seguita la nuova procedura descritta.

³⁶ Che sembrano prendere le mosse da una recente interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in occasione di alcuni interventi a convegni ed in particolare con una risposta resa nel corso di una videoconferenza tenutasi il 18 maggio 2006, mai ufficializzata in prassi.

³⁷ R. Rizzardi "Fisco, il rimborso spiazza la logica", Il Sole - 24 Ore, 21.5.2006, p. 19; P. Moretti "Svolta inopportuna sui rimborsi spese per i professionisti", Il Sole - 24 Ore, 23.5.2006, p. 27.

³⁸ Considerato che la comunicazione annuale IVA, per i soggetti con periodo d'imposta che coincide con l'anno solare, deve essere presentata entro il mese di febbraio, il termine per la presentazione degli elenchi di clienti e fornitori scadrà il 29 aprile. La norma, poi, prevede che questo termine possa essere differito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) per ragioni tecniche o nei confronti di determinate categorie di contribuenti.

³⁹ L'introduzione, in corso d'anno, dell'obbligo di presentare gli elenchi rischia di dare luogo a notevoli difficoltà pratiche, in particolare per il reperimento del codice fiscale dei clienti occasionali nei confronti dei quali è stata emessa fattura (anche se, in virtù della norma transitoria, si applica, per l'anno in corso, solo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA), perché le disposizioni in materia di fatturazione non impongono l'obbligo di indicare il codice fiscale del cliente. Va però ricordato che il codice fiscale dei clienti deve essere indicato nelle note d'iscrizione a ruolo ed anche nei registri per l'identificazione nei casi previsti dalla normativa "antiriciclaggio".

⁴⁰ Sull'argomento si veda R. Rizzardi "Per gli elenchi un ritorno temporaneo", Il Sole - 24 Ore, 18 agosto 2006.

⁴¹ La circolare 4 agosto 2006, n. 28 d precisa che in relazione a queste violazioni è applicabile il "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

⁴² Tra i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti in via telematica sono compresi anche enti non commerciali che svolgano attività commerciale o di lavoro autonomo, soggetti non residenti che operano in Italia senza stabile organizzazione autoidentificati ai fini IVA; rappresentanti fiscali nominati in Italia; eredi che conservano la partita IVA del *de cuius* per portare a termine le operazioni di liquidazione; agricoltori esonerati dagli adempimenti IVA; titolari di una partita IVA in funzione di un'attività non ancora iniziata o già cessata; **curatori fallimentari** e i commissari liquidatori. E' dubbia, invece, l'applicabilità delle nuove disposizioni alle persone fisiche che dal 1° gennaio 2007 rientreranno nel regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del d.P.R. 633/1972 (a proposito del quale si rimanda alla lettera h di questa relazione) ed all'imprenditore individuale che ha affittato l'unica azienda con temporanea sospensione del numero di partita IVA. I soggetti non titolari di partita IVA possono eseguire i versamenti in via telematica, oppure continuare ad utilizzare a presentare i modelli F24 cartacei.

⁴³ Il termine assai ravvicinato è stato, fin dal primo momento, oggetto di critiche e richieste di rinvio provenienti da più parti (in particolare dai Consigli Nazionali dei Ragionieri Commercialisti e dei Dottori Commercialisti). Tali autorevoli richieste di rinvio, ad oggi, non hanno ottenuto l'effetto sperato, anche se inducono tuttora a ritenere possibile un differimento della data di entrata in vigore della norma (in tal senso si veda C. Cinti "Modello F24 on-line verso il rinvio", in Italia Oggi del 19 settembre 2006).

- imposte, contributi INPS e premi INAIL (rientranti nei versamenti unificati –modello F24- ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 241/1997);
- entrate spettanti ad altri enti e casse previdenziali, tra le quali non figura allo stato la Cassaforense⁴⁴.

L'obbligo di utilizzare la modalità telematica riguarda anche le presentazioni di modelli F24 a saldo zero per effetto di compensazioni.

Per il pagamento telematico i contribuenti possono utilizzare tre diversi canali.

- **il modello on-line**

Il servizio "F24 on-line", a cui è possibile accedere dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), permette alle persone fisiche ed ai soggetti diversi (società, enti, associazioni...) la compilazione guidata del modello e il suo pagamento on-line senza necessità di recarsi allo sportello bancario.

Per utilizzare questa forma di pagamento è necessario essere titolari di un proprio conto corrente⁴⁵ presso una delle banche che hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate⁴⁶ e richiedere all'Agenzia delle Entrate il rilascio di un codice PIN. Tale richiesta può essere fatta in via telematica (seguendo le istruzioni contenute nel sito), oppure recandosi presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia, oppure presso i Consolati per i residenti all'estero⁴⁷.

Il contribuente che ha eseguito il versamento in questo modo, riceve dall'Agenzia delle Entrate in via telematica la segnalazione della correttezza od anomalia della richiesta di pagamento; sempre in via telematica (nel caso in cui il saldo del modello richieda un addebito in conto corrente) l'esito dell'addebito comunicato all'Agenzia da parte della banca presso cui è acceso il conto corrente; infine, a mezzo Postel, la quietanza del pagamento effettuato. Attualmente il contribuente riceve a mezzo posta la copia del modello F24, mentre a decorrere dal 1° ottobre 2006 la copia del modello sarà sostituita da un estratto conto semestrale che renderà tutti gli addebiti di F24 eseguiti nel periodo⁴⁸.

- **il modello cumulativo**

La procedura prevede che il contribuente, come per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie, si rivolga agli intermediari abilitati che abbiano sottoscritto apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate⁴⁹. Il sistema permette all'intermediario, attraverso Entratel, di predisporre i modelli F24 per i singoli clienti e quindi inserirli tutti in un F24 cumulativo⁵⁰ che viene poi trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

E' ovvio che, per poter seguire questa procedura, l'intermediario deve disporre di tutte le coordinate bancarie dei propri clienti e deve aver ottenuto dagli stessi l'autorizzazione ad addebitare sui relativi conti gli importi che risulteranno dovuti in base ai modelli presentati.

L'intermediario riceve dall'Agenzia delle Entrate la ricevuta della trasmissione effettuata, le ricevute dei singoli pagamenti e le ricevute con l'esito dei singoli addebiti in conto corrente comunicati dagli istituti di credito. Il contribuente riceve tramite Postel la ricevuta dell'esito del proprio addebito in conto corrente. Anche in questo caso il contribuente, al momento, riceve a mezzo posta la copia del modello F24, mentre a decorrere dal 1° ottobre 2006 riceverà un estratto conto semestrale che riepilogherà tutti gli addebiti di F24 eseguiti nel periodo (analogo rendiconto sarà inviato anche agli intermediari).

All'intermediario spetterà un compenso a carico dell'Agenzia delle Entrate di cinquanta centesimi d'euro per ogni modello F24 trasmesso⁵¹.

⁴⁴ Il riferimento normativo dell'obbligo è rinvenibile all'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 241/1997 La circolare 4 agosto 2006, n. 28 dell'Agenzia delle Entrate evidenzia che la nuova disciplina "è finalizzata a rendere più efficiente la gestione di tali versamenti". In realtà essa appare volta anche alla facilitazione dei controlli sugli stessi da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché alla riduzione dell'uso del denaro contante, in linea con altre disposizioni contenute nello stesso decreto.

⁴⁵ Infatti non è consentito di avvalersi di conti correnti intestati a terzi. I dubbi inerenti la possibilità di addebitare i versamenti su conti correnti cointestati sono stati fugati dal comunicato stampa del 14 settembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate (in Il Sole 24 Ore, 15 settembre 2006), il quale prevede che i pagamenti possano essere disposti anche su conti cointestati a patto che il debitore sia abilitato ad agire su tale conto con firma disgiunta.

⁴⁶ Anche l'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito web dell'Agenzia. Al momento tra le banche convenzionate non compaiono le Poste ma al proposito il comunicato stampa del 14 settembre 2006 precisa che: "Poste Italiane SpA si è impegnata a sottoscrivere la convenzione in tempo utile per poter rendere operativi i conti correnti dei propri clienti soggetti all'obbligo normativo".

⁴⁷ Occorrerà, ovviamente, anche un computer con requisiti minimi e la possibilità di creare una connessione protetta attraverso il proprio programma di navigazione internet (browser).

⁴⁸ Comunicato stampa del 14 settembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate.

⁴⁹ Il citato comunicato stampa del 14 settembre 2006 afferma che "Le società appartenenti ai gruppi societari definiti dal Tuir possono essere incaricate della sola trasmissione telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al gruppo, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/98. Esse non hanno però le caratteristiche per essere comprese nel novero degli intermediari che possono aderire alla vigente convenzione F24 cumulativo. Di conseguenza, fino a quando non sarà individuata una soluzione che legittimi le predette società a eseguire i versamenti per conto delle altre società del gruppo cui appartengono mediante il servizio Entratel, i versamenti telematici di queste ultime dovranno essere eseguiti o direttamente da ciascuna società - mediante i servizi telematici dell'Agenzia - o ricorrendo al CBI, che ammette i versamenti eseguiti attraverso terzi". A tale proposito, Assonime, in data 18 settembre 2006, ha pubblicato la circolare n. 38, in cui ha evidenziato che tale impostazione crea problemi ai gruppi societari che a parere dell'associazione dovrebbero essere inclusi tra gli intermediari abilitati alla trasmissione del modello F24 cumulativo, anche perché, nel caso contrario, si creerebbe una "un'ingiustificata disomogeneità di trattamento".

⁵⁰ L'agenzia delle Entrate (con il più volte citato comunicato stampa del 14 settembre) ha annunciato che dal 26 settembre 2006 sarà disponibile un aggiornamento che consentirà di inviare tramite entratel fino ad un massimo di 999 modelli F24 in un unico modello cumulativo (tale limite è ora limitato a 99).

⁵¹ Tale compenso è esente IVA e dovrà essere fatturato all'Agenzia con cadenza semestrale (se a fine semestre l'importo da fatturare è uguale o superiore a €0), o annualmente (negli altri casi). Il pagamento è eseguito nei due mesi successivi al ricevimento della fattura da parte dell'Agenzia; gli eventuali interessi di mora sono stabiliti in misura pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.

– l'home banking

La procedura utilizza i canali di *home banking* disponibili nella banca presso cui è aperto un conto corrente se aderente al circuito CBI (*Corporate Banking Interbancario*).

L'utilizzabilità del sistema è stata definitivamente confermata dall'Ufficio relazioni esterne dell'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 5 settembre 2006. Essa ha il vantaggio di consentire il pagamento dei modelli F24 tramite conti correnti anche cointestati

Un discorso a parte merita la possibilità di **annullare o correggere** un versamento disposto in via telematica. Al momento, mentre i sistemi di "*home banking*" consentono di correggere i versamenti fino a ridosso della scadenza di pagamento, nei casi di pagamento diretto non è ancora possibile provvedere ad alcuna correzione e gli F24 cumulativi possono essere corretti fino al quint'ultimo giorno lavorativo precedente la data dell'addebito indicata nel modello. L'Agenzia delle Entrate ha però annunciato⁵² che è imminente sia l'estensione della possibilità di annullare i versamenti ai contribuenti che operano direttamente per via telematica, sia l'ampliamento dell'intervallo temporale entro cui poter richiedere l'annullamento nella procedura cumulativa sino al penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza.

h. il regime dei contribuenti minimi (o della franchigia)

L'art. 37 comma 15 del decreto 223/2006 introduce nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633⁵³ il nuovo art. 32-*bis* che costituisce un nuovo regime IVA, regime naturale (salva la facoltà dei contribuenti di optare per il regime ordinario ai sensi del comma 7 dello stesso art. 32-*bis*) per i contribuenti che:

- sono persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
- hanno realizzato nell'anno solare precedente (ovvero, in caso di inizio attività prevedono di realizzare nell'anno) un volume d'affari non superiore a €7.000,00;
- non effettuano cessioni all'esportazione;
- non si avvalgono di regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzia viaggio...);
- non effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati o terreni edificabili;
- non effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di mezzi di trasporto nuovi.

Tale regime sarà applicabile dal 2007.

Il regime della franchigia cessa di avere efficacia (oltre che per opzione) dall'anno solare successivo a quello in cui il volume d'affari ha superato i 7.000,00 euro, mentre diviene inefficace già dall'anno corrente se il limite dei 7.000,00 euro viene superato di oltre il 50% (e cioè il volume d'affari è superiore ad €10.500,00).

Questo regime, in estrema sintesi, comporta l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA. I contribuenti, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, sono esonerati, tra l'altro:

- dalla liquidazione versamento dell'IVA periodica e annuale;
- dagli oneri formali previsti dal d.P.R. 633/1972 (ad es: dichiarazione e comunicazione annuale IVA; compilazione ed invio elenchi clienti e fornitori; tenuta e conservazione di registri e documenti, salvo fatture d'acquisto e bollette doganali d'importazione⁵⁴).

La norma in commento, nel semplificare gli adempimenti per i contribuenti minori, dispone altresì che gli stessi non possano addebitare l'imposta a titolo di rivalsa (per cui le fatture emesse non dovranno recare l'addebito dell'imposta) né esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

Si deve, infine, segnalare che l'eventuale passaggio al regime della franchigia comporterà:

- la rettifica dell'IVA già detratta negli anni di applicazione del regime ordinario;
- il conseguente versamento (o compensazione) dell'imposta rettificata in tre rate annuali;
- l'obbligo di esporre e corrispondere, in occasione dell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata prima di operare nel nuovo regime, l'imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita (di cui all'art. 6 del d.P.R. 633/1972) ancorché non se ne sia ancora verificata l'esigibilità.

⁵² Ancora col comunicato stampa del 14 settembre 2006.

⁵³ E' il provvedimento che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto.

⁵⁴ I contribuenti che usufruiscono di tale regime sono in ogni modo tenuti ad integrare le fatture di acquisti intracomunitari (ovvero tutte le situazioni in cui si risulta debitori d'imposta con obbligo di versamento dell'IVA) con l'indicazione dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, che dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

i. brevi riferimenti, d'interesse dei professionisti, ad altre novità del d.L. 223/2006 di generale rilievo

ARTICOLO	ARGOMENTO
Art. 7	Possibilità d'autenticazione gratuita (salvo i diritti di segreteria) delle firme, sui passaggi di proprietà di veicoli e altri beni mobili registrati, da parte degli uffici comunali e dei titolari degli sportelli telematici dell'automobilista.
Art. 10	Obblighi di comunicazione ai clienti in forma scritta delle variazioni delle condizioni dei conti correnti bancari e degli altri rapporti di durata, con meccanismo di silenzio-assenso se il cliente non recede –senza spese- entro 60 giorni.
Art. 35 co. 2-4 e 23 bis	Rilevanza del valore normale degli immobili ai fini dell'accertamento in materia d'IVA, a prescindere dall'ispezione contabile.
Art. 35 co. 5 - 6	Solidarietà IVA nei contratti di subappalto del settore edile.
Art. 35 co. 7	Introduzione dei nuovi delitti tributari di omesso versamento d'IVA e d'indebita compensazione d'imposte (con soglia di punibilità di 50 mila euro).
Art. 35 co. 21 – 23	Obbligo di dichiarare negli atti di cessione immobiliare : - il reale corrispettivo pattuito; - le modalità di pagamento; - l'eventuale intervento di mediatori (con l'indicazione del compenso corrisposto).
Art. 35 co. 22-bis	Detrazione IRPEF del 19% sui compensi d'intermediazione per l'acquisto dell'abitazione principale (fino ad un massimo di mille euro e dal 1° gennaio 2007).
Art. 35 co. 23-ter	E' consentito all'Agenzia delle Entrate rettificare il valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro sulla base del valore venale degli stessi
Art. 35 co. 26-quinquies	Soluzione normativa del contrasto giurisprudenziale, con attribuzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione in materia d'iscrizione di ipoteca sugli immobili e di fermo amministrativo di beni mobili registrati nell'ambito dell'attività di riscossione coattiva dei tributi.
Art. 35 co. 28 -34	Responsabilità solidale per ritenute e contributi tra appaltatore e subappaltatore.
Art. 36 co. 2	Precisazione della nozione di area fabbricabile ai fini delle imposte dirette, dell'IVA, dell'imposta di registro e dell'ICI.
Art. 36 co. 23	Abolizione della tassazione separata agevolata per gli incentivi all'esodo dei lavoratori dipendenti.
Art. 36 co. 24	Estensione dell'obbligo di ritenuta d'acconto alle somme corrisposte per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, classificati nella categoria reddituale dei redditi diversi.
Art. 36-bis	Misure per il contrasto del "lavoro nero" e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 37 co. 1	Attribuzione della qualifica di sostituto d'imposta al curatore fallimentare ed al commissario liquidatore.
Art. 37 co. 10 – 14	Ridefinizione dei termini per gli adempimenti tributari (a partire dal 1° maggio 2007): - entro il 28 febbraio consegna modello CUD ai lavoratori dipendenti; - entro il 31 marzo presentazione modello 770; - entro il 16 giugno (o luglio) versamento imposte; - entro il 31 luglio invio telematico del modello unico (o in forma cartacea entro il 30 giugno).
Art. 37 co. 24 -26	Raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, in caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia per un reato tributario.
Art. 37 co. 27 e 28	Modifiche alla disciplina di notificazione degli atti tributari e comunicazioni nel processo tributario, al fine di adeguarsi alle disposizioni del Codice della <i>privacy</i> .
Art. 37 co. 50	Esclusione dell' anatocismo in materia di rimborsi d'imposte.
Art. 37 co. 51	Abrogazione della programmazione fiscale triennale e del concordato per il 2003 e il 2004, previsti dalla legge Finanziaria 2006.

5. GLI ALTRI TEMI SOSTANZIALI E PROCEDURALI**a. la presunzione legale correlata ai prelevamenti dai conti bancari**

L'art. 1 comma 402 della legge 30 dicembre 2004 n. 311⁵⁵ ha modificato l'art. 32 comma 1 n. 2) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600⁵⁶. Con tale riforma è stata estesa anche ai professionisti⁵⁷, individuali od associati, la presunzione *iuris tantum* in base alla quale sono da considerare "compensi" i prelevamenti e gli importi riscossi dai conti correnti se il contribuente non ne indica il beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.

Inizialmente la relazione tra prelevamenti non giustificati e ricavi fu introdotta con il d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, che s'inseriva in un contesto normativo del tutto diverso, il quale lasciava all'Amministrazione finanziaria poteri accertativi

assai limitati⁵⁸. L'intento del legislatore del 1982 era quello di ridurre l'onere della prova che gravava sugli Uffici -nei casi di forti indizi d'evasione- introducendo la presunzione che i prelevamenti non giustificati fossero acquisti di beni e servizi "in nero" immessi nel ciclo d'impresa e produttivi, pertanto, di ricavi non dichiarati. Peraltro, all'epoca, il segreto bancario era derogabile solo in ipotesi ristrette che integravano i presupposti per l'accertamento induttivo di cui all'art. 39 comma 2 del d.P.R. 600/1973. L'utilizzo delle indagini bancarie, nella disciplina originaria, era quindi funzionale ad una ricostruzione induttiva e non analitica del reddito⁵⁹.

In questo quadro normativo è poi intervenuta la legge 30 dicembre 1991, n. 413 che ha abrogato l'art. 35 d.P.R. 600/1973, in tal modo legittimando l'utilizzo delle indagini bancarie a prescindere dall'esistenza di gravi violazioni e facendo venir meno il collegamento tra indagini bancarie ed accertamento induttivo.

Col mutare del quadro normativo sarebbe stato opportuno eliminare la possibilità di fondare gli accertamenti sui prelevamenti⁶⁰ (mentre il legislatore -come detto- è andato oltre ed ha esteso questa disciplina anche ai professionisti).

A proposito della presunzione in oggetto, poi sono intervenute numerose pronunce giurisprudenziali già nel periodo in cui la stessa era valida solo nei confronti delle imprese⁶¹.

L'estensione della presunzione ai professionisti ha generato le maggiori perplessità, poiché ne è stata contestata, soprattutto, l'incoerenza sotto il profilo logico. Per i titolari di reddito d'impresa, infatti, non è irragionevole la presunzione che i prelevamenti possano essere stati utilizzati per l'acquisto "in nero" di beni o servizi oggetto di successiva rivendita in evasione d'imposta, quanto meno allo stesso prezzo d'acquisto (anche se si tratta di una doppia presunzione). Invece per gli esercenti arti e professioni, che notoriamente erogano servizi e sopportano comunque una ben diversa incidenza dei costi vivi sui compensi realizzati, tale costruzione logica avrebbe molto meno senso.

Infatti, come giustamente rilevato⁶²:

- i prelevamenti sottendono sempre dei costi;
- non tutti i costi sono direttamente correlati a ricavi;
- anche riguardo ai costi correlati a ricavi devono essere considerati i margini di redditività;
- il correlato ricavo nero, di regola, affluisce sullo stesso conto corrente da cui è stato prelevato il denaro, per cui potrebbe essere ripreso a tassazione con la (legittima) presunzione che attiene i versamenti.

Con specifico riferimento alla sua applicabilità ai professionisti, resta poi dubbia l'applicabilità della presunzione nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata⁶³ ed è ancora irrisolto il dibattito sul carattere procedurale o sostanziale della nuova disposizione, rilevante per la sua applicabilità anche retroattiva⁶⁴.

In questo quadro normativo s'inserisce e si giustifica il nuovo obbligo di "tracciabilità" dei compensi dei professionisti.

⁵⁵ Si tratta della legge Finanziaria per il 2005.

⁵⁶ Recante "disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

⁵⁷ Nella formulazione precedente l'art. 32 comma 1 n. 2) del d.P.R. 600/73 disponeva che i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili, in assenza d'indicazioni da parte del contribuente circa i relativi beneficiari, fossero da considerare esclusivamente ricavi. Per il chiaro elemento terminologico, l'applicabilità di questo regime presuntivo era circoscritta alla sola ricostruzione del reddito d'impresa, mentre era esclusa per i lavoratori autonomi (i quali, pacificamente, realizzano compensi e non ricavi).

⁵⁸ L'Amministrazione finanziaria, infatti, poteva originariamente procedere alle indagini bancarie solo dopo aver già rilevato gravi violazioni fiscali e, fino al 1991, le indagini bancarie dovevano essere autorizzate da parte delle Commissioni Tributarie di primo grado, le quali dovevano appunto verificare la presenza di fondati sospetti d'evasione.

⁵⁹ G. Ingraio e R. Lupi "Ancora sull'utilizzo dei prelevamenti sugli accertamenti bancari" in Dialoghi di diritto tributario n. 11/2005, pagg. 1443 e seguenti.

⁶⁰ A. Buscema e R. Lupi "Le irragionevoli disposizioni sul valore presuntivo dei prelevamenti bancari" in Dialoghi di diritto tributario n. 4/2005, pagg. 517 e seguenti.

⁶¹ In particolare, merita di essere ricordata la sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno 2005, n. 225 (in "Il Fisco" n. 25/2005 pag. 3933) con cui la Corte ha respinto le censure d'illegittimità costituzionale nei confronti dell'art. 32 comma 1 n. 2) del d.P.R. 600/73. La Corte ha sancito che la presunzione non viola l'art. 53 della Costituzione perché l'Agenzia deve comunque tener conto dell'incidenza percentuale dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati. Inoltre non risulterebbe violato neppure l'art. 3 poiché "non è manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e, siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di redditi imponibili". Tra i numerosi commenti, si rimanda a quello di G. Rocco e R. Lupi "Novità apparenti e problemi strutturali in tema di accertamenti bancari" in Dialoghi di diritto tributario n. 7-8/2005.

⁶² cfr. G. Ingraio e R. Lupi, *op. cit.*

⁶³ Si sono espressi a favore di un'applicabilità della presunzione solo nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria G. Rocco e R. Lupi, *op. cit.* e G. Ingraio e R. Lupi, *op. cit.*. Ritiene, invece, applicabile la presunzione ai soggetti in contabilità ordinaria A. Buscema in A. Buscema e R. Lupi *op. cit.* Infine A. Della Carità "Ampliat i poteri di accertamento" in Il Fisco n. 28/2006 pag. 10432 e seguenti, non prende posizione ma sollecita chiarimenti ufficiali (suggerendo, nel frattempo, di attenersi ad un "atteggiamento prudente").

⁶⁴ Sul punto, va ricordata, anzitutto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 marzo 2005, n. 10/E, la quale afferma che le nuove norme, avendo ad oggetto poteri istruttori avrebbero natura procedimentale e sarebbero, quindi, applicabili retroattivamente. In tal senso si sono espresse anche le sentenze della Corte di cassazione 14 ottobre 2005, n. 19956 e 8 maggio 2006, n. 10538 (entrambe reperibili nella banca dati "I quattro codici della riforma tributaria" IPSOA); oltre ad alcuni commentatori. Tuttavia molti commentatori non concordano con tale interpretazione e notevoli perplessità sono state espresse anche da Assonime, che con la circolare 3.2.2005 n. 2, ha sottolineato che "la previsione, pur collocandosi nell'ambito dell'accertamento e, quindi, in una disciplina di carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito"; dall'ABI con la circolare 433/f del 20 febbraio 2006; e dal Comando generale della Guardia di Finanza che nella circolare 128000 del 21 aprile 2005 afferma che le novità introdotte "sono evidentemente suscettibili di esplicare effetti sostanziali in capo al contribuente, perché capaci di intervenire direttamente sul processo di ricostruzione del reddito".

Occorre peraltro rilevare –come anticipato- che sono sorti⁶⁵, dubbi in merito alla possibilità, per i professionisti, di tenere conti correnti “misti”, cioè non esclusivamente dedicati all’attività professionale. Tali dubbi sono stati fugati dalla circolare 4 agosto 2006, n. 28, che ha confermato la possibilità per i professionisti di continuare a tenere conti “misti” ed ha sostenuto –correttamente- che l’annotazione in un conto corrente sia di operazioni inerenti l’esercizio dell’attività professionale, sia di operazioni riconducibili alla sfera familiare (o comunque extra-professionale) non ostacola la corretta applicazione del citato art. 32 comma 1 n.2) del DPR 600/73. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha affermato che i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotti nella gestione extra-professionale⁶⁶. L’Agenzia, però, non ha fornito altre indicazioni sui criteri per valutare la ragionevolezza del prelievo in rapporto alle normali esigenze extra-professionali del contribuente. La congruità andrà verificata caso per caso, anche in considerazione l’ammontare del reddito del professionista e della sua situazione complessiva.

b. lo stato della questione IRAP

Nata nel 1997 in sostituzione d’altre imposte (tra cui l’ilor, l’iciap, la “tassa sulla salute”), l’irap⁶⁷ è sempre stata osteggiata dagli operatori economici, soprattutto dai professionisti i quali, già esclusi dalla tassazione ilor, hanno subito un notevole aggravio della pressione fiscale.

Le perplessità della dottrina su alcuni aspetti controversi dell’imposta hanno portato ad un notevole contenzioso, ad oggi sostanzialmente riguardante tre fronti:

- il primo, che interessa la generalità dei soggetti d’imposta, concerne il rapporto con l’art. 33 della direttiva n. 77/388/CEE, che prevede il divieto per gli Stati membri di mantenere o introdurre qualsiasi imposta, diritto o tassa (diversa dall’imposta sul valore aggiunto) che abbia il carattere d’imposta sulla cifra d’affari;
- il secondo, anch’esso di carattere generale, riguarda il rapporto con i “condoni” della legge 289/2002 ed in particolare la possibilità per il contribuente, negata dall’Agenzia delle Entrate, di ottenere l’esecuzione di domande di rimborso dell’imposta nel caso di avvenuta adesione ad alcune specie dei predetti “condoni”;
- il terzo riguarda specificamente i professionisti, i quali sostengono la loro esclusione (od esenzione) dall’imposizione sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale.

La questione della **violazione della VI direttiva CEE** è pervenuta all’esame della Corte di Giustizia CE e nello scorso mese di marzo l’Avvocato Generale Christine Stix-Hackl ha illustrato le proprie conclusioni, sostanzialmente ritenendo l’irap un’imposta in contrasto con la direttiva, ma richiedendo nel contempo alla Corte di limitare (con una soluzione non molto frequente) la retroattività della sentenza, escludendo dal diritto al rimborso tutti coloro i quali non avessero presentato ricorso giurisdizionale entro il 17 marzo 2005. Si attende la decisione della Corte, annunciata per l’ottobre prossimo. Sul fronte del **rapporto con i “condoni”**, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 340 del 27 luglio 2005, ha mediato tra le posizioni estreme di chi (contribuente) sosteneva un effetto “congelamento” del “condono” sulla posizione tributaria dell’anno interessato (ivi compresi eventuali rimborsi) e chi (Agenzia delle Entrate) all’opposto riteneva non più procedibile l’istanza di rimborso presentata. La Corte ha concluso che *“il condono non influisce di per sé sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata”*.

La terza criticità nasce dalla sentenza della **Corte Costituzionale n. 156** del 21 maggio 2001, la quale, poiché l’irap colpisce il valore aggiunto prodotto da un’attività autonomamente organizzata, ha correttamente sottolineato come l’elemento organizzativo, a differenza dell’impresa, non sia connotato all’attività di lavoro autonomo. Pertanto, occorre verificare caso per caso se un’attività professionale sia svolta in presenza d’elementi organizzativi.

A seguito di tale sentenza è sorto un vasto contenzioso con sentenze di merito prevalentemente favorevoli ai professionisti (anche se non mancano pronunce che danno ragione all’Agenzia, che insiste per l’imponibilità *tout-court* di tutte le attività produttive). La parola fine alla questione si potrà avere soltanto (forse) quando essa sarà affrontata e stabilmente decisa dalla Corte di Cassazione.

c. attualità: la detrazione iva sulle auto

La Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la sentenza in **causa C-228/05** del 14 settembre 2006⁶⁸, in conformità alle conclusioni presentate dall’Avvocato generale il 22 giugno 2006, ha ritenuto illegittima la limitazione del diritto di detrazione dell’IVA sugli automezzi aziendali e professionali e sui carburanti (di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del

⁶⁵ Hanno ritenuto possibile la tenuta di conti correnti c.d. “misti”: L. De Angelis *“Banche, i professionisti ai raggi X”*, in Italia Oggi, 1.8.2006, p. 31; e A. Mastromatteo, B. Santacroce *“Conto unico, nessun obbligo”*, in Il Sole - 24 Ore, 17.7.2006, p. 23 e, degli stessi autori, *“Sui prelievi amministrati non perde i poteri”*, in Il Sole - 24 Ore, 17.7.2006, p. 23. Avevano, invece, ritenuto preferibile un’interpretazione rigorosa della norma che obbligherebbe alla tenuta di conti correnti “dedicati” esclusivamente all’attività professionale N. Forte e P. Formica *“Novità per i professionisti”*, in Corriere Tributario, 30, 2006 pag. 2351 e seguenti.

⁶⁶ In altri termini, nell’ipotesi in cui venga tenuto un conto “misto” (o più conti “misti”), eventuali prelievi per esigenze personali o familiari sono consentiti senza che il professionista debba fornire la prova rigorosa che questi non hanno avuto rilevanza ai fini della determinazione del reddito. Sarà infatti sufficiente che il professionista si limiti a dimostrare che, in relazione all’entità degli importi e alle normali esigenze personali, i prelievi sono inerenti alla sfera extra-professionale, utilizzando, quindi, anche argomenti persuasivi fondati su prove indirette.

⁶⁷ L’imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446

d.P.R. 633/72⁶⁹) per contrasto con la VI Direttiva CEE⁷⁰.

Il divieto di detrazione, introdotto nella legislazione IVA italiana a decorrere dal primo gennaio 1979, è stato sistematicamente prorogato, d'anno in anno (per un totale di oltre 25 anni) per cui, a parere della Corte, la disposizione contenuta nel dpr 633/72 "non presenta carattere temporaneo né è stata motivata da ragioni congiunturali"; le sole circostanze che avrebbero potuto legittimare la deroga al principio di detrazione.

I giudici comunitari, inoltre, hanno respinto la richiesta del Governo italiano di limitare nel tempo i rimborsi, escludendo che l'autorità potesse far valere buona fede nella costituzione del rapporto giuridico relativo alla limitazione della detrazione, segnalata come ingiustificata fin dal 1980. Immediatamente il Consiglio dei ministri, con una riunione straordinaria, ha varato il **DL 258/2006** contenente "Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 14 settembre 2006, n. 228/05, in materia di Iva"⁷¹ al fine di organizzare l'esecuzione dei rimborsi (il cui valore complessivo è stimato in circa 10 miliardi di euro) ed evitare la prevedibile ondata d'immediate compensazioni con imposte altrimenti dovute. A norma del decreto l'imposta deve essere chiesta a rimborso entro il 15 dicembre 2006 attraverso la compilazione di un apposito modello (che dovrà essere predisposto da parte dell'Agenzia delle Entrate entro 45 giorni). Nell'istanza per il rimborso dovrà anche essere effettuata la compensazione tra il rimborso dell'iva e le maggiori imposte dirette che sarebbero derivate dai minori costi che si sarebbero sopportati qualora fosse stata detratta l'imposta pagata (secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia)⁷². Anche tale restrizione al diritto di rimborso è discutibile sotto il profilo dei principi elaborati dalla Corte in materia di ripetizione dell'indebito⁷³.

I possibili riflessi previdenziali dell'impostazione seguita non sono contemplati dal decreto. Come noto, infatti, il contributo soggettivo è determinato sul reddito professionale dichiarato, per cui è doveroso domandarsi se la relativa rideterminazione delle imposte dirette dovute non ne comporti il ricalcolo.

6. L'IMPOSIZIONE DIRETTA DELLE ORGANIZZAZIONI PLURIPERSONALI

Per la disciplina civilistica innovata dall'art. 2 co. 1 lett. c) del DL 223/2006⁷⁴ si rinvia alla circolare del Consiglio nazionale forense n. 22 del 4 settembre 2006⁷⁵. Sotto il profilo tributario, **l'associazione tra professionisti** è fiscalmente equiparata alla società semplice⁷⁶. Ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del TUIR, l'esercizio di arti e professioni in forma associata produce reddito da lavoro autonomo (nella pratica il reddito è determinato secondo il regime analitico del lavoro autonomo, ma in relazione all'associazione nel suo complesso e quindi attribuito ai soci, indipendentemente dalla percezione ed in ragione delle quote spettanti). Anche le **società tra professionisti** (in particolare, le s.t.p. di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n.96 attuativo della direttiva n.98/5/CE) producono reddito di lavoro autonomo, come chiarito, dopo iniziali incertezze, dalla risoluzione 28 maggio 2003, n. 118/E dell'Agenzia delle Entrate⁷⁷, da determinare secondo il criterio di cassa e non di competenza. La disciplina tributaria delle società tra professionisti, dovrebbe essere quella applicabile anche alle eventuali società in nome collettivo che dovessero essere costituite da parte dei professionisti in base alle norme di cui al d.L. 233/2006⁷⁸. Resta tuttavia il precedente delle società d'ingegneria (c.d. "società di *engineering*"), costituite (a norma dell'art. 17 L. 11 febbraio 1994, n. 109) in forma di società di capitali o cooperative che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di un'attività professionale, il cui reddito è qualificato come reddito d'impresa⁷⁹.

⁶⁸ Il cui testo integrale si può leggere nel sito della stessa Corte di Giustizia (<http://curia.europa.eu>).

⁶⁹ La disciplina vigente dispone che l'IVA relativa all'acquisto degli autoveicoli è (salvo eccezioni) indetraibile all'85% per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 (per il periodo 2001-2005 l'indetraibilità era del 90%).

⁷⁰ In particolare, dell'art. 17 par. 7 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto

⁷¹ Il decreto è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella G.U. n. 258 del 15 settembre 2006.

⁷² Il decreto non chiarisce se la presentazione della domanda di rimborso sia da considerare come un obbligo ovvero una facoltà dei contribuenti.

⁷³ Tra le altre, la recente sentenza 11 maggio 2006, in causa C-197/03 (sul tributo italiano per l'iscrizione degli atti costitutivi di società) afferma la violazione dell'ordinamento comunitario da parte dello Stato membro che adotti "*norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi*". Non è difficile immaginare pertanto che il decreto possa subire qualche adeguamento migliorativo in sede di conversione.

⁷⁴ che ha rimosso "il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità".

⁷⁵ Pubblicata in Guida al diritto, n.36/2006, pag. 104

⁷⁶ L'unica differenza a livello tributario tra associazione e società semplice è che la clausola eventuale di ripartizione in misura non proporzionale dei redditi tra i soci (o associati), quando non è contenuta nell'atto costitutivo, può essere stipulata (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nelle associazioni, mentre deve essere stipulata prima dell'inizio del periodo d'imposta da parte delle società semplici.

⁷⁷ L'art. 16 comma 2 del d.lgs. 96/2001 dispone che, per quanto non diversamente previsto, alle S.T.P. si applicano le norme sulle società in nome collettivo. Tale disposizione aveva indotto a ritenere che le S.T.P. fossero da assimilare alle s.n.c. anche dal punto di vista delle imposte sui redditi e quindi produttive di reddito d'impresa. L'intervento della circolare 118/2003 ha fugato ogni dubbio e ha ricondotto i redditi delle STP nella categoria dei redditi da lavoro autonomo.

⁷⁸ Tale interpretazione è sostenuta anche da A. Busani "*Porte aperte alle società multidisciplinari*" in Il sole 24 ore, 11 luglio 2006 (Gli speciali di norme e tributi, pagg. 105 e seguenti).

⁷⁹ Risoluzione 4 maggio 2006 n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate.

28° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

7. LE OPPORTUNITA' TRIBUTARIE DELLA RIFORMA ORDINAMENTALE

I temi tributari possono apparire secondari nell'ambito del Congresso destinato a delineare i principi condivisi dall'Avvocatura italiana della necessaria revisione, secondo la sua specificità, dell'ordinamento forense nell'ambito della riforma delle professioni intellettuali,


Conclusivamente, non sarà tuttavia ozioso tracciare un sintetico quadro di scelte che, sia pure in via accessoria, possano caratterizzare l'aspetto tributario delle innovazioni attese.

Sotto questo profilo, si segnala l'opportunità:

- che i redditi prodotti, anche in regime associato e societario, coerentemente con la natura della prestazione professionale, continuino a rientrare -anche agli effetti previdenziali- nella categoria del lavoro autonomo e non dell'impresa;
- pur nella constatazione d'infedeltà ancora troppo diffusa (nonostante, tra l'altro, il chiaro disposto dell'articolo 15 del codice deontologico vigente), che non siano imboccate scorciatoie per accertamenti di natura largamente presuntiva ed automatica, ma siano valorizzate le procedure analitiche, basate su lavoro investigativo serio e puntuale da verificare in leale contraddittorio;
- che gli studi di settore siano considerati strumenti indicativi e mezzi selettivi ed in ogni caso siano costantemente adeguati al mutare della realtà economica di riferimento;
- che siano introdotte agevolazioni e promossi incentivi (anche sotto la forma di crediti d'imposta) a favore, in particolare, della professione forense giovane e femminile;
- che siano chiaramente definiti -se del caso- gli aspetti tributari degli indennizzi riconosciuti ai praticanti, come delle nuove possibili forme di collaborazione negli studi legali.

Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna



Direttore: Avv. Sandro Callegaro
Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Paola Tabacco - Dott.ssa Barbara Monti

SEDE LEGALE:
Palazzo di Giustizia - P.zza dei Tribunali, 4 - 40124 Bologna

SEDE DEI CORSI:
Via del Cane, 10/a - Bologna
Tel. 051-3399239 - Fax 051-3395581

e-mail: fondazioneforensebo@libero.it www.fondazioneforensebolognese.it

NOTAI ARCIGARANTI

(per volontà del Principe, ma a spese proprie)

AVV. STEFANO GRAZIOSI

È nozione istituzionale che il notaio, nella sua veste di Pubblico Ufficiale, è garante di legalità, imparzialità e certezza del commercio giuridico tra i cittadini. E tale nozione vive – giustamente – nella pressochè unanime percezione sociale di tale ruolo ed immagine del Notaio.

Per rafforzare tale loro identità sociale i notai, attraverso il Consiglio nazionale del notariato, avevano da anni volontariamente stipulato una polizza collettiva di assicurazione che – in modo uguale – garantiva i clienti dagli eventuali danni loro arrecati per responsabilità professionale da qualunque notaio d'Italia.

E anche – sempre volontariamente – avevano creato un fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio delle sue attività professionali, non coperti dalla polizza assicurativa.

Questo non è bastato.

E il legislatore, con il Dlgs 4 maggio 2006, n. 182 emanato in parziale esecuzione della delega conferitagli dall'art. 7 lettera e) comma 5° della L. 28 novembre 2005, n. 246, rubricato "*Riassetto normativo in materie di ordinamento del notariato e degli archivi notarili*", ha imposto in prima battuta al Consiglio nazionale notarile e, se questo non provvede, ai singoli notai, l'obbligo di assicurazione ed anche l'obbligo di costituzione di un Fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni derivanti da reato non coperti da polizze assicurative. Questi obblighi sostituiscono l'obsoleto ed insufficiente sistema della cauzione da prestarsi dal notaio.

Il massimale minimo della polizza obbligatoria è stabilito con decreto dal Ministro della giustizia. Libero (c'era bisogno di dirlo?) ciascun notaio di stipulare polizze aggiuntive a proprie spese.

Istituzione, modificazione, gestione e re-

golamentazione del Fondo di solidarietà e, in particolare, entità dei separati contributi obbligatori dei notai per il fondo sono lasciati al Consiglio nazionale del notariato, ma le sue deliberazioni in materia sono da approvare con decreto del Ministero della Giustizia.

Dunque il Principe ha imposto per legge ciò che prima era un comportamento volontario del notaio, e la sua pesante intromissione ha portato:

- a) all'innalzamento della misura massima del contributo per le spese del Consiglio Nazionale del notariato (Dlgs. n. 182/2006, art. 5);
- b) all'incremento del montante su cui è calcolato l'aggio del 2% per la riscossione del contributo devoluto agli Archivi notarili (nuovo art. 21, comma 4, L. n. 89/1913): un beneficio diretto per la cassa del Principe;
- c) all'esproprio della dotazione residua del preesistente fondo volontario temporaneo di solidarietà, che diviene per legge patrimonio del nuovo Fondo obbligatorio (nuovo art. 22, comma 1°).

Lo spontaneo solidarismo dei Notai ha dunque incontrato il dirigismo centralistico, e ne è nato un neocorporativismo, calato dall'alto, di non felice memoria: un'associazione di mutualità coattiva per decreto del Principe.

La comunione giuridica di rischio, comprensiva perfino di quella del notaio che delinque, ma non ha sufficiente patrimonio per risarcire al cliente il danno infertogli col reato, rimanda ad ordinamenti arcaici. In questi in vario modo era normalmente prevista la punizione di terzi per delitti altrui.

E così l'obbligo del guidrigildo - che era il prezzo del reato sottentrato alla vendet-

ta della famiglia - era dovuto dall'intero casato. E, negli statuti delle corporazioni delle arti, era fatto obbligo ai corporati di soccorrere reciprocamente nel pagamento dei guidrigildi.

Se ragioni di immagine per l'intera categoria avevano motivato la libera (e quindi mutabile e revocabile) scelta di mutualità volontaria da parte dei notai, l'obbligo introdotto per legge nasconde un altro interesse proprio del Principe, realizzato a spese della mutualità coatta dei notai.

Quello di scaricare sul fondo di garanzia gli esborsi eventualmente dovuti in proprio per omissioni dei propri organi di vigilanza.

Non può infatti escludersi che, in concreto, il reato commesso dal notaio sia stato reso possibile dall'omessa vigilanza (e finanche dal concorso) del Ministero preposto a vigilare sul notaio - Pubblico Ufficiale.

La deresponsabilizzazione della Pubblica Amministrazione per l'omesso esercizio dei propri poteri-doveri di controllo sulle attività a questi sottoposte, e il conseguente svuotamento di fatto del principio di responsabilità dello Stato, degli Enti Pubblici e dei loro funzionari e dipendenti sancito dall'art. 28 Cost., è risultato sistematicamente perseguito dal nuovo legislatore.

Infatti sempre più sono le attività di soggetti fisici o giuridici il cui legittimo esercizio è condizionato, in base a leggi dello Stato, dalla stipulazione di assicurazioni obbligatorie: progettisti di lavori pubblici, CAF e professionisti che elaborano e trasmettono i mod. 730, SDA, società di revisione, medici specialisti ambulatoriali, associazioni di volontariato, sportivi dilettanti, etc.¹

Per non parlare delle leggi regionali: in Emilia Romagna, ad esempio, senza as-

¹ Servirebbe un elenco completo, che ancora non mi risulta fatto.

sicurazione non si può fare il vigilante volontario, in Trentino la guardia zoofila, nelle Marche l'assistente sociale, nel Bolzanino l'addetto a tutela ambientale.

In tutti questi casi, dunque, risulterà di fatto superfluo ricercare e perseguire una responsabilità della Pubblica Amministrazione dormiente e non vigilante: a pagare *in primis* ci sarà l'assicuratore o, tutt'al più, l'apposito Fondo. La deresponsabilizzazione della Pubblica Amministrazione è ottenuta attraverso la sempre più frequente combinazione di due mezzi: assicurazioni obbligatorie e fondi di solidarietà che - spesso combinati insieme - vengono presentati sempre solo sotto l'aspetto dell'essere strumenti di tutela del danneggiato.

L'assicurazione obbligatoria dei brokers ed il relativo "Fondo"; delle agenzie di viaggio venditrici di pacchetti turistici e relativo "Fondo"; delle SIM e relativo "Fondo"; dei cacciatori e relativo "Fondo" sono esempi di questa combinazione.

Inutile dire che la mano pubblica in vario modo interviene nella gestione di tali Fondi, che abbiamo in altra sede² definito come vere e proprie "pentole coperte", quanto ai percorsi degli afflussi e dei deflussi di risorse economiche.

Abbiamo visto che l'ispirazione di fondo del Dlgs n. 182/2006, emanato senza la doverosa acquisizione del previo parere del Consiglio nazionale del notariato come rilevato dal parere n. 749/2006 reso dal Consiglio di Stato, è autoritaria e dirigistica.

La tecnica legislativa poi, come ormai di consueto, è rozza, approssimativa, e costellata di grossolani errori, imperdonabili anche a uno studente.

Il Consiglio di Stato nel suo parere ha già censurato la segmentazione della materia della delega di cui all'art. 7, L. 28.11.2003, n. 56, data per la semplificazione mediante "il riassetto e la codificazione" delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili. E il legislatore delegato, da cui si attendeva il risultato della riduzione dello stock normativo, ha operato in senso opposto e ha confezionato, anziché un nuovo "codice del notariato", delle toppe via via sostituite al vecchio testo della legge notarile, risalente al 1913.

Ma questo è il meno.

Il più è che mentre la delega parlava di "risarcimento dei danni di origine penale", il decreto legislativo, dopo aver usato all'art. 22, comma 1°, nuovo testo, il termine equivalente ma più appropriato di "ristoro" di danni derivanti da reato, usa poi il termine di "indennizzo" a favore dei soggetti danneggiati (art. 22, comma 2°, nuovo testo) e di "contributo" erogato o corrisposto (art. 22, comma 3°, lett. b) e comma 5°, nuovo testo).

Risarcimento e indennizzo sono risaputamente concetti giuridici ben diversi, specie - per quel che qui rileva - dal punto di vista quantitativo: il risarcimento copre tutto il danno, l'indennizzo no.

Inoltre, mentre il legislatore delegante non fa distinzione di tipologia dei danni di cui è previsto il risarcimento, il legislatore delegato si è arbitrato di restringere il danno risarcibile (o indennizzabile?) alla categoria del danno "patrimoniale" (art. 22, comma 4°, nuovo testo).

Ignorando la istituzionale nozione della bipolarità del danno patrimoniale e non patrimoniale, il legislatore delegato sembra aver escluso danno morale, danno biologico e danno esistenziale, che sono danni non patrimoniali che possono essere conseguenti al reato del notaio.

Infine il legislatore delegato, nell'affidare a successivo regolamento approvando dal Ministero (art. 22, comma 4°, nuovo testo) i presupposti ("le prove scritte" li definisce la norma) e le procedure per l'erogazione del risarcimento (o indennizzo?), non ha considerato che il diritto del danneggiato verso il Fondo è un diritto soggettivo e come tale non può essere disciplinato da fonti secondarie (in questo senso cfr. Cass., SSUU 26 luglio 1990, n. 7554 per il risarcimento dovuto dal Fondo dei brokers).

Altra perla: cosa sono gli "estremi" della polizza collettiva o individuale che, ex art. 19 comma 3° nuovo testo, devono essere disponibili ai terzi presso ogni consiglio notarile distrettuale?

Un numero di polizza, una data, il nome di una compagnia, e un massimale?

O non piuttosto l'intera polizza di cui ogni singola clausola generale o speciale rileva come elemento del diritto soggettivo del terzo danneggiato, che della polizza è l'effettivo beneficiario? O dovrebbe questi essere costretto a

giocare a mosca cieca sul contenuto della polizza?

Un'ultima perla è quella che il nuovo Fondo deve coprire unicamente i danni verificatisi dopo la sua istituzione (art. 22, comma 5°, nuovo testo). Ma, poiché le risorse del volontario Fondo provvisorio a suo tempo istituito sono state coattivamente trasferite all'istituendo Fondo (art. 22, comma 1°, nuovo testo), cosa ne sarà di un danneggiato per fatto anteriore avente i requisiti per ricevere il risarcimento? Tana per lui, perché i soldi non ci sono più?

Certo il Principe, nel dettare questo pezzo di disciplina della professione notarile, ha avuto l'intenzione di garantire il cittadino utente. Ma qui c'era poco rischio: notai, brava gente, pochi, ben selezionati e con elevati redditi.

L'obiettivo e la pretesa, in ogni settore e per ogni attività, anche in quelle che comportano ben più rischi dell'attività notarile, sono quelli di costruire pezzi di welfare garantistico, ma a una condizione: che non costino al Principe.

Infatti, come papalmente recita e disvela l'art. 7 Dlgs. 182/2006: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

A sopportare questi nuovi e maggiori oneri ci debbono pensare i privati cittadini.

E allora non ci resta che registrare la pertinacia del Principe nel mettere in pratica il detto di Macchiavelli secondo cui, per aumentare la propria reputazione, è meglio spendere "quel d'altri".



² Pagheranno i figli le case perse dai genitori, in questa Rivista 2005, fasc. n. 2, pag. 28 ss.,

I due grossisti di birra di Colonia

(a proposito del dovere di pace del giudice)

AVV. GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Siamo in Germania. Due grossisti di birra di Colonia hanno la rappresentanza della stessa casa, uno per la zona a destra del Reno, e uno per la zona a sinistra. A un certo punto uno dei due comincia a servire clienti anche nell'altra zona. Al suo concorrente non sta bene, ragion per cui lo convoca davanti alla autorità giudiziaria per un amichevole componimento, secondo le regole della Z.P.O. Il componimento non riesce. Procedo allora il giudizio, che arriva fino alla discussione finale, dopo la quale il Tribunale si ritira in Camera di consiglio. Dopo un po' di tempo, dalla Camera di consiglio esce il Presidente, con in mano un foglio con il dispositivo già scritto, ma non firmato. Il Presidente comunica che il Tribunale ha deciso di accogliere la domanda dell'attore, ma che intende dare un'ultima possibilità al convenuto di accettare la conciliazione che il Tribunale aveva proposto. Il convenuto, vista la mala parata, china il capo e firma la conciliazione, definendo così la causa. Ma poco dopo impugna l'accordo raggiunto, sostenendo il vizio della volontà. Come andrà a finire?

Questa non è una storiella. È un caso vero, accaduto in Germania nel 1966, che fu fatto conoscere in Italia e commentato nel 1968 da Gerardo Santini¹, in un breve saggio che egli scrisse come contributo agli studi in memoria di Angelo Gualandi².

Santini ne prendeva l'occasione per interrogarsi, e interrogare i lettori, sul ruolo del giudice nella con-

ciliazione giudiziale. Il risultato è uno scritto lucidissimo, che è un modello di approccio analitico al problema, sullo specifico argomento dei limiti del dovere di pace del giudice.

Apro una parentesi. Siamo entrati in un tempo, nel quale su ogni argomento esistono molteplici monografie e raccolte di giurisprudenza; il numero delle riviste giuridiche è cresciuto a dismisura; attraverso la rete, i siti tematici e i collegamenti telematici possiamo conoscere sostanzialmente tutti gli orientamenti della giurisprudenza del nostro foro, oltre che quella delle giurisdizioni superiori, con aggiornamento in tempi reali. Ma il moltiplicarsi delle possibilità di conoscenza e di mezzi non è in esatta correlazione con la profondità della ricerca. Anzi, vien da pensare a volte se non ci stiamo trasformando in cattivi archivisti: che collezionano ordinatamente tutti i dati possibili nei loro archivi, e poco nel cervello tuttavia. A mo' di antidoto, è quindi utile ogni tanto dare uno sguardo indietro, e ricordare, rileggere, o leggere per la prima volta gli scritti di coloro che furono maestri in un tempo in cui quello che contava era il ragionamento.

Forse non è casuale il fatto che lo scritto del quale stiamo parlando sia del 1968. Non è un discorso di tipo politico, o peggio nostalgico. Certo, chiunque abbia vissuto quegli anni da studente vi dirà che quello è stato un periodo bellissimo: soprattutto perchè aveva diciott'anni. Il fat-

to è, però, che in quel periodo furono messe in cantiere tutte le riforme che - nel periodo tra il 1970 e il 1975 - cambiarono in modo irreversibile il nostro ordinamento³. Coloro che sono nati dopo quegli anni sono cresciuti in una società molto diversa dalla precedente, in buona parte in ragione delle modifiche che il nostro ordinamento si diede allora. Ne ricordo le principali a titolo esemplificativo. Nel 1970 vengono approvate le leggi sul divorzio, sul referendum, sullo Statuto dei lavoratori, sull'attuazione delle Regioni, sui termini massimi di carcerazione preventiva. Nel 1971, la legge sul diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio dell'imputato, sulle lavoratrici madri e sugli asili nido. Nel 1972, la legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare e quella che amplia i casi in cui è possibile concedere la libertà provvisoria (allora detta legge Valpreda). Nel 1973, il nuovo processo del lavoro (che resta ad oggi la riforma processuale che ha dato il migliore esito tra tutte quelle che si sono susseguite dalla nascita della Repubblica); e poi ancora la tutela delle lavoratrici madri. Nel 1974, la delega al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale, e quella sulla tutela della segretezza e della libertà delle comunicazioni. Nel 1975, la riforma del diritto di famiglia, e quella dell'ordinamento penitenziario. Nel 1975, infine, la maggiore età viene abbassata a diciotto anni (prima era a ventuno).

Chiudiamo questa oramai troppo

¹ Gerardo Santini (1924-1988), avvocato, professore ordinario di diritto commerciale presso le Università di Modena e di Bologna, preside della facoltà di Giurisprudenza di quest'ultima, è stato uno dei maggiori studiosi del diritto commerciale della sua generazione. Per una panoramica della sua opera si veda Gastone Cottino, *Ricordo di Gerardo Santini*, in *Riv. trimestrale di diritto e procedura civile* 1989, 373, nonché *In memoria di Gerardo Santini*, in *Giur. It.* 1988, IV, 65. Santini, fra l'altro, all'inizio della sua carriera fu magistrato (assegnato in prima nomina alla Pretura di Loiano), e nel 1976 fu eletto Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna. Fu anche Presidente di una delle più importanti banche private italiane, il Credito Romagnolo.

² Angelo Gualandi era un giovane studioso bolognese, allievo di Carnacini, con il quale aveva conseguito la libera docenza in diritto processuale civile. Morì improvvisamente in Ancona dove svolgeva il suo primo corso d'insegnamento il 17 maggio 1965, a trentadue anni. La Rivista trimestrale di diritto e procedura civile di cui fu redattore nel decennio 1955-1965 attesta il suo costante impegno ed i suoi interessi scientifici. Per iniziativa dei suoi molti amici, nel 1969 l'Università degli Studi di Urbino pubblicò due volumi di *Studi in memoria di Angelo Gualandi*, Argalia Editore Urbino 1969, con contributi di Massimo Bione, Angelo Bonsignori, Alberto Caltabiano, Tito Carnacini, Sabino Cassese, Gaetano Castellano, Vittorio Colesanti, Giovanni Conso, Vittorio Denti, Giuseppe Franchi, Francesco Galgano, Giorgio Ghezzi, Federico Mancini, Crisanto Mandrioli, Vito Mangini, Luigi Montuschi, Luigi Persico, Edoardo Ricci, Umberto Romagnoli, Fabio Roversi Monaco, Marina Rudan, Gerardo Santini, Giuseppe Tarzia, Mario Vellani, Giovanna Visintini ed altri ancora.

³ Sul punto vedi S. Rodotà, *Le libertà e i diritti*, in *Storia dello Stato Italiano dall'Unità a oggi*, Donzelli Editore, Roma, 1995, pag. 356.

lunga parentesi, per dire che quella stagione di riforme fu preceduta e accompagnata da studi e riflessioni condotte con un ottimismo della volontà, con una curiosità del nuovo, che bisognerebbe riscoprire oggi.

Fra i frutti buoni di quella stagione va certamente annoverato anche questo piccolo scritto di Gerardo Santini.

Cerchiamo, sulle orme di Santini, di riprendere qui il discorso sul dovere di pace del giudice, al giorno d'oggi. E cerchiamo di farlo con lo stesso spirito, senza le dietrologie e le strumentalizzazioni che accompagnano attualmente tutti i discorsi sui doveri dei giudici.

Ritorniamo ai nostri due venditori di birra. Se il caso si verificasse oggi in Italia, come lo dovremmo valutare in diritto? Non è che non possa succedere. Peretti Griva ad esempio riferisce in modo aneddotico un caso nei fatti piuttosto simile, peraltro conclusosi in modo diverso, diciamo pure "all'italiana"⁴. Il caso pone in realtà un problema non banale: se e fino a che punto il giudice possa anticipare, nel processo, la propria futura decisione come mezzo di pressione al fine di indurre le parti alla conciliazione.

Prima del codice di procedura civile del 1942, l'istituto della conciliazione giudiziale era confinato al campo delle controversie davanti al giudice conciliatore: cioè al gradino più basso della giurisdizione (anche se non va dimenticato che nel suo periodo "glorioso", tra il 1880 e il 1900, il conciliatore decideva circa i quattro quinti delle controversie civili⁵). Il nuovo codice di procedura civile vi diede nuovo impulso, prevedendo come dovere del magistrato di tentare all'inizio della causa la conciliazione⁶, e la facoltà di rinnovare il tentativo "in qualunque momento dell'istruzione" (art. 185). La novella del 1990, riformulando l'art. 183, aveva cercato di spingere ancora di più verso la conciliazione, prevedendo l'obbligo delle parti di comparire personal-

mente ovvero a mezzo di procuratori che dovevano essere a conoscenza dei fatti di causa, e muniti del potere di conciliare. Ma l'innovazione, nella pratica, aveva avuto un riscontro assai modesto, evidenziando la inutilità di questo sistema di comparizione obbligatoria delle parti, che metteva capo raramente a risultati concreti. La nuova riforma dell'art. 183 introdotta dalla legge 80/2005 finiva per prenderne atto, trasformando da obbligatoria in facoltativa la comparizione delle parti, e cancellando ogni riferimento al tentativo di conciliazione. La sparizione *tout court* del tentativo di conciliazione era però evidentemente frutto di una svista anziché di una scelta, dato che il legislatore è corso subito ai ripari e con la legge 28 dicembre 2005 n. 263 ha riscritto l'art. 185. Il nuovo testo di tale articolo prevede ora che il giudice possa esperire il tentativo di conciliazione nella udienza che può fissare se dispone l'interrogatorio libero, e che lo debba fare se glielo richiedono tutte e due le parti. La nuova formulazione innova poi sul piano terminologico, precisando che il giudice "provoca la conciliazione" delle parti. Insomma, già questo scrivere e riscrivere le norme fondanti è segno di una qualche difficoltà.

Difatti, passando dalle buone intenzioni al concreto, tutti i pratici sanno però che la conciliazione giudiziale è difficile. Le parti hanno generalmente già sperimentato stragiudizialmente le possibilità di accordo, spesso tramite i loro avvocati: e hanno già scelto di chiedere la decisione del giudice. Si sono scambiati gli atti introduttivi. La lettura degli atti avversari generalmente non induce la pacificazione, specie in un procedimento come il nostro, nel quale le parti non hanno l'obbligo di dire la verità. E' ben vero che mentire in giudizio è il più delle volte controproducente, e quando la menzogna viene scoperta il processo è segnato: ma non tutti lo sanno. In-

somma, il giudice che deve tentare la conciliazione non può limitarsi a dire: "mettetevi d'accordo che è meglio", o a fare qualche bel discorsetto generico. Per cercare di riuscire nell'intento, il giudice deve in qualche modo parlare della lite, di quella lite che ha davanti. La deve conoscere, naturalmente, cioè deve avere avuto la possibilità di leggere gli atti, e deve avere del tempo da dedicare alle parti. Ma poi deve dare loro qualche indicazione, deve fare capire alle parti le possibilità e i rischi della sua decisione, deve insomma sbilanciarsi. Forse, deve indicare in quali modi secondo il suo parere le parti potrebbero conciliare. Deve in qualche misura anticipare un suo giudizio.

Un giudice che anticipa il suo giudizio nel processo, anche solo in parte, può essere ricusato? Nessuna norma positiva lo dice. L'art. 51 n. 4 c.p.c. dice che il giudice si deve astenere (e può essere ricusato se non lo fa) quando abbia "dato consiglio o prestato patrocinio nella causa". Ma "dare consiglio" vuol dire dare suggerimenti *in privato*: è certamente escluso che possa comprendere la esternazione di impressioni, valutazioni o giudizi dati nel corso di una causa già radicata, in contraddittorio e in udienza. Questa conclusione è ancora più chiara nei termini adottati nella parallela disposizione del codice di procedura penale, che all'art. 36 lettera b) prevede come motivo di astensione il fatto che il giudice abbia "dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie". E' illecito esprimere un parere *fuori* del processo, non all'interno del processo, in contraddittorio⁷. Dunque, nulla vieta al giudice di sbilanciarsi un poco, per favorire la conciliazione. Nessuna norma positiva gli vieta di anticipare in qualche misura il suo giudizio. Questo non può significare che il suo intervento "a fin di bene" non abbia dei limiti, che vanno cercati nell'ordinamento.

⁴ "Un mandamento rurale, di ben scarso lavoro, era retto da un Pretore anziano, ottima persona, ma che nutriva un odio acerrimo per le sentenze. Egli differiva di proposito le cause da un'udienza all'altra, arrivando fino all'inverosimile nell'addurre ragioni d'ufficio del rinvio. Ma, di quando in quando, gli doveva pur capitare di "incassare" una causa a decisione. Egli lasciava trascorrere qualche tempo, tanto per rendere ragionevole la supposizione che egli si fosse dato al profondo studio della questione. Poi, un bel giorno, dirigeva la sua solita passeggiata per la collina verso la casa di una delle parti, e, avuta, senza dare a vedere di averla voluta, la presenza dell'interessato, gli faceva, approssimativamente, il seguente discorso: "Badate brav'uomo, che io ho studiato a fondo la vostra causa, e mi sono persuaso che avete torto. Io aspetterò a fare la sentenza ancora una decina di giorni, in modo da darvi la possibilità di una transazione". Al che, impressionato, il litigante rispondeva: "Ma, signor Pretore, come fa a darmi torto, se l'avvocato mi ha assicurato che ho completamente ragione?" E il Pretore replicava: "Eh, brav'uomo, se date retta all'avvocato, vi mangerete la vigna, la casa e la camicia"; Il giorno dopo il Pretore, nemico delle liti, e fautore ad ogni costo delle transazioni, capitava "per combinazione" alla casa dell'altra parte, alla quale teneva un analogo discorso. E i due litiganti, ognuno persuaso di fare il proprio vantaggio, in danno dell'altro, ricorrevano tosto all'opera di terzi per ottenere una "onorevole transazione": Domenico Riccardo Peretti Griva, *Esperienze di un magistrato*, Einaudi, Torino, 1956, pag. 97.

⁵ S. Chiarloni, *Giudici onorari e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie*, in *Questione giustizia* 1998, 379.

⁶ L'art. 185 comma 1 c.p.c. prevedeva, nella sua formulazione originaria, che "se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre la loro comparizione personale".

Indaghiamo allora, seguendo il filo del ragionamento di Santini, questi limiti, cercandoli nell'ordinamento. I casi-limite, come quello dei due grossisti di birra, servono proprio a questo: a fare da banco di prova della resistenza dei principi che si ritiene di affermare.

Non ci sono norme specifiche che riguardino la impugnazione delle conciliazioni giudiziali. Ma la conciliazione giudiziale è una transazione, alla quale non c'è ragione di non applicare le regole generali in materia di contratto, e segnatamente quelle che disciplinano i vizi del consenso.

Ancora, in via astratta non c'è ragione di escludere a priori che una attività anomala del giudice possa integrare gli estremi della violenza morale che vizia la volontà. E' vero che il giudice è terzo rispetto alla transazione, ma l'art. 1434 c.c. contempla come possibile vizio della volontà anche la violenza morale esercitata da un terzo. Per quanto si tratti di un caso estremo, nulla in realtà impedisce di ritenere che il giudice che induca le parti a transigere (facendosi così mediatore fra di loro) possa in ipotesi patologiche esercitare su una di esse una violenza morale tale da viziare il consenso. Il ruolo e l'alta funzione che il giudice esercita, paradossalmente, lo pongono in una situazione oggettiva che facilita la possibilità di incutere timore alle parti.

Nella ipotesi che abbiamo formulata, l'intervento del giudice può dunque integrare i caratteri che l'art. 1435 c.c. richiede per l'annullamento del contratto.

In concreto, il giudice può esercitare su una delle parti una violenza morale, quale appunto la minaccia di un male ingiusto proveniente da un terzo, per indurla a transigere.

Che di male, cioè di danno si possa parlare sembra certo. L'emissione di un provvedimento sfavorevole può senza difficoltà essere inquadrata fra gli effetti patrimoniali negativi che possono essere avvertiti dalle parti come danno.

Ugualmente, non è difficile individuare il nesso causale fra la minaccia

(costituita dalla anticipazione di una decisione dannosa) e la adesione viziata alla conciliazione. Il caso dei due rappresentanti di birra sta lì a dimostrarcelo.

Ma la emissione di un provvedimento del giudice può integrare gli estremi del male ingiusto? Questo profilo è dubbio e si lega alla più ampia problematica della "sentenza ingiusta". Contro i provvedimenti che si ritengono ingiusti l'ordinamento appresta il rimedio delle impugnazioni. Se le parti dispongono dei rimedi previsti dalla legge per reagire ai provvedimenti ingiusti, questi ultimi non potranno diventare mai un male ingiusto. La sentenza potrà essere sbagliata, ma anche se sia astrattamente censurabile per il processo logico di formazione del giudizio, resterà un atto conforme alla legge. Insomma, può essere un danno (anzi, lo sarà ordinariamente per chi perde) ma non un danno ingiusto. Non è per questa via che si può individuare un vizio idoneo all'annullamento.

Procedendo nel ragionamento, si deve però considerare che la minaccia può provocare il vizio della volontà anche quando il male minacciato costituisca l'esercizio di un diritto, se essa sia rivolta a conseguire vantaggi ingiusti. Lo prevede l'art. 1438 c.c., che infatti è considerata la norma sanzionatrice contro l'abuso del diritto⁸. Non si può escludere che la transazione indotta dal giudice possa pervenire a risultati vantaggiosi diversi e ulteriori rispetto a quelli che avrebbe potuto procurare una sentenza pienamente favorevole. La transazione infatti può riguardare anche "rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa o della contestazione delle parti" (art. 1965 comma 2 c.p.c.). Rispetto a tali ulteriori ipotetici vantaggi, non ci può essere la "copertura" della sentenza, perché appunto essi non formavano oggetto della possibile pronuncia del giudice. Rispetto a tali svantaggi ingiusti, indotti dalla minaccia di una sentenza, che a quel risultato non avrebbe mai potuto pervenire, non c'è ragione di escludere la applicabilità della norma sull'annullamento del contratto.

Su queste considerazioni, Santini

giungeva a queste affermazioni conclusive:

1. il giudice non può usare la manifestazione anticipata del suo convincimento al fine di provocare una conciliazione che arrechi ad una delle parti vantaggi maggiori o diversi da quelli che la sentenza potrebbe procurare. Anche senza che si debba ipotizzarne il dolo, il comportamento del giudice che induce ad una transazione *ultra petita* può integrare gli estremi richiesti per l'annullamento della conciliazione;

2. sotto il profilo del nesso causale, il giudice dovrà poi astenersi dal fare quelle anticipazioni che siano causalmente efficienti a determinare grave timore in una delle parti, e siano potenzialmente idonee a forzarne il consenso verso concessioni ingiuste, come ad esempio in quei casi in cui manchi o sia sostanzialmente impraticabile il gravame contro la decisione preannunciata;

3. in via generale, la semplice anticipazione da parte del giudice del contenuto di una sentenza sfavorevole non è di per sé atta a determinare un grave timore nella parte. Se questa si determina a transigere con la controparte, vi si determina liberamente, per effetto della propria decisione, e della convenienza di un eventuale prolungarsi del giudizio, di proporre gravame e comunque di attivare i suoi diritti nei modi previsti dalla legge.

...

Entro tali limiti, il giudice può spendersi concretamente se vuole tentare davvero di fare conciliare le parti, e per fare questo può sbilanciarsi e anticipare il proprio avviso, con la ovvia avvertenza che esso deve fondarsi sugli atti di causa, e che deve essere espresso nel contraddittorio delle parti.

Ma è necessario a questo punto fare un passo indietro. E' proprio vero che è giusto e utile che il giudice si prodighi per fare mettere d'accordo le parti? Stiamo ragionando, si capisce, all'interno di un processo; non in una fase precontenziosa, come quella disciplinata dall'art. 322 c.p.c., o all'interno di qualche meccanismo spontaneo o istituzionale di conciliazione, i quali

⁷ Nel c.p.p. è poi una previsione ulteriore, all'art. 37 lettera b), che riguarda però specificamente il processo penale, che dice ricusabile il giudice "se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione". Ma le considerazioni che stiamo svolgendo non si estendono al processo penale.

⁸ Vedi Pietro Rescigno, *L'abuso del diritto*, Il Mulino, Bologna 1998, che raccoglie saggi apparsi negli anni 1965 e 1966 sulla *Rivista di diritto civile* e sul *Manuale di giurisprudenza del lavoro*.

⁹ Si trattava della proposta di legge n. 4567 presentata alla Camera dei deputati il 17 febbraio 1998, denominata "proposta Folena" dal nome del primo firmatario. Su di essa vedi Bouchard, *La galassia delle tutele*; Maffucini, *Conciliazione e arbitrato: appunti sul progetto Folena*, e Massa, *Il colore della fratellanza. Riflessioni a margine di una proposta di riforma*, tutti in *Questione giustizia* 1999, 675 e segg.

¹⁰ Jhering, *La lotta per diritto*, Laterza, Bari 1935, pag. 7.

¹¹ G. Gilardi, *Appunti su una storia breve ma intensa*, in *Questione giustizia* 2006, 981.

tutti hanno luogo dinanzi a giudici o conciliatori sforniti della capacità di decidere in luogo delle parti. E non stiamo neppure ragionando all'interno di una qualche forma di ADR, tipo quelle a suo tempo disegnate nel progetto Folena, su cui si svolse una interessante discussione teorica, ma che non fu tradotta in legge e decadde con la fine della legislatura⁹.

Per tornare al caso dei nostri due rappresentanti di birra, stiamo ragionando dopo che la causa contenziosa è cominciata, a seguito del rifiuto del componimento amichevole previsto dalla Z.P.O. Le parti sono tra loro in disaccordo, ognuna delle due sostiene di avere ragione, e si rivolgono al giudice perchè dica chi dei due abbia ragione. Perchè il giudice dovrebbe sottrarsi a questo, che è certamente il suo dovere principale?

In un libro fondamentale della nostra cultura giuridica, *La lotta pel diritto* di Jhering, si sostiene che "ove (le liti) siano necessarie, meglio è sempre sobbarcarvisi, anzichè, per viltade, fare getto del proprio buon diritto. Quello cui bisogna mirare, non è già di evitarle, una volta che si mostrano appunto necessarie, ma sì di schivare, da un lato, possibilmente, le cause occasionali e, dall'altro, di fissare scientificamente, e in modo preciso, le condizioni che le rendono inevitabili"¹⁰. La crisi nella quale versa il nostro sistema processuale non deve farci dimenticare che, per chi la inizia, promuovere una lite per ottenere il riconoscimento dei propri diritti costituisce una attività non solo giustificata, ma anzi lodevole, e meritevole di incoraggiamento. Anche il riconoscimento del diritto di un privato, quantunque insignificante se visto in una prospettiva più ampia, è necessario per la realizzazione della giustizia. Arriviamo ad una prima conclusione. La conciliazione giudiziale non può essere pensata e concepita in funzione deflattiva. E' vero che il processo funziona male, è lentissimo, la moltiplicazione dei riti ha moltiplicato i trabocchetti procedurali per cui si può uscire soccombenti per ragioni che prescindono dal merito. La minaccia di ricorrere a giustizia ha al giorno d'oggi una valenza addirittura rovesciata. Non si dice più "ti faccio causa", ma piuttosto: "fammi causa". Ma questa è una patologia: l'ordinamento non può dare per scontato il proprio cattivo funzionamento, e la conciliazione non può essere interpretata come valvola di sfogo del sistema che arranca.

Insomma, il tentativo di conciliazione non può consistere nel dissua-

dere le parti dalla loro pretesa di avere giustizia, ovvero nel contribuire a persuaderle ad accettare una soluzione ingiusta, per quieto vivere, per ineluttabilità. L'autorevolezza che il giudice, ogni giudice, ha sulle parti in lite non può essere svilita a beneficio di una soluzione pur che sia. Abbiamo visto che non è vero che il giudice, se tenta la conciliazione, non possa anticipare in qualche modo il suo avviso. Lo farà con prudenza, in forma dubitativa, chiarendo che l'idea che si è fatta fino a quel punto dovrà confrontarsi con gli sviluppi ulteriori della causa; ma non in maniera salomonica, come se fosse vero che la verità sta sempre nel mezzo fra le pretese delle due parti.

Non è vero che la verità sta nel mezzo: sarebbe troppo comodo, e se fosse così non ci sarebbe bisogno di giudici, basterebbe un contabile. E bisognerà tenere anche conto che è raro che le parti abbiano la stessa misura di buona fede, e ancora che la ragione del perdurare della lite a volte non sta nella opinabilità delle questioni, ma nel tentativo del più forte di prevaricare il più debole, nella speranza che questi non abbia la possibilità economica e il tempo di aspettare la decisione. In quest'ultimo caso, il giudice che spinga il più debole ad accettare una soluzione men che giusta allegando le lentezze della giustizia non dovrebbe dimenticare di esserne corresponsabile, perchè è proprio della sua lentezza che si sta discutendo, in quel processo davanti a lui. Insomma, la conciliazione giudiziale non è una scorciatoia per dare una conclusione pur che sia ad un processo iniziato per dare rimedio alla violazione di un diritto.

A ben vedere, la conciliazione non può avere effetto deflattivo anche per un'altra ragione, specularmente alla precedente. La conciliazione effettiva presuppone da parte del giudice un impegno pari, se non superiore, a quello di fare la sentenza. La conciliazione giudiziale deve essere in grado di ribadire le regole del rapporto, magari temperate dalla considerazione di circostanze estranee al profilo dello stretto diritto, ma pur sempre richiamandosi alle regole.¹¹ Per far questo, il giudice deve conoscere bene la questione, e deve in qualche modo indirizzare le parti, anche anticipando un suo avviso provvisorio, senza peraltro esulare dall'oggetto della causa; e infine rispettare la volontà delle parti che non vogliono transigere la lite, senza lasciare che la mancata definizione bonaria influenzi il suo giudizio.

Queste ultime considerazioni spo-

stano l'obbiettivo sul soggetto che tenta la conciliazione giudiziale, cioè sul giudice. E' vero che, come si è visto sopra, la normativa processuale non preclude al giudice di anticipare in qualche modo il proprio avviso nel corso del giudizio. "In qualche modo", abbiamo detto: perchè il giudice è imparziale, e tale deve sempre anche apparire: e dunque, non può dare mai nemmeno l'impressione di essere in modo immotivato o preconetto a favore di una delle parti. Insomma, la conciliazione endogiudiziale è difficile. Se le parti si son determinate a fare una causa, ne hanno già valutato i rischi ed i costi, e si aspettano (anzi, hanno diritto di aspettarsi) la "parola della legge". Provocare l'accordo delle parti (per usare la corretta dizione del nuovo testo dell'art. 185 c.p.c.) non è lo scopo del processo civile, ma è solo una opzione possibile. Non può essere senza significato il fatto che essa sia da sempre - nel nostro sistema processuale - un fenomeno marginale. Tutti i pratici sanno che la cause civili si conciliano giudizialmente in percentuale statisticamente modesta.

Il fatto è che giudicare e conciliare sono funzioni ontologicamente troppo diverse. Il giudice innanzitutto non ha le speciali abilità che un conciliatore deve possedere, per fornire un "approccio terapeutico" al problema. E vi è probabilmente un ostacolo psicologico nelle parti a riconoscere ad un soggetto che ha la funzione di decidere la controversia, anche le funzioni di conciliazione: è normale che le parti temano che, se la trattativa va male, il giudice ne rimanga in qualche modo influenzato. Infatti altri sistemi prevedono che il tentativo di conciliazione in corso di causa avvenga davanti a un soggetto diverso dal giudice (che nel frattempo sospenderà la causa), in modo che il giudice possa rimanere all'oscuro dall'atteggiamento delle parti, e queste rimangano più libere.

La conciliazione è senza dubbio un valore. E' noto che una soluzione consensualmente raggiunta ha un grado di stabilità maggiore, minori costi, ed è più desiderabile specialmente in tutte quelle liti che intercorrono fra soggetti che debbono continuare ad avere fra loro rapporti (penso specialmente al diritto di famiglia, o a quelli di vicinato). Ma la via della conciliazione giudiziale è stretta, e la pratica ne ha sperimentato la difficoltà. E' tempo di riprendere con impegno la discussione sui modi di risoluzione alternativi del conflitto.

La manifestazione del 12 ottobre a Roma del CUP Figli e figliastri - I professionisti, figli di un Dio minore

AVV. GIOVANNI CERRI

Ho sempre temuto la piazza e le derive assemblearistiche, ma sono costretto a rivalutare lo strumento particolarmente in considerazione della riuscita della manifestazione del 12 ottobre a Roma, civile e ordinata; grato agli organizzatori che hanno ritenuto di tenere lontani dal palco degli oratori i politici di professione di tutti gli schieramenti.

Ciò dico da un lato per l'attacco concentrico alle professioni a cura di una classe di governo, a mio avviso, purtroppo, incompetente, piuttosto che ideologicamente ostile al ceto professionale. In quest'ultimo caso più comprensibile e maggiormente contrastabile con la forza della ragione.

Dall'altro per la demagogia di scelte non già impopolari per (ri)conquistare l'Europa e i parametri di Maastricht, e allora comprensibili, anche se tecnicamente errate, ma di scelte contro qualcuno, contro i presunti ceti privilegiati (o almeno ritenuti tali), contro i professionisti in via di principio.

Si potrebbe pensare al vecchio, ma sempre attuale, motto: **divide et impera**, classi contro, cittadini l'un contro l'altro armati, ad arte fomentati da mirate campagne d'odio. In soldoni: caro lavoratore dipendente sono costretto ad alzare imposte, tasse, tributi etc. perché i lavoratori autonomi, segnatamente i professionisti, evadono.

Probabilmente è questo l'intento, e così pare davvero scientemente voluto per allontanare all'opinione pubblica l'insipienza e l'incapacità della classe dirigente.

Leggendo i quotidiani di questi giorni si assiste ad un tam-tam mediatico che legittima i cattivi pensieri cui ho fatto cenno.

"Caccia al professionista" gridava in prima pagina Italia Oggi di giovedì 12 ottobre.

Mi piacerebbe fare nomi e cogno-

mi di chi ha proposto, e insiste nel ribadire, ma la bontà di provvedimenti di facciata, preferisco ometterli certo come sono che anche la sola citazione li potrebbe inorgoglire per le misure adottate, spesso con efficacia retroattiva e in chiaro spregio dello statuto del contribuente. Provvedimenti che, alla prova dei fatti, sono davvero controproducenti per lo stesso erario.

Non sono però le norme di contenuto fiscale che debbono preoccupare, o almeno non più di tanto, quanto, particolarmente per gli avvocati, l'art. 2 del decreto 223/2006 che davvero mina in radice il patto tra professionisti legali e cittadini mercificando le prestazioni intellettuali e, quel che è peggio, invadendo le prerogative di autodichia dell'ente pubblico nell'interesse degli iscritti e della comunità.

Troppo facile per un professionista parlare dell'idra costituita dal decreto, volutamente non cito il nome del ministro cui la paternità è attribuita, purtroppo della mia stessa regione e da cui ho udito in varie trasmissioni radiotelevisive parole davvero in libertà che così segnatamente riassumo: troppo facile scioperare per alcune categorie su cui non grava la conseguenza economica dell'assenza dal lavoro; il ministro poi ha sostenuto di non gradire che il sistema ordinistico (pubblico ovvero sotto controllo pubblico) si permetta azioni (rivendicazioni) sindacali.

Non vorrei nemmeno commentare salvo accennare che quando ci si astiene dall'attività di udienza ci si deve (dovrebbe) recare in aula, dichiarare l'astensione a verbale e, ovviamente, non farsi pagare; quanto all'esorbitare dalle competenze degli ordini credo davvero che il ministro confonda e mescoli rivendicazioni "sindacali" e la tutela della dignità professionale, particolarmente in funzione della difesa

dei diritti dei cittadini, come giustamente rivendicata dal Consiglio Nazionale Forense e dall'O.U.A. Piuttosto vediamo la finanziaria che verrà.

Già il metodo lascia a desiderare, a poche ore dalla divulgazione del testo TPS e compagni, compresi alcuni macroscopici errori si dicono pronti a ridiscutere questa o quella misura purché resti il principio nominalistico valutario della manovra (anzi è di queste ore che la manovra aumenterà, scusate se è poco, di circa 6 miliardi di euro in virtù degli effetti derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 14.9.06 (C-228/05) con cui sono state ritenute illegittime le limitazioni alla detraibilità dell'IVA su beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell'attività d'impresa).

Ma siamo seri.

Non si può a distanza di qualche ora sconfessare paternità consapevoli per aborti terapeutici che hanno il solo sapore di captare la benevolenza dei più potenti, dei più mediaticamente pericolosi.

Prendiamo uno strumento a caso: nel disegno di legge *in fieri* è previsto il taglio di classi di stipendio e il taglio di scatti biennali per i dipendenti della pubblica amministrazione, magistrati compresi.

Tanto è bastato per la levata di scudi dell'A.N.M. e del C.S.M. ben più devastante dell'ansia di bloccare la riforma dell'ordinamento giudiziario (quasi una muleta per il toro).

In soldoni si sostiene che gli artt. 57 e 64 del disegno di legge minino il sistema di indipendenza dei giudici.

Tranquilli, l'A.N.M. verrà ricevuta dal premier con procedura d'urgenza e sono certo che verrà sicuramente accontentato quel potere dello stato che tale non dovrebbe essere, solo di un autorevolissimo corpo dell'ordinamento statale trattasi.

Mentre completo questo scritto registro (Italia Oggi 19 ottobre 2006 pag. 46) **"Niente tagli agli stipendi dei giudici"**.

Mi accorgo però di essermi allontanato dagli iniziali propositi e da quanto volevo evitare, **uomini contro!**

Per vero ho sempre pensato che medici, magistrati ed avvocati non debbano avere mai problemi legati a rivendicazioni economiche o salariali considerata la delicatezza della loro funzione a grande evidenza pubblica, certo che la mancanza (seppur teorica) di problemi può e deve essere il viatico per l'esercizio di sì nobili ed importanti professionalità.

Non posso, però, non sottrarmi dallo stigmatizzare le (inopportune) grida di dolore allorché il C.S.M. si preoccupa del riferimento a futuri interventi di calcolo delle retribuzioni basato sulla produttività dei magistrati laddove si argomenta che l'art. 107 Cost. stabilisce che costoro si debbono distinguere tra loro solo per la funzione (e non quindi per il trattamento economico, così credo di comprendere la doglianza).

Ed ecco quindi il grande timore a mio avviso avvertito solo da una, tutto sommato, ristretta minoranza, magari fosse per motivi ideologici o di casta quanto piuttosto dall'intento di pochissimi di voler rispondere (a parole) solo alla legge.

E allora solo conducendo la (loro) maggioranza silenziosa verso la convinzione di una pericolosa deriva autoritaria, del timore del controllo dell'esecutivo e di varie altre compressioni di garanzie, è possibile nascondere, è possibile non far emergere qualche omissione, qualche ritardo, qualche radicato malcostume.

Ciò dico e mi sento di dire perché, nonostante un referendum, la responsabilità dei magistrati non trova concreta applicazione (mi sento ancora di dire per fortuna), perché, tutto sommato, mi pare più corretto che per disfunzioni del sistema debba "metterci la faccia" lo Stato. Mi riferisco agli indennizzi per l'ingiusta detenzione, a quelli per la legge Pinto, e così via.

Quando però la colpa non è (non è solo del sistema) ma dell'uomo magistrato, allora davvero non posso essere d'accordo e trovo davvero giusto qualche meccanismo di premialità, stipendiale e di carriera, per coloro che sono diligenti e che rendono e amministra-

no la giustizia e come l'Arma sono **Usi obbedir tacendo**.

Per prima la magistratura associata dovrebbe proporre e regolare il fenomeno e non permettere al C.S.M. (sempre più spesso) pericolose invasioni di campo.

Avrei da riferire di decine di casi di denegata e ritardata giustizia che, oggi, nemmeno mi sento di citare, salvo, occorrendo, farli confluire in un libro bianco, di sprone per affrontare con lungimiranza i problemi prendendo comunque le distanze da formule d'effetto che non pare proprio possano risolvere i problemi della giustizia. Tra le tante proposte risolutive che si accreditano al ministro competente (?) per accelerare i tempi della giustizia ricordo: l'eliminazione di un grado di giudizio e la riduzione del periodo di sospensione feriale.

Allora forse davvero ai politici converrebbe ascoltare le proteste, forse davvero condividere alcune scelte potrebbe essere di vantaggio per il paese, forse davvero non sarebbe male ripartire con regole più moderne e finalmente approvare leggi professionali adeguate ai tempi.

La sola lettura però degli artt. 42 e 47 del disegno di legge della finanziaria lascia trasparire una volontà di sopprimere il sistema ordinistico; forse è questa la risposta alla manifestazione, forse è per questo che il ministro accusava gli ordini di essere sindacalizzati.

Sappiano i più che la legge professionale degli avvocati risale agli anni trenta e che la crescita esponenziale degli iscritti può non essere una garanzia di concorrenza.

Troppi avvocati scriveva mirabilmente il Prof. Avv. Piero Calamandrei nel 1921 (editore la Voce, Firenze, 1921), recentemente oggetto di un'apprazziatissima ristampa anastatica a cura della Fondazione Forense Bolognese. Dallo scritto del grande giurista mi sento di ricordare una prima citazione sul carattere pubblico della funzione degli avvocati. *"Eppure, se, al disotto di qualche degenerazione troppo evidente per non avere carattere episodico e transitorio, si vuole denudare la sostanza fondamentale della nostra professione, è facile riconoscere **com'essa abbia la sua base, più che nella difesa di interessi privati, in fini di pubblica utilità, dei quali deve sempre rendersi conto chi voglia serenamente ragionare sul presente e sull'avvenire dell'avvocatura***

"(op. citata pagg. 7 e 8).

Ma siamo sicuri che si voglia ragionare? Siamo sicuri che non si voglia fomentare la cultura della diversità elitaria? Siamo sicuri che provvedimenti demagogici come quelli che sopra ho tentato di commentare non siano opera di un piromane piuttosto che di un pompiere?

Il grande Calamandrei poi scriveva: *"Qualcuno può pensare che quella parte di laureati in legge che si dedicano alla professione libera siano fra tutti i meno scadenti, perché sentono in sé la forza per affrontare il rischio delle lotte per la concorrenza professionale; ma la realtà è purtroppo tutt'altra: poiché molti di coloro che alla fine vengono a rifugiarsi nell'avvocatura, vi tornano costretti dalla necessità, dopo aver invano tentato di sfuggire proprio a quelle lotte della libera concorrenza per le quali sentivano di non avere forze bastanti"* (op. citata pagg. 142 e 143).

Non sarà male, per concludere, ricordare al ministro delle attività produttive un ultimo passaggio dello scritto datato 1921 del Calamandrei (pag. 212), senz'altro più efficace di molte mie parole *"La decadenza intellettuale e morale dell'avvocatura italiana sta in immediata connessione coll'eccessivo numero dei professionisti esercenti. La pleora che affligge le Curie italiane degenera fatalmente la nobile professione forense in una forma di attività sociale parassitaria, da cui pululano gli spostati e i bisognosi, talvolta perfino gli indegni"*.

Altro che sottrarre i giovani avvocati allo "schiavismo" dei più anziani professionisti; altro che evitare loro di fare sempre fotocopie nello studio, anelito cui, per bocca del ministro, tendono le norme liberalizzatrici del decreto 223/2006 in primo luogo con l'abolizione dei minimi di tariffa.

C'era proprio bisogno di un Codice dei contratti pubblici?

AVV. ANDREA STEFANELLI

La passata legislatura ha visto il proliferare, come non mai, della produzione di codici che, nella corretta accezione giuridica, si differenziano dai testi unici in quanto quest'ultimi si dovrebbero "limitare" a rappresentare raccolte – ancorché sistematiche ed organiche – di norme e disposizioni di leggi, mentre l'attività codicistica è volta a profondamente normare i settori cui si occupa, rappresentando una vera rielaborazione del *corpus* normativo nella materia di qua.

Così tra l'emanazione del Codice del consumo e quello della strada, il Codice delle assicurazioni e quello sulle proprietà intellettuali ecc. si annovera anche il Codice dei contratti pubblici (**D.Lgs. n. 163/2006**), che registra l'ambizioso progetto di rifondare tutta la previgente legislazione in materia di appalti pubblici, storicamente suddiviso nei tre settori delle opere, forniture e servizi. Detta distinzione non trae le sue origini, come erroneamente si può credere, dalla disciplina comunitaria in quanto già il Codice civile del 1942 sconta una differenziazione fra il contratto d'appalto (artt. 1655 segg.), che regola il compimento di un'opera, dalla somministrazione (art. 1559 segg. e 1677) che disciplina la prestazione di un servizio, dal contratto di vendita (artt. 1470 segg.) che regola invece la fornitura di beni trattandosi, quest'ultima, di una vera e propria vendita di prodotti.

Pertanto la terminologia utilizzata di "appalti pubblici" appare doppiamente errata in primo luogo in quanto non trattasi unicamente di opere – per le quali solo, appunto, si configura il contratto d'appalto – bensì anche di forniture e servizi, cui deve aggiungersi poi come non esista una categoria "pubblicistica" di detti contratti nel senso che non risulta contemplata, in alcuna normativa, una particolare fattispecie pubblica d'appalto (e/o di vendita e/o di somministrazione). In realtà il rilievo pubblicistico attiene non alla fase regolamentare del rapporto pattizio bensì al preventivo procedimento di scelta del privato contraente, con ciò significan-

do che alla P.A. (genericamente intesa) non è consentito scegliere liberamente il proprio contraente in quanto, al fine d'evitare da un lato favori e clientelismo, dall'altro allo scopo d'aprire il più possibile il mercato alla concorrenza, il Legislatore ha da sempre imposto il rispetto di modalità di selezione che sono, appunto, le cd. "procedure concorsuali d'appalto".

Se dunque è l'iter procedimentale di scelta che viene ad essere condizionato, sfociando in ogni caso in un contratto di natura privatistica, nel corso degli anni si era tuttavia stratificata una normativa differenziata tra opere, forniture e servizi la cui ragion d'essere era principalmente di carattere economico, in quanto le opere pubbliche hanno da sempre rappresentato un settore economicamente più rilevante rispetto alle forniture e servizi pubblici, in ciò giustificandosi una normativa più restrittiva e strutturata; se tuttavia ciò era vero fino a poco tempo fa, con il progredire del fenomeno dell'*outsourcing* oggi sempre più Pubbliche Amministrazioni sono portate ad esternalizzare le attività di fornitura di beni e servizi che non attengono al loro *core business*, pur continuando ad usufruirne attraverso l'attività svolta da operatori esterni. Per tal motivo anche il settore pubblico degli approvvigionamenti di beni e servizi è "cresciuto", tanto da far sì che le normative si siano "avvicinate" al punto da far ritenere ormai giunto, al Legislatore europeo, il momento d'unificare i settori ed emanare, all'uopo, la cd "Direttiva unica" (2004/18/CE).

Alla stregua anche il Legislatore italiano della scorsa legislatura ha allora deciso, animato da un spirito liberista nonché da un giuspositivismo di origine kelseniana, di promulgare un "Codice dei contratti pubblici" che, andando ben oltre il mero recepimento delle disposizioni comunitarie fosse in grado di rifondare oltre 30 differenti normative ed abrogare circa 100 articoli sparsi in molteplici leggi, tentando finalmente di dare unità e sistematicità ad una disciplina già per sé tanto complessa quanto variegata. Si consideri infatti come oltre alle diret-

tive CE – valevoli tuttavia solo al sopra di una certa soglia di valore economico dei contratti – nella gerarchia delle fonti di settore si annoverano prima le disposizioni di rango nazionale cui fanno seguito le disposizioni a livello regionale – che si applicano tuttavia solo sottosoglia comunitaria – per concludersi infine con una pleora di disposizioni di rango speciale quali le norme regolamentatrici della CONSIP (per gli acquisti statali), la Legge-obiettivo, le disposizioni sulle gare elettroniche (D.P.R. n. 101/2002), il decreto-Bindi sugli acquisti privatistici in ambito sanitario ecc.. Se a ciò si aggiunge poi la modifica del Titolo V° Cost. nonché le sentenze della Corte Costituzionale n. 303/03, 36/04, 345/04 e 65/05 – in cui è stabilito che gli appalti non rappresentano una vera "materia", la cui competenza normativa possa ritenersi esclusiva dello Stato, differenziandosi a seconda dell'argomento che le singole disposizioni mirano a tutelare – ne consegue giocoforza come la normativa statutale sugli appalti sia concorrente a quella regionale (e quindi derogabile se emanata successivamente), da tutto quanto sopraesposto ben si comprende come lo scenario normativo fosse rappresentato, prima dell'intervento unificatore del Legislatore del 2006, da una situazione "a pelle di leopardo" che rappresentava non solo un'enorme difficoltà interpretativa per gli operatori del diritto ma, viepiù, un notevole disincentivo per gli operatori economici che intendevano partecipare a gare nelle diverse (normativamente parlando) regioni italiane.

A risolvere questi problemi è dunque giunto il **D.Lgs. n. 163/2006**, che abroga tutte le precedenti disposizioni di leggi in materia (tranne i RR.DD. e qualche altra legge minore), unifica la normativa su tutto il territorio nazionale superando altresì la precedente distinzione fra appalti sopra e sottosoglia comunitaria nonché, infine, elimina la distinzione fra opere, forniture e servizi pubblici così normando, in un unico testo, tutti e tre i settori ormai omogenei anche a livello economico.

Certamente i 256 articoli di detto Codice non scontano tutti una pregevole fattezze, spesso riproponendo pedissequamente norme ed articoli di risalenti normative (magari già fortemente criticati dalla giurisprudenza amministrativa) e certamente mutando l'impianto normativo dalla disciplina sulle opere pubbliche (per tal motivo si parla di "merlonizzazione" degli appalti, con ciò intendendo che la disciplina delle forniture e servizi si è dovuta adeguare a quella delle opere caratterizzata dalle cd. "leggi Merloni", dal nome del loro promotore), certo è che, al di là delle critiche che possono

muoversi all'uno o all'altro articolo, rimane fuor di dubbio l'encomiabile opera di semplificazione ed omogeneizzazione della materia, in grado di fornire finalmente un strumento "unico" consultabile e, dunque, facilitando tanto l'opera del giurista che quella dell'operatore economico. Se è vero infatti che l'intero comparto degli appalti è economicamente cresciuto in questi anni, tanto che in Italia il relativo giro d'affari è stato stimato attorno al 18% del P.I.L. (attestandosi invece in Europa al 16%) e che, come ogni buon aziendalista vi potrà confermare, la "politica degli acquisti"

per un'azienda è di primaria importanza, inerendo tanto alla qualità del prodotto che all'aspetto economico-finanziario dell'azienda, posto come la normativa sugli appalti rappresenti certamente la "politica degli approvvigionamenti" per uno Stato-apparato, non può dunque che levarsi un plauso per la volontà di rinnovare e semplificare **la normativa di un settore che si colloca tra le priorità strategiche di ogni nazione.**

Bologna 1 febbraio 2007

Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica. Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

<http://www.ordine-forense.bo.it>

compilalo e invialo per fax al n. 051 583702

Fondazione Forense Bolognese



ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELL'ANNO 2006

Come ogni anno, provvedo a dar conto dell'attività svolta dalla nostra Fondazione.

AVV. SANDRO CALLEGARO

Corso di Tecnica Forense e di preparazione all'esame di avvocato

Il programma del corso per il 2006/2007 è stato articolato 265 ore di lezione, suddiviso in otto materie (diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto comunitario, diritto amministrativo, deontologia e ordinamento forense, organizzazione dello studio), oltre ai seminari che hanno trattato questioni specifiche in materia civile, penale e amministrativa, oggetto delle prove dell'esame di abilitazione.

Da uno studio sintetico delle risposte date dai praticanti al questionario di valutazione del corso, proposto loro al termine di ogni ciclo di lezioni, è emerso come, complessivamente, il 61% delle risposte evidenzia molta soddisfazione, il 35% sufficiente soddisfazione e solo il 4% si ritenga per nulla soddisfatto. Più specificatamente i risultati medi delle risposte date ad ogni domanda sono sintetizzati dai grafici seguenti:

Analizzando inoltre i commenti/suggerimenti riguardo la Scuola è emerso che degli intervistati: il 2.7% rileva la necessità di trattare le lezioni di ogni materia in modo consecutivo e non frammenta-


to - il 4% ritiene che vengano affrontate troppe materie complementari - il 6.7% rileva una inadeguatezza dei docenti - il 9.3% propone di aumentare il numero delle ore per ogni materia - il 17.3% desidererebbe la distribuzione di più materiale a lezione - il 29.3% pensa che bisognerebbe dare al corso un taglio più pratico e meno teorico - il 30.7% porge i complimenti al docente e/o esprime gradimento per il corso.

Un particolare ringraziamento va ai docenti: Dott. Elvis Agassi, Avv. Maria Anna Alberti, Avv. Nicola Alessandri, Avv. Carlo Maria Astrologo, Avv. Annalisa Atti, Avv. Marco Baldini, Prof. Avv. Luigi Balestra, Avv. Giampiero Barile, Avv. Claudio Benenati, Avv. Paola Benfenati, Prof. Avv. Anna Maria Bernini, Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli, Avv. Carlo Bosi, Avv. Marcela Buscaglia, Avv. Sandro Callegaro, Avv. Vito Campisi, Avv. Anna Cardioti, Prof. Avv. Elio Carletti, Prof. Avv. Paolo Cavana, Avv. Ercole Cavarretta, Avv. Giovanni Cerri, Avv. Guido Clausi-Schettini, Avv. Daniele Coliva, Avv. Giuseppe Coliva, Avv. Rita Cortesi, Avv. Armando D'Apote, Avv. Roberto D'Errico, Avv. Fabio Dani, Dott. Giacomo Di Federico, Avv. Ferdinando


di Francia, Avv. Vittorio Di Nardo, Avv. Vincenzo Florio, Dott. Pasquale Gianniti, Avv. Giovanni Giorgi, Avv. Stefano Graziosi, Avv. Michelina Grillo, Avv. Federico Gualandi, Avv. Maria Elena Guarini, Avv. Gianluigi Lebro, Avv. Gabriele Lenzi, Avv. Simona Lucchetti, Dott. Claudio Maccaferri, Avv. Guido Magnisi, Avv. Stefania Mannino, Avv. Gino Martinuzzi, Prof. Avv. Nicola Mazzacuva, Avv. Achille Melchionda, Avv. Maurizio Merlini, Avv. Aldo Meyer, Avv. Graziano Mioli, Prof. Emanuele Montagna, Avv. Cesare Montali, Avv. Paolo Naldi, Avv. Carla Nasseti, Avv. Silvia Nicodemo, Avv. Corrado Orienti, Avv. Sergio Pacifico, Avv. Francesca Palumbi, Avv. Andrea Pascerini, Prof. Avv. Flavio Peccenini, Avv. Alessandro Pellegrini, Avv. Gabriele Perdomi, Avv. Loredana Rossi, Prof. Avv. Lucia Serena Rossi, Dott. Simone Rossi, Avv. Roberto Sammarchi, Avv. Bruno Sazzini, Avv. Rossella Sciolti, Avv. Cristiana Senin, Avv. Antonio Spino, Avv. Lucio Strazziari, Avv. Luciano Teneggi, Avv. Annapaola Tonelli, Avv. Paolo Trombetti, Avv. Maria Virgilio, Avv. Marco Zanotti, Avv. Nazzarena Zorzella.

Nel corso dell'anno la Scuola Forense si è dotata di un nuovo regolamento a segui-


1. Gli argomenti trattati nell'ambito di questa materia sono interessanti?







2. Rispetto agli scopi del corso, gli obiettivi di questo insegnamento sono pertinenti?



3. Ai fini dell'apprendimento della materia le lezioni sono utili?





to della delibera 3/7/2006 del Consiglio dell'Ordine che ha ritenuto la frequentazione al corso biennale della nostra Scuola "sostitutivo" di un semestre ai fini dell'ottenimento del certificato di "compiuta pratica". Le modifiche introdotte sono state di natura organizzativa e didattica. Ha preso vita il Comitato Direttivo costituito dal Direttore della Scuola e

dai Responsabili d'Area che coordinano le relative quattro aree di insegnamento (civile, penale, amministrativa e forense). Per svolgere i propri compiti, i responsabili d'area si potranno avvalere dell'aiuto di collaboratori e tutors, nominati dal Direttivo. Importante anche l'introduzione della figura dei rappresentanti degli iscritti al Corso eletti dai colleghi

all'inizio dell'anno didattico i quali contribuiscono alla buona riuscita del Corso individuando eventuali problematiche e proponendo iniziative formative e culturali complementari. A seguito di queste modifiche si è provveduto ad impostare il Corso 2007/2008 che avrà tra l'altro uno stampo più pratico sin dal primo anno.

Corsi istituzionali

Difese d'ufficio: si è avuta una partecipazione costante. Gli incontri si sono svolti dal gennaio sino a giugno 2006. **Gli iscritti sono stati 128** tra avvocati e praticanti.

Il Corso sulle difese d'ufficio per il Tribunale dei Minorenni, è cominciato a dicembre 2006 con 94 avvocati iscritti di cui 38 provenienti da altri Fori.

Aggiornamenti in pillole

Durante l'anno sono stati organizzati **30 incontri** riguardanti la formazione breve, ai quali hanno partecipato più di **1500 colleghi**.

Alcuni di questi sono stati organizzati in collaborazione con l'Università di Bologna, la Camera Penale F. Bricola, l'AGI, la CCIAA, l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna dell'Emilia Romagna, l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa, la Camera di Commercio di Bologna, la Confindustria di Bologna, l'API, l'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna, il Centro Studi in Diritto Con

corsuale e "I seminari di Guida al Diritto" de Il sole 24ore. in varie occasioni, a motivo della numerosa partecipazione, la nostra struttura non si è presentata adeguata ed abbiamo dovuto fare ricorso a sale esterne.

Tutti questi **aggiornamenti** si sono svolti **senza oneri per i partecipanti**. Tale ultimo aspetto, unitamente all'importanza dei temi affrontati e allo spessore dei relatori intervenuti, gratificano l'impegno profuso dai colleghi che hanno lavorato alla loro realizzazione ed ai quali va la nostra riconoscenza.

Gli incontri organizzati sono stati i seguenti:

PROFESSIONE

- DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO CIVILISTA: RAPPORTI CON I COLLEGHI

22 febbraio 2006

Avv. Gilberto Gualandi
Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli

- DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO PENALISTA: RAPPORTI CON I COLLEGHI

1 marzo 2006

Avv. Gianfranco Nucci (*Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini*)
Avv. Paolo Trombetti

- DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO CIVILISTA: RAPPORTI CON I MAGISTRATI E I TERZI

5 aprile 2006

Avv. Giuseppe Picchioni (*Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Modena*)
Avv. Stefano Graziosi

- IL PARERE LEGALE

In collaborazione con Associazione Italiana Giuristi d'Impresa e il patrocinio di Camera di Commercio di Bologna, Università di Bologna, Confindustria Bologna e API.

28 novembre 2006

Avv. Patrizio Trifoni (*Studio Sciumé & Associati di Bologna*)
Avv. Gianmaria D'Amico (*Responsabile Ufficio Legale Cremonini*
Consigliere AIGI)
Avv. Ermanno Cappa (*Direttore Affari Legali Banca Regionale Europea*
- Presidente AIGI)
Prof. Avv. Massimo Franzoni (*Ordinario di Diritto civile presso la*
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bologna)
Avv. Sandro Callegaro
Avv. Davide Tassinari (*Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale -*
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bologna)

CIVILE

- PRIVACY - D. L. N. 196/2003: ADEMPIMENTI DOCUMENTALI - FAC SIMILI SCADENZE E ADEMPIMENTI URGENTI PER IL 31/03/06

23 marzo 2006

Avv. Vito Campisi
Avv. Daniele Coliva

- LA CONCILIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: UNA RIVOLUZIONE CULTURALE

In collaborazione con la Camera di Commercio di Bologna

23 marzo 2006

Prof. Avv. Avi Schneebalg (*Avvocato in Bruxelles - Conciliatore -*
Docente di Conflict Resolution - Università di Boston)
Prof. Avv. Anna Maria Bernini (*Professore Associato - Dipartimento di*
Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda)
Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi (*Assistente Ordinario*
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza)

- LEGGE N. 54/2006 SULL'AFFIDO CONDIVISO: PRIME RIFLESSIONI APPLICATIVE

In collaborazione con Associazione Giuriste Italiane

30 marzo 2006

Dott.ssa Angela De Meo (*Magistrato della Corte d'Appello di Bologna*)
Avv. Carlo Bosi
Avv. Clara Cirillo (*Presidente AGI*)

- LEGGE N. 54/2006 SULL’AFFIDO CONDIVISO: PRIME RIFLESSIONI APPLICATIVE

In collaborazione con Associazione Giuriste Italiane

23 maggio 2006

Dott. Maurizio Millo (*Presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna*)

Avv. Carlo Bosi

- LA RESPONSABILITA’ CIVILE: LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA - LA RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO E SICUREZZA DEI PRODOTTI - L’INGIUSTIZIA DEL DANNO - LA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE PER DANNO DA FUMO

28 e 29 giugno 2006

Prof. Avv. Massimo Franzoni (*Ordinario di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bologna*)

-PATTI DI FAMIGLIA: ESAME DELLE MODIFICHE AL CODICE CIVILE INTRODOTTE DALLA LEGGE 55/2006

In collaborazione con Associazione Giuriste Italiane

11 luglio 2006

Dott. Federico Tonelli (*Notaio in Bologna*)

Avv. Carla Nassetti

Avv. Silvia Fabbri

- I NUOVI ORIENTAMENTI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ MEDICA

27 settembre 2006

Prof. Avv. Stefano Canestrari (*Preside della Facoltà di Giurisprudenza - Ordinario di Diritto penale Università di Bologna*)

Prof. Avv. Massimo Franzoni (*Ordinario di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bologna*)

Avv. Giovanni Facci (*Ricercatore di Diritto Privato Università di Bologna*)

-LO STATUS GIURIDICO DELLA STRANIERO

9 novembre 2006

Dott.ssa Isabella Fusiello (*Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera*)

PENALE

- IL DOPING E LA SUA REPRESSIONE

Organizzato con l’Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell’Emilia Romagna

19 gennaio 2006

Avv. Maddalena Rada

Avv. Federica Tosel

- L’INTERVENTO REPRESSIVO PENALE NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE: PROBLEMI TECNICI E RIFLESSIONI

16 febbraio 2006

Avv. Massimiliano Pucci

Avv. Federica Tosel

- IL COMPARAGGIO, FRA PASSATO E PRESENTE

Organizzato con l’Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell’Emilia Romagna

6 marzo 2006

Avv. Francesco Paolo Colliva

Avv. Gabriele Bordoni

Avv. Ferdinando di Francia (*Presidente Camera Penale di Bologna*)

- LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’ ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. 231/2001

Con il patrocinio di Camera di Commercio di Bologna e Confindustria Bologna

31 marzo 2006

Prof. Luigi Stortoni (*Ordinario di Diritto penale - Università di Bologna*)

Avv. Armando D’Apote

Col. t. ST. Ivano Taccagni (*Com. Nucleo Prov. di PT della G. di F. di Bologna*)

Avv. Pietro Buccarelli (*Gianni, Origoni, Gruppo & Partners*)

Dott. Sebastiano Russo (*Kensington Consulting Srl*)

Dott. Luca Montebugnoli (*Best Union Co. Spa*)

Dott. Enrico Cieri (*Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Bologna*)

Avv. Sandro Callegaro

- I REATI COLPOSI LEGATI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

10 aprile 2006

Avv. Patrizio Orlandi
Avv. Gabriele Bordoni
Avv. Marco Linguetti

- LA RESPONSABILITA' PENALE DA PRODOTTO

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

3 maggio 2006

Avv. Alessandro Mei
Avv. Gabriele Bordoni

- LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E L'ATTIVITA' FORENSE

25 settembre 2006

Avv. Andrea Pasqualin (*Segretario dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana*)
Avv. Mario Renzulli

-IL NUOVO ARTICOLO 52 C. P.: LA "LEGITTIMA OFFESA"

Organizzato con la Camera Penale Franco Bricola

5 ottobre 2006

Avv. Alessandro Gamberini
Avv. Ferdinando di Francia (*Presidente Camera Penale di Bologna*)

- IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: ALCUNE RIFLESSIONI SULLA PRASSI APPLICATIVE

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

9 ottobre 2006

Avv. Antonio Spino
Avv. Sergio Palombarini
Avv. Gabriele Bordoni

- PROBLEMATICHE ATTUALI NEL QUADRO DEI REATI EDILIZI

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

20 novembre 2006

Prof. Alessandro Melchionda (*Professore Straordinario di Diritto penale -Facoltà di Giurisprudenza - Università di Trento*)
Avv. Francesco Paolo Colliva

- ASPETTI PENALI DELLA LEGGE BOSSI - FINI

30 novembre 2006

Dott.ssa Isabella Fusiello (*Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera*)
Dott. Valter Giovannini (*Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Bologna*)

DIRITTO AMMINISTRATIVO

- IL NUOVO TESTO UNICO IN TEMA DI EDILIZIA

20 febbraio 2006

Avv. Giancarlo Mengoli

-LA NUOVA DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI

4 maggio 2006

Avv. Giancarlo Fanzini

- LO STATUS GIURIDICO DELLO STRANIERO

12 ottobre 2006

Dott.ssa Isabella Fusiello (*Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera*)

- CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI -Primo incontro-

17 novembre 2006

Prof. Avv. Antonio Carullo (*Professore Ordinario del Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda -Università di Bologna*)

- CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI -Secondo incontro-

6 dicembre 2006

Prof. Daniele Senzani (Professore Associato del Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda - Università di Bologna)

LAVORO

- LA RECENTE RIFORMA DELLA PREVIDENZA E LA PENSIONE INTEGRATIVA

21 giugno 2006

Avv. .Maurizio De Tilla (Presidente della Cassa Nazionale Forense)
Avv. Maria Anna Alberti (Delegato Distrettuale Cassa)

FORMAZIONE INTEGRATIVA

- STUDIO LEGALE: ORGANIZZAZIONE E MODELLI GESTIONALI

In collaborazione con "I seminari di Guida al Diritto" de "Il Sole 24ore"

24 febbraio 2006

Prof. Francesco Galgano (Professore Ordinario di Diritto civile
Università di Bologna)

Avv. Sandro Callegaro

Avv. Paola Parigi (Consulenza di Organizzazione
e Marketing per Studi Legali)

Dott. Giovanni Lega (Managing partner - Studio Legale LCM Milano -
Presidente ASLA)

- 1° FORUM PRATICANTI E GIOVANI AVVOCATI: PROFESSIONE A BASSO REDDITO E PRECARIETA'

21 giugno 2006

Avv. Michelina Grillo (Presidente OUA)

Avv. Angela Carpi (Presidente AIGA Bologna)

Avv. Bruno Sazzini (Segretario Nazionale ANF)

Avv. Ferdinando di Francia (Presidente Camera Penale di Bologna)

- ESISTE ANCORA LA CRONACA GIUDIZIARIA?

In collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna

28 giugno 2006

Avv. Ferdinando di Francia (Presidente Camera Penale di Bologna)

Dott. Italo Materia (Procuratore della Repubblica a Reggio Emilia)

Dott. Mario Spezi (Giornalista e scrittore)

Dott. Gerardo Bombonato (Presidente dell'Ordine dei Giornalisti
dell'Emilia Romagna)

Avv. Lucio Strazziari (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna)

Dott. Claudio Santini (dell'esecutivo nazionale dell'Ordine dei Giornalisti)

Avv. Sandro Callegaro

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

I seminari a pagamento sono stati 7 e sono stati realizzati anche grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio, l'Università e le Associazioni con le quali avevamo già organizzato corsi in precedenza. **Totale partecipanti del 2006: 189.**

- **CORSO SULL'ARBITRATO E LA CONCILIAZIONE** Organizzato unitamente alla CCIAA

Febbraio-maggio 2006

Prof. Avv. Paolo Biavati (*Ordinario di Diritto processuale civile - Università di Bologna*)

Prof. Avv. Domenico Borghesi (*Ordinario di Diritto Processuale civile - Università di Modena e Reggio Emilia*)

Prof. Avv. Federico Carpi (*Ordinario di Diritto processuale civile - Università di Bologna*)

Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi (*Professore Associato Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Bologna*)

Avv. Chiara Giovannucci Orlandi (*Assistente Ordinario Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Bologna*)

Prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca (*Professore Associato Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Bologna*)

- **LA RELAZIONE COMUNICATIVA - LA PSICOLOGIA FORNISE. STRUMENTI PER IL SETTORE CIVILE E PENALE**

gennaio-febbraio 2006

Dott.ssa Rosanna Della Corte

- **CORSO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA : LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA**

Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza (Corso Intensivo di Diritto di Famiglia)

Febbraio-aprile 2006

Prof. Avv. Michele Sesta (*Ordinario di Diritto privato - Università di Bologna*)

Prof. Avv. Luigi Balestra (*Ordinario di Diritto privato - Università di Bologna*)

Prof. Avv. Andrea Graziosi (*Straordinario di Diritto processuale civile - Università di Ferrara*)

Prof. Avv. Alessandra Zanobetti (*Associato di Diritto internazionale - Università di Bologna - Segretario generale aggiunto UNIDROIT*)

Avv. Daniela Abram

Avv. Gloria Basco

Avv. Carlo Bosi

Dott. Daniele Rinolfi (*Dottore Commercialista in Bologna*)

Dott. Alessandra Arceri (*Magistrato - Tribunale di Bologna*)

- **IL RECUPERO DEI CREDITI ALL'ESTERO**

Ottobre-novembre 2006

Avv. Antonio de Capoa

Dott. Mario Boccaccini

Avv. Michele Massironi

Avv. Elena Baroni

Avv. Giovanni Porcelli

Avv. Alessandro De Rubertis

Avv. Viviana Bonfiglioli Nobili

Dott. Jaroslava Stulakova

Dott. Paolo Greco

- **CORSO SUL DIRITTO D'AUTORE**

ottobre 2006

Dott. Fabrizia Serpieri (*Dottore di Ricerca in Diritto Industriale Università di Bologna*)

- **SEMINARIO SUL PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE**

novembre 2006

Prof. Avv. Paolo Biavati (*Ordinario di Diritto processuale civile - Università di Bologna*)

Prof. Avv. Federico Carpi (*Ordinario di Diritto processuale civile - Università di Bologna*)

- SEMINARIO SUL BILANCIO

In collaborazione con il Centro Studi di Diritto Concorsuale

novembre 2006

Dott.ssa Anja Bajic
Dott. Gionata Bartolini
Dott. Claudio Solferini
Dott. Filippo Vittori Venenti
Dott. Fabrizio Foschini
Avv. Rossella Masetti
Dott. Alessandro Servadei

INCONTRI PATROCINATI DALLA FONDAZIONE

La Fondazione ha inoltre concesso il patrocinio alle seguenti iniziative:

- L'AFFIDAMENTO CONDIVISO: INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE

Organizzato da: Associazione Crescere Insieme

Altri patrocinii: Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
Regione Emilia Romagna, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

6 aprile 2006

- LE ACQUISIZIONI SOCIETARIE: NOVITA' NELLA PRASSI NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E NELL'ESPERIENZA DEI GIURISTI D'IMPRESA

Organizzato da: Associazione Italiana Giuristi d'Impresa

Altri patrocinii: Ordine degli Avvocati di Rimini, Casa editrice Maggiore

27 maggio 2006

- LA LEGGE SUL TRUST DI SAN MARINO: OPPORTUNITA' E APPLICAZIONI PER UN FRUITORE ITALIANO

Organizzato da: Associazione "Il Trust in Italia"

7 giugno 2006

- DIRITTI & DOVERI ALLE SOGLIE DELLA MAGGIORE ETA'

Nell'ambito della GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE ISTITUITA DALLA COMMISSIONE EUROPEA
E DAL CONSIGLIO D'EUROPA - DIRITTI E DOVERI ALLE SOGLIE DELLA MAGGIORE ETA' -

Altri patrocinii: Associazione Nazionale Magistrati, Comune di Bologna,
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna,

25 ottobre 2006

EDITORIA

Nel corso dell'anno sono stati pubblicati due nuovi "quaderni": "Bologna, la nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori" di Eleonora Proni, e la ristampa anastatica della monografia del 1921 intitolata "Troppi Avvocati" di Piero Calamandrei.

CINEFORUM

Visto il successo riscosso negli anni passati, e grazie anche all'interessamento degli Avvocati Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Franco Bambini e Massimiliano Fabiani, è continuato il ciclo dei Cineforum, con la proiezione dei cinque film a sfondo legale.

- IL BUIO OLTRE LA SIEPE

Tema del dibattito: Quando gli avvocati erano dalla parte dei buoni.

21 Febbraio 2006

Avv. Franco Bambini
Avv. Manrico Bonetti
Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli

- LAWS OF ATTRACTION

Tema del dibattito: Lawyers in love

31 marzo 2006

**Prof. Avv. Michele Sesta
Prof. Avv. Luigi Balestra
Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli**

- TESTIMONE D'ACCUSA

Tema: Il difensore, protagonista e vittima del difficile rapporto tra processo e verità

9 maggio 2006

**Avv. Franco Bambini
Avv. Manrico Bonetti
Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli**

- CADAVERI ECCELLENTI

Tema del dibattito: Giustizia penale, avvocati e potere politico

6 giugno 2006

**Avv. Pierpaolo Groppoli
Avv. Donato Castronuovo
Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli**

- IL CASO MORO

30 ottobre 2006

**Avv. Massimiliano Fabiani
Dott. Massimo Sciarretta
Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli**

SITO INTERNET

Nel 2006 si è avuto un notevole aumento degli accessi al nostro sito internet, diventato ormai uno strumento insostituibile per la diffusione delle nostre molteplici attività. E' stata pertanto creata una nuova veste grafica più immediata e rispondente alle diverse esigenze dei fruitori. Olte a ciò è stata predisposta una piattaforma e-learning per l'aggiornamento a distanza che prenderà l'avvio nel 2007.

Nello specifico, nel corso dell'anno abbiamo registrato 18.183 accessi per una media giornaliera di circa 50 collegamenti e 20.183 pagine visitate. Circa il 99% dei collegamenti provengono dall'Italia ma siamo stati visitati anche da Regno Unito, Germania, Stati Uniti d'America, Svezia, Austria, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Russia, Lussemburgo, Libano, Irlanda, Ungheria, Svizzera, Bulgaria, Norvegia, Slovenia, Uruguay, Grecia, Turchia, Panama, Messico, Marocco, Lituania.

STATUTO

Nel 2006 il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea hanno approvato una piccola modifica dello Statuto, introducendo la figura del "Socio sostenitore" all'art. 9 bis che così si esprime: ***"Possono essere nominati soci "sostenitori", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti all' Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti di Bologna che presenteranno domanda e verseranno la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Detti soci saranno tenuti al versamento di una quota annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio. Detti soci potranno frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Fondazione Forense usufruendo di particolari agevolazioni"***.

Il Consiglio ha poi fissato in € 50,00 la quota di iscrizione e in € 100,00 la misura del contributo annuale.



Fondazione Forense Bolognese

Programma formativo del 1° semestre 2007

CORSI ISTITUZIONALI

Difese d'ufficio: è cominciato a novembre 2006 e durerà fino a giugno 2007.
Gli iscritti sono stati 108 tra avvocati e praticanti di cui 34 provenienti da altri Fori.
Il corso è curato dagli Avv. ti Franco Oliva e Antonio Spinzo.

Il Corso sulle difese d'ufficio per il Tribunale dei Minorenni, è cominciato a dicembre 2006 con
94 avvocati iscritti di cui 38 provenienti da altri Fori.
Il corso è curato dagli Avv. ti Fausto Sergio Pacifico e Maria Grazia Tufariello

AGGIORNAMENTI IN PILLOLE

CIVILE

I CONTRATTI INTERNAZIONALI E IL DIRITTO ANTITRUST

Organizzato con l'Associazione Internazionale dei Giovani Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna e l'AJ.G.A.

24 febbraio 2007

Prof. Avv. Aldo Frignani (Università di Torino,
Ordinario di Diritto privato comparato e
Diritto della Comunità Europea)

Prof. Avv. Pietro Manzini (Università di Bologna,
Straordinario di Diritto Internazionale)

Avv. Carlo Eligio Mezzetti (Studio Tosetto,
Weigmann e Associati di Milano)

Avv. Lorenza Tannini (AIJA, Rappresentante
Nazionale per l'Italia) Presidente)

Avv. Irene Grassi (Studio Legale Derra,
Meyer & Partner, Bologna)

Avv. Sandro Callegaro
(Fondazione Forense Bolognese, Direttore)

PENALE

LA DELEGA NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

7 febbraio 2007

Avv. Claudio Piccaglia (Avvocato in Bologna)

Avv. Francesco Colliva (Avvocato in Bologna)

-I MEZZI E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

7 marzo 2007

Dott.ssa Isabella Fusiello (*Direttore dell'Ufficio di Polizia di Frontiera*)

Dott. Valter Giovannini (*Sostituto Procuratore c/o Procura della Repubblica di Bologna*)

LA RESPONSABILITA' PENALE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

14 marzo 2007

Avv. Gabriele Bordoni (*Avvocato in Bologna*)

Avv. Andrea Pascerini (*Avvocato in Bologna*)

Avv. Federica Tosel (*Avvocato in Bologna*)

IL MINORE STRANIERO

11 aprile 2007

Dott.ssa Adriana Scaramuzzino

(*Vice Sindaco di Bologna*)

Dott.ssa Isabella Fusiello (*Direttore dell'Ufficio di Polizia di Frontiera*)

I REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

24 aprile 2007

Dott. Michele Barillaro (*GIP al Tribunale di Firenze*)

Avv. Francesco Colliva (*Avvocato in Bologna*)

Avv. Gabriele Bordoni (*Avvocato in Bologna*)

LA DIFFAMAZIONE: SEMPLICE, A MEZZO STAMPA E TELEMATICA; SUE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Organizzato con l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna

15 giugno 2007

Avv. Daniele Coliva (*Avvocato in Bologna*)

Avv. Francesco Colliva (*Avvocato in Bologna*)

Avv. Gabriele Bordoni (*Avvocato in Bologna*)

AMMINISTRATIVO

LA TUTELA NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Organizzato con la Società degli Avvocati Amministrativisti per l'Emilia Romagna

21 febbraio 2007

Prof. Avv. Franco Mastragostino (*Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Bologna*)

Prof. Avv. Paolo Biavati (*Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università di Bologna*)

Avv. Fabio Dani (*Presidente Società degli Avvocati Amministrativisti per l'Emilia Romagna*)

Avv. Domenico Lavermicocca (*Avvocato in Bologna*)

Avv. Giancarlo Mengoli (*Avvocato in Bologna*)

L'ACCESSO AI DOCUMENTI TRA DIRITTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO TRIBUTARIO

Organizzato con Università di Bologna Facoltà di Economia

Con il patrocinio di Regione Emilia Romagna - Provincia di Bologna - Comune di Bologna - Ordine dei Dottori Commercialisti - Collegio dei Ragionieri - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

6 marzo 2007

Col. t. ST Piero Burla (*Colonnello della Guardia di Finanza-Comandante Provinciale di Bologna*)

Prof. Avv. Antonio Carullo (*Professore Ordinario di Diritto Pubblico, Università di Bologna Facoltà di Economia e Direttore del Dipartimento di Discipline Giuridiche Dell'Economia e dell'Azienda*)

Magg. Giorgio Fraccastoro (*Maggiore della Guardia di Finanza - Ufficiale addetto al Comando Generale a Roma*)

Prof. Avv. Filippo Sgubbi (*Professore Ordinario di Diritto Penale, Università di Bologna*)

Prof. Francesco Tundo (*Professore Associato di Diritto Tributario, Università di Bologna*)

Dott. ssa Adriana Scaramuzzino (*Vice Sindaco di Bologna*)

Dott. Luigi Litardi (*Segretario Generale della Camera Di Commercio di Bologna*)

Dott. Aleardo Benuzzi (*Assessore Provinciale al Bilancio*)

Avv. Sandro Callegaro (*Direttore della Fondazione Forense Bolognese*)

LAVORO

NUOVE FORME DI LIBERTA' E CIRCOLAZIONE PER GLI STRANIERI - PROCESSO DI EQUIPARAZIONE TRA CITTADINI DI STATI TERZI E CITTADINO U.E. - D.L. 3 E 5 DEL 2007

21 marzo 2007

Dott.ssa Isabella Fusiello (*Direttore dell'Ufficio di Polizia di Frontiera*)

BANCARIO

I SISTEMI DI NEGOZIAZIONE DEGLI ASSEGNI E LA RESPONSABILITA' DELLA BANCA E/O DEL TRAENTE E BENEFICIARIO DEGLI ASSEGNI

23 febbraio 2007

Avv. Maria Paola Marchesini (*Responsabile Ufficio Legale CARISBO*)
Avv. Anna Tombari (*Ufficio legale CARISBO*)
Avv. Vincenzo Venturoli (*Avvocato in Bologna*)

LA CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA: DISCIPLINA, FATTISPECIE ILLECITE E SANZIONI

22 marzo 2007

Avv. Maria Paola Marchesini (*Responsabile Ufficio Legale CARISBO*)
Avv. Anna Tombari (*Ufficio legale CARISBO*)

TRIBUTARIO

IL REGIME FISCALE DEI CONTRATTI - primo incontro

7 giugno 2007

Prof. Andrea Carinci (*Professore Associato di Diritto Finanziario e Tributario del Lavoro*)

IL REGIME FISCALE DEI CONTRATTI - secondo incontro

14 giugno 2007

Prof. ssa Roberta Rinaldi (*Professore Ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Bologna*)

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - CIVILE

ARBITRATO AMMINISTRATO E ASPETTI FISCALI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Organizzato con la Camera di Commercio di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

13 marzo 2007

Dott. Roberto Serra (*Dirigente della Camera Di Commercio di Bologna*)

Prof. Avv. Anna Maria Bernini (*Docente di Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto dell'Arbitrato Interno ed internazionale presso l'Università di Bologna*)

Dott. Mario Stefano Luigi Ravaccia (*Commercialista in Bologna*)

Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi (*Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna*)

L'ARBITRATO SOCIETARIO

Organizzato con la Camera di Commercio di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

21 marzo 2007

Prof. Avv. Alberto Caltabiano (*Professore Ordinario di Diritto civile all'Università di Bologna*)

Dott. Stefano Foglia (*Commercialista in Bologna*)

Dott. Federico Tonelli (*Notaio in Bologna*)

ARBITRATO E PROCEDURE CONCORSALE

Organizzato con la Camera di Commercio di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

28 marzo 2007

Avv. Michelina Grillo (*Presidente Organismo Unitario Dell'Avvocatura Italiana*)

Dott. Adolfo Barbieri (*Commercialista in Bologna*)

Dott. Fabio Florini (*Giudice Sez. Fallimentare Tribunale Di Bologna*)

LA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEGLI ARBITRI

Organizzato con la Camera di Commercio di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

11 aprile 2007

Prof. Avv. Massimo Franzoni (*Professore Ordinario di Diritto civile nell'Università di Bologna*)

Avv. Davide Tassinari (*Avvocato in Bologna*)

Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli (*Avvocato in Bologna*)

L'ARBITRATO IRRITUALE

Organizzato con la Camera di Commercio di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

19 aprile 2007

Prof. Avv. Francesco Galgano (Professore Ordinario di Diritto civile nell'Università di Bologna)

Dott. Pietro Campanile
(Consigliere Corte d'Appello di Bologna)

Avv. Sandro Callegaro
(Direttore della Fondazione Forense Bolognese)

CORSO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA : RAPPORTI PATRIMONIALI, AUTONOMIA CONTRATTUALE E TUTELA DEL FAMILIARE ECONOMICAMENTE DEBOLE

Organizzato con l'Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza (Corso Intensivo di Diritto di Famiglia)

10 - 15 - 23 - 30 - 31 marzo, 14 - 20 aprile 2007

Prof. Avv. Michele Sesta (Professore Ordinario di Diritto civile nell'Università di Bologna)

Prof. Avv. Luigi Balestra (Professore Straordinario di Diritto privato e Docente di Diritto di Famiglia Nell'Università di Bologna)

Avv. Daniela Abram (Avvocato in Bologna)

Avv. Carlo Bosi (Avvocato in Bologna)

Dott. Maria Luisa Cenni (Presidente del Consiglio Notarile distretto di Bologna)

Avv. Carla Nassetti (Avvocato in Bologna)

Avv. Annapaola Tonelli (Avvocato in Bologna)

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - LAVORO

SEMINARIO SUL PROCESSO DEL LAVORO

16 Aprile, 7 - 14 maggio, 4 giugno 2007

Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato (Professore di Diritto del Lavoro nell'Università di Bologna)

Dott. Mauro Dalla Casa
(Giudice del lavoro del Tribunale del lavoro)

Avv. Andrea Rondo (Avvocato in Bologna)

Dott. Luigi De Angelis
Consigliere della Corte d'Appello di Milano)

Dott. Bruno Variale
(Consigliere della Corte d'Appello di Bologna)

Dott. Vincenzo Castiglione (Presidente Sezione lavoro della Corte d'Appello di Bologna)

Dott. Michele De Luca (Presidente di Sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione)

Avv. Alberto Piccinini (Presidente A.G.E.R.)

Avv. Torquato Pirani (Avvocato dell'Avvocatura Regionale INAIL)

Dott. Maria Luisa Pugliese (Giudice del lavoro del Tribunale di Bologna)

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE INTEGRATIVA

LA COMUNICAZIONE E LA PERSUASIONE

10 - 12 - 17 - 19 aprile 2007

Dott. Emanuele Montagna (Direttore della Scuola di teatro Colli dell'Emilia Romagna - Docente di Comunicazione della Persuasione presso la Facoltà Di Giurisprudenza nell'Università di Ferrara)

CORSO DI AGGIORNAMENTO FORENSE DI DIRITTO APPLICATO ALLE NUOVE TECNOLOGIE

21 Aprile, 5 - 12 - 19 - 26 maggio 2007

Dott. Sergio Cofferati (*Sindaco di Bologna*)
Prof. Francesco Pizzetti
(*Presidente Autorità Garante protezione Dati personali*)
Avv. Lucio Strazziari (*Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*)
Avv. Sandro Callegaro (*Direttore della Fondazione Forense Bolognese*)
Prof. Avv. Massimo Melica (*Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica*)
Avv. Guido Sforza (*Studio Masetti & Rossi e Associati - Roma*)
Avv. Giorgio Spedicato (*Università Alma Mater di Bologna*)
Prof. Avv. Alessandra Villecco (*Università di Verona*)
Dott. Roberta Buzzone (*Psicologa criminologa*)
Avv. Luca Bovino (*Direttore Anti-phishing Italia*)
Avv. Antonio Gammarota (*Direttore Osservatorio CSIG di Bologna*)
Prof. Cesare Maioli (*Università di Bologna*)
Stefano Arbia (*Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione*)

INCONTRI PATROCINATI DALLA FONDAZIONE

Organizzato da S.P.I.S.A. - I.I.S.A.

LIBERALIZZAZIONI E RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI

26 Gennaio 2007

CINEFORUM

Cineforum

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

23 maggio 2007

Avv. Sandro Callegaro (*Direttore della Fondazione Forense Bolognese*)
Avv. Stefano Della Verità (*Avvocato in Bologna*)
Avv. Alessandro Pellegrini

INCONTRO DEI RESPONSABILI DELLE SCUOLE FORENSI A BOLOGNA IL 2 DICEMBRE 2006.

TUTTI CONCORDANO SULL'OPPORTUNITA' DI INTRODURRE IL SISTEMA DELL'OBBLIGATORIETA' DEI CORSI.

Avv. VINCENZO COMI

In un momento storico caratterizzato da sfrenate "lenzuolate" di liberalizzazione l'avvocatura ha sempre più bisogno di coltivare la qualificazione professionale.

Le scuole forensi istituite presso gli Ordini locali rappresentano, in tal senso, un punto fermo insostituibile.

Il Centro per la formazione del Consiglio Nazionale Forense, guidato dall'avvocato Pietro Ruggieri, nell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del CNF, ha focalizzato l'attenzione sulle iniziative formative locali; tra l'altro ha promosso incontri volti a sensibilizzare le scuole all'importanza di introdurre il criterio dell'obbligatorietà della frequenza dei corsi da parte dei praticanti come condizione necessaria per il rilascio del certificato di compiuta pratica. Il risultato colto è stato importante: oggi 19 scuole hanno adottato tale sistema e molte di queste appartengono a Consigli forensi di medie dimensioni.

Vi è un altro punto molto rilevante e di particolare attualità che coinvolge le scuole forensi, e scaturisce dalle novità legislative introdotte dal Decreto Bersani. L'articolo 2 del Decreto, con le note abrogazioni relative in particolare alla pubblicità "circa i titoli e le specializzazioni professionali" prevede che tali informazioni siano fornite con criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall'Ordine. A tali effetti è presumibile prevedere un ampliamento delle competenze delle scuole forensi locali, dotate di strutture dislocate sul territorio e collegamenti privilegiati con gli Ordini territoriali.

Proprio per discutere di questi importanti argomenti, il 2 dicembre u.s. si è svolta a Bologna, presso la sede della Fondazione Forense bolognese, una riunione di tutti i responsabili delle scuole forensi italiane organizzata dal Centro per la formazione del CNF.

Alla presenza di quasi tutti i responsabili delle 75 scuole locali, il presidente dell'Ordine di Bologna, Lucio Strazziari, ha salutato i presenti, dando il benvenuto e aprendo così i lavori. Dopo l'in-

tervento del collega Sandro Callegaro, direttore della Fondazione Forense bolognese, sull'ordine dei lavori, l'avvocato Pietro Ruggieri, vice presidente del Centro per la formazione ha introdotto, con passione e competenza, il tema centrale della giornata: l'obbligatorietà dei corsi di formazione.

I dati acquisiti dal Centro per la formazione sulla situazione delle scuole parlano chiaro: oggi i corsi istituiti presso gli Ordini forensi sono una presenza notevole, ramificata sul territorio e molto attiva; ed intorno alle iniziative formative ruotano le menti più preziose dell'avvocatura che sentono l'esigenza di avere una qualificazione professionale dalla base e a tal fine si impegnano.

Rendere le scuole locali obbligatorie ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica è un obiettivo perseguibile nel rispetto del dettato normativo contenuto nel DPR 101 del 1990.

L'introduzione di un sistema obbligatorio dei corsi porta, inevitabilmente, ad una significativa selettività dei praticanti che in linea di principio è valutabile positivamente nella logica di una riqualificazione professionale della categoria.

Il potenziamento delle strutture e dell'organizzazione delle scuole, punto sul quale l'avv. Ruggieri ha insistito molto, è la premessa per una progettualità concreta rivolta all'uniformità del sistema formativo obbligatorio che arricchirebbe anche quella competitività necessaria nel panorama delle altre (spesso private) iniziative formative.

Esiste già la piattaforma sulla quale innestare il sistema dell'obbligatorietà nelle scuole forensi: il riferimento è il DPR 101/90 che, come ha più volte ripetuto il vice presidente del Centro di formazione "consente agli Ordini forensi locali di adottare regolamenti tendenti a prevedere la frequenza obbligatoria delle scuole ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica".

In tale logica è stato importante il riferimento dell'avv. Callegaro alla de-

libera adottata dal Consiglio forense bolognese il 3 luglio 2006 in tema di frequenza della scuola. Essa consente ai praticanti avvocati di sostituire un semestre di pratica con la frequenza del corso biennale della scuola. E' certamente un passo significativo tenuto conto delle oggettive difficoltà di realizzare in tempi brevi strutture adeguate ad ospitare tutti i praticanti.

Gli interventi dei colleghi responsabili delle scuole locali hanno offerto numerosi spunti di riflessione. La scuola forense obbligatoria in un Ordine come quello di Roma, dove il numero dei praticanti è superiore a 7000, rende difficile ipotizzare una scuola obbligatoria senza un sistema di selezione. E la collega Livia Rossi dell'Ordine di Roma si pone giustamente il problema dei costi necessari a sostenere iniziative formative di dimensioni medio-grandi.

A parte i problemi relativi all'organizzazione, la maggior parte dei colleghi intervenuti (Vincenzo Di Maggio, Ignazio Galfo, Ivan Bagli, Picozzi, Luigi Ancona, Letizia Carosella, Alessandro Barca, Andrea Niccolai, Davide De Gennaro, Manuel Virgintino, Gilda Russo, Giovanni Vaglio, Carlo De Marco, Vincenzo Ceraolo, Sandro Strozzi, Maria Vega Carrieri, Marcello Russo, Enrico Moscoloni, Carlo Peracino, Dario Poto, Elio Sticco, Laura Decchino) hanno manifestato un'ampia convergenza sul sistema delle scuole obbligatorie. E così, l'assemblea dei responsabili delle scuole forensi, ha deliberato di programmare un ulteriore incontro per approfondire i problemi relativi alla didattica, confrontarsi in merito alle strutture e all'organizzazione delle scuole, valutare ed esaminare forme di supporto per le scuole che non abbiano ancora raggiunto un certo standard, analizzare l'ipotesi di una scuola centrale per i formatori. Tutto ciò al fine di sottoporre "le risoluzioni che produrranno dal dibattito agli Ordini di competenza e al CNF".

Merita menzione il secondo punto all'ordine del giorno, introdotto dall'avvocato Ruggieri, ma poi rinviato

per motivi di tempo, relativo all'organizzazione delle scuole alla luce delle riforme introdotte dall'art. 2 del decreto Bersani coordinato con la legge di Convenzione n. 248/06.


E' prevedibile, dopo l'abolizione del divieto di svolgere pubblicità informativa sui titoli e sulle specializzazioni, il proliferare di iniziative formative o di aggiornamento finalizzate a rilasciare attestati idonei a rendere legittimo il messaggio pubblicitario.

Poiché il controllo della "veridicità" del messaggio è attribuito agli Ordini, è facile immaginare la rilevanza dell'attestazione rilasciata all'esito di un corso specialistico organizzato da una scuola forense.

In sostanza si apre un orizzonte di nuove potenzialità per le scuole locali che merita un doveroso approfondimento alla presenza di tutti i colleghi interessati.

Tutti i pres enti all'incontro bolognese hanno preso atto dell'importanza del tema riservandosi di approfondirlo in una successiva riunione.

La giornata di lavoro si è conclusa con alcune riflessioni sul sito internet del Centro di formazione e sull'insegnamento a distanza (e-learning), strumenti insostituibili per un nuovo moderno sistema formativo.



Ristampa anastatica
del famoso libro
di Piero Calamandrei.

Disponibile presso la
Fondazione Forense Bolognese

Serie Quaderni n. 6

Presidente Cricchio

Il 1° febbraio scorso si è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, il Presidente del Tribunale dott. Antonino Cricchio. Nel rendere pubblica la lettera con cui il dott. Cricchio ha voluto porgere il proprio saluto al foro bolognese, e nel ringraziarlo per le espressioni di stima e di alta considerazione rivolte all'Avvocatura, che qualifica quale "nobile professione forense", sappiamo di interpretare i sentimenti dei Colleghi nel rinnovargli le espressioni di viva gratitudine per la capacità e l'impegno con cui ha guidato per tanti anni il Tribunale di Bologna. In un periodo di grandi trasformazioni che, non solo non hanno portato a soluzione o a miglioramenti, ma forse hanno aggravato, quella "crisi" nella quale il servizio giustizia si dibatte da ormai troppi anni, per la perdurante carenza di personale e di mezzi.

Al Presidente dott. Cricchio diamo atto di avere posto ogni sforzo organizzativo e personale per fare fronte a tale situazione, e dobbiamo sottolineare come abbia sempre ricercato quella collaborazione e quel dialogo con l'Avvocatura, quale componente fondamentale ed insostituibile per l'esercizio della giurisdizione.

Al Presidente Cricchio auguriamo, ora che è libero dai pressanti impegni istituzionali, ogni futura prosperità e serenità.

(L.S.)



Tribunale di Bologna

Presidenza

Prot. 5991

Bologna, 15 NOV. 2006

**ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE
E AGLI ILL.MI SIGG.RI
CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE FORENSE
BOLOGNA**

In data 1 febbraio 2007 andrò in pensione (di fatto lascerò l'ufficio a fine dicembre p.v. in quanto a gennaio godrò le ferie residue) dopo circa quarantotto anni di attività giudiziaria svolta in Emilia esercitando le funzioni di Pretore di Imola, Pretore titolare di Guastalla, Giudice del Tribunale di Modena, Consigliere della I Sezione Civile, della Sezione Istruttoria, della II Sezione Penale e della Sezione Minorenni della Corte d'Appello di Bologna, e, per dieci anni e tre mesi, quelle di Presidente del Tribunale di Bologna.

Il 18 ottobre scorso ho compiuto settantatré anni sicchè l'età avanzata mi rende faticosi il ritmo pressante e la mole del lavoro giudiziario e amministrativo.

Per cercare di dare una risposta dignitosa alla domanda di giustizia sono costretto a tenere quattro-cinque udienze alla settimana.

Non ci sarà una cerimonia di congedo. Non per sicumera o falsa modestia ma per evitare la forte emozione da cui il mio animo sarebbe scosso di fronte ad un pubblico, anche se benevolo, bilancio dei lunghi anni di funzione giurisdizionale.

Sono certo che siete consapevoli che non sono mai venuto meno ad un preciso impegno di laboriosità, correttezza, rispetto dell'altrui dignità, ricerca tenace e prudente della verità e dell'effettiva portata del precetto normativo, conformandomi in tal modo al luminoso esempio di mio padre Giuseppe Cricchio, anch'egli Magistrato; così come sono certo che non vi è sfuggita la mia altissima considerazione per la nobile professione forense la quale, promuovendo e vivificando la dialettica processuale, contribuisce in maniera determinante all'approfondimento dei vari aspetti della fattispecie concreta e all'attuazione della volontà della legge.

Una cosa probabilmente non sapete: la fiducia, il rispetto e lo spirito di collaborazione di cui mi avete onorato sono stati fonte viva di incoraggiamento e di conforto nell'espletamento del mio lavoro, e di questo vi sono profondamente grato.

Ho cercato di gestire i radicali cambiamenti ordinamentali dell'ultimo decennio nella maniera più razionale possibile consentita dalla cronica insufficienza di risorse umane e strumentali e nonostante le vischiosità e le pastoie di una farraginosa normativa secondaria. Nell'assolvere il mio compito ho avuto sempre l'appoggio sagace e leale dei migliori Magistrati del Tribunale. Anche la Dirigenza Amministrativa e il Personale di Cancelleria non mi hanno mai lesinato la loro collaborazione schietta ed efficace.

Conserverò del Foro di Bologna, che rifulge di secolare prestigio, un ricordo affettuoso e indelebile.

A tutti i suoi Componenti invio i saluti più cordiali e gli auguri più fervidi.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Dr. Antonino Cricchio)



TRIBUNALE DI BOLOGNA
cancellerie delle sezioni civili

ALLA C.A. DEI SIGNORI AVVOCATI

Si invitano i Signori Avvocati che depositano in cancelleria atti con allegati documentali ad **unire alle copie offerte in scambio agli avversari anche la fotocopia della documentazione prodotta**, in modo da accelerare i tempi di effettiva conoscenza degli atti e limitare la movimentazione dei fascicoli da parte delle cancellerie.

Si ringrazia per la collaborazione.

Bologna, 16 marzo 2007

il cancelliere
dott. Emanuela Biotti

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA dei trattamenti assistenziali da parte della Cassa Forense

**Approvato con nota Ministeriale del 25 ottobre 2004 e modifiche approvate con successiva nota Ministeriale del 24 luglio 2006 – -Testo integrato in vigore dal 1° gennaio 2007 –
N.B. Fino al 31.12.2006 è in vigore il regolamento di cui al punto 14 della sezione “leggi e regolamenti”**

CAPO I TIPOLOGIA Art. 1

1. I trattamenti assistenziali previsti dallo statuto sono erogati su domanda degli interessati in conformità con i criteri di massima enunciati nel presente regolamento e si distinguono in:
 - a) trattamenti a favore di chi versa in stato di bisogno, ossia non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita, per fatti e circostanze di rilevante entità;
 - b) trattamenti indennitari a favore di chi abbia sofferto un danno incidente sulla attività professionale, e assistenza sanitaria integrativa;
 - c) altre provvidenze.
2. Per provvedere alla assistenza ordinaria e straordinaria prevista dal 1 comma, l'importo è fissato rispettivamente per l'ipotesi a) nella misura dello 0,50%, per le ipotesi b) nella misura dell'1,50% e per le ipotesi c) nella misura dell'1% delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

CAPO II ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO Art. 2

1. Sono beneficiari dell'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno gli appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali;
 - b) avvocati che pur non iscritti alla Cassa, contribuiscono ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980 n. 576 o hanno contribuito ai sensi degli artt. 10 e 11 della medesima legge, come modificati dagli artt. 5 e 6 della legge 11 febbraio 1992 n. 141 o che hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;
 - c) i beneficiari di pensione a carico della Cassa;
 - d) i familiari di persone defunte appartenute alle categorie a), b), c), o già iscritte al disciolto Ente di Previdenza Forense; a tal fine si intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e secondo grado, ed i soggetti indicati nell'articolo 433 del codice civile, se ed in quanto a carico del defunto.
2. Agli iscritti alla Cassa sono equiparati coloro che hanno presentato domanda di iscrizione; in tal caso il procedimento per l'erogazione dell'assistenza, in relazione a fatti posteriori alla presentazione della domanda, può essere attivato soltanto dopo che la Giunta abbia deliberato l'iscrizione.
 3. Salvo casi particolari e con circostanziata motivazione, le erogazioni a favore degli iscritti alla Cassa ai soli fini assistenziali e dei loro familiari non possono superare l'importo dei contributi versati, rivalutati a norma dell'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Art. 3

L'assistenza a chi versa in stato di bisogno è deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa su proposta motivata del competente Consiglio dell'Ordine. Ai fini della valutazione dei requisiti per la erogazione della prestazione assistenziale, dovranno essere considerati, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del presente regolamento, i redditi dei componenti il nucleo familiare dell'istante dichiarati per ciascuno dei due anni precedenti quello della proposta erogazione, che non dovranno essere superiori all'importo pari a tre volte l'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della proposta erogazione, maggiorato di un importo pari alla predetta pensione minima per ogni componente del nucleo familiare dell'istante oltre il numero di quattro.

Art. 4

La domanda per la concessione di un trattamento di assistenza, diretta alla Cassa, è presentata al Consiglio dell'Ordine competente, che richiede la documentazione di cui al successivo art. 8 e quella comunque ritenuta opportuna; il Consiglio, tuttavia, può, con adeguata motivazione, proporre l'erogazione, anche in assenza di domanda.

Art. 5

I Consigli dell'Ordine trasmettono alla Cassa copia delle proposte di assegnazione motivate. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione delle proposte, la Giunta Esecutiva della Cassa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'intervento e richiesti, ove del caso, i chiarimenti e la documentazione ritenuti opportuni, dispone la trasmissione ai Consigli dell'Ordine, a mezzo della Banca cassiera, degli importi di volta in volta deliberati in favore degli assistiti, nei limiti del fondo loro destinato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 6

1. La Cassa comunica annualmente, entro il 31 marzo, ad ogni Consiglio dell'Ordine, l'importo entro il quale potranno essere proposte erogazioni assistenziali; tale importo è determinato per ciascun Ordine, in relazione al numero degli iscritti alla Cassa alla data del 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce lo stanziamento di bilancio.
2. Ciascun Ordine, entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, deve portare a conoscenza dei propri iscritti, l'entità di tale importo e le modalità per accedere alla erogazione.
3. La Giunta Esecutiva della Cassa, in via straordinaria, potrà deliberare, in situazione di particolare gravità ed urgenza, la erogazione del trattamento di assistenza anche oltre i limiti del fondo attribuito al Consiglio dell'Ordine al quale appartiene l'iscritto, fino a un massimo pari al fondo medesimo.

Art. 7

1. Saranno imputate in conto dell'importo annualmente attribuito a ciascun Consiglio dell'Ordine le somme erogate relativamente alle proposte deliberate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le proposte di erogazione devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno successivo all'esercizio chiuso al 31 dicembre.
3. Le somme non utilizzate vanno a formare il fondo per interventi straordinari previsto dal successivo art. 22.

Art. 8

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) stato di famiglia dell'istante;
 - b) attestazione del Consiglio dell'Ordine competente dalla quale risulti la data di iscrizione all'Albo dell'istante; la data ed i motivi dell'eventuale provvedimento di cancellazione, e la data, l'importo e la causale degli eventuali trattamenti assistenziali erogati nel quinquennio precedente;
 - c) dichiarazione dell'istante dalla quale risultino i redditi propri e di tutti i componenti il nucleo familiare, anche se soggetti a tassazione separata, percepiti nel biennio precedente.
2. L'attestazione di cui alla lettera b) del primo comma deve essere allegata anche se l'istanza è presentata da un familiare.
3. Nei casi in cui lo stato di bisogno sia stato determinato da malattia od infortunio, deve essere altresì allegata la certificazione medica relativa, e copia della documentazione delle spese sostenute.

Art. 9

Salvo casi eccezionali, l'ammontare complessivo del contributo assistenziale, sia ordinario che straordinario, non deve superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.

CAPO III ASSISTENZA INDENNITARIA E SANITARIA Art. 10

1. La Cassa può erogare:
 - a) indennizzi totali o parziali nei casi di catastrofe o calamità naturali, dichiarati ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, a favore degli iscritti che risiedono o esercitano la professione in un comune colpito dall'evento, e che a causa di tale evento abbiano subito un danno incidente sulla loro attività professionale;
 - b) indennizzi agli iscritti alla Cassa da almeno tre anni, e non pensionati, che per infortunio o malattia non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi.
2. Il requisito dell'iscrizione deve sussistere al momento in cui si è verificato l'evento e l'assistenza può essere erogata anche se l'iscritto, successivamente all'evento medesimo, ha cessato l'attività professionale, purché non abbia richiesto il rimborso dei contributi versati.
3. L'indennizzo per infortunio o malattia di cui al primo comma lettera b) può essere concesso per eventi che si verificano già nel terzo anno di iscrizione.
4. L'indennizzo nei casi di catastrofe o calamità naturali di cui al primo comma lettera a) può essere concesso anche ai superstiti di iscritti alla Cassa che, al verificarsi dell'evento calamitoso, siano titolari di pensione a carico della Cassa o abbiano diritto a conseguirla.

Art. 11

1. La domanda presentata dagli iscritti per la concessione dell'indennizzo nei casi di catastrofe o calamità naturali, di cui all'articolo 10 primo comma lettera a), deve indicare il decreto che ha dichiarato lo stato di catastrofe o di calamità naturali ed essere corredata da una dichiarazione attestante:
 - lo stato di famiglia;
 - la residenza;
 - il reddito professionale dichiarato nell'anno precedente a quello dell'evento;
 - la natura, l'entità e l'incidenza del danno sull'attività professionale;
 - la data di iscrizione all'Albo o la data ed il motivo della eventuale cancellazione;
 - il luogo di prevalente esercizio dell'attività professionale.
2. La domanda presentata dai superstiti deve essere corredata oltre che della dichiarazione di cui al primo comma da:

- certificato di morte dell'iscritto;
 - dichiarazione dalla quale risulti la titolarità della pensione a carico della Cassa, o il diritto a conseguirla; – dichiarazione attestante la natura e l'entità del danno subito a causa dell'evento calamitoso.
3. La Cassa può disporre che la entità del danno denunciato venga accertata nei modi più opportuni, anche a mezzo di propri funzionari o di consulenti esterni.

Art. 12

1. La misura del contributo assistenziale nei casi di catastrofe o calamità naturali, determinato con i criteri di cui al precedente art. 9, non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.
2. La Giunta Esecutiva, valutate particolari circostanze, può superare, fino al doppio, i limiti come sopra fissati.
3. La Giunta Esecutiva, può altresì deliberare, in via straordinaria, la concessione di indennizzi, secondo criteri da determinarsi volta per volta, da parte del Comitato dei Delegati per danni agli immobili destinati dagli iscritti ad abitazione od a studio, ed a beni strumentali dello studio.

Art. 13

1. Alla domanda per la concessione dell'assistenza indennitaria per infortunio o malattia, prevista dall'art. 10, primo comma lettera b), devono essere allegati:
 - a) documentazione medica comprovante la natura della malattia o dell'infortunio, il periodo di inabilità, e la incidenza sulla attività professionale;
 - b) dichiarazione attestante: – lo stato di famiglia; – la residenza; – il reddito professionale imponibile dichiarato nell'anno antecedente a quello dell'evento; – la data di iscrizione all'Albo o la data ed il motivo di eventuale cancellazione.
2. Se la richiesta deriva da infortunio, l'istante dovrà dichiarare se lo stesso ha beneficiato o beneficerà di risarcimento per responsabilità di terzi, indicandone, in caso affermativo, il relativo ammontare anche in via presuntiva, se la liquidazione è ancora in corso. In tal caso il richiedente deve espressamente impegnarsi a surrogare la Cassa nei propri diritti, ai sensi dell'art. 1201 Codice Civile, sino alla concorrenza dell'importo percepito dalla stessa, con dichiarazione da rilasciare all'atto della ricezione dell'importo medesimo. L'istante dovrà inoltre indicare tutti i dati necessari per consentire alla Cassa l'esercizio della facoltà di surroga nei diritti corrispondenti all'indennità erogata, impegnandosi altresì a trasmettere, entro trenta giorni dal deposito in Cancelleria e/o dalla comunicazione, copia di ogni provvedimento esecutivo civile o penale, nonché ogni altro documento o informazione che siano richiesti per l'istruzione della domanda.
3. L'accertamento della natura della malattia o dell'infortunio e del periodo di inabilità incidente sulla attività professionale, verrà demandato ad un medico legale o ad un primario ospedaliero designato da uno dei Delegati eletti nella circoscrizione in cui risiede l'istante, su incarico del Presidente della Cassa. Qualora il medico accerti che l'inabilità incidente sull'attività professionale è ancora presente all'atto della visita, ne riferirà nella relazione e sottoporrà successivamente ad ulteriore controllo il richiedente, per definire il periodo complessivo del mancato esercizio dell'attività professionale.
4. L'indennizzo per infortunio o malattia, di cui all'art. 10 primo comma lettera b), non rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività, per periodi continuativi di almeno tre mesi, per non più di dodici mesi, anche se i vari periodi non sono continuativi; l'indennizzo è determinato in misura mensile pari ad un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa, se inferiori a dieci, con rivalutazione al 100% ai sensi dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980 n. 576, salvo restando per la media dei redditi il limite massimo del contributo versato, di cui all'art. 10 lettera a) della citata legge.
5. L'indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, ad un dodicesimo della pensione minima di vecchiaia dell'anno in cui si è verificato l'evento.
6. In caso di decesso dell'iscritto la domanda di concessione dell'indennità può essere presentata anche dal coniuge superstite, dai figli conviventi o a carico e dai familiari indicati nell'art. 433 del Codice Civile se conviventi e a carico.
7. Le domande per la concessione dell'indennità prevista dal presente articolo debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dal verificarsi dell'infortunio o dall'insorgere della malattia.

Art. 14

L'assistenza indennitaria fissata dall'art. 18, comma 2 della legge n. 141/92 non è cumulabile per lo stesso periodo con le indennità di maternità previste dalla legge n. 379/90.

Art. 15 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

1. La Cassa può erogare a favore degli iscritti a pieno titolo e dei pensionati che conservano la iscrizione ad un albo, di cui all'art. 6 commi 1, 2 e 5 dello Statuto, come richiamati dall'art. 2 lett. a) e c) del presente regolamento, assistenza sanitaria integrativa, diretta o indiretta, quest'ultima anche attraverso la stipulazione di polizza con primaria compagnia assicuratrice.
2. Il Comitato dei Delegati è competente a deliberare la forma di assistenza sanitaria integrativa da erogare.

CAPO IV ALTRE PROVVIDENZE Art. 16

1. La Cassa può erogare:
 - a) a favore dei beneficiari di cui all'art. 2 lettere a) e c) del presente regolamento e dei loro familiari:
 - borse di studio;
 - contributi alle spese funerarie;
 - contributo alle spese di ricovero in istituti per anziani malati cronici o lungodegenti;
 - contributi per assistenza infermieristica domiciliare;
 - b) a favore degli iscritti a pieno titolo e dei pensionati che conservano l'iscrizione ad un albo, di cui all'art. 6 commi 1, 2 e 5 dello statuto:
 - assistenza sanitaria integrativa diretta o indiretta;
 - c) a favore di avvocati pensionati a carico della Cassa che abbiano compiuto ottanta anni di età:
 - erogazioni assistenziali.
2. Il Comitato dei Delegati potrà deliberare contributi per ulteriori interventi assistenziali a favore degli anziani e dei malati.

Art. 17 BORSE DI STUDIO

1. La Cassa può bandire concorsi per il conferimento di borse di studio, dell'importo fissato dal Comitato dei Delegati, a favore degli orfani di avvocati già iscritti alla Cassa o di beneficiari di pensione a carico della Cassa per:
 - a) la durata legale dei corsi di scuola media superiore;
 - b) la durata legale dei corsi di laurea presso una università italiana;
 - c) la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea nell'area della previdenza e dell'assistenza presso una università italiana o comunitaria.
2. I concorsi sono disciplinati con le modalità fissate dal Comitato dei Delegati.

Art. 18 CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

1. La Cassa può erogare a favore dei prossimi congiunti degli iscritti e dei titolari di pensione a proprio carico un contributo per spese funerarie nella misura fissata dal Comitato dei Delegati.
2. Agli effetti del primo comma sono prossimi congiunti il coniuge superstite ed i figli conviventi; il contributo è liquidato d'ufficio senza alcun supporto documentale.
3. Alternativamente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado, il coniuge separato e il convivente more uxorio possono ottenere a domanda il rimborso delle spese funerarie affrontate per l'importo effettivamente sostenuto e, comunque nella misura determinata come al comma 1. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti: a) certificato di morte; b) dichiarazione dalla quale risulti l'appartenenza ad una delle categorie suindicate; c) fattura delle spese sostenute intestata al richiedente.

Art. 19 CONTRIBUTO PER SPESE DI OSPITALITA' IN ISTITUTI PER ANZIANI, PER MALATI CRONICI O LUNGODEGENTI

La Cassa può erogare a favore degli iscritti o dei titolari di pensione a proprio carico, assegni a titolo di contributo per le spese di ospitalità in istituti pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti, secondo le modalità fissate dal Comitato dei Delegati.

Art. 20 CONTRIBUTO PER SPESE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE TEMPORANEA

La Cassa può erogare a favore degli iscritti o dei titolari di pensione a proprio carico, contributi di partecipazione alle spese sostenute per assistenza infermieristica domiciliare, per malattia o infortunio a carattere temporaneo e su prescrizione sanitaria motivata, secondo le modalità fissate dal Comitato dei Delegati.

Art. 21

1. La Cassa può disporre a favore degli avvocati pensionati che abbiano compiuto ottanta anni di età, erogazioni assistenziali.
2. La domanda per la concessione è inviata alla Cassa dagli interessati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.
3. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale l'istante comunica l'ammontare dei redditi imponibili propri e del coniuge convivente, immobiliari e mobiliari, anche se soggetti a tassazione separata. I redditi del coniuge vanno considerati per metà.
4. L'erogazione del trattamento avviene se i redditi complessivi dichiarati non superano il doppio della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell'anno di presentazione della domanda.
5. L'ammontare del beneficio è determinato dal Consiglio di Amministrazione, di anno in anno secondo bilancio al fine di non superare i limiti massimi di spesa fissati dall'art. 1, comma 2, in misura non superiore alla metà della pensione minima annua prevista per l'anno di presentazione della domanda.
6. Per le domande presentate nei termini di cui al comma 2 il trattamento è deliberato dalla Giunta e liquidato

in unica soluzione entro l'anno ed è cumulabile con le altre erogazioni assistenziali, ma non è reversibile né trasmissibile agli eredi; le domande presentate dopo il 30 giugno sono prese in considerazione con l'esercizio finanziario dell'anno successivo.

7. La Cassa si riserva la facoltà di verificare la effettiva esistenza delle condizioni legittimanti.

CAPO V FONDO STRAORDINARIO DI INTERVENTO Art. 22

Per far fronte ai trattamenti indennitari di cui all'art. 12 secondo e terzo comma, e per ogni altro intervento assistenziale anche a carattere straordinario, è costituito un fondo straordinario di intervento la cui dotazione deriva dai residui attivi dei fondi destinati all'assistenza.

CAPO VI DISPOSIZIONI COMUNI Art. 23

Se il provvedimento per la erogazione di contributi assistenziali è emanato successivamente alla morte del richiedente, la liquidazione è disposta a favore degli eredi.

Art. 24

I provvedimenti assistenziali sono esecutivi; le erogazioni sono soggette a ritenuta fiscale, nei casi previsti dalla legge.

Art. 25

Le dichiarazioni e le autocertificazioni rese a norma del presente regolamento comportano l'assunzione delle responsabilità previste dalle leggi in vigore.

Art. 26

Il Comitato dei Delegati delibera le modifiche attuative di tutti i trattamenti assistenziali previsti dal presente regolamento.

Art. 27

1. La nuova normativa prevista dal capo II del nuovo Regolamento (Assistenza in caso di bisogno) avrà attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le domande per la concessione dell'assistenza indennitaria prevista nel capo III relative ad eventi antecedenti l'entrata in vigore del nuovo Regolamento devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore del predetto Regolamento e cioè entro il 2 aprile 2006, ferma restando l'operatività del termine decennale di prescrizione che dovesse scadere anteriormente.
3. I nuovi istituti previsti dagli artt. 17, 19, 20 e 21 del Regolamento come pure l'estensione ex art. 18 del contributo funerario a tutte le categorie dei pensionati, verranno applicati solo a seguito di approvazione da parte del Comitato dei Delegati delle rispettive norme di attuazione e comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2005.

DALLE ASSOCIAZIONI DALLE ASSOCIAZIONI

AVV. FERDINANDO DI FRANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE "FRANCO BRICOLA" DI BOLOGNA ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 DICEMBRE 2006

Sono trascorsi due anni da quando questo Direttivo uscente e io, poi, Presidente fummo eletti.

Reggere e condurre questa nostra comunità di avvocati penalisti ed anche connetterla al circuito dall'Unione delle Camere Penali Italiane è compito impegnativo, a volte gravoso. Se in questo bilancio si volesse da subito sistemare le note negative, potremmo rilevare che a detto compito il direttivo è stato talvolta inadeguato per via di un certo scollamento da una realtà locale in progressivo cambiamento per un costante ampliamento di coloro che "fanno processi penali" con inclusione di avvocati, sempre meno legati alle generazioni precedenti da concreti rapporti di apprendimento.

E rimediare a questa mancanza di adeguatezza, non –credo- nel senso di svendere i nostri valori, ma nel senso di saper conquistare ad essi i nuovi soggetti è sicuramente l'improcrastinabile sfida dell'immediato futuro, anche per la nostra Camera Penale.

Certo –così rapidamente passando ad illustrare invece i nostri sforzi e i loro buoni risultati- in prima linea ad arginare la accennata situazione dobbiamo ricordare la scuola –al responsabile della quale Franco Oliva vanno tutti i nostri ringraziamenti- e i corsi da essa organizzati per poter conseguire l'idoneità alla iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio. Se sicuramente può escludersi che corsi di questo genere possano supplire alla mancanza in ipotesi di una valida pratica presso un buon avvocato, essi però, con l'aspirazione sempre mantenuta a che le lezioni siano tenute da professionisti anche di esperienza e con l'attuazione di piccoli gruppi di lavoro, hanno rappresentato e rappresentano un significativo approccio al tema della formazione permanente, sempre più di attualità. Un centinaio all'anno sono i colleghi che li hanno frequentati per circa 65/70 ore. Da quest'anno poi, l'Ordine –al quale la legge demanda l'iscrizione nell'elenco citato- ha deciso, così accogliendo una prospettiva da tempo indicata dalla Camera Penale, di condizionare detta iscrizione al superamento di un colloquio da tenersi alla fine del corso. Questo potrebbe ridurre in qualche misura il non piccolo numero di penalisti totalmente improvvisati, spinti a questa opzione dal solo desiderio –in sé non riprovevole, ma certo poco sintonizzato con la salvaguardia della difesa dell'imputato- di incassare i compensi liquidabili in loro favore per l'attività prestata ad irreperibili o ad insolventi.

oooooooo

Il Direttivo ha tenuto le proprie riunioni –17 nel 2005 e 16 nel 2006- in confronti aperti e proficui, ai quali tutti i Consiglieri –Giovanni Trombini, Vice Presidente, Laura Becca, Segretario, Antonio Gambetti, Tesoriere, Franco Oliva, Fulvio Toschi, Paolo Trombetti fino al giugno 2005, quando nominato dal Presidente dell'Unione Responsabile del Centro Marongiu è stato sostituito da Aldo Meyer- hanno dato il loro contributo e di ciò li ringrazio.

Passando in rapida rassegna l'attività svolta, vanno certo ricordati i fortunati –ed affollati- incontri di lettura, più o meno a caldo, di novelle legislative. La nuova disciplina della contumacia e le connesse modifiche in tema di notifiche, la riforma della legge sugli stupefacenti, la legge ex-Cirielli, la legge sulla inappellabilità delle sentenze di assoluzione ad opera del pubblico ministro, la nuova legittima difesa sono state altrettante occasioni di incontro vivaci, non superficiali, guidate da colleghi con approcci anche diversi, sempre interessanti. Anche in questo settore sicuramente si poteva fare di più. In particolare non ha avuto concretizzazione l'attuazione di incontri a contenuto più ampio e tempi più estesi, a carattere seminariale, che pur avevamo supposto e che possiamo pensare il prossimo Direttivo saprà varare.

Settore certamente più spinoso è stato quello del contrasto alle infinite angherie alle quali noi avvocati siamo permanentemente esposti nello svolgimento della nostra attività. Qui si spazia dalla puntigliosa e preziosa difesa di principi cardine del giusto processo a questioni che sconfinano sul terreno –*absit iniuria verbis*- sindacale; ma le forze si rivelano spesso insufficienti rispetto al numero e all'entità dei problemi.

Soddisfacenti risultati abbiamo riportato sulla posizione che debba avere il pubblico ministero nelle aule della nostra Corte d'Appello; sull'efficienza dell'ufficio preposto in Tribunale alla liquidazione dei compensi ai difensori degli ammessi al patrocinio a carico dello Stato, sul numero di fotocopiatrici- questione questa affrontata in efficace sinergia con il Consiglio dell'Ordine- a nostra disposizione nei locali della Procura della Repubblica. Altre questioni sono rimaste risolte... solo a parole, a seguito di incontri con i dirigenti degli uffici, come il tema della concreta disponibilità da parte nostra dei fascicoli del pubblico ministero quando ne sia previsto il deposito in favore del difensore, con rassicurazioni che non hanno poi visto effettiva attuazione. Su altre infine ci siamo arenati contro una sorta di ineluttabilità delle cose, come le condizioni di attesa dei difensori in occasione delle camere di consiglio avanti

il Tribunale di Sorveglianza o la ricezione degli atti di querela. Da ultimo abbiamo affrontato con grande impegno, e qualche buon risultato, facendone anche un'occasione di comunanza con le altre Camere Penali del distretto, la questione del blocco dei pagamenti dei compensi liquidati in favore dei difensori.

Su questi terreni non siamo mai pervenuti alla determinazione di organizzare forme di protesta, che pur potrebbero avere una loro plausibilità ed efficacia.

oooooo

Di un tema poi di specifico conto per la vita presente e futura della nostra Camera Penale, va poi dato atto. Il direttivo ha riflettuto approfonditamente sul sistema elettorale previsto dallo statuto vigente, in relazione alle ipotesi da più parti e in più momenti avanzate di modifica in senso presidenziale/maggioritario. A maggioranza ha valutato come più adeguato alla realtà territoriale l'attuale sistema, giudicato in grado di non mettere in pericolo la governabilità della associazione, né di impedire la valorizzazione di chi abbia doti e disponibilità da spendere al servizio dei colleghi e al contempo presenta l'innegabile pregio di lasciare al socio elettore piena libertà di scelta.

oooooo

Il Comitato Scientifico, rimasto sostanzialmente inalterato dallo scorso biennio, mostra segni di crisi e ne va forse rivista ragione e formula. Alessandro Melchionda che ne è stato il coordinatore, ha nondimeno condotto il particolarmente riuscito già ricordato incontro sulla legge Ex-Cirielli ed è poi recentemente entrato a far parte del gruppo di lavoro presso il Centro Marongiu che si occupa delle prospettive di riforma del codice penale, dando così lustro alla scuola bolognese e alla nostra Camera Penale che fin dal nome ne porta impresse le tracce.

oooooo

Sui rapporti con gli iscritti è stato sicuramente di grande ausilio il sito internet alla gestione del quale ha operato con attenzione e dedizione la collega Laura Becca, alla quale deve andare il ringraziamento di noi tutti. La mailing list pure ha svolto una sua importante funzione, ma mi pare che sia ancora di gran lunga sottoutilizzata rispetto alle sue grandi possibilità, a causa di un certo *gap* comportamentale di una parte non marginale di nostri iscritti.

Accanto alle assemblee convocate per le occasioni congressuali e da ultimo per dar corpo ad un coordinamento distrettuale del quale poi si dirà, non infrequenti sono stati i direttivi convocati in forma aperta che abbiamo giudicato concrete quanto agili occasioni di dibattito e che hanno incontrato un incoraggiante apprezzamento da parte dei soci.

oooooo

L'entità del nostro corpo sociale è tema assai scivoloso a causa della mancanza di disciplina nello statuto della cessazione della qualità di socio e delle sue cause da un lato e da una certa concreta, anche comprensibile, grande tolleranza nei confronti di aperte manifestazioni di disaffezione dall'altra.

Detto questo, considerate realisticamente e ragionevolmente cessate alcune associazioni, nonché accolte dal direttivo dieci nuove domande di ammissione, il saldo si presenta miracolosamente positivo a +2, potendo la nostra Camera Penale contare allo stato su circa 130 soci che azzarderei a definire effettivi (119 ad oggi in regola con il pagamento delle quote). Resta di tutta evidenza come il tema del proselitismo debba essere tenuto nell'immediato futuro in grande considerazione, per la sopravvivenza stessa della Camera Penale.

oooooo

Per quanto riguarda la vita degli organi dell'Unione, io ho personalmente partecipato quale membro del Consiglio delle Camere Penali a circa sei riunioni nel 2005 e sei nel 2006 e ho avuto anche l'onore di coordinare una commissione consiliare costituita per approfondire il tema, di sempre maggior attualità, dell'accesso alla professione e della specializzazione.

Ho poi anche preso parte, spesso con altri colleghi bolognesi, a manifestazioni nazionali indette a sostegno delle grandi battaglie dell'U.C.P.I. quali la separazione delle carriere e, da ultimo il mese scorso a Roma, la qualificazione dell'avvocato, dove sono state illustrate le nostre posizioni in proposito, a partire anche dalle conclusioni –lo dico con qualche orgoglio, che mi perdonerete- dei lavori della ricordata commissione.

La Camera Penale di Bologna ha partecipato al Congresso Straordinario di Napoli nel maggio 2005, dedicato al tema delle modifiche dello Statuto dell'U.C.P.I., con i delegati Antonio Cappuccio, Antonio Gambetti e Giovanni Trombini e al Congresso di Ancona nell'ottobre 2006, contribuendo all'elezione del Presidente Oreste Dominioni, e della sua Giunta, con i delegati Elisabetta d'Errico, Franco Oliva e Giovanni Trombini.

La nostra Camera Penale ha poi avuto l'opportunità di avere alle proprie riunioni Roberto d'Errico, membro della Giunta –sia vecchia che nuova-, che ha sempre accolto con puntualità i nostri inviti e che ci ha consentito di avere dal vivo il punto di vista del motore trainante dell'Unione e di questo tutta la nostra associazione gli è sinceramente grata.

Last but not least, va ricordato che abbiamo creato il Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali dell'Emilia-Romagna al fine di potere operare su terreni e per iniziative comuni. L'organismo è nato da un paio di mesi, ha animato una recentissima assemblea proprio in questa sala, ancora una volta generosamente concessaci dal Consiglio dell'Ordine, sullo stato delle attuali battaglie dell'avvocatura, ma anche su un tema di specifico rilievo distrettuale quale è oggi il pagamento dei compensi liquidati ai difensori, e penso che potrà assumere sempre maggior peso in futuro.

oooooo

Ottimi mi sembra vadano definiti i nostri rapporti con il Consiglio dell'Ordine, praticati all'insegna di un rigoroso rispetto reciproco delle rispettive funzioni e sempre disponibili a coniugarle per il raggiungimento di obiettivi non di rado comuni a tutela della funzione difensiva e del ruolo del difensore nel procedimento penale.

Organica è ormai da tempo la collaborazione alla gestione dei ricordati corsi per difensori di ufficio ed eccellente –né potrebbe essere diversamente- è il contributo del nostro socio Consigliere dell'Ordine a ciò delegato Antonio Spinzo, che va per ciò ringraziato.

Come certo va qui ringraziato, e vivamente, un altro nostro socio, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, Lucio Strazziari, che tra i suoi mille compiti ed impegni non trascura mai una tangibile affettuosa partecipazione all'attività della Camera Penale e mai si è sottratto a nostre richieste di collaborazione.

Non meno buono è peraltro il rapporto mantenuto con la Fondazione Forense ed il suo Direttore, civilista puro, Sandro Callegaro. In questa bella "casa comune" abbiamo sempre trovato sincera unità di intenti ed ospitalità per le nostre iniziative di formazione e ciò potrà sicuramente valere anche per i più ambiziosi progetti futuri.

Garbati, ed intensi solo all'epoca della pur strabica convergenza nella protesta contro la riforma Castelli, i rapporti avuti con la A.N.M., sezione distrettuale.

La Camera Penale ha poi incontrato il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Desi Bruno, nostra affezionata socia, a proposito di un possibile nostro intervento nel mondo del carcere, con il quale portare in ipotesi il punto di vista dell'avvocatura penale su quelle problematiche e il nuovo direttivo potrà sicuramente darvi impulso.

Solo un fugace cenno infine alla disponibilità che abbiamo ritenuto di dovere avere nei riguardi di manifestazioni sostanzialmente politiche organizzate da forze politiche. Neanche a farlo apposta due sono state le mie partecipazioni a incontri di questo tipo, in stile perfettamente "bipartisan", una di Forza Italia e una della Margherita, entrambe soddisfacenti.

oooooooo

La vita di una associazione ha anche momenti semplicemente tristi e non è dato sottrarvisi.

Qualche mese fa è mancato un nostro socio, Lodovico Antonio Vincenzi. Poco prima aveva ricevuto la Toga d'Oro per i cinquanta anni di iscrizione all'albo e non ci è difficile ricordarlo, ancora battagliero, alle nostre assemblee e questo ricordo sapremo serbare.

ooooooo

Concludo nella convinzione e nell'auspicio che questa nostra Camera Penale saprà continuare ad essere riferimento di tutti gli avvocati penalisti bolognesi ed aumentare il proprio peso e prestigio.

Il nostro nome non ci potrà che essere d'aiuto.

Il Presidente
AVV. FERDINANDO DI FRANCA

Programma elettorale del Candidato Avv. Franco Oliva

(poi eletto Presidente alla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna)

Cari Colleghi,
nel proporre la mia candidatura alla Presidenza della nostra Camera Penale, vorrei sottoporVi alcuni spunti di riflessione, senza pretesa di completezza ed organicità, al precipuo fine di raccogliere Vostri suggerimenti (anche organizzativi), che possano consentirmi, se sarò eletto, di lavorare da subito ad un forte rilancio dell'iniziativa dei penalisti bolognesi.

LE SCELTE GOVERNATIVE IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PROFESSIONI LEGALI

Abbiamo espresso il più fermo dissenso sia nei confronti dei provvedimenti contenuti nel decreto Bersani, sia della decisione di sospendere la parte più significativa (quella seppur insufficiente separazione delle funzioni) della riforma dell'ordinamento giudiziario. Il nostro dissenso si è poi concretamente tradotto in molte giornate di astensione dalle udienze, che hanno visto un'ampia adesione.

Tuttavia credo sia necessario, a questo punto, un approfondimento della riflessione ed anche una maggiore capacità di diversificare le iniziative, giacché l'astensione è strumento prezioso ma delicato e da non inflazionare.

Quei provvedimenti che abbiamo contestato suggeriscono un'idea surreale dell'avvocatura italiana, immaginata come una potente casta, che gode di privilegi precapitalistici, chiusa all'ingresso dei giovani anche se preparati e capaci, resistente ai moderni processi di globalizzazione. Superare questa chiusura e vincere questi privilegi sarebbe, conseguentemente, un'esigenza di modernizzazione; la terapia consisterebbe in un'iniezione di "mercato", ovvero nell'appiattimento in dinamiche prettamente mercantili della concorrenza.

E' un'analisi, in particolare nell'ambito penale, miope e pericolosa perché:

- non tiene alcun conto dell'interesse dell'utente, che lungi dall'acquistare una merce fungibile, mira ad ottenere la tutela di diritti ed interessi di rango costituzionale;
- si riferisce ad un'icona dell'avvocatura che comunque non esiste più da decenni, giacché i numeri straripanti e la crescente dequalificazione hanno già profondamente mutato (in peggio) la nostra professione;
- considera la professione di avvocato soltanto un mestiere, non anche una funzione (di garanzia e tutela dei diritti, di mediazione tra il cittadino e lo stato);
- avvia dinamiche di dequalificazione ed ulteriore despecializzazione degli avvocati destinate ad avere esiti letali sul processo:

un processo di parti, infatti, non può essere né giusto, né efficiente se il difensore non è tecnicamente attrezzato, sicché quella concezione aziendalistica della professione propugna (o quantomeno legittima), con la maschera di un modernismo liberista, una concezione autoritaria della giurisdizione, in cui una parte fondamentale (la difesa) è interpretata da un avvocato non libero dai potentati economici, poco qualificato, sempre più commerciante e meno consapevole della funzione che esercita.

FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE.

La nostra risposta alle iniziative governative non è certo la conservazione dell'esistente, né ci si addice l'immagine di nostalgici mentori di un bel tempo antico, quando gli avvocati erano di meno ed il decoro professionale meno appannato. Noi per primi vogliamo confrontarci sul terreno della necessaria riforma della nostra professione, ma la direzione di marcia è davvero, per significativi aspetti, opposta a quella che ci si prospetta. Noi vogliamo l'istituzione degli elenchi di specialità, una modifica dell'esame che consenta una verifica più approfondita ed effettiva delle capacità ed attitudini, l'introduzione di un esame per l'iscrizione all'albo dei cassazionisti, la formazione permanente obbligatoria. Insomma vogliamo un avvocato più preparato tecnicamente, la cui deontologia professionale sia controllata con rigore, la cui funzione sia esaltata dalla capacità tecnica e dalla libertà da qualsivoglia condizionamento.

Anche per ciò che concerne il delicato tema della difesa d'ufficio e del patrocinio a carico dello Stato, si impone una meditata rivisitazione dell'istituto, tuttavia le iniziative governative vedono esclusivamente il taglio dei fondi per la giustizia, che ha già prodotto il blocco della liquidazione dei compensi, in un quadro di modifiche normative che accentuano la burocratizzazione delle procedure e di crescenti pressioni per l'introduzione di una figura di difensore d'ufficio – dipendente pubblico. Ad un simile approdo siamo da sempre contrari perché toglierebbe ulteriore effettività alla difesa d'ufficio, provocando una inaccettabile commistione tra esercizio dell'azione penale e funzione difensiva (entrambe affidate a pubblici dipendenti).

LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Sul tema, sempre centrale nelle nostre battaglie, i recenti documenti congressuali dell'Unione, le parole chiarissime del nostro neo Presidente Dominioni, l'unanime percezione tra i Colleghi di quanto sia fondamentale una effettiva separazione della carriera dei giudici da quella dei P.M. per avere un giudice terzo ed un processo giusto, mi porterebbero a ripetere concetti a noi sin troppo familiari. Vorrei, perciò, aggiungere piuttosto l'invito ad aprire al nostro interno il dibattito su un argomento necessariamente collegato: quello dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Già da tempo l'obbligatorietà è divenuta un vuoto feticcio, un principio nobile e condivisibile che, tuttavia, la realtà della proliferazione dell'intervento penale (niente affatto minimo) ha reso inoperante.

Credo sia tempo di non nascondersi dietro quel giusto, ma inoperante, principio e chiedersi invece:

- vi sono le condizioni per un recupero effettivo dell'obbligatorietà (che significa una seria depenalizzazione, un aumento del numero dei magistrati, un potenziamento delle strutture giudiziarie)?

- vi sono le condizioni, prima di tutto politiche, per abbandonare il terreno della crescente penalizzazione delle condotte, come risposta demagogica (e sostitutiva di interventi preventivi e strutturali) alle domande di sicurezza e legalità? Se queste condizioni, quantomeno tendenziali, vi sono o possono ragionevolmente crearsi, allora ha un senso parlare di un recupero della realtà dell'obbligatorietà.

Diversamente, altri quesiti si impongono: se si sceglie quali reati perseguire, chi opera la scelta? Con quali garanzie e quali controlli politici tale scelta viene effettuata?

E' evidente, infatti, che autonomia e indipendenza del P.M. ed effettiva obbligatorietà dell'azione penale sono interdipendenti. Un P.M. autonomo ed indipendente, che fa scelte di politica criminale, non è un valore positivo, è un pericolo per gli equilibri democratici tra i poteri.

La complessità del tema ritengo non tolga nulla all'urgenza dell'affrontarlo, cercando anche di portare un contributo al dibattito dell'Unione.

IL NOSTRO INTERVENTO NELLA REALTA' BOLOGNESE.

La Camera Penale deve essere il punto di riferimento per tutti i Colleghi penalisti che quotidianamente fanno i conti con la mancata celebrazione dei processi (certo non addebitabile a propensioni dilatorie dei difensori), con lo svilimento della funzione giurisdizionale presso il Tribunale monocratico (dove la funzione di P.M. è esercitata da magistrati onorari sempre ed a prescindere dalla delicatezza delle questioni trattate), con la disfunzione degli uffici e la limitazione dell'accesso ai difensori, persino con l'indecoroso spazio fisico riservato ai difensori presso il Tribunale del riesame e presso il Tribunale di Sorveglianza.

Tutte questioni che non possono ridursi a piccole o grandi disfunzioni, giacché proiettano un'immagine dell'esercizio della funzione difensiva che non possiamo accettare.

Molti Colleghi lamentano l'insufficiente intervento della Camera Penale su questi temi, tuttavia non è mancato lo sforzo del direttivo uscente di farvi fronte: dalla battaglia per l'attuazione dell'art. 146 norme att. al c.p.p. a quelle per un migliore funzionamento del Tribunale di Sorveglianza, per un più ampio accesso agli uffici e per una maggiore efficienza dei servizi necessari ai difensori (raddoppio delle fotocopiatrici).

Occorre, però, prendere atto che una delega totale ai pochi membri del direttivo non mette la Camera Penale in condizione di fare di più. Occorre rivitalizzare le commissioni incaricate di intervenire su queste questioni, perché possano operare con tempestività e piena capacità di rappresentare la Camera Penale. I Colleghi che ne faranno parte, hanno un compito decisivo in questo senso e costituiscono quel cordone ombelicale tra il direttivo e tutti gli iscritti che è condizione per cui la delega non diventi disinteresse da un lato e separatezza dall'altro.

IL RAPPORTO CON I CITTADINI E LE ISTITUZIONI

Il nostro rapporto con l'istituzione a noi più vicina (il nostro Consiglio dell'Ordine) si è sempre più consolidato, sia nella comune gestione della Scuola di formazione di primo livello che abilita all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, sia nell'individuazione di altre iniziative comuni sul terreno della formazione, che è per noi decisivo. Abbiamo anche avviato un positivo rapporto con l'istituita figura del Garante per la tutela dei diritti delle persone private della libertà.

Tuttavia ciò è ancora decisamente insufficiente. La Camera Penale deve ricercare un rapporto più intenso con tutte le istituzioni cittadine che si occupano di Giustizia, di sicurezza, di carcere. Abbiamo pieno titolo per chiedere che si tenga conto del nostro punto di vista. Non è solo questione di visibilità nostra, è soprattutto la necessità che gli avvocati penalisti portino su quei temi un contributo nell'ottica della salvaguardia delle garanzie e dei diritti del cittadino. Ciò attiene a quella funzione nobile dell'avvocato, che trascende l'assolvimento del singolo mandato difensivo. Anche così, inoltre, si contribuisce a demolire quella figura caricaturale dell'avvocato azzecagarbugli, che, con mezzi e mezzucci, cura l'interesse del proprio cliente soprattutto in vista del proprio.

Hanno accettato di sostenere la mia candidatura, candidandosi a loro volta a far parte del nuovo Direttivo i Colleghi:

Elisabetta D'Errico, Donatella Ianelli, Rita Nanetti, Giovanni Trombini, Maria Grazia Tufariello, Alessandro Valenti. Vi invitiamo quindi a votare 5 Colleghi (il nostro statuto consente di esprimere al massimo 5 preferenze) della seguente lista:

- 1) Franco Oliva
- 2) Elisabetta D'Errico
- 3) Donatella Ianelli
- 4) Rita Nanetti
- 5) Maria Grazia Tufariello
- 6) Giovanni Trombini
- 7) Alessandro Valenti

NOTIZIE DALL'UIA

AVV. BRUNO MICOLANO

U.I.A. Union Internationale des Avocats**Programma per il 2007**

Gran fermento in seno alla nostra Associazione.

Assunta la Presidenza al Congresso di Salvador De Bahia dal collega e caro amico Paulo Lins e Silva di Rio de Janeiro, l'U.I.A. si appresta a vivere un 2007 di grande impegno.

Dell'iniziativa proposta dal Comitato Italiano e denominato Toghe Blu già si è detto in un articolo a parte.

Vediamo ora il programma per gli incontri e i seminari futuri.

A gennaio a New-York si riunirà il primo consiglio di Presidenza, riservato ai membri, sotto la guida del nuovo Presidente.

In febbraio, chi avrà voglia di rompere l'inverno, si potrà recare il 10 e l'11 in Dubai.

Il tema è accattivante: banche e finanza internazionale nell'area del Golfo.

Chi, invece, ama cogliere i frutti che ogni stagione dà, non potrà perdere l'occasione di fare una splendida settimana bianca al Sestriere dal 19 al 25 febbraio.

La formula è quella già sperimentata con successo l'anno scorso sulle nevi del Colorado.

Al mattino si scia e al pomeriggio si lavora.

Il tema è stato prescelto e identificato dalla Commissione fusioni e acquisizioni e si parlerà, appunto, di M e As e relative garanzie internazionali.

La sera, poi, si avrà occasione di un proficuo intercambio conviviale con colleghi sciatori giunti da ogni parte del mondo.

La formula ha avuto un grande successo, tanto che sta diventando un appuntamento fisso annuale e, dopo il Colorado e il Piemonte, per il 2008 si sono già candidate le nevi austriache ad ospitarci.

Il tempo di ripulire gli sci ed è già primavera, cosa c'è di più bello che godere dei primi piaceri della nuova stagione nella "douce France"?

A Strasburgo dal 15 al 16 marzo si parlerà, ovviamente, di processi di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

E' un'occasione irripetibile per cominciare a frequentare le Alte Corti di giustizia europea e internazionale. Chi

non ne avesse dimestichezza, soprattutto i colleghi più giovani, dovrebbe precipitarsi.

Una settimana dopo, dal 23 al 24 marzo, è Bruxelles che ci attende per un seminario internazionale sul tema dell'Arbitrato.

Sempre in marzo si riunirà in Lussemburgo il Senato internazionale dell'avvocatura.

A tale riunione partecipano per dibattere i temi e i problemi attuali della nostra professione, rappresentanti degli Ordini di ogni parte del mondo.

Passate tranquillamente le vacanze di Pasqua, si riprende l'attività a Vienna il 27 e 28 aprile e si discuterà di Acquisizioni nell'Europa centrale e dell'Est.

Il mese di maggio è il Bosforo che ci attende.

A Istanbul i colleghi, dal 18 al 19, hanno organizzato un incontro sul tema del codice di condotta degli avvocati e, il contributo italiano, visti i tempi che corrono, non potrà mancare.

In giugno i giorni 1 e 2 ci vedranno impegnati a Budapest per parlare dei nuovi contratti internazionali di distribuzione (Agenzie, Franchising).

Particolare attenzione, poiché è un tema importante e attuale, soprattutto per noi avvocati italiani merita l'incontro che si terrà a Lisbona il 29 e 30 giugno.

Il tema è il seguente: la professione legale e la liberalizzazione dei servizi, esclusione e inclusione o meno nella sfera di applicazione della direttiva servizi (BOLKENSTEIN) e del W.T.O.

Infine, passate le ferie estive, ci si incontra a fine settembre (28 e 29) a Bucarest per parlare di diritto e business.

Ma il gran finale è previsto a Parigi, dove dal 31 ottobre al 4 novembre si terrà il 51° Congresso.

Tale importante avvenimento merita un articolo a parte.


Sappiate solo che si ipotizza la cena di gala a chiusura del Congresso nella onusta di storia sala degli specchi di Versailles.

A tutti un buon 2007 e un invito ad avvicinarsi al mondo U.I.A., soprattutto ai colleghi più giovani.

Infine, probabilmente, anche la nostra cara e vecchia Bologna verrà toccata dalle iniziative U.I.A.

In marzo, in data da stabilire, si dovrebbe tenere, appunto qui da noi, una riunione della Commissione Internazionale del Diritto di Famiglia per preparare il Congresso di Parigi.

Chi fosse interessato, non solo a partecipare, ma a dare una mano anche per preparare una degna accoglienza agli amici e colleghi che giungeranno da ogni parte del mondo, è pregato di farsi avanti.



**Per conservare e organizzare al meglio le tue riviste
richiedi i nostri pratici raccoglitori.
Ogni raccoglitore può contenere
6 riviste Bologna Forense (2 anni)**

**prezzo Euro 18,00 cadauno
+ spese spedizione**

**AB
&B**

Grafiche A&B

Via del Paleotto, 9/A - Bologna
Tel. 051 471666 - Fax 051 475718
E-mail: graficheaebnsnc@virgilio.it

Giurisprudenza Disciplinare

Giurisprudenza Disciplinare

A CURA DELL'AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Viola i doveri di diligenza, dignità e decoro l'avvocato che: a) neghi al proprio assistito di avere utilizzato una procura speciale notarile dallo stesso rilasciatagli, vendendo tutte le quote di proprietà del cliente di una società e così estromettendolo dalla stessa; b) ometta di rendere il conto dell'attività svolta in forza della procura utilizzata; c) agisca in conflitto di interessi con il proprio assistito acquisendo, in forza della procura speciale rilasciatagli dal cliente, ulteriori quote della società e successivamente rifiutandosi di trasferirle al cliente che gliene aveva fatto richiesta; d) incassi ingenti somme di spettanza del cliente, rifiutandosi di consegnarle allo stesso; e) ometta di emettere fattura per rilevanti importi versatigli dal cliente direttamente ovvero indirettamente (nella fattispecie, mediante pagamento da parte del cliente delle rate di leasing di una autovettura in uso al legale); f) neghi di avere ricevuto dal cliente rilevanti importi, risultati poi versati dal legale su un proprio corrente personale all'estero, e ometta di rendere il conto.

Sanzione adeguata è la radiazione.

...

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

Per aver violato i doveri di diligenza; dignità e decoro:

- 1) negando, contrariamente all'evidenza, di avere agito in nome e per conto della sig.ra * giusta mandato fiduciario ricevuto con atto notaio * 25 ottobre 1983 rep. n. *, racc. n. *;
- 2) omettendo di rendere il conto del proprio operato alla sig.ra *, che ne aveva fatto richiesta in data 11 ottobre 1993 a mezzo dell'avv. *, anche offrendo i documenti relativi all'attività gestoria intrapresa giusta mandato fiduciario ricevuto con atto notaio * 25 ottobre 1983 rep. n. *, racc. n. *, costringendo altresì la sig.ra * ad intraprendere azioni giudiziali;
- 3) agendo in conflitto di interessi con la propria mandante acquisendo (approfittando della propria qualità di procuratore speciale) quote della società * s.r.l. (successivamente diventata * s.r.l.) rifiutando poi di trasferirle alla propria rappresentata che ne aveva fatto richiesta;
- 4) incassando dalla * s.r.l. la somma di lire 104.000.000, in nome e per conto della propria mandante sig.ra *, rifiutandosi poi di consegnare tale somma alla stessa sig.ra * che ne aveva fatto richiesta;
- 5) omettendo di emettere fattura per rilevanti importi, ricorrendo anche a mezzi artificiosi (quale quello del pagamento del leasing operato da terzi) violando in tal modo anche i propri obblighi contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Avvocati;
- 6) negando, prima, di avere ricevuto e omettendo, poi, di rendere il conto al sig. *, figlio della deceduta sig.ra *, in merito agli assegni per lire 300.000.000 dalla defunta consegnatigli e versati dall'incolpato nel proprio conto corrente presso la banca *.

In Imola e Bologna, dall'anno 1993 sino all'attualità.

Fatto

1. L'esposto presentato in data 6 ottobre 1994 dalla sig.ra *, agli atti del procedimento con i relativi allegati sotto la lettera a), si riporta integralmente ai fatti narrati in una denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica in data 1 ottobre 1994 dalla stessa sig.ra *. In sintesi, la ricorrente lamenta:

- a) di avere conferito al legale un mandato fiduciario con rappresentanza, a mezzo procura notarile, per la gestione di una società;
- b) di essere stata indotta dal legale ad adottare tale scelta per gravi motivi di salute;
- c) di avere successivamente scoperto di avere perso la titolarità delle quote di detta società;
- d) che il legale, approfittando di tale grave stato di salute, era divenuto socio della suddetta società in virtù di un numero di quote pari a quelle da lei perso;
- e) che successivamente a quanto sopra esposto, il legale, a giustificazione del suo comportamento, accampava crediti per prestazioni professionali, mai quantificati con parcella;
- f) che in realtà per l'attività svolta il legale sarebbe stato pagato senza rilasciare mai una fattura;
- g) che alle legittime opposizioni da lei avanzate, il legale avrebbe reagito in modo scomposto, presentando una querela nei suoi confronti e nei confronti del legale che l'assisteva.

2. Dall'atto di denuncia-querela e dai numerosi documenti allegati, si possono rilevare i seguenti fatti:

- a) 25 ottobre 1983: conferimento di procura speciale notarile all'avv. * ed al commercialista dott. *;
- b) 24 ottobre 1984: atto di vendita di 50.000 delle 67.330 quote della * s.r.l. di proprietà della sig.ra *, sottoscritto dall'avv. *;
- c) 6 luglio 1987: verbale di assemblea della * s.r.l., e di altri due verbali di assemblea del 17 luglio 1987 e 25 luglio 1988, dai quali si evince (si veda in particolare l'ultimo citato) che l'avv. * è portatore di quote pari a lire 36.593.000;
- d) 28 aprile 1989: verbale di assemblea dal quale si rileva che l'avv. * è portatore del 17% delle quote e compare come uno degli amministratori della * s.r.l.;
- e) 30 giugno 1990: verbale di assemblea nel quale si trova conferma della qualità di socio dell'avv. * al 17% del capitale sociale e della sua qualifica di amministratore. In più, in tale assemblea viene deliberato di assegnare un congruo compenso agli amministratori con decorrenza dal 1° gennaio 1990, di complessive lire 150.000.000 annue;
- f) 3 maggio 1993: comunicazione di revoca del mandato, rilasciato dalla sig.ra * all'avv. *, trasmessa via telefax e formalizzata con atto notaio * in pari data;
- g) 11 ottobre 1993: lettera del nuovo legale della sig.ra * con la quale chiede all'avv. * di rendere il conto dell'operato ed i documenti relativi all'attività gestoria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1713 c.c.;
- h) 8 novembre 1993: lettera di risposta dell'avv. * nella quale afferma, *"dopo aver controllato nei numerosi fascicoli al fine di essere sicuro del ricordo"*, di non aver utilizzato la procura;
- i) 25 febbraio 1994: a seguito di alcune lettere indirizzate alla * s.r.l. e rimaste senza risposta, la sig.ra * ricorre al Tribunale ex art. 700 c.p.c., chiedendo l'esibizione del libro soci e notizie tese alla ricostruzione della cessione delle quote. L'avv. *, all'udienza del 24 marzo 1994, deposita una dichiarazione nella quale afferma di non avere mai utilizzato la procura, mentre il legale della * s.r.l. deposita copia fotostatica del libro soci che però inizia in data 26 novembre 1990, dichiarando che era tutto ciò che il nuovo amministratore aveva rinvenuto agli atti della società. In esso, dal 26 novembre 1990 al 25 novembre 1993, compare l'avv. * come socio della società * nella misura del 50%;
- l) 1 ottobre 1990: con riferimento ad un accordo già in atti sin dal 1984, contestuale a quello della cessione delle quote, tra la sig.ra * (e per essa l'avv. *) e la società *, accordo confermato in data 29 luglio 1985 dalla sig.ra * e secondo il quale quest'ultima si impegnava a raccogliere pubblicità a fronte di un riconoscimento economico minimo garantito, viene iniziato un procedimento di lavoro nel quale si richiede il pagamento di lire 104.160.000; procedura che non si conclude a motivo di una intervenuta transazione. Tale ricorso viene contestato dalla sig.ra * assumendo di non averne mai sentito parlare e di non avere mai conferito, né firmato, il mandato a favore della dott. *, praticante di studio dell'avv. *, come da perizia giurata che allega alla querela;
- m) 1 marzo 1991: non è dato di sapere quale sia la data di sottoscrizione della transazione, tuttavia la prima parte del pagamento veniva fissato alla data indicata, 1 marzo 1991. Tale transazione viene sottoscritta dalla sig.ra *, dal sig. * (l'altro amministratore della società *) e dalla dott. *. La somma concordata era di lire 104.000.000, pagabili con assegni fiduciariamente intestati all'avv. * e indirizzati presso il suo studio;
- n) 9 dicembre 1993: la sig.ra * scrive alla * s.r.l. e p.c. all'avv. *, intimando il pagamento delle somme. Somme che nel frattempo la società aveva estinto secondo gli accordi;
- o) 24 dicembre 1993: l'avv. * promuove causa di cognizione tendente ad accertare la natura di cessione del credito del mandato conferito nell'atto di transazione, in luogo dell'adempimento. Cessione non formalizzata - afferma l'avv. * - a motivo dei rapporti di fiducia e stima reciproci tra le parti. In sostanza l'avv. * assume che le parti avrebbero posto in essere un contratto simulato (mandato a ricevere gli assegni) ed uno dissimulato non scritto (cessione del credito a fronte di numerose prestazioni professionali rese a favore della sig.ra * e dei di lei figli per un decennio). La causa iscritta al n. */93 R.G. - G.I. dott. * veniva riunita a quella di cui al punto successivo;
- p) 17 gennaio 1994: la sig.ra * deposita in Tribunale un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della * s.r.l. per il pagamento di lire 104.000.000. Il relativo decreto - n. */94 R.G.D.I. - viene opposto dalla * s.r.l. che, asserendo carenza di legittimazione attiva, cita l'avv. *. Alla causa portante n. */94 R.G. pendente avanti il G.I. dott. * veniva riunita la n. */93 R.G. di cui sopra;
- q) ultimo punto della denuncia-querela alla quale l'esponente si riporta: riguarda il pagamento dei compensi. Afferma l'esponente che l'avv. * sarebbe stato pagato *"totalmente in nero per un importo pari a lire 370.000.000"*. A riprova produce:
 - n. 2 fotocopie di assegni circolari datati 22 dicembre 1989 di lire 100.000.000 cadauno all'ordine del sig. *, con girate nominative a favore della sig.ra *, girate dalla stessa in bianco e sottoscritte per l'incasso dall'avv. *;
 - n. 1 fotocopia di assegno circolare datato 22 dicembre 1989 di lire 100.000.000 all'ordine del sig. * con girata nominativa a favore della sig.ra *, dalla stessa girato in bianco, sottoscritto per l'incasso dall'avv. *;
 - n. 1 fotocopia di matrice di assegno "Banca *" di lire 30.000.000 in data 22 marzo 1990 all'ordine del sig. * (figlio della sig.ra *) firmata in pari data dall'avv. *;
 - n. 1 fotocopia di contratto di *leasing* della società * n. * a favore dello studio avv. *, datato 27 gennaio 1987, per la locazione di un'autovettura * mod. *, con allegate n. 34 ricevute di pagamento di lire 1.057.900 cadauna a mezzo *"delega all'incasso"* con evidenziati quali debitori * e * (figli della esponente).

In merito agli assegni di lire 300.000.000, l'esponente riferisce di avere portato nel dicembre 1989 la suocera, sig.ra *, dall'avv. *, che al tempo godeva di incondizionata fiducia, perché l'assistesse nella sottoscrizione

di un preliminare di vendita di terreni a favore dei sig.ri * e *. In tale occasione la sig.ra * era accompagnata dai nipoti * e *. Al termine dell'operazione, l'avv.* avrebbe portato la suocera in un altro ufficio dal quale quest'ultima uscì riferendo di avere "saldato l'onorario dell'avv.*" pagando "una cifra molto ingente". Solo di recente l'esponente, a seguito dell'approfondimento dei fatti sopra narrati, sarebbe venuta a conoscenza dell'entità della cifra pagata. Riferisce e documenta, con certificato medico, che la sig.ra * (ora deceduta) al tempo dei fatti era in età avanzata ed "affetta da ipertensione arteriosa, grave obesità, grave stato depressivo con amnesie e non usciva praticamente di casa".

r) L'atto su cui è fondato l'esposto della sig.ra * (e cioè la querela 1 ottobre 1994) si conclude con il riferimento ad un'altra querela presentata dall'avv.* nei confronti della stessa sig.ra * per truffa (art. 640 c.p.) ed una querela e denuncia nei confronti dell'avv.* per quanto contenuto negli atti processuali civili di cui al punto 2.o). Di tale atto l'esponente si lamenta ritenendo che l'avv.* , con dette querele e denunce, abbia reagito in maniera scomposta alla sua legittima opposizione.

3. A seguito di convocazione in data 4 novembre 1994 da parte del Consigliere relatore avv. Guido Turchi, in data 21 novembre 1994 si presentava l'avv.* , il quale:

- si riservava di produrre memoria con documentazione;
- produceva copia di querela, allegata agli atti del procedimento sotto la lettera b), presentata in data 3 marzo 1994 alla Procura della Repubblica di Bologna contro la sig.ra * e il suo procuratore, dott. *, precisando peraltro che nei confronti di quest'ultimo aveva già rimesso la querela perché aveva ricevuto da questi una lettera che si riservava di produrre.

Dalla querela presentata dall'avv.* in data 3 marzo 1994 possono trarsi i seguenti elementi di premessa:

a) l'avv.* ha svolto nel periodo 1982-1992 numerosa attività professionale, sia civile che penale, a favore della sig.ra * e dei suoi familiari (marito, figli, suoceri);

b) tali attività sarebbero documentate nei fascicoli della causa pendente avanti il dott.* - n. */93 R.G. - promossa dall'avv.* contro la sig.ra * e di cui si riserva la produzione;

c) l'avv.* aveva fin dall'inizio accettato di rinviare le richieste finali e complessive dei suoi compensi al verificarsi di futuri eventi positivi delle sorti economiche e finanziarie della famiglia *-*, travolta dal fallimento di importanti società (* s.p.a. e * s.r.l.) delle quali la sig.ra * ed il marito erano stati amministratori;

d) effettivamente e "imprevedibilmente" giunse una eredità a vantaggio dei figli della sig.ra *: il fratello della loro nonna (geom.*) li lasciava eredi di beni immobili del valore di alcuni miliardi di lire;

e) l'avv.* si occupò di tutte le questioni connesse alla successione ereditaria ed in particolare cita: definizione delle imposte di successione e reperimento del danaro, liquidazione di parte del patrimonio ereditario per ottenere la provvista per liberare alcuni beni da ipoteche, "ed altro". Ciò fece unitamente al dott.* (commercialista) ed all'avv.* ,

f) le pratiche civili trattate dall'avv.* avevano avuto ad oggetto:

- "consulenza prestata unitamente al dott.* , commercialista, a vantaggio della sig.ra * negli anni in cui è stata amministratore della * s.r.l.;

- consulenza ed assistenza unitamente all'avv.* prima e durante la procedura di fallimento della * s.r.l.;

- consulenza ed assistenza in numerose pratiche stragiudiziali a vantaggio della sig.ra * e dei propri figli;

- assistenza nella compravendita dell'Hotel * di Bologna;

- assistenza nelle pratiche relative alla successione ereditaria di cui si è detto in precedenza ed altro ancora come documentato nei fascicoli di studio.";

g) le pratiche penali, invece, avevano avuto ad oggetto:

- "difesa avanti l'A.G. bolognese nella sola fase istruttoria, e unitamente all'avv.* del sig.* imputato di reati societari e fallimentari connessi al fallimento della * s.p.a.;

- difesa nella fase istruttoria, in primo grado e in grado di appello, della sig.ra * imputata nello stesso procedimento per il solo delitto di falso in bilancio;

- difesa nella fase istruttoria, in primo grado e in appello e in Cassazione, della sig.ra * imputata per il reato di cui all'art. 21 legge 516/82 commesso nella sua veste di amministratore della * s.r.l.;

- difesa della stessa sig.ra * avanti il Pretore di *, al Tribunale di * ed alla Corte di Cassazione per il reato di emissione di assegno a vuoto."

h) nel 1990 la sig.ra * intraprese un'azione legale (causa di lavoro) contro la * s.r.l. (si veda il punto 2.1-m). La causa fu transatta nei noti termini, e per tale circostanza l'avv.* riferisce nella querela che:

- la sig.ra * offrì di pagare tutto quanto a lui dovuto per l'attività resa a favore della stessa e dei suoi familiari, mediante la cessione di tale credito vantato nei confronti della * s.r.l.. Tale proposta fu accettata dall'avv.* , ma a motivo del rapporto di fiducia non venne formalizzata. Venne informato tuttavia l'ing.* e cioè uno degli amministratori della società *. L'avv.* afferma e l'ing.* conferma negli atti di causa prodotti, che la comunicazione della cessione pervenne all'ing.* dall'avv.* . Sempre agli atti di causa, l'ing.* afferma di aver assunto conferma della cessione anche dalla sig.ra *;

i) nel 1993 la sig.ra * ha chiesto il pagamento di tali somme direttamente alla * s.r.l. e poi ha notificato un decreto ingiuntivo (si veda il punto 2.n-o-p). Su tali premesse l'avv.* , ritenendo:

- che l'iniziativa del decreto ingiuntivo nascondesse un raggirio per non pagare gli onorari "pur concordati e riconosciuti";

- che l'atto di costituzione dell'avv. * (causa n. */93 R.G.) fosse "diffamatorio e calunnioso nella sua integralità, contenendo l'attribuzione nei suoi confronti di tre reati: appropriazione indebita, frode processuale, istigazione alla falsa testimonianza", querelava la sig.ra * per truffa ex art. 640 c.p. o almeno tentata truffa, e l'avv. * per calunnia e diffamazione.

4. Successivamente, in data 5 marzo 1996, l'avv. * depositava memoria ed ulteriore documentazione allegata agli atti del procedimento sotto la lettera b1), consistente in:

- copia della memoria 16 ottobre 1994 a firma dell'avv. *, presentata al P.M. dott. * (doc. n. 1);
- copia della lettera 18 novembre 1995 da avv. * a sig.ra * (doc. n. 2);
- copia della denuncia-querela 12 febbraio 1994 presentata alla Procura presso la Pretura dalla sig.ra * nei confronti dell'avv. * (doc. n. 3);
- copia del ricorso per decreto ingiuntivo del 14 gennaio 1994, n. */94, presentato dalla sig.ra * nei confronti dell'avv. * (doc. n. 4);
- copia della comparsa di costituzione e risposta della sig.ra * nella causa in opposizione a decreto ingiuntivo di cui sopra (doc. n. 5);
- copia della scrittura privata di transazione, priva di data, tra la * s.r.l. e la sig.ra * (doc. n. 6);
- copia della sentenza n. */96 della Pretura di Bologna resa nel procedimento penale contro l'avv. * (doc. n. 7);
- copia del verbale di udienza 25 gennaio 1996 relativo allo stesso procedimento (doc. n. 8);
- copia della lettera 23 febbraio 1996 da dott. * ad avv. * e relativi allegati (doc. n. 9);
- copia della memoria di deduzioni 7 marzo 1995 depositata dalla sig.ra * nella causa civile n. */93 riunita alla n. */94 (doc. n. 10);
- copia della querela 13 marzo 1991 presentata dal rag. * nei confronti dell'avv. * (doc. n. 11);
- copia dichiarazione 23 gennaio 1992 del rag. * (doc. n. 12).

5. Nel corso della istruttoria, avanti il Consigliere avv. Guido Turchi, in data 10 luglio 1994, la sig.ra * veniva sentita e depositava documentazione, allegata agli atti del procedimento sotto la lettera a1), consistente in cartelle cliniche relative a periodi del 1° giugno 1977, 30 aprile 1979, 31 dicembre 1984 e 7 aprile 1986. In data 10 luglio 1995, depositava copia del verbale di interrogatorio di persona sottoposta indagini reso in data 1° marzo 1995, unitamente a:

- sunto dell'iter clinico della malattia;
- distinta delle consulenze prestate da altri professionisti per le attività che l'avv. * assumeva avere svolto per conto della sig.ra * o dei suoi famigliari;
- memoria 16 ottobre 1994 depositata dall'avv. * nell'ambito del procedimento penale promosso dalla sig.ra * e di cui al verbale di interrogatorio sopra indicato.

6. In data 2 novembre 1995 - n. * R.G.N. - il sig. * (figlio della sig.ra * e del rag. *) presentava un esposto, allegato agli atti di causa sotto la lettera c), preceduto da un telefax del 28 giugno 1995, con il quale si lamentava del fatto che l'avv. *, accattivatosi la simpatia dei suoi anziani genitori, riusciva ad appropriarsi di lire 300.000.000 (gli stessi di cui al punto 2.q). La ricostruzione delle modalità corrisponde a quella descritta al punto 2.q). Ribadisce di non avere mai visto né fatture né ricevute. Inserisce qualche elemento nuovo quale il versamento degli assegni da parte dell'avv. *, pochi giorni dopo l'incasso, alla banca *. Tale esposto è stato riunito al presente con delibera del Consiglio dell'Ordine dell'11 marzo 1996 per motivi di connessione.

7. In data 18 marzo 1996 veniva data formale comunicazione all'avv. * dell'inizio delle indagini preliminari.

8. In data 7 novembre 1996 venivano convocati come persone informate sui fatti i sig.ri *, *, *, l'avv. * e l'avv. *. Altri venivano convocati in altre date:

- in data 18 novembre 1996 venivano sentiti l'avv. *, il sig. * ed il sig. *, che sottoscrivevano il relativo verbale;
- in data 9 dicembre 1996 venivano sentiti l'avv. *, l'avv. * e la sig.ra *, che sottoscrivevano il relativo verbale;
- in data 25 novembre 1996 veniva sentita la sig.ra *, che sottoscriveva il relativo verbale;
- in data 26 maggio 1997, infine, veniva risentito l'avv. *, che sottoscriveva il relativo verbale.

9) Con delibera 1° giugno 1998, veniva aperto il procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. *, al quale, in data 8 marzo 1999 venivano altresì ritualmente notificati i capi di incolpazione sopra riportati.

Seguivano le comunicazioni di rito e nel corso del procedimento, fissato per il giorno 14 aprile 1999, venivano sentiti come testi gli avv.ti *, *, *, ed i sig.ri *, *, * e *. L'incolpato rimaneva contumace e neppure perveniva da parte sua la nomina di un difensore.

. . . .

Motivi della decisione

L'articolata e complessa vicenda, la copiosa documentazione prodotta ed acquisita, e le varie dichiarazioni rese a verbale inducono ad analizzare singolarmente i sei capi di incolpazione che hanno trovato conferma nel corso del dibattimento e che hanno dato luogo al provvedimento assunto.

. . . .

1° capo di incolpazione.

Alla richiesta, formulata per iscritto dall'avv. * di rendere il conto dell'attività gestoria eventualmente compiuta in forza della procura notarile rilasciatagli in data 25 ottobre 1983 dalla sig.ra *, l'avv. * risponde negativamente. La risposta non avviene in modo precipitoso o affidata alla memoria, ma bensì solo *"dopo aver controllato nei numerosi fascicoli al fine di essere sicuro del ricordo"* (si veda la lettera 8 novembre 1993 dell'avv. *). La negazione viene poi confermata in un'udienza relativa alla procedura agli atti ex art. 700 c.p.c., in data 24 marzo 1994, con verbale a firma dello stesso avv. *.

L'inveritiera affermazione, come successivamente riconoscerà anche l'incolpato, assume particolare rilevanza e gravità se solo si consideri che negare di aver utilizzato la procura notarile significava per l'avv. * negare di avere agito per conto della cliente e di aver inciso sui suoi interessi patrimoniali. La *"dimenticanza"* con la quale l'incolpato ha inteso giustificarsi (si veda memoria 16 ottobre 1994 per il P.M. dott. *) non è credibile, atteso che l'attività compiuta dall'avv. * nell'ottobre 1984, in nome e per conto della sua assistita, ovverosia la vendita di n. 50.000 quote della * s.r.l., oltre ad essere stata preceduta da una trattativa (si veda la lettera con l'avv. * di Milano agli atti), si è svolta a Milano dove lo stesso avv. * si è recato per sottoscrivere l'atto (si veda memoria 16 ottobre 1994 al P.M. dott. *, prodotta dall'avv. *).

Oltre a ciò, l'utilizzo della procura ha dato origine ad una serie di eventi rilevanti di cui l'avv. * è stato protagonista e lo è tutt'ora; eventi che lasciano ritenere senza ombra di dubbio che quando l'avv. * ha negato di avere mai utilizzato la procura speciale lo ha fatto contrariamente ad ogni evidenza ed al fine di eludere la richiesta di rendiconto. Ci si riferisce, in particolare, alle somme incassate dalla vendita delle quote (lire 60.000.000), che avrebbero dovuto risvegliare la memoria dell'avv. * se non altro per dare conto di esse alla mandante; al fatto che in conseguenza dell'utilizzo della procura speciale e grazie ad essa l'avv. * è diventato socio ed amministratore di detta società; che da essa ha tratto vantaggio grazie ai compensi di amministratore deliberati; che ad oggi lo stesso risulta socio al 50% in detta società.

Tale comportamento contrasta con i più elementari obblighi di lealtà e correttezza dell'avvocato che, nella fattispecie concreta, aveva ricevuto un mandato fiduciario così ampio, quale la procura speciale notarile, da richiedere particolare prudenza nell'uso e massima diligenza nel dare conto del proprio operato.

. . . .

2° capo di incolpazione.

Alla negazione di avere fatto uso della procura ha fatto seguito l'omesso rendiconto. A tale ultima violazione, peraltro, l'incolpato non ha mai posto rimedio.

La procura notarile rilasciata in data 25 ottobre 1983 autorizzava l'avv. * a *"compiere per conto della sig.ra * qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente a tutte le quote e relativi diritti accessori, spettanti alla sig.ra *, del capitale sociale della * s.r.l...."*; poi trasformata in * s.r.l.

Risulta agli atti, senza ombra di dubbio, che l'avv. * si è avvalso del potere conferitogli dalla procura notarile. Di tale fatto si è avuta conoscenza, tuttavia, solo dopo che la ex cliente e mandante, a seguito della negazione dell'avv. *, è stata costretta a svolgere ricerche in proprio giungendo finanche a radicare un giudizio ex 700 c.p.c. Per la verità, neppure in tale procedura l'avv. * ha risposto con chiarezza. Il riconoscimento espresso si è avuto solamente in data 16 ottobre 1994, nella memoria che l'avv. * ha predisposto per il P.M. dott. * nell'ambito del procedimento penale promosso dalla sig.ra *.

In sintesi, dopo aver negato di aver utilizzato la procura (novembre 1993), l'avv. * (marzo 1994) dichiara *"di non essere in grado di provare l'avvenuta cessione da parte della sig.ra * delle quote della * s.r.l. avvenuta nel 1984"*; e solo il 16 ottobre 1994 (memoria per il P.M. dott. *) ammette la circostanza: *"l'atto di compravendita del 24 ottobre 1984 ha invece ad oggetto non il 50% delle quote ma 50 mila, restando le rimanenti 17.320 nella disponibilità della sig.ra *. Tale atto fu da me sottoscritto in forza della procura speciale rilasciatami il 25 ottobre 1983 dalla sig.ra * poiché quel giorno la sig.ra non poté venire con me a Milano. Al dott. *, che oggi segue alcune cause per conto della sig.ra * e che mi chiedeva conto dell'utilizzo di tale procura, in un primo tempo risposi che non ricordavo di averla usata e che, in ogni caso, se lo avevo fatto ciò era stato nell'esclusivo interesse della mia cliente e seguendo le sue indicazioni. Mi ero dimenticato di avere utilizzato la procura per sottoscrivere l'accordo del 25 ottobre 1983, nonostante l'originale fosse in mio possesso. Ritengo che quella sia stata la sola occasione in cui utilizzai la procura rilasciatami dalla sig.ra *."*

Ciò nonostante, nessun documento o atto è stato offerto dall'avv. * per fare chiarezza sul controvalore della cessione delle 50.000 quote, sulle rimanenti 17.330 quote che avrebbero dovuto essere vigilate e gestite in forza della procura notarile, sul perché la sig.ra * ha perso la titolarità di tali residue quote, e su come l'avv. * ha potuto diventare socio della stessa società, rimuovendo così il sospetto avanzato dalla sig.ra * di essersi appropriato, tra l'altro, delle 17.330 quote. Nessun rendiconto o delucidazione sui punti sopra esposti venivano offerti, a nulla rilevando, ai fini che ci occupano, l'affermazione, priva di riscontro e contraddittoria con altre dichiarazioni rese in circostanze diverse, che la sig.ra * per l'attività professionale svolta a favore *"suo e dei suoi famigliari"* l'avrebbe

autorizzato a tenere le 17.330 quote. Tale affermazione, peraltro, non trova certezza neppure nello stesso avv. *, il quale pronuncia la frase accompagnandola con un "se mal non ricordo".

La giurisprudenza del C.N.F. è sempre stata costante nell'affermare la gravità del comportamento dell'avvocato che ometta di relazionare il proprio cliente sull'andamento delle pratiche affidategli e di restituirgli con sollecitudine gli atti ed i documenti del giudizio, ritenendolo lesivo del principio di probità e decoro dell'intera classe forense. L'avvocato, infatti, ha il dovere di rendere sollecitamente il conto una volta adempiuto il suo mandato o quando ciò gli venga chiesto dal cliente, e l'omissione, il ritardo o il rifiuto del rendiconto opportunamente documentato non possono in alcun modo essere giustificati.

Il capo di incolpazione qui esaminato presenta, peraltro, notevoli aggravanti rispetto al principio generale richiamato. In primo luogo il fatto non riguarda un'ipotesi di negligenza nel relazionare il cliente, ma bensì il mancato rendiconto di 10 anni di gestione di una società, svolta in nome e per conto della cliente, nel tentativo di celare ed affrancare i fatti collegati alla gestione medesima. In secondo luogo c'è da considerare la pervicacia di tale comportamento, che ha costretto la cliente a radicare un giudizio civile per avere notizie dell'attività svolta dal proprio legale e per conoscere i motivi che l'avevano privata del diritto a partecipare come socia nella sua società, senza ottenere peraltro rendiconto alcuno.

3° capo di incolpazione.

L'esponente su tale punto, e nel tentativo di fare chiarezza, produce varia documentazione frutto di ricerche del nuovo legale, avv. *, presso uffici e cancellerie varie, nonché offerte dalla controparte nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dalla stessa sig.ra *. Tale documentazione, messa in ordine, dà il seguente quadro cronologico:

- 25 ottobre 1983: procura notarile all'avv. * per * s.r.l. di cui la sig.ra * possedeva 67.330 quote. Tale società era stata costituita dalla sig.ra * per la raccolta della pubblicità televisiva;
- 12 marzo 1984: con atto notaio *, la * s.r.l., rappresentata giusta procura dall'avv. *, viene trasformata in * s.r.l.;
- 24 ottobre 1984: l'avv. * cede al Gruppo * s.p.a. 50.000 quote della * s.r.l. appartenenti alla sig.ra *, del valore nominale di lire 1.000, al prezzo di lire 60.000.000. Il pagamento del prezzo era previsto o in quote della * s.r.l. (qualora la * s.p.a. fosse riuscita ad acquistarla) o in contanti.

A motivo dell'omesso rendiconto non si sa se la * s.p.a., o società da essa controllata, abbia poi acquistato la * s.r.l. La circostanza non è priva di rilievo ove si consideri che se la * s.p.a. l'avesse effettivamente acquistata, la vendita delle 50.000 quote della * s.r.l. avrebbe consentito di mantenere nel patrimonio della sig.ra * le residue 17.330 quote della * s.r.l., e di acquisire al medesimo lire 60.000.000 ovvero quote per lire 60.000.000 della * s.r.l. Risulterebbe, inoltre, che la * s.r.l. fosse gestita dalla * s.p.a., che l'avv. * abbia ricevuto un incarico dalla * s.p.a. e che tale ultima società abbia poi dato in gestione, alla * s.p.a., la * s.r.l. (memoria 4 marzo 1994 dell'avv. *).

- 25 luglio 1988 e 28 aprile 1989: verbali di assemblea della * s.r.l. nei quali l'avv. * risulta amministratore e socio con 36.593 quote;
- 30 giugno 1990: *idem*. In questo verbale l'avv. * risulta avere sempre le stesse quote, ma risulta essere anche componente del C.d.A. Nello stesso verbale risulta deliberato un compenso annuo complessivo per i tre amministratori di lire 150.000.00. Anche su tale ultimo aspetto il mancato rendiconto risulta avere il suo peso, quantomeno al fine del conteggio delle somme dovute dal cliente alla luce anche di tali compensi.
- 26 novembre 1990 e 4 settembre 1993: risulta annotato sul libro soci della * s.r.l. che l'avv. * è socio al 50% con quote corrispondenti a lire 107.500.000;
- 25 novembre 1993: a firma ing. * viene annotato nel libro soci la cessione di una quota, a certa sig.ra *, del valore nominale di lire 86.000.000, per lire 144.000.000. In esso l'avv. * risulta ancora socio al 50%;
- 30 giugno 1993: l'avv. * viene nominato consigliere della * s.r.l., che nel frattempo pare avesse rilevato il ramo di azienda del Gruppo * s.p.a., avente ad oggetto la gestione delle emittenti televisive *, * e *. Cessa da tale carica in data 3 marzo 1995.

Nel corso del procedimento d'urgenza vengono prodotti i verbali di assemblea, mentre per quanto riguarda il libro soci l'avv. * riferisce essere andato perso nel 1990 o forse bruciato. Riferisce, in merito a quest'ultimo rilevante libro, anche di acquisizioni di terzi e di giri societari complessi, senza peraltro documentarli o in qualche modo provarli, e rappresentando la cosa come a lui estranea. Dimenticando che, per quanto risulta documentato dai verbali societari, dal luglio 1988 è, senza soluzione di continuità, socio con 36.593 quote nonché amministratore della * s.r.l.. Dimenticando altresì il suo obbligo professionale di mandatario della sig.ra *.

La cronologia dei fatti documentati, sopra esposta, appare sin troppo chiara e in sintesi può essere così riassunta: l'avv. *, giusta procura speciale rilasciata dalla cliente, cede 50.000 quote della * s.r.l. al Gruppo * s.r.l.. Alla sig.ra * avrebbero dovuto rimanere 17.330 quote, ma invece la cliente non risulta essere più socia. Per contro, dal luglio 1988 appare come socio e amministratore l'avv. * che, possedendo 36.593 quote, nel frattempo ne ha acquistate altre 19.263. L'avv. * prosegue poi la scalata sino a giungere a possedere il 50% delle quote di detta società, che ha acquisito un valore enormemente superiore a quello iniziale, ove si consideri il valore nominale di lire 1.000 di una quota nel 1984 e quello di lire 86.000.000 nel 1993 (salvo errori contenuti nei verbali prodotti, attesa la rilevanza dell'importo).

Le dichiarazioni dell'avv. * non aiutano a comprendere l'evoluzione delle vicende societarie, mentre il conflitto di interessi e l'appropriazione delle quote della cliente paiono palesi. Almeno tre le situazioni rilevanti.

La prima emerge dai documenti agli atti e dalla dichiarazione dell'avv. * contenuta nella querela

del 16 ottobre 1994: l'avv. *, quale mandatario della sig.ra *, vende 50.000 quote della * s.r.l. alla * s.r.l. e contemporaneamente assume un incarico dalla * s.p.a., società che controllava la acquirente * s.r.l.

La seconda si concretizza nel fatto che le 17.330 quote rimaste dalla vendita della * s.r.l., cambiano misteriosamente intestazione: da sig.ra * ad avv. *. Su tale circostanza l'avv. *, nell'atto di querela 16 ottobre 1994 dallo stesso predisposto, riferisce, senza peraltro avere mai provato, che le 17.300 quote gli vennero offerte dalla sig.ra * in pagamento delle prestazioni professionali rese, e nella memoria 4 marzo 1996 per l'Ordine ha dichiarato di *"non essere in grado di provare l'avvenuta cessione da parte della stessa sig.ra * delle quote della * s.r.l. avvenuta nel 1984"*.

La terza consiste nel fatto che l'avv. *, approfittando della procura ed attraverso le 17.330 quote della cliente, acquista quote per sé. Prima 19.263, poi sino a raggiungere il 50% delle quote dell'intera società. Alle proteste ed alle richieste della cliente, l'avv.* con lettera 18 novembre 1995 offre alla sig.ra * di trasferirle non tutto, in quanto tutto è stato ottenuto in virtù del mandato a gestire le quote sociali, ma *"solo un numero di quote della * s.r.l. di pari valore a quelle a me trasferite (n.d.r.: da chi?) nel 1984"*.

Alla luce di quanto sopra si può affermare, senza smentita alcuna, che nel 1984 l'avv. *, mandatario della sig.ra *, ha venduto a terzi 50.000 quote della società e si è intestato le rimanenti. Successivamente, e sempre in costanza di mandato, ha acquistato altre quote della medesima società che, alla luce delle dichiarazioni rese, intende comunque tenere per sé.

4° capo di incolpazione.

La circostanza è documentata dalla scrittura priva di data, ma collocabile tra l'ottobre 1990 (data del ricorso avanti il Pretore del lavoro) ed il 1° marzo 1991, data dal pagamento della prima rata; in essa le parti (* s.r.l. e sig.ra *) convenivano che la prima pagasse lire 104.000.000 alla seconda *"in rate mensili a partire dal 1° marzo 1991 con l'invio di assegno intestato fiduciarmente all'avv. * e inviato presso il suo studio"*.

L'avv. *, interrogato su tali fatti dal Consigliere relatore in data 26 maggio 1997, riferiva di non aver incassato i 104.000.000 di lire che, con molta probabilità, erano stati incassati di recente dalla sig.ra *. In aperta contraddizione con quanto dichiarato, dagli atti di causa depositati dall'esponente emerge invece che l'avv. * ha ammesso di aver incassato tali somme a lui pervenute fiduciarmente, eccettuando la legittimità del suo comportamento sui seguenti presupposti ancora indimostrati:

- crediti professionali per pratiche di ingente valore seguite a vantaggio dei figli della sig.ra *;
- cessione del credito vantato dalla sig.ra * nei confronti della * s.r.l. a suo favore, in luogo dell'adempimento. Cessione dissimulata, nel caso di specie, da un mandato per la riscossione.

Di tali fatti l'avv. * riferisce anche nella sua querela 3 marzo 1994 con le seguenti parole: *"La sig.ra * offrì al sottoscritto di soddisfare il pagamento di tutti gli onorari per tutte le prestazioni svolte a vantaggio proprio e dei propri famigliari con la cessione del credito vantato nei confronti della * s.r.l. Non intravedendo alcuna altra concreta possibilità di vedere soddisfatti in tempi ragionevoli i propri crediti professionali, il sottoscritto accettò la proposta. A causa del rapporto di assoluta fiducia allora esistente, tale cessione non fu formalizzata, mentre fu informato l'amministratore della * s.r.l., ing. *, come era suo diritto"*.

Più avanti, sempre nello stesso atto, l'avv. * fa altri tre significativi richiami sulla questione:

- le prestazioni professionali riguardavano otto anni del lavoro suo e dei suoi collaboratori;
- la sig.ra * non possedeva nulla per cui il pagamento degli onorari era sfornito di ogni garanzia;
- nella causa in opposizione a decreto ingiuntivo la * s.r.l., e per essa l'ing. *, dichiarava di essere stato informato dall'avv. * della avvenuta cessione del credito e di averne avuto conferma dalla sig.ra *. Nulla si dice invece nella memoria 4 marzo 1996 per l'Ordine, né nell'allegata memoria 16 ottobre 1994 alla Procura del Tribunale (dott. *). Nell'interrogatorio reso avanti il Collegio nel corso del dibattimento, la sig.ra * peraltro nega di aver mai parlato all'ing. * di tale vicenda.

L'analisi dei fatti, la contraddittorietà delle dichiarazioni, l'incongruenza delle tesi e la mancanza di prove documentali o testimoniali a difesa dell'incolpato, non consentono di aderire a quanto prospettato dall'avv. * che, per la verità, si presenta anche poco credibile.

Per quanto esposto nella querela-denuncia 3 marzo 1994 presentata dall'incolpato nei confronti della sig.ra *, infatti, l'avv. * dichiara di avere svolto, nel periodo 1982-1992, numerosa attività professionale per la sig.ra * e famiglia, accettando di rinviare la richiesta finale e complessiva dei propri onorari al verificarsi di futuri eventi positivi delle sorti economiche e finanziarie della famiglia *.

Già sulla sola base di tale affermazione si possono contestare le prime quattro incongruenze e/o contraddittorietà. La prima si rileva dal confronto con la memoria al P.M. dott. * del 16 ottobre 1994, nella quale l'avv. * dichiara che la sig.ra * *"che non poteva corrispondermi alcunché, mi offrì la percentuale di quote della * s.r.l. che fossi riuscito a conservare"*. Delle due, dunque, l'una: o non poteva corrispondere nulla e non gli ha corrisposto nulla, oppure ha pagato con le 17.330 quote di differenza. La seconda: e i 60.000.000 di lire incassati nel 1984 dalla vendita delle 50.000 quote della * s.r.l. (ex * s.r.l.)? La terza: e i 36.000.000 di lire circa di cui alle 34 rate del *leasing* 27 gennaio 1987 per l'autovettura *? La quarta: e l'assegno di lire 30.000.000 del sig. * rilasciatogli nel marzo del 1990?

Proseguendo nella querela 3 marzo 1994, l'avv. * rileva l'avverarsi di un evento positivo delle sorti economiche e finanziarie della famiglia *, e cioè l'eredità miliardaria del geom. *, per la quale peraltro afferma di essersi prodigato. Quinta incongruenza: atteso il verificarsi della condizione, non risulta che l'avv. * abbia neppure

chiesto il pagamento dei suoi compensi. Nonostante l'eredità miliardaria, infatti, secondo quanto esposto dall'incolpato, tutto tacerebbe (nessuna notula *pro forma*, nessuna fattura, nessun acconto, nessun sollecito) fino al 1990-1991, quando finalmente si presenta l'occasione di incassare, avendo la sig.ra * offerto di pagare tutti gli onorari per tutte le prestazioni cedendogli il credito vantato nei confronti della * s.r.l.

Non può nascondersi la gravità della condotta dell'avv. *, contraria ai più elementari doveri professionali di lealtà e trasparenza, rifiutando di consegnare al proprio cliente, che gliene aveva fatto espressa richiesta, una consistente somma di danaro ricevuta dalla controparte; somma di cui la cliente aveva il diritto all'immediata disponibilità, visto peraltro l'assoluta mancanza di titoli o documenti in contrario. La giurisprudenza del C.N.F. e dei vari Consigli dell'Ordine è unanime nel ritenere ingiustificato tale comportamento anche in presenza di condizioni economiche del cliente che rendono insicuro il conseguimento del credito del professionista. Come pure non può essere giustificato l'avvocato che distragga a proprio favore somme del cliente di cui sia venuto in qualche modo in possesso accampando pretese economiche per l'attività svolta, senza accordo esplicito con il cliente o senza che dette spettanze siano state esplicitamente approvate, anche nel loro ammontare, dal cliente stesso, o infine siano state previamente liquidate nei modi di legge. Alle prestazioni professionali, infatti, non è applicabile l'istituto della compensazione né lo *ius retentionis*.

5° capo di incolpazione.

Per meglio analizzare la situazione illustrata in questo capo di incolpazione, oltre a fare riferimento alla documentazione agli atti (fotocopia di matrice di assegno sottoscritta dall'avv. *, contratto e ricevute di pagamento di un *leasing*, fotocopia di assegni circolari, ecc.) pare opportuno riportare di seguito le dichiarazioni delle parti.

Esponente sig.ra *, esposto 6 ottobre 1994: "... l'avv. * sta vantando inconsistenti pretese su un mio credito ... giustificando la sua pretesa sulla base di asseriti crediti di prestazioni professionali che mai e poi mai ha ritenuto di quantificare con la redazione di una regolare parcella, e per le quali comunque è già stato assolutamente pagato, peraltro senza mai rilasciare alcuna fattura...".

Esponente sig.ra *, denuncia-querela 1° ottobre 1994: "... quanto alle fatiche sostenute dall'avv. * per la tutela dei miei interessi, lo stesso fosse già stato, all'epoca (n.d.r. marzo 1991 ca.), abbondantemente ripagato".

Sempre nello stesso atto, la sig.ra * indica i pagamenti "totalmente in nero" per un importo di lire 370.000.000 di cui lire 300.000.000 versati dalla sig.ra * in occasione della vendita del podere *, lire 30.000.000 versati dal figlio * con assegno e firma dell'avv. * sulla matrice, e lire 36.000.000 versati dai figli * e * tramite il pagamento di bollettini di un *leasing* per un'autovettura intestata all'avv. *.

Avv. *, denuncia-querela 3 marzo 1994: "... il sottoscritto, su richiesta dei clienti, aveva fin dall'inizio del rapporto accettato di rinviare la richiesta finale e complessiva dei propri onorari al verificarsi di futuri eventi positivi. Imprevedibilmente giunse una eredità a vantaggio dei figli della sig.ra * Il sottoscritto si occupò di tutte le questioni connesse alla successione ereditaria: definizione delle imposte di successione e reperimento del denaro; liquidazione di parte del patrimonio ereditario per ottenere la provvista che consentisse di liberare alcuni immobili di proprietà della famiglia dalle ipoteche che li gravavano, in particolare la grande villa di campagna e i terreni circostanti; ed altro. Ciò fece unitamente al dott. *, commercialista, e all'avv. *".

Segue, dallo stesso atto: "La sig.ra * offrì al sottoscritto di soddisfare il pagamento di tutti gli onorari per tutte le prestazioni svolte a vantaggio proprio e dei propri famigliari con la cessione del credito vantato nei confronti della * s.r.l. (n.d.r. lire 104.000.000 di cui alla transazione ottobre 1990-marzo 1991). Non intravedendo alcuna altra concreta possibilità di vedere soddisfatti in tempi ragionevoli i propri crediti professionali il sottoscritto accetta la proposta".

Avv. *, memoria 16 ottobre 1994 per il P.M. dott. *: "Fu durante questa trattativa (cessione quota della *) che la sig.ra *, che non poteva corrispondermi alcunché, mi offrì la percentuale di quote della * s.r.l. che fossi riuscito a conservare".

Avv. *, interrogatorio 26 maggio 1997 avanti il Consigliere relatore; alla domanda "se siano state emesse fatture nei confronti della sig.ra * o altre di cui alle vicende che riguardano", rispondeva: "Sì, sono state emesse fatture per quei pochi soldi che mi sono stati corrisposti, delle quali mi riservo la produzione. L'accordo era nel senso che i pagamenti degli onorari mi sarebbero stati corrisposti all'esito positivo della transazione in corso con la * s.r.l. ...".

Più avanti, sempre stesso verbale, con riferimento al trasferimento di una parte delle quote della * s.r.l., riferisce: "Debbo peraltro dire che, se mal non ricordo, la sig.ra * mi disse che tali quote potevano essere da me trattenute in conto dei miei onorari. Preciso di non ricordare se abbia fatto o meno note *pro forma* quantificando così il mio complessivo credito nei confronti della cliente poiché superato dalla proposta di pagamento a forfait, visto le difficoltà economiche in cui la stessa cliente versava".

Più avanti, sempre stesso verbale, con riferimento all'ipotesi di incasso di lire 104.000.000 oggetto della transazione ottobre 1990-marzo 1991, riferisce: "... l'accordo prevedeva che sarei stato pagato all'incasso dei suddetti 104.000.000 di lire, dei quali la somma per i miei onorari era stata definita in complessive lire 90.000.000 oltre lire 5.000.000 per la collega * e il resto era della sig.ra *".

Ancora, con riferimento all'ipotesi di pagamento a mezzo bollettini bancari del *leasing*, riferisce: "E' vero ... si trattava di un acconto per il pagamento di un acconto sulle varie attività da me espletate a favore della madre ed anche loro. I 90.000.000 di lire, di cui ho detto sopra, sarebbero stati a saldo; quindi l'accordo prevedeva, appunto un acconto nelle forme suddette più gli altri acconti di cui ho riferito e il saldo con la corresponsione dei novanta milioni

a transazione intervenuta. Per quanto posso ricordare, per dette somme, complessivamente considerate nel totale del leasing, ho emesso parcella”.

Infine, sempre medesimo verbale: “... i 30.000.000 di lire risultanti a dire della sig.ra * da firma su matrice di assegno, sono un falso. Ciò in quanto non ho mai ricevuto quelle somme che, infatti, sono indicate nella matrice con scritture a macchina. Preciso che i 30.000.000 di cui si parla non sono mai stati incassati a titolo di mio onorario, ma bensì all'interno della purgazione delle varie ipoteche che gravavano sui beni che il sig. * aveva ricevuto in eredità. La firma sulla matrice è mia, ma con la precisazione che ho fatto”.

Il quadro che emerge da tali dichiarazioni, a tacer d'altro, offre disdoro alla professione e margini di equivocità che un avvocato dovrebbe rifuggire. Delle due l'una: o i 60 milioni della cessione quote della *, le 17.330 quote residue della stessa società o il loro controvalore, i 104 milioni di cui alla transazione con la *, i 36 milioni delle rate del leasing, i 30 milioni consegnatigli dal sig. *, e i 300 milioni della sig.ra *, sono stati effettivamente dei pagamenti, e allora ci dovrebbero essere le relative parcella. Se parcella non ci sono né ci sono pezze giustificative, o si è in presenza di pagamenti in nero o, non essendoci stata restituzione, si deve concludere che ci sia stata appropriazione.

Ad ogni buon conto, e soprassedendo in questa sede ai 60 milioni della cessione quote, alle 17.330 quote residue o al loro controvalore, ai 30 milioni consegnati dal sig. *, ed ai 300 milioni della sig.ra *, e volendo limitarsi alle somme che l'avv. * dichiara aver incassato a titolo di acconto o saldo per le prestazioni professionali rese (104 milioni di cui alla transazione con la * e 36 milioni delle rate del leasing), mancherebbero fatture per complessive lire 140.000.000. A fronte di tali somme e nonostante l'esposto, mai nessuna fattura è stata prodotta o depositata agli atti del procedimento da parte dell'incolpato. Il complesso della vicenda, poi, non consente di ritenere sufficienti di per sé sole né il laconico “per quanto posso ricordare, per dette somme, ... ho emesso parcella”, né il generico “sì, sono state emesse fatture per quei pochi soldi che mi sono stati corrisposti, delle quali mi riservo la produzione”. Anche l'artificio del pagamento di prestazioni professionali a mezzo di un leasing, non aiuta certo a fare affidamento sul “ricordo” dell'incolpato, né consente di ritenere sufficiente la riserva di produzione, alla quale peraltro non ha fatto seguito alcunché.

Il comportamento dell'incolpato, anche per la rilevanza degli importi, non solo è contrario alla dignità ed al decoro professionale, ma è altresì di grave disdoro della classe forense, spesso ingiustamente accusata di sottrarsi all'adempimento di quei doveri tributari a cui tutti i lavoratori sono tenuti. Esso non è neppure improntato a solidarietà e correttezza, atteso che la mancata fatturazione ha comportato l'infedele dichiarazione alla Cassa di previdenza ed il conseguente mancato pagamento del relativo contributo dovuto.

...

6° capo di incolpazione.

Due sono gli addebiti, tra loro in stretta relazione, mossi all'avv. * in questo capo di incolpazione. L'avv. * prima nega di aver ricevuto lire 300.000.000 dalla sig.ra * poi, posto di fronte all'evidenza del fatto, omette di rendere il conto.

Mentre nella memoria per il P.M. dott. * del 16 ottobre 1994 afferma: “Nego di avere ricevuto la somma di lire 300.000.000 o qualsiasi altra somma dalla sig.ra *”, successivamente, nella memoria per l'Ordine 4 marzo 1996, l'avv. * riferisce: “Ad integrazione dei documenti preciso ulteriormente quanto segue: in seguito alla vendita dei beni di cui ho trattato nel punto 3) della mia memoria 16 ottobre 1994 diretta al dott. *, mi furono consegnati tre assegni circolari di cento milioni l'uno. Dovevano essere destinati a purgare le numerosissime ipoteche che gravavano la quasi totalità del patrimonio immobiliare dei sig.ri *. Tali somme restarono in deposito presso di me fino a quando i miei clienti decisero di destinarle alla transazione della vertenza nata con il rag. * per gli evidenti profili penali oltre che di danno che da essa presentava. Io fui informato di questa vicenda nel corso del 1990: consigliai i miei clienti di non utilizzare la somma di lire 300.000.000 fino a quando non fosse stata chiarita definitivamente la questione. In seguito fui incaricato di seguire professionalmente la pratica e la risolsi con la transazione che allego. In sintesi: ricevetti i 300.000.000 in questione in deposito fiduciario, da utilizzare per purgare le ipoteche che gravavano gli immobili dei sig.ri *, mano a mano che se ne presentava l'opportunità; con riguardo ad uno degli immobili nel corso del 1990 insorse un contenzioso il cui valore era superiore a lire 300.000.000; consigliai i miei clienti di conservare cautelativamente la somma di lire 300.000.000 fino a quando non fosse stata chiarita la vicenda; fui poi incaricato di occuparmene professionalmente e raggiunsi la transazione di cui ho detto. I 300.000.000 furono da me consegnati al rag. * nei tempi e nei modi da questi comunicatimi”.

Anche tale versione dei fatti non convince per la mancanza di prove, per le omissioni, le contraddittorietà e le incongruenze. Ed anche in tale ipotesi il comportamento tenuto dall'avv. * nei confronti della cliente è simile a quello analizzato nei primi capi di incolpazione: alla negazione fa seguito il mancato rendiconto; l'una è strumentale all'altro; alla negazione viene posto rimedio solo di fronte all'evidenza, ma ad esso non segue poi il rendiconto.

La gravità del fatto è di tutta evidenza e non solo per l'entità dell'importo. L'avv. * consapevolmente ha negato un fatto inequivocabile: gli assegni, infatti, erano stati da lui girati e versati in un suo conto corrente aperto nel vicino Stato di *. Ha negato “di avere ricevuto la somma di lire 300.000.000 o qualsiasi altra somma dalla sig.ra *”, prima alla cliente e poi ad un magistrato nel corso delle indagini aperte, ed ha negato tale fatto intervenuto tra lui ed una persona deceduta, non più in grado quindi di essere sentita.

Quanto alla c.d. “transazione”, che l'avv. * assume avere raggiunto con certo rag. *, soggetto che risulta dichiarato fallito dal Tribunale di Bologna, essa altro non è se non una dichiarazione unilaterale del rag. * sottoscritta

solo dallo stesso, datata 23 novembre 1992 con la quale *“a tacitazione di ogni sua pretesa accetta di ricevere la somma di lire trecentomilioni di lire”*, che l'avv. *, presso il quale si trovavano depositati fiduciarmente i soldi, gli avrebbe versato in *“tempi e con le modalità che saranno concordate”*. Nessuna copia di assegni o matrici dei versamenti dall'avv. * al rag. * o ricevute dei singoli acconti; nessuna prova sui tempi e modalità successivamente concordati; nessuna prova del preteso credito vantato dal rag. * nei confronti della famiglia *; nessuna prova della *“vertenza nata con il rag. * per gli evidenti profili penali oltre che di danno che da essa presentava”*. I testimoni sentiti affermano di non sapere nulla su tali circostanze e di non conoscere il rag. *.

La documentazione agli atti non consente neppure di ritenere che il comportamento dell'avv. *, nel gestire un così delicato rapporto (assenza di mandati o disciplinari di incarico scritti, incasso di 300 milioni di lire da una persona anziana e malata, versamento degli stessi in un proprio conto corrente bancario estero) sia stato conforme alle più elementari norme di prudenza. In presenza di importi così elevati ed in circostanze non proprio usuali, il comportamento dell'avvocato, infatti, deve uniformarsi il più possibile a quei criteri di probità e correttezza da non consentire a nessuno, e men che meno al proprio cliente, di dubitare che egli possa essersi approfittato del suo ruolo. Tale dovere di diligenza, probità e correttezza deve ritenersi preminente nell'esercizio della professione, soprattutto in materia contabile e pecuniaria, ritenendo dunque grave e non potendosi in alcun modo giustificare il comportamento dell'avv. *, che, nella fattispecie, avendo prima negato di avere ricevuto tali ingenti somme e non avendo poi curato di documentarne le movimentazioni ha ingenerato il sospetto e la convinzione che tali somme siano state da lui illegittimamente trattenute, ledendo comunque l'immagine dell'avvocatura e contravvenendo gravemente ai più elementari doveri di diligenza, dignità e decoro.

La gravità dei fatti contestati nei sei capi di incolpazione giustifica la sanzione più grave della radiazione.

Il quadro che emerge da tali fatti consente di affermare che l'avv. * ha gravemente violato quei principi fondamentali sui quali si reggono l'immagine dell'avvocatura e la sua stessa funzione: la fiducia che l'avvocato deve ottenere dal cliente e la credibilità del ceto forense. Il comportamento dell'avv. * non solo non può dirsi improntato a condotta trasparente, cristallina (*“specchiatissima”*) e irreprensibile, scevra cioè da qualsivoglia elemento che ne intacchi la liceità morale, sociale e professionale (*“illibata”*), ma altresì ben può dirsi contrario ai principi di lealtà, che impone tra l'altro il dovere di dire sempre la verità, di decoro, che altro non è se non l'atteggiamento esterno valutabile dalla collettività che crea nell'ambiente sociale la stima corrispondente del singolo in particolare e della categoria tutta in generale, e di fedeltà nei confronti del proprio cliente.

Da ultimo, si è ritenuto di adempiere ai doveri istituzionali trasmettendo copia del verbale del dibattimento alla Procura della Repubblica, per i fatti in esso descritti e non emersi con così grave concordanza in precedenza.

Per tali motivi il Consiglio, visto l'art. 40 del d.p.r. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni,

dichiara

l'avv. * responsabile degli addebiti di cui a tutti i capi di incolpazione contestati, e applica la sanzione disciplinare della radiazione;

dispone

la trasmissione di copia del verbale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, per quanto di sua competenza.

Così deciso in Bologna, 14 aprile 1999 - 4 gennaio 2000.

A seguito di impugnazione proposta dall'incolpato, il Consiglio Nazionale Forense ha riformato parzialmente la decisione del Consiglio dell'Ordine di Bologna, con la seguente decisione.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica nella sua sede presso il Ministero di Giustizia in Roma, con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona dell'Avvocato Generale dott. *, ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dall'avv. * avverso la decisione in data 14 aprile 1999, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna gli infliggeva la sanzione disciplinare della radiazione.

Il ricorrente, avv. *, è comparso personalmente; sono presenti i suoi difensori avv. * ed avv. *. Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso.

- Udita la relazione del Consigliere avv. Ugo Operamolla;

- inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

- inteso il difensore del ricorrente, avv. *, il quale ha concluso chiedendo il proscioglimento dell'avv. *; l'avv. * ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate dal collega ed affidandosi alla decisione del Consiglio.

Fatto

Il 10 ottobre 1994 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna perveniva un esposto con cui la sig.ra * lamentava comportamenti, a suo giudizio, poco corretti dell'avv. * di quel foro. Rappresentava l'esponente che nell'ottobre del 1983, a causa delle sue precarie condizioni di salute aveva rilasciato all'avv. *, congiuntamente al commercialista dott. *, un'ampia procura speciale, con cui conferiva ai procuratori i poteri di *"compiere qualsiasi atto sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione relativamente a tutte le quote e relativi diritti accessori"* a lei spettanti sul capitale sociale della * s.r.l. ed in particolare i poteri di *"alienare, permutare le quote suddette, convenire prezzi, rilasciare quietanze"* nonché di *"costituirsì nella società suddetta e nelle assemblee e rappresentarla adottando qualsiasi deliberazione anche in sede straordinaria"*; riferiva quindi che di recente aveva constatato di aver *"perso la titolarità"* delle quote, mentre l'avv. * aveva nel frattempo acquisito *"un numero di quote pari a quello gestito"* per suo conto. Aggiungeva che l'avv. * stava vantando *"inconsistenti pretese"* relativamente ad un credito per compensi professionali mai esposti in una parcella, e comunque interamente già percepiti e non fatturati.

Al fine di una più analitica esposizione dei fatti univa copia di una denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica di Bologna avente ad oggetto i suoi rapporti con l'avv. *, documento che unitamente agli altri documenti prodotti, consente una più precisa ricostruzione delle vicende.

Da tale atto si apprende a) che la sig.ra * al momento del conferimento della procura era titolare di 67.330 quote della * s.r.l. (ragione sociale poi modificata in *), b) che nell'ottobre 1984 aveva ceduto, tramite il rappresentante avv. *, 50.000 di queste quote ad altra società milanese, conservando le residue; c) che il 3 maggio 1993 aveva revocato la procura conferita ed il successivo 11 ottobre, tramite il suo legale, aveva richiesto il rendiconto, d) che l'avv. * nella lettera dell'8 novembre 1993 aveva affermato *"di non aver utilizzato la procura"* della sig.ra * e che la * s.r.l., interpellata, aveva negato di annoverare la stessa fra i suoi soci.

Dalle allegate copie dei verbali di assemblea della società * si coglie, a partire dal 1987, la presenza dell'avv. * in qualità di socio (in quello del 6 luglio 1987 mediante un'informale annotazione a margine, in quello del 25 luglio 1988 mediante la verbalizzazione anche del numero di quote possedute, in quello del 28 aprile 1989 mediante la verbalizzazione della percentuale di capitale posseduto, in quello del 30 giugno 1990 mediante la verbalizzazione del numero di quote possedute): negli ultimi tre di questi verbali l'avv. * risulta presente anche quale amministratore. Dalle allegate copie degli atti del procedimento d'urgenza, promosso dalla sig.ra * avanti il Tribunale di Bologna per ottenere nei confronti della società * l'ordine di esibire il libro soci e le annotazioni delle vicende delle quote a lei intestate e nei confronti dei procuratori l'ordine di fornire il rendiconto della gestione, risulta che in questa sede la * s.r.l. esibì il proprio libro soci, impiantato *ex novo* il 26 novembre 1990, con l'annotazione della partecipazione paritaria nel capitale sociale dell'avv. * e dell'ing. *, mentre l'avv. * depositò una sua dichiarazione in ordine all'uso della procura, affermando di averla utilizzata esclusivamente per stipulare nel 1984 la cessione delle prime 50.000 quote.

Secondo la narrazione dell'esponente, accanto alla vicenda delle quote, si sviluppava contemporaneamente altro profilo dei rapporti tra la sig.ra * e l'avv. *, sostanzialmente connesso a quella vicenda. Infatti con lettera priva di data, ma certamente (stanti i riferimenti temporali del suo contenuto) risalente all'ottobre 1984, epoca della cessione delle 50.000 quote, la società * incaricava la sig.ra * di raccogliere pubblicità assicurandole un compenso annuale (minimo garantito) di lire 18 milioni, da corrispondere in rate mensili *"con decorrenza novembre 1984"*; tale accordo contiene una particolare clausola: *"il versamento delle competenze sarà effettuato tramite lo studio dell'avv. * con assegni intestati allo stesso"*.

Il successivo 1° ottobre 1990 la dott. * (che si apprendeva poi essere professionista inserita nello studio dell'avv. *) ricorreva, in rappresentanza e difesa della sig.ra *, al Giudice del lavoro di Bologna per ottenere il pagamento della somma di lire 104.160.000 a saldo di quanto dovuto in conseguenza del predetto accordo; ma alla prima udienza la difesa del ricorrente chiedeva rinvio essendo in corso trattative di bonario componimento e poi il giudizio veniva cancellato dal ruolo per inattività delle parti. Tale conclusione del giudizio conseguiva evidentemente ad una scrittura bilaterale priva di data, ma certamente (considerati i contenuti) anteriore all'udienza deserta del 3 aprile 1991, con cui era stato transattivamente convenuto il pagamento in favore della sig.ra * della somma di lire 104.000.000, comprensiva di spese legali, cadenzato in dieci rate pagabili ancora una volta *"con invio di assegno intestato fiduciariamente all'avv. * ed inviato presso il suo studio in Bologna"*.

La sig.ra * assume che la sua firma in calce al mandato alla lite conferito dalla dott. * è apocrifa, confortata in tale affermazione dai risultati di una perizia grafica redatta a sua richiesta. Tuttavia nel dicembre del 1993 faceva indirizzare da altro legale alla società obbligata una diffida ad adempiere per l'intera somma oggetto della intervenuta transazione. Immediatamente dopo quest'atto, il 24 dicembre 1993, l'avv. * notificava alla sig.ra * un atto di citazione avanti il Tribunale di Bologna per ottenere l'accertamento che quel credito era stato ceduto a lui stesso e quindi non poteva essere azionato dalla sig.ra *; nel febbraio successivo questa provocava per lo stesso titolo un'ingiunzione di pagamento in danno della società obbligata *, che proponeva opposizione; nel corso del giudizio emergeva che l'avv. * era anche amministratore di quest'ultima società.

Riguardo ai rapporti economici con l'avv. *, nella denuncia-querela presentata alla Procura di Bologna la sig.ra * rappresentava infine che il professionista, al contrario di quanto sosteneva, aveva percepito a saldo di tutti i suoi compensi professionali complessivamente lire 370 milioni, poiché sua suocera * gli aveva girato a tale titolo assegni circolari per lire 300 milioni, suo figlio * gli aveva versato con assegno bancario lire 30 milioni ed i suoi figli * e * avevano pagato per suo conto rate di *leasing* di un'auto per lire 40 milioni: a dimostrazione di tali

pagamenti esibiva i relativi documenti.

Alla iniziativa penale della sig.ra * reagiva l'avv. * depositando il 3 marzo 1994 presso la Procura di Bologna un atto di querela per truffa in danno della sig.ra * e di querela e denuncia per diffamazione e calunnia in danno del suo difensore nei giudizi civili innanzi individuati, prospettando la sua ricostruzione delle vicende, poi meglio puntualizzate, nella memoria del 12 dicembre successivo, con riferimento alla assunta cessione di credito.

Avuta conoscenza di tutti questi atti il Consiglio dell'Ordine avviava l'indagine preliminare ed acquisiva una dichiarazione scritta di * (marito della sig.ra *) ed un successivo suo esposto, in cui venivano precisate talune circostanze della vicenda degli assegni per lire 300 milioni girati dalla sig.ra *; l'avv. * depositava una memoria in cui, esposta sommariamente la vicenda attinente alle quote societarie, confermava la ricostruzione della vicenda relativa alla cessione di credito e spiegava l'acquisizione degli assegni prospettando un'ipotesi di deposito fiduciario e di successivo utilizzo per definire una potenziale controversia.

Negli atti e documenti allegati a questa memoria dell'avv. * si profilava con minore approssimazione il complesso rapporto con la famiglia *-*. Quanto alle quote della società *-*, l'avv. * ammette che furono trasferite in suo favore le 17.320 quote residue dalla prima vendita stipulata utilizzando i suoi poteri di rappresentanza, ipotizza che tale cessione sia stata effettuata con semplice dichiarazione di vendita resa sul libro soci, e sottoscritta personalmente dalla sig.ra *, e che tale annotazione sia stata iscritta sul libro soci disperso e sostituito con quello iniziato nel 1990.

Tuttavia nella lettera indirizzata il 18 novembre 1995 alla sig.ra * l'avv. *, dato atto dell'impossibilità "di fornire la prova inconfutabile della bontà del mio diritto", si assume "l'obbligo di trasferire a suo nome un numero di quote della * s.r.l. di pari valore a quelle a me trasferite nel 1984".

In una memoria diretta alla Procura di Bologna e prodotta in allegato riguardo alla cessione delle quote, l'avv. * precisa: "in ogni caso, anche se fosse stata da me sottoscritta in forza della procura rilasciatami, ciò sarebbe avvenuto in esecuzione di un preciso mandato ricevuto".

Sulla vicenda degli assegni * dichiara: "nego di avere ricevuto la somma di lire 300 milioni o qualsiasi altra somma dalla sig.ra * e di avere in qualsiasi modo condizionato la sua volontà"; ma successivamente ha depositato uno scritto datato 23 gennaio 1992, in cui il rag. * qualificandosi controparte di una potenziale controversia risarcitoria, dichiara di accettare a tacitazione delle sue pretese la somma di lire 300 milioni, conservata "in deposito fiduciario" dall'avv. *, che gliela corrisponderà "nei tempi e con le modalità che saranno concordate".

Esaurita l'istruttoria preliminare con l'audizione di tutte le parti della vicenda, il Consiglio dell'Ordine di Bologna con deliberazione del 1° giugno 1998 apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. * contestandogli i seguenti addebiti:

- 1) negando, contrariamente all'evidenza, di aver agito in nome e per conto della sig.ra * giusta mandato fiduciario ricevuto con atto notaio * 25 ottobre 1983 rep. n. *, racc. n. *;
- 2) omettendo di rendere il conto del proprio operato alla sig.ra *, che ne aveva fatto richiesta in data 11 ottobre 1993 a mezzo dell'avv. *, anche offrendo i documenti relativi all'attività gestoria intrapresa giusta mandato fiduciario ricevuto con atto notaio * 25 ottobre 1983 rep. n. *, racc. n. *, costringendo altresì la sig.ra * ad intraprendere azioni giudiziarie;
- 3) agendo in conflitto di interessi con la propria mandante acquisendo (approfittando della propria qualità di procuratore speciale) quote della società * s.r.l. (successivamente diventata * s.r.l.) rifiutando di trasferirle alla propria rappresentata che ne aveva fatto richiesta;
- 4) incassando dalla * s.r.l. la somma di lire 104.000.000, in nome e per conto della propria mandante sig.ra *, rifiutandosi poi di consegnare tale somma alla stessa che ne aveva fatto richiesta;
- 5) omettendo di emettere fattura per rilevanti importi, ricorrendo anche a mezzi artificiosi (quale quello del pagamento del leasing operato da terzi) violando in tal modo anche i propri obblighi contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Avvocati;
- 6) negando, prima, di avere ricevuto e omettendo, poi, di rendere il conto al sig. *, figlio della deceduta sig.ra *, in merito agli assegni per lire 300.000.000 dalla defunta consegnatigli e versati dall'incolpato dal proprio conto corrente presso la banca *.

In Imola e Bologna, dall'anno 1993 sino all'attualità".

Il procedimento veniva trattato nella riunione del 14 aprile 1999 acquisendo le deposizioni testimoniali dell'avv. *, dell'avv. *, della sig.ra *, della sig.ra *, dei sig.ri *, *, * e si concludeva con la decisione impugnata che, affermata la responsabilità dell'incolpato per tutti i fatti contestati, gli infliggeva la sanzione disciplinare della radiazione.

Nell'atto di impugnazione il ricorrente articola più motivi denunciando in rito la violazione delle norme regolamentari e legislative sul contenuto della comunicazione di apertura del procedimento e la violazione dei canoni di chiarezza e precisione dei capi di incolpazione riguardo all'epoca dei fatti contestati, e nel merito invocando l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare e censurando la decisione sulle valutazioni di merito.

Avanti questo Consiglio Nazionale il ricorrente ha depositato memorie e difensive ed i risultati di indagini svolte secondo il rito penale, provocando attività istruttoria con l'assunzione delle testimonianze del rag. * e dell'ing. *.

Diritto

Con il primo motivo in rito il ricorrente denuncia la violazione delle norme procedurali generali (legge professionale e regolamento di attuazione) e particolari (regolamento del Consiglio dell'Ordine di Bologna) poiché la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare non contiene "l'invito a far pervenire

al Consiglio le proprie difese e le proprie richieste, entro quindici giorni dalla sua ricezione". Sostiene il ricorrente che tale omissione ha "compromesso il diritto e la possibilità dell'incolpato di difendersi nella fase istruttoria", poiché "l'incolpato non è stato né sentito nella fase istruttoria/predibattimentale né è stato posto in condizioni di richiederlo"; argomenta in proposito che i principi giuridici in materia di procedimento disciplinare forense impongono che l'incolpato sia sentito dopo la contestazione degli addebiti e prima del rinvio a giudizio e che l'omissione dell'avvertimento di tale facoltà concretizza una lesione insanabile del diritto di difesa.

Il motivo è infondato. Va ricordato in proposito il principio, comunemente e generalmente condiviso, che il procedimento disciplinare avanti i Consigli degli Ordini territoriali ha natura amministrativa e non giurisdizionale e che esso è regolato in primo luogo dalla legge professionale ed in supplenza dalle norme del codice di procedura civile, mentre del codice di procedura penale sono applicabili solo le norme espressamente richiamate dalla legge professionale; va conseguentemente osservato che le esigenze di partecipazione e difesa sono garantite dall'art. 45 del r.d.l. n. 1578/1933 e dall'art. 47 del r.d. n. 37/1934. La prima norma impone la citazione dell'incolpato a comparire avanti il Consiglio "per essere sentito nelle sue discolpe" con un termine dilatorio non inferiore a dieci giorni, la seconda norma impone la immediata comunicazione all'interessato dell'avvio della indagine disciplinare.

Negli atti del procedimento svolto dal Consiglio dell'Ordine di Bologna è dato di verificare che all'avv. * fu dato tempestivo avviso dell'apertura delle indagini disciplinari con la comunicazione del 18 marzo 1996 (fol. 30) in cui è anche esplicitata la facoltà di essere sentito in merito e che la deliberazione di apertura del procedimento (fol. 48), tempestivamente notificatagli, contiene il richiamo al secondo comma dell'art. 47 del r.d. n. 37/1934 che prevede le deduzioni dell'incolpato. D'altro canto l'avv. *, nel corso delle indagini preliminari, ha depositato una memoria corredata da atti e documenti, con cui ha prospettato le sue argomentazioni in ordine ai fatti denunciati dai suoi clienti.

In sostanza il Consiglio dell'Ordine ha posto l'avv. * in condizioni di contraddire in ogni momento agli addebiti formulati e questi ha in concreto esercitato tale diritto nei tempi e nella misura che ha ritenuto più opportuni: non può quindi ritenersi che il suo diritto di difesa o di contraddittorio sia stato violato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza del canone di chiarezza e precisione relativamente all'epoca di commissione degli illeciti disciplinari contestati, deducendo la nullità dei capi di incolpazione.

Anche tale motivo in rito è infondato. Deve infatti osservarsi che tutti i fatti analiticamente contestati all'avv. * sono articolati come specificazioni della unitaria violazione dei "doveri di diligenza, dignità e decoro" prescritti dalla legge professionale e dalle norme di comportamento da sempre dettate per gli avvocati; tali fatti, che costituiscono indubbiamente un contesto omogeneo all'interno del rapporto professionale intercorso tra l'avv. * e la famiglia *-*, si sono verificati durante il tempo indicato nel capo di incolpazione (che anche il ricorrente considera unitario) e cioè "dall'anno 1993 sino all'attualità", poiché i comportamenti omissivi sono certamente perdurati fino all'apertura del procedimento disciplinare; in tale prospettiva la data di accadimento dei singoli episodi (alcuni dei quali permanenti) è irrilevante rispetto alla valutazione dell'illecito complessivo.

Per altro verso, se la chiarezza e precisione dell'incolpazione è richiesta a garanzia del contraddittorio, è certo che l'avv. * nel corso del procedimento ha interloquito con puntualità su tutti gli episodi contenuti nel capo di incolpazione, dimostrando così di aver avuto completa contezza dei fatti addebitati.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'illegittimo esercizio dell'azione disciplinare per intervenuto decorso del termine di prescrizione all'atto della notifica di apertura del procedimento avvenuta in data 22 luglio 1998, precisando che l'eccezione di prescrizione deve intendersi "del tutto subordinata ai motivi di merito".

Il motivo, anche nella sua prospettazione subordinata, è infondato. Anche sotto questo profilo il ricorrente fraziona il capo di incolpazione nei singoli episodi per determinare tempi di commissione dei fatti, che il Consiglio territoriale ha unitariamente valutati. Comunque, anche se fosse consentito operare siffatto frazionamento, non può non considerarsi che i comportamenti descritti nel capo di incolpazione: 1) negazione del mandato fiduciario, 2) omesso rendiconto, 3) conflitto di interessi e rifiuto di trasferire le quote, 4) rifiuto di restituzione della somma incassata, 5) omissione di fatture, 6) omesso rendiconto, sono tutti comportamenti caratterizzati dalla permanenza.

La permanenza dei comportamenti contestati come illeciti (che vi è motivo di ritenere perduranti in parte anche oltre l'apertura del procedimento disciplinare) impedisce il verificarsi della prescrizione, così come eccepita.

Con i motivi di merito, articolati nella seconda parte del ricorso, l'avv. * svolge argomentazioni tendenti a contestare gli addebiti mediante la critica delle acquisizioni in istruttoria (documenti e deposizioni testimoniali) e soprattutto mediante la analisi dell'attendibilità dei testi e lamenta lacune istruttorie per il negato esame di testi.

I fatti contestati risultano tutti ampiamente provati nel corso della attenta istruzione svolta dal Consiglio dell'Ordine di Bologna e con le attività istruttorie espletate da questo Consiglio Nazionale. In particolare da tutte le testimonianze acquisite risulta in maniera inequivocabile che la sig.ra * conferì all'avv. * il mandato a gestire le quote della società *, poi denominata *, e che a tale mandato diede effettivo corso partecipando alle riunioni degli organi sociali (assemblea e consiglio di amministrazione) e compiendo atti di disposizione (alienazione di 50.000 quote).

Risulta altresì evidente che, quando la sig.ra * richiese il rendiconto della gestione, l'avv. * negò di avere dato esecuzione al mandato fiduciario o almeno pose fortemente in dubbio di avere compiuto operazioni in

forza della procura ricevuta (in tal senso anche la memoria difensiva depositata dal professionista alla Procura di Bologna).

Tale comportamento è certamente contrario al dovere di lealtà e correttezza che deve connotare l'attività professionale dell'avvocato (art. 6 del codice deontologico) nell'ambito del rapporto fiduciario con la parte assistita (art. 35).

L'atteggiamento negatorio dell'avv. * si è vieppiù consolidato nel rifiuto persistente di rendere conto della attività gestoria manifestato sia direttamente alla cliente sia al professionista da questa incaricato dopo la revoca della procura. Infatti anche all'avv. *, che gli aveva rivolto specifica richiesta per iscritto, non fu mai presentato il rendiconto della gestione delle quote e non furono mai trasmessi i documenti riguardanti la attività della società e gli atti di disposizione delle quote.

L'obbligo di rendiconto e di restituzione dei documenti attinenti all'incarico professionale grava sull'avvocato nel corso ed al termine dell'incarico in virtù della peculiare caratterizzazione fiduciaria del rapporto con la parte assistita, che ha diritto di essere compiutamente informata dell'attività svolta nel suo interesse dal professionista (artt. 40, 41 e 42 del codice deontologico). L'inosservanza di questi obblighi costituisce certamente grave infrazione disciplinare poiché inficia la fiducia che la parte ripone nell'avvocato quale strumento di tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi.

Sia pure dopo ripetute resistenze e strumentali tergiversazioni, l'avv. * è stato costretto a riconoscere di avere trasferito a se stesso le quote della società * residue dopo l'alienazione a terzi di 50.000 in forza della procura conferitagli. Tale trasferimento, che evidentemente non ha provocato né il pagamento di un corrispettivo né un concreto diverso vantaggio alla preponente, costituisce indubbiamente l'episodio più inquietante della complessa vicenda professionale.

Dalle prove acquisite è emerso che da un certo momento della vita della società la titolare delle quote sig.ra * è scomparsa da ogni attività sociale ed in sua vece è divenuto protagonista l'avv. *, in nome proprio, il quale ha addirittura incrementato la propria partecipazione al capitale sociale ed è rimasto presente nelle successive trasformazioni.

È evidente che la sig.ra * per effetto di tali comportamenti si è ritrovata privata della sua legittima partecipazione alla società, senza conseguire alcun vantaggio pratico o patrimoniale e che l'avv. * ha tratto profitto dal mandato con rappresentanza a lui conferito nell'ambito dell'incarico professionale.

Tale situazione è confermata dalla lettera indirizzata dall'avv. * alla sig.ra * il 18 novembre 1995 in cui il primo si impegna a trasferire alla seconda quote della nuova società di valore corrispondente alle quote originarie. Ne consegue con solare evidenza il conflitto di interessi tra l'avvocato e la parte rappresentata, conflitto che ha comportato l'ingiustificata locupletazione dell'avvocato in danno della parte.

Appare superfluo evidenziare quanto siffatto risultato sia in contrasto con i più importanti doveri dell'avvocato: doveri di probità, di lealtà, di fedeltà, di indipendenza; doveri tutti sanciti nei principi generali del codice deontologico e patrimonio tradizionale ed indefettibile dell'Avvocatura.

Ugualmente risulta provato con certezza che l'avv. * ha incassato il credito della sig.ra * verso la società * ammontante a lire 104.000.000 e non ha reso il conto alla sua cliente, anzi ha preteso la compensazione di questa partita con un suo presunto credito professionale di pari o maggiore importo.

Anche tale comportamento contrasta con l'obbligo di rendiconto e con il divieto di compensazione sanciti nel codice deontologico (art. 41 e 44) e che informano il corretto esercizio professionale.

Particolare valenza disciplinare deve poi attribuirsi ai fatti dell'incasso degli assegni per lire 300.000.000 consegnati dalla sig.ra * all'avv. * a saldo dei suoi compensi professionali.

Anche in questa vicenda i comportamenti del professionista risultano artificiosi e strumentali; ad una prima radicale negazione del fatto, segue un sostanziale riconoscimento quando l'avv. * assume e tenta di provare di avere ricevuto le somme corrispondenti in deposito fiduciario e di averle utilizzate per comporre transattivamente una potenziale controversia con il rag. *, a cui le avrebbe a sua volta versate.

Nell'istruzione svolta da questo Consiglio Nazionale i testi addotti dall'incoltato sono risultati del tutto inattendibili, stanti le incertezze, le ambiguità e la genericità delle loro deposizioni.

In primo luogo è risultato assolutamente opinabile l'oggetto della potenziale controversia, del resto neppure compiutamente conosciuta dalla cliente dell'avv. *; poi di tale potenziale controversia, di natura eventualmente risarcitoria, sono risultati del tutto incerti i contenuti patrimoniali, poiché non è stato evidenziato il pregiudizio patrimoniale che il rag. *, o altro portatore di interessi lesi, avrebbe subito per effetto dei comportamenti della sig.ra * dei suoi familiari. Cosicché la supposta determinazione dell'avv. * a risarcire i presunti danneggiati è risultata non supportata da valutazione concreta o almeno prudente.

In sostanza dai fatti narrati emerge che la ventilata controversia costituisce una irrealistica giustificazione dell'utilizzazione a proprio vantaggio degli assegni consegnati dalla sig.ra * e che questi assegni furono effettivamente incassati dall'avv. * a titolo di compensi professionali.

È infine emerso con certezza che tutte le somme incassate dall'avv. * dalla sig.ra * e dai suoi familiari a titolo di compensi professionali non sono mai stati oggetto di fatture, cosicché risulta provata anche l'incoltazione di omessa fatturazione.

Deve però osservarsi che l'inconsueto profilo dei rapporti professionali e personali intrattenuti dall'avv. * e l'inconsueto clima di confusione di questi rapporti ha certamente concorso a provocare, o almeno ad agevolare, i disinvolti comportamenti del professionista, il quale evidentemente confidava in una amichevole definizione di tutti gli aspetti patrimoniali.

Di tali circostanze può tenersi conto ai fini della determinazione della sanzione, che può ridursi, per adeguarla alla concretezza, alla cancellazione, riformando in tal senso la decisione del Consiglio dell'Ordine di Bologna, che aveva inflitto la radiazione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in camera di consiglio; visti gli artt. 54 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e gli artt. 59 e segg. del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934; accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riduce la sanzione alla cancellazione. Così deciso in Roma, 28 novembre 2002 - 24 settembre 2005.

Con sentenza n. 20891/06 del 6 luglio 2006-27 settembre 2006 la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione proposta dall'incolpato contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense.

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Annalisa Atti

Viola i doveri di lealtà, decoro e riservatezza l'avvocato che, in una lettera indirizzata ad un quotidiano locale e da questo pubblicata, si abbandoni a pesanti insinuazioni sulla correttezza di comportamento ed onestà dei membri del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Sanzione adeguata, tenuto conto delle espressioni di scusa formulate dall'incolpato, è l'avvertimento.

...

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"per essere venuto meno ai doveri di lealtà, decoro e riservatezza nei confronti del Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, con l'aver espresso, in una lettera pubblicata su di un quotidiano, a sua firma, pesanti ipotesi sulla correttezza di comportamento dei membri del Consiglio, con conseguente disdoro della categoria professionale, dei membri del Consiglio e dell'Ordine stesso".

Fatto e svolgimento del processo

Con lettera pervenuta all'Ordine degli Avvocati di Bologna il 13 marzo 2002, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * segnalava, per gli eventuali provvedimenti del caso, una lettera a firma dell'avv. * del foro di *, pubblicata sul quotidiano locale * il 29 gennaio 2002. In quella lettera, l'avv. * commentava l'esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, prendendo da esse spunto per tratteggiare una propria personale valutazione dello stato dell'avvocatura *, nonché per esprimere perplessità sulla trasparenza delle attività e delle funzioni svolte dal Consiglio.

In particolare, nella lettera si legge: *"Presumo che molti *, come il sottoscritto, non abbiano votato. Per quanto mi riguarda, ho voluto sottolineare il distacco da una prassi di infimo livello, secondo cui le elezioni non sono precedute da una discussione seria sui problemi che l'avvocatura oggi deve affrontare in *, come in tutto il Paese. Viene convocata un'assemblea nella quale la maggiore (se non l'unica) preoccupazione è quella di esercitare il voto e la discussione dei problemi è solo teoricamente possibile. Nei giorni precedenti arrivano comunicazione telefax che raccomandano la elezione (o la rielezione) del collega mittente, senza minimamente accennare ai suoi propositi per il nuovo Consiglio. (...) Viene spontaneo chiedersi perché mai si ambisca all'elezione in Consiglio, e viene il sospetto che non si tratti solo del prestigio che la carica attribuisce. E' noto infatti che dall'esterno dell'istituzione giungono richieste di segnalazione di nominativi di riconosciuta fiducia ai quali attribuire incarichi talvolta bene remunerati. Ma non è mai successo che il Consiglio abbia dato conto delle richieste di tal genere pervenute e dei nominativi segnalati. E qualcuno sostiene che le risposte riportino spesso i nominativi dei membri del Consiglio".*

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, nella lettera di trasmissione, precisava che *"le segnalazioni di avvocati su richiesta di persone che si rivolgono all'Ordine è sempre stata fatta seguendo il criterio della distribuzione tra i colleghi e tenuto conto delle esigenze del richiedente (amministrativista, civilista, penalista, di *, di *, ecc.). Mai né durante la passata legislatura, né per quanto consti precedentemente, un solo incarico è stato assegnato a Consiglieri. Nel nostro Ordine vige la regola, risalente ad una delibera di tanti anni fa, recentemente confermata anche dall'Assemblea, che i Consiglieri non debbano accettare incarichi da parte del Tribunale".*

Con delibera del 3 aprile 2002, questo Ordine disponeva l'inizio delle indagini preliminari sui fatti di cui all'esposto, assegnandole al Consigliere avv. Annalisa Atti. L'avv. *, su richiesta del relatore, faceva pervenire l'8 giugno 2003 una lettera di deduzioni; seguiva poi, l'8 novembre 2002, l'audizione personale dell'indagato.

L'avv. *, sostanzialmente, precisava che il nocciolo della propria esternazione concerneva in primo luogo

critiche alla prassi elettorale del proprio Foro, priva di una costruttiva discussione sui problemi dell'avvocatura, e altresì priva di un sostanziale confronto sulle intenzioni e i programmi dei candidati per il mandato consiliare, ed in secondo luogo concerneva una doglianza di mancata trasparenza nelle attività consiliari, relativa alla segnalazione di nominativi di professionisti a chi ne facesse richiesta. Egli riteneva di avere, con questa seconda osservazione, espresso una opinione ed una critica perfettamente legittime. Egli riteneva altresì che il Consiglio di appartenenza, invece di adombrarsi, avrebbe dovuto chiarire al Foro le proprie prassi, e dare conto dei criteri seguiti e delle segnalazioni effettuate (dalle quali dovevano essere escluse le nomine provenienti dal Tribunale, essendogli ben noto il contenuto della delibera richiamata anche dall'Ordine esponente), essendo, in mancanza, legittimo il dubbio, da lui riportato come altrui e non espresso personalmente. Egli precisava, infine, di non avere voluto assolutamente mancare di rispetto al proprio Ordine, ma anzi di avere agito nell'interesse della categoria e del Foro *. L'avv. * chiedeva venisse ascoltato come teste, su alcuni capitoli di prova, l'avv. * del Foro di *.

Con delibera del 19 maggio 2003, questo Ordine ha deciso l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. Lombardo, sul capo di incolpazione sopra riportati.

L'udienza dibattimentale, originariamente fissata con delibera 27 ottobre 2003 al 26 novembre 2003, veniva dapprima rinviata per impedimento del teste avv. *, come da delibera in data 10 novembre 2003, veniva rifissata, con delibera 12 novembre 2003, per il 17 dicembre 2003, e nuovamente rinviata a nuovo ruolo per impedimento dell'avv. * (delibera del 16 dicembre 2003).

Con delibera dell'11 marzo 2004, l'udienza veniva fissata per il 12 maggio 2004. La delibera veniva regolarmente notificata, come già le precedenti, all'incolpato, al Pubblico Ministero ed al teste da lui indotto.

All'udienza dibattimentale del 12 maggio 2004 ha partecipato personalmente l'avv. *, il quale non ha nominato nessun difensore. Come più diffusamente risulta dal verbale dell'udienza, alla presenza dell'incolpato, il Consigliere relatore ha svolto la relazione sui fatti di cui all'addebito e dato lettura del capo di incolpazione. L'avv. * ha confermato le dichiarazioni già rese, oralmente e per iscritto, al relatore.

È stato quindi dato corso all'audizione del teste, avv. *, indotto dall'incolpato sui capitoli dedotti nelle memorie difensive depositate in atti. Il teste ha reso la deposizione che risulta dal verbale dell'udienza. Al termine dell'audizione è stata dichiarata chiusa l'istruttoria del procedimento.

L'avv. * ha svolto quindi le proprie difese, precisando ulteriormente il contesto storico nel quale va collocata la lettera incriminata, come pure ribadendo che il nucleo della sua espressione epistolare verteva sullo stato dell'avvocatura * e su discutibili prassi elettorali, prive di una vera discussione sui reali problemi dell'avvocatura, locale e non, e mancanti di rispetto ad un patto tra gentiluomini in vigore da anni circa le proporzioni numeriche di rappresentanza del Foro * e di quello * all'interno del locale Consiglio.

In quel contesto, egli ha poi criticato, come esempio di situazione non ottimale, la mancanza di trasparenza, da parte del Consiglio dell'Ordine, sulle assegnazioni di incarichi ad avvocati su richieste di segnalazioni, mancanza di trasparenza confermata anche dal teste avv. *, già appartenente per anni al Consiglio stesso; solo marginalmente egli ha toccato, in pochissime righe, quello che è stato un dubbio sorto tra Colleghi, proprio per quella mancanza di trasparenza. Egli ha ribadito che, con la pubblicazione di quella lettera, sperava di provocare una risposta da parte del Consiglio, che chiarisse e rendesse conto di prassi e attribuzioni effettuate negli anni; ma non certo intendeva offendere, o insinuare una mancanza di correttezza e di probità da parte dell'Ordine; se tale è stata la percezione delle sue parole, se ne duole. Egli ha concluso chiedendo di essere assolto da ogni addebito.

Il Collegio, all'esito della discussione, ha dichiarato chiuso il dibattimento.

Motivi della decisione

Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio, ritiene, sulla base della documentazione agli atti, e valutate le dichiarazioni dell'incolpato e le risultanze testimoniali, che l'avv. * debba essere ritenuto responsabile dell'addebito mossogli.

Nella fattispecie, oggetto di giudizio deve essere esclusivamente l'analisi dei limiti di liceità nell'espressione del pensiero e della critica, perfettamente legittimi ed anzi non limitabili in alcun modo, esternati dall'avv. * nella lettera che ha dato occasione al presente procedimento. Non rileva, infatti, ai fini del decidere, la effettiva mancata esternazione, da parte del Consiglio *, della prassi e dei criteri adottati nel rispondere alle richieste di segnalazioni di nominativi di avvocati da parte di cittadini, pervenute negli anni al Consiglio, come confermato anche dal teste avv. *; o la mancanza di una approfondita e costruttiva discussione, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio, circa situazione e problemi dell'avvocatura, o ancora il venir meno, in occasione delle elezioni 2002, di consolidate prassi tra gentiluomini da sempre rispettate tra gli appartenenti al Foro *.

Quel che rileva, ai fini del decidere, è se, nell'esternare pubblicamente il proprio pensiero e la propria critica, l'avv. * abbia o meno travalicato i limiti di continenza, correttezza e lealtà, che, soli, permetterebbero di ritenere lecita, in quanto rispettosa, la critica e la doglianza espresse.

Pare al Collegio che, nel caso di specie, l'inciso "*Viene spontaneo chiedersi perché mai si ambisca all'elezione in Consiglio, e viene il sospetto che non si tratti solo del prestigio che la carica attribuisca. È noto infatti che dall'esterno dell'istituzione giungono richieste di segnalazione di nominativi di riconosciuta fiducia ai quali attribuire incarichi talvolta bene remunerati. Ma non è mai successo che il Consiglio abbia dato conto delle richieste di tal genere pervenute e dei nominativi segnalati. E qualcuno sostiene che le risposte riportino spesso i nominativi dei membri del Consiglio*", contenuto nella lettera dell'avv. *, pubblicata su di un quotidiano locale, abbia travalicato tali limiti.

L'affermazione circa i motivi per i quali si ricerca l'elezione in Consiglio, sui quali si esprime "*il sospetto*

*che non si tratti solo del prestigio che la carica attribuisce”, poiché “qualcuno sostiene che le risposte” alle richieste di segnalazione per “incarichi talvolta ben remunerati riportino spesso i nominativi dei membri del Consiglio”, non pare supportata dalla necessaria cautela espositiva, che una voce incontrollata richiederebbe, e neppure della necessaria continenza espressiva, tale da fare percepire anche al lettore la assoluta dubitabilità dell’affermazione, che pure l’incolpato, a posteriori, riconosce. Invece, l’esposizione del pensiero dell’avv. *, così come più sopra riportata, ha l’effetto di insinuare nel lettore il dubbio sulla correttezza e financo sulla onestà di comportamento degli appartenenti all’Ordine *, con conseguente loro disdoro, che dal piano personale si trasferisce alla stessa istituzione della quale essi fanno parte.*

Il Collegio, pertanto, reputa fondato l’addebito mosso all’avv. *. Il Collegio rende peraltro atto, con la dovuta considerazione, delle scuse da questi espresse per la propria poco felice esternazione, e in conseguenza anche di ciò reputa appropriata nel caso di specie la comminazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

P.Q.M.

il Collegio, visto l’art. 40 del d.p.r. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l’avv. * responsabile dell’addebito di cui al capo di incolpazione e applica la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Così deciso in Bologna, 12 maggio 2004 - 19 luglio 2004.

IUS BOLOGNA SPORT



Avv. MANLIO D’AMICO

La maglia dello Jus Bologna a Central Park

Il nostro collega avv. Jeffrey Neill, che è socio di un mega Studio di New York a Park Avenue, era in Italia il 2 Luglio 2006 per partecipare alla ventesima edizione della gara internazionale di ciclismo “Maratona delle Dolomiti”. Ci siamo conosciuti alla partenza alle 6 della mattina a La Villa, e siamo diventati amici. All’arrivo di Corvara, dopo 138 Km e ben 4190 metri di dislivello, ci siamo scambiati le maglie in segno di gemellaggio tra i Fori di Bologna e New York.

XX Maratona delle Dolomiti

Quattro atleti dello Jus Bologna - gli avvocati Alessandro Lovato, Giovanni Giorgi, Stefano Bargellini e Manlio D’Amico - hanno partecipato e concluso la grande prova il 2 luglio 2006, con partenza da La Villa e arrivo a Corvara. Partenza alle 6 della mattina e dopo oltre 7 ore abbiamo tagliato il traguardo percorrendo i 138 chilometri della gara con ben 4.190 metri di dislivello!

Per i ciclisti rossoblu la “solita” sfida di difficoltà estrema per l’assalto ai passi dolomitici: Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Cole Santa Lucia, Giau, Falzarego, Valparola.

Alla Maratona delle Dolomiti, trasmessa in diretta Rai3 per oltre 6 ore, hanno partecipato a numero chiuso oltre 8.000 ciclisti provenienti da tutto il mondo. Un evento straordinario al quale lo Jus Bologna non poteva mancare.



STUDIO LEGALE BARGELLINI

40123 BOLOGNA - VIA C. BATTISTI, 33 - (051) TEL. 333 492 - FAX 644 822 7

AVV. BRUNO BARGELLINI
AVV. STEFANO BARGELLINI

Bologna, 20 dicembre 2006

PREG.MO AVV.
LUCIO STRAZZIARI
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
PIAZZA DEI TRIBUNALI 4
BOLOGNA

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	21 DIC. 2006
PROT. N.	5550
DATA PROT.	21 DIC. 2006

A mani

Caro presidente,

questa mattina ho mandato una collaboratrice in conservatoria per trascrivere una citazione.

Dopo tre ore di attesa, alle 13,30 gli impiegati hanno comunicato che non avrebbero eseguito la trascrizione perché era già stato superato il numero massimo di formalità che il personale ritiene di accettare per la giornata.

Tale illegittima prassi, pare voluta dal gerente, sarebbe in vigore da alcuni giorni.

Ti invio copia della denuncia che ho immediatamente redatto e depositato stasera in questura.

Quanto è accaduto è gravissimo e stravolge il sistema della pubblicità immobiliare e della priorità delle trascrizioni e delle iscrizioni.

Confido che il Consiglio voglia intervenire con la massima energia per ottenere dai dipendenti della conservatoria il rispetto delle norme di legge.

Cordiali saluti.


STEFANO BARGELLINI



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Bologna, 11 gennaio 2007

Rif.Prot.n. ds/130/2006

Raccomandata A/R

Ill.mo
Dirigente Ufficio del Territorio
Dipartimento del Territorio
Piazza Malpighi, 11
40123 Bologna BO

Raccomandata A/R

e p.c. Ill.ma
Procura della Repubblica
Piazza Trento e Trieste, 3
40137 Bologna BO

Raccomandata A/R

e p.c. Ill.mo
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Via Parboni Napoleone, 6
00153 Roma RM

In data 21 dicembre 2006 è pervenuta a questo Consiglio segnalazione dell'avv. Stefano Bargellini riguardante la mancata esecuzione il giorno 20 dicembre 2006, da parte di codesto Ufficio (Conservatoria Registri Immobiliari), della trascrizione di atto di citazione, nonostante che l'accesso all'Ufficio da parte del legale, poi sostituito da una sua collaboratrice, fosse avvenuto alle ore 10,40 di quella mattina.

Dopo che alle ore 12, essendo scaduto l'orario di apertura all'Ufficio, era stato provveduto a chiudere l'accesso per impedire l'ingresso di altre persone, alle ore



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

13,35 il personale comunicava che la trascrizione richiesta non sarebbe stata eseguita, motivando tale diniego con l'osservanza di una recente disposizione interna che non consentirebbe di superare, in ogni giornata, un numero massimo predeterminato di formalità.

Questo Consiglio, valutato, nella sua adunanza dell'8 gennaio u.s., il contenuto della missiva dell'avv. Stefano Bargellini, e rilevata la gravità di quanto accaduto, per il pregiudizio che, ritenuto il sistema della pubblicità immobiliare come disciplinato dal nostro ordinamento, una tale disposizione può comportare per i diritti dei cittadini, e per le responsabilità nelle quali potrebbero incorrere gli avvocati nell'espletamento dei loro mandati, chiede che, qualora siano state effettivamente impartite le direttive interne cui si sono richiamati i dipendenti della Conservatoria, le stesse vengano immediatamente abrogate, assicurando a chiunque si presenti all'Ufficio negli orari di apertura indicati di potere ottenere l'adempimento, nella stessa mattinata, delle formalità richieste.

Questo Consiglio reputa la questione di assoluta e particolare importanza per la classe forense, proprio nella funzione di garanzia della tutela dei diritti che le è assegnata dal dettato costituzionale.

Con distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Lucio Strazziari)

STUDIO LEGALE BARGELLINI

40123 BOLOGNA VIA C. BATTISTI, 33 TEL. 051 333 492 FAX 051 644 822 7

segreteria@studiolegalebargellini.it

AVV. BRUNO BARGELLINI
AVV. STEFANO BARGELLINI

AVV. RITA FAVRETTI

Bologna, 12 febbraio 2007

PREG.MO AVV.
LUCIO STRAZZIARI
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
PIAZZA DEI TRIBUNALI 4
BOLOGNA

A mani

Caro presidente,

dopo la denuncia che ho depositato in questura e il successivo intervento del consiglio, pare che il personale della conservatoria abbia rinunciato all'illegittimo contingentamento delle domande di iscrizione e trascrizione: è sparito il cartello che indicava il limite giornaliero e l'accettazione degli atti è tornata normale (cioè conforme alla legge).

Non vorrei sembrare ottimista ma quando gli avvocati reagiscono e il consiglio dell'ordine fornisce loro l'indispensabile sostegno, può accadere che uno dei tanti abusi che ostacolano il nostro lavoro sparisca d'un tratto come si era manifestato.

Ringrazio te e i colleghi del consiglio per la solidarietà e saluto cordialmente.


Stefano Bargellini

AVVISO

**Sportello unificato di ricezione degli atti in scadenza
SPORTELLO 5**

Si avvisano i Signori Avvocati che, a partire **dal 22.01.2007**, è istituito lo **SPORTELLO UNIFICATO DI RICEZIONE DEGLI ATTI IN SCADENZA** per le cancellerie della **Prima, Seconda e Terza Sezione civile**.

Lo **SPORTELLO (NUMERO 5)** è situato nel salone del primo piano di questa sede, con **orario d'apertura** dal lunedì al venerdì **dalle ore 12.00 alle ore 13.30**.

Si invitano i Signori Avvocati a recarsi, per il deposito degli atti in scadenza dalle ore 12 alle 13.30, esclusivamente allo Sportello 5 e non nelle cancellerie delle sezioni interessate.

Bologna, 17 gennaio 2007

il cancelliere
dott. Emanuela Biotti

Confermo l'avvenuto trasferimento delle Sezioni Stralcio da via Lama 102 a via Garibaldi 6. Tutti i G.o.a. hanno dismesso la loro carica onoraria, tranne la dott.ssa Fantò alla quale sono stati assegnati i procedimenti ancora pendenti nonché quelli, trattenuti in decisione dai G.o.a. decaduti, per i quali non sono state tempestivamente depositate le minute delle sentenze. I rinvii sono già stati fissati e la Cancelleria sta già provvedendo alle comunicazioni.

*La Cancelleria che seguirà le attività della Sezione è quella dell'Ufficio sentenze (stanza 201 1° piano)
e il referente è la dott.ssa Dall'Olio (tel. 051201245).*

*Le udienze della dott.ssa Fantò si terranno nell'aula d'udienza civile (stanza 206 1° piano).
A disposizione per ulteriori chiarimenti*

Il Direttore di Cancelleria
Rosalba Palazzi

NOTIZIE UTILI

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZ. II - G.I. DOTT. GIOVANNI SALINA

SI COMUNICA CHE LE UDIENZE DEL GIOVEDÌ SI SVOLGERANNO SECONDO IL SEGUENTE ORDINE:

- 1) ORE 9,00 - ORE 9,15: PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**
- 2) ORE 9,15 - ORE 10,00: PROCEDIMENTI DI CONVALIDA EX ARTT. 657 E 658 C.P.C.**
- 3) ORE 10,00 - ORE 10,45: PRIME UDIENZE NEI PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (EX ARTT. 645-648-649 C.P.C.)**
- 4) ORE 10,45 - ORE 11,15: UDIENZE EX ART. 184 C.P.C. (nel c.d. "rito competitivo") E SECONDE UDIENZE EX ART. 184 C.P.C. (ante riforma)**
- 5) ORE 11,15: TUTTE LE ALTRE UDIENZE (ad esempio: UDIENZE EX ART. 180-183 E PRIME UDIENZE EX ART. 184 C.P.C. (ante riforma) E UDIENZE EX ART. 183 C.P.C. (nel c.d. "rito competitivo")**
- 6) A SEGUIRE: UDIENZE DI PROVA**

IL PRESENTE PROTOCOLLO D'UDIENZA E' STATO CONCORDATO CON LA COMMISSIONE "RAPPORTI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI" DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA E CON L'OSSERVATORIO "PRASSI COMUNE" SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA.

Bologna, 9 febbraio 2007



“Relazione sullo stato della giustizia penale in Italia, anno 2007”